

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 1 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	10
GIUSTIZIA (II)	»	17
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	31
DIFESA (IV)	»	32
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	36
FINANZE (VI)	»	75
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	114
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	120
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	137
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	143
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	151
AFFARI SOCIALI (XII)	»	154

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri.

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	158
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	169
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	172
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	173
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI	»	174
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	175

COMMISSIONI RIUNITE

**V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati
e 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio
e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato
e della Pubblica Amministrazione) del Senato della Repubblica**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (Atto n. 297)	3
Audizione informale di rappresentanti di Confindustria e Confservizi (Asstra e Utilitalia) nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (Atto n. 297)	3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 24 maggio 2016.

Audizione informale di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (Atto n. 297).

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.35 alle 9.

Audizione informale di rappresentanti di Confindustria e Confservizi (Asstra e Utilitalia) nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (Atto n. 297).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.30 alle 10.25.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016). C. 3594 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9

SEDE REFERENTE

Martedì 24 maggio 2016. — Presidenza del presidente della XI Commissione Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 10.05.

Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016).

C. 3594 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, il 4 maggio 2016.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che il disegno di legge in esame è collegato alla legge di stabilità 2016 ed è iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea per il prossimo mese di giugno. Segnala, quindi, l'esigenza di stabilire, nella riu-

nione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, convocato al termine della seduta, le modalità di prosecuzione dell'esame del provvedimento tenendo conto di tale previsione.

Roberto SIMONETTI (LNA) riconosce preliminarmente che il disegno di legge in esame presenta spunti positivi, a partire dalla lodevole finalità del contrasto alla povertà. Tuttavia, nota che esso, al pari di altri provvedimenti adottati dal Governo, comporterà uno svuotamento di fatto dei compiti oggi attribuiti agli enti territoriali, di pari passo con le previsioni delle modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione, che saranno sottoposte al *referendum*. A suo avviso, pur essendo necessario sconfiggere il fenomeno della povertà, non può pensarsi di farlo attraverso una centralizzazione delle competenze attualmente attribuite agli enti territoriali. Infatti, come dimostra anche la sua esperienza di amministratore, più i centri decisionali sono vicini alla realtà dei problemi da risolvere, più le proposte diventano aderenti alle esigenze concrete della popolazione. Al contrario, nel prov-

vedimento, si prevede un Piano per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, una misura nazionale di contrasto della povertà e un organismo nazionale di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali, ai quali fa riscontro, sul piano delle politiche attive, la costituzione di una Agenzia nazionale, l'ANPAL. Del resto, anche il disegno di legge delega per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, attualmente all'esame dell'Assemblea della Camera dei deputati, appare seguire il medesimo schema, laddove prevede la centralizzazione delle attività in materia in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Un ulteriore aspetto negativo del provvedimento, che, a suo avviso, necessita di essere corretto, è costituito dalla previsione della razionalizzazione delle prestazioni previdenziali, punto sul quale preannuncia la presentazione di uno specifico emendamento.

Anche in relazione alla verifica dell'ISEE ai fini dell'accesso alle prestazioni si presenta, a suo avviso, la necessità di correzioni. Infatti, non ritiene corretto ancorare il riconoscimento del diritto alle prestazioni alla verifica non solo dei requisiti economici, ma anche di quelli patrimoniali. Ricorda, infatti, che spesso il possesso di un patrimonio, quale, ad esempio, una casa ereditata dai genitori, non genera reddito ma, piuttosto, spese, considerati anche i livelli di tassazione sulle proprietà immobiliari. Passando, quindi, alla previsione della razionalizzazione delle prestazioni assistenziali e previdenziali, auspica che questa non comporti una riduzione del livello delle tutele esistenti, che non potrebbe essere sopportato, dati i livelli di disagio raggiunti con la crisi. Esorta, pertanto, il Governo a non volere fare cassa né attraverso il riordino delle prestazioni assistenziali né, tantomeno, attraverso una revisione dell'istituto della pensione di reversibilità.

Passando, quindi, alle modalità di finanziamento del sistema delineato dal provvedimento, condivide la finalità di evitare sovrapposizioni, se esse riguardano

trattamenti aventi la medesima fonte, ma si dichiara contrario all'eventualità che a tale razionalizzazione corrisponda il venir meno dei finanziamenti reperiti a livello locale, magari attraverso un inasprimento della tassazione, per garantire livelli di tutela ulteriori rispetto a quelli assicurati dalla normativa nazionale. Un altro aspetto della razionalizzazione, che introduce il concetto di « media », spesso a scapito dei principi di equità e di responsabilità, interessa l'indice di povertà, che, nel disegno del Governo, deve essere allineato allo stesso livello su tutto il territorio nazionale. Pur dichiarando di condividere in astratto il trasferimento di risorse verso territori con livelli di reddito più bassi, invita il Governo a procedere, contestualmente, all'esame di tutte le ragioni alla base del diverso livello di tutela assicurato, allo scopo di isolare eventuali situazioni di povertà solo apparente. Fa riferimento, in particolare, al lavoro nero o irregolare, che impedisce di certificare il vero livello di reddito dei lavoratori. Infine, rimarca l'esiguità delle risorse messe a disposizione dalla legge di stabilità 2016, appena un miliardo di euro, che sono ben poca cosa rispetto ai 72 miliardi spesi nel 2014 per interventi assistenziali. Ricorda, a tale proposito, che le regioni, nel corso delle audizioni, hanno chiesto l'incremento dei livelli di finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni per lo meno a sette miliardi di euro annui a regime.

Tiziana CIPRINI (M5S) osserva che il principio dell'universalismo selettivo, ispiratore del disegno di legge, è un ingannevole ossimoro, ideato per la prima volta nel 2009 dal Ministro Sacconi nell'ambito del Governo Berlusconi e fatto proprio, oggi, dal Governo Renzi. Critica fortemente l'intenzione di sottoporre alla prova dei mezzi l'accesso alle prestazioni attraverso il ricorso all'ISEE, in quanto ciò comporterà il taglio delle tutele oggi assicurate ai poveri, in favore di cittadini ancora più poveri. Nel nome dell'universalismo selettivo, pertanto, l'ISEE sarà trasformato da strumento di inclusione a strumento per escludere larghe fasce di

poveri dalle attuali tutele, come è successo per i numerosi studenti che, con l'applicazione dell'ISEE, hanno perso il diritto a fruire delle borse di studio. Si sta, pertanto, andando inesorabilmente verso il modello americano di assistenza, in base al quale ognuno provvede alle proprie necessità con i propri mezzi, secondo un modello di privatizzazione strisciante dello stato sociale. Rimarca, inoltre, la mancanza di chiarezza sul soggetto che dovrà farsi carico dell'erogazione delle prestazioni. Non condivide nemmeno il disegno di reperire risorse con la razionalizzazione delle prestazioni, dal momento che l'esperienza — come quella del fondo destinato al finanziamento di benefici in favore dei lavoratori impegnati in attività usuranti o i risparmi derivanti dall'aumento dell'età di pensionamento per le donne nel settore del pubblico impiego — dimostra che i fondi risparmiati con interventi di razionalizzazione sono sempre stati spesi per finalità diverse da quelle previste. Tuttavia, a suo avviso, è quanto mai necessario reperire risorse da destinare al finanziamento degli interventi in esame, soprattutto alla luce delle recenti sentenze del Consiglio di Stato sull'ISEE, che, come anche rilevato dai rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato nel corso delle audizioni presso le Commissioni riunite, finiranno per fare gravare ulteriori oneri sulle regioni e sugli enti locali, che dovranno essere finanziati mediante il ridimensionamento delle tutele attualmente da loro garantite.

In posizione diametralmente opposta al modello di assistenzialismo puro delineato dal Governo si colloca, invece, il reddito di cittadinanza, che rappresenta un vero e proprio « *welfare* generativo », volto a sollecitare l'iniziativa del soggetto, non più preso in carico dalle istituzioni e privato della sua libertà di scelta. Si tratta, infatti, di una misura di politica attiva che riattiva le capacità dei singoli nella ricerca di un posto di lavoro dignitoso, spezzando il circolo vizioso che spinge i giovani a chiudersi in se stessi, che alla base della crescita del fenomeno dei NEET. In tale modello di capitalismo

neoliberista, i disoccupati sono, peraltro, funzionali al sistema, in quanto consumano senza produrre, finché durano le risorse familiari a loro disposizione, formando un esercito di manodopera di riserva disposta ad accettare condizioni lavorative sempre peggiori, come dimostra il disegno alla base del *Jobs Act*.

Claudio COMINARDI (M5S) osserva preliminarmente come l'ISTAT nel corso della sua audizione presso le Commissioni riunite abbia fornito puntuali indicazioni circa le spese sostenute nel nostro Paese per il contrasto della povertà e dell'esclusione sociale, che consentono di verificare come in Italia sia destinato a tale finalità un esiguo ammontare di risorse, a fronte dei flussi finanziari ben più consistenti messi in campo nei Paesi del nord Europa. Rileva, peraltro, che tale modesta spesa dovrebbe far fronte alle esigenze di una platea particolarmente ampia e in crescita, considerando che secondo l'Istituto nazionale di statistica i soggetti in stato di povertà assoluta sono circa 4 milioni, pari a circa il 7 per cento della popolazione italiana, mentre versano in condizione di povertà relativa circa 7,8 milioni di persone, che rappresentano quasi il 13 per cento della popolazione residente.

A suo avviso, il provvedimento in esame intende introdurre correzioni agli interventi precedentemente adottati dal Governo, a partire dal *bonus* fiscale di 80 euro per i lavoratori dipendenti, una misura di carattere elettoralistico che ha determinato un incremento del risparmio privato, anziché tradursi, come sarebbe stato opportuno, in una ripresa dei consumi privati, specialmente di quelli indirizzati all'acquisto di beni di prima necessità. Pur ritenendo che il risparmio privato debba essere adeguatamente tutelato, evidenzia, infatti, che sarebbe stato auspicabile un rafforzamento dei consumi privati, che avrebbe determinato evidenti effetti moltiplicativi e una crescita sensibile del prodotto interno lordo.

Per altro verso, sottolinea che il *Jobs Act* ha determinato un incremento della precarizzazione nel mondo del lavoro, giu-

stificata sulla base di un paradigma che prevede lo spostamento dalle tutele dal rapporto di impiego al mercato del lavoro, con un conseguente potenziamento delle politiche attive per il collocamento e il ricollocamento dei lavoratori. A suo avviso, tuttavia, la riduzione dell'importo degli sgravi contributivi riconosciuti ha reso evidente che la nuova normativa non ha determinato un effettivo incremento dei posti di lavoro stabili, il cui ritmo di crescita è drasticamente diminuito, mentre destano allarme i dati relativi alla crescita incontrollata dei *voucher*, relativi a prestazioni occasionali, spesso non configurabili neppure come veri e propri rapporti di lavoro, che possono contribuire alla riduzione del tasso di disoccupazione, ma alimentano il preoccupante fenomeno dei *working poors*.

Osserva, inoltre, che anche il sostegno per l'inclusione attiva (SIA), sperimentato dal Governo, rappresenta l'ennesimo esempio di un *welfare* caritativo assolutamente inefficace, privo di carattere universalistico. Sottolinea, invece, che un intervento realmente efficace sul piano del contrasto alla povertà dovrebbe essere strettamente collegato alle politiche attive del lavoro, che nel nostro Paese, nonostante le riforme del *Jobs Act*, continuano ad essere particolarmente deboli. Nell'evidenziare che nelle proposte di legge avanzate dal proprio gruppo con riferimento all'introduzione di un reddito di cittadinanza si fanno carico in modo puntuale di questo profilo, ricorda che, allo stato, solo una quota ampiamente minoritaria dei soggetti in cerca di occupazione si rivolge ai servizi per l'impiego, ai quali sono, peraltro, destinate risorse assai scarse. Segnala, in particolare, che i centri pubblici per l'impiego hanno una dotazione di personale pari a circa un decimo di quella delle corrispondenti strutture tedesche e che tale personale è in gran parte legato alle amministrazioni pubbliche da rapporti di lavoro precari, che non consentono una adeguata formazione dei lavoratori.

Evidenzia, altresì, che il provvedimento alimenta la confusione esistente tra pre-

videnza e assistenza, richiamando l'esigenza di avvalersi dell'ISEE anche ai fini della determinazione delle prestazioni previdenziali collegate al reddito. A suo avviso, tuttavia, anche alla luce del dibattito a lungo sviluppatosi su questi temi, occorre evitare commistioni tra la spesa previdenziale e quella assistenziale e arrivare, finalmente, ad una migliore separazione di questi due comparti di spesa. Nel complesso, denuncia la carenza degli investimenti nel settore degli interventi per la tutela delle persone, ricordando come anche il finanziere statunitense Bill Gross, gestore di importanti fondi di investimento, abbia evidenziato che, per far fronte alla crisi dell'economia mondiale e alla crescita delle disuguaglianze economiche e sociali, sia necessario riconoscere alla cittadinanza un reddito minimo universale. Ritiene, infatti, che, a fronte delle crescenti sperequazioni nella distribuzione della ricchezza, sempre più concentrata nelle mani di un numero ridotto di soggetti, la risposta non possa essere certamente quella, proposta dal disegno di legge del Governo, di togliere risorse ai poveri, per destinarle a chi è ancora più povero. Occorre, invece, un intervento lungimirante, che consenta di escludere la scomparsa della classe media e dia nuova linfa a un sistema economico che, altrimenti, rischia di avvitarsi su sé stesso.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritiene utile la discussione in corso di svolgimento al fine di individuare i punti critici da affrontare nel corso dell'esame dell'articolato. Segnala, in primo luogo, l'esigenza di evitare la diffusione di eccessivo allarmismo sugli esiti delle procedure di razionalizzazione previste, causata dalla formulazione del testo in esame, introducendo i necessari chiarimenti. Allo stesso tempo, auspica un utilizzo proficuo delle risorse stanziare con la legge di stabilità al fine di far decollare le politiche di assistenza, almeno per quanto riguarda il contrasto alla povertà.

Passando agli aspetti istituzionali, ricorda che la competenza esclusiva in materia di assistenza spetta alle regioni, men-

tre lo Stato dovrebbe limitarsi all'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), anche se dal 2001 tali livelli non sono stati individuati, non essendo mai state stanziare risorse adeguate. Alla luce di questo fatto, occorre seguire la difficile strada dell'individuazione di obiettivi di servizio, che costituiscono un livello intermedio di intervento in vista della definizione di veri e propri LEP, scelta adottata, ad esempio dalla XII Commissione, nel corso dell'esame del provvedimento recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare, approvato dalla Camera e ora all'esame del Senato, in modo da garantire continuità ai servizi offerti, superando frammentazione ed episodicità. Invita, quindi, ad allineare le disposizioni del provvedimento con le competenze costituzionalmente riconosciute allo Stato e alle Regioni, ricordando che anche la riforma recentemente approvata dal Parlamento non modifica l'attuale assetto delle competenze, a meno che non si interpreti impropriamente estensiva la prevista adozione di norme generali e comuni da parte dello Stato.

Invita a superare errori compiuti anche in un recente passato, definendo con chiarezza il perimetro della delega tramite un elenco puntuale delle prestazioni oggetto di un riordino che dovrebbe essere volto anche a evitare confusione tra prestazioni assistenziali e previdenziali.

Valuta positivamente l'apparente intento della delega di superare la logica dei *bonus*, che non ha portato finora a risultati tangibili né rispetto alla natalità né per il contrasto alla povertà, privilegiando il rafforzamento dei servizi. Invitando a considerare l'impianto della proposta del reddito di inclusione sociale (REIS), ricorda che la regia delle politiche di assistenza non può che essere affidata ai comuni, eventualmente in forma associata, nel rispetto delle competenze regionali. Auspica in questo contesto una limitazione, attraverso la delega, della tendenza alla « voucherizzazione » delle prestazioni assistenziali. Nel

ribadire che occorre tenere in considerazione le risorse a disposizione, ritiene corretto agire con gradualità purché sia rispettato l'impegno relativo a un progressivo incremento della dotazione finanziaria, raggiungendo nei prossimi tre o quattro anni la necessaria cifra di circa 7 miliardi di euro, che non potrà certo essere ottenuta grazie alle eventuali economie derivanti dal riordino delle future prestazioni assistenziali.

Insiste, in questo quadro, sull'individuazione transitoria di obiettivi di servizio che consentano di affrontare la povertà assoluta senza ricorrere alle cosiddette sperimentazioni, che si sono rivelate poco efficaci, diversificando gli interventi sul territorio sulla base delle relative esigenze.

Paolo BENI (PD), precisando che su molti punti si riconosce nell'intervento appena svolto dalla collega Miotto, reputa necessaria l'introduzione di modifiche significative al testo in esame che, in ogni caso, è da valutare positivamente nel suo complesso in quanto colma una grave lacuna del nostro ordinamento, relativa all'assenza di una misura universale per il contrasto alla povertà. Nel ricordare le rilevanti risorse stanziare con la legge di stabilità 2016, osserva che non c'è chiarezza rispetto al necessario graduale incremento del finanziamento per gli anni successivi, come ricordato anche dalla collega Miotto. Ritiene, al riguardo, che la revisione della spesa non possa sostituire l'incremento delle risorse a disposizione, ma debba avere come obiettivo un aggiustamento delle strategie, rendendo le politiche di assistenza maggiormente eque, inclusive ed efficaci. Si rende necessario, quindi, superare una visione basata essenzialmente sul mondo del lavoro con interventi prevalentemente monetari e frammentati, spostando l'attenzione sui bisogni delle persone e sui servizi, anche con una maggiore chiarezza rispetto all'ISEE. In questo quadro, condivide l'approccio inclusivo e non assistenziale adottato dal disegno di legge di delega, con progetti personalizzati di presa in carico, sottolineando comunque

l'esigenza di dotare il territorio di servizi adeguati.

In conclusione, ribadisce la valenza positiva del « cambio di marcia » delineato dal provvedimento, che deve essere sostenuto da risorse adeguate, in particolare se si intende seguire un approccio come quello richiamato dalla collega Miotto, relativo al reddito di inclusione sociale.

Cesare DAMIANO, *presidente*, considerato che l'Assemblea della Camera ha avviato i propri lavori antimeridiani, rinvia

il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 11.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 24 maggio 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11 alle 11.10.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 42/2016: Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca. Emendamenti C. 3822, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	10
Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. Emendamenti C. 2617-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	11
Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale. Emendamenti C. 2874-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	11

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	11
Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie. Doc. XXII, n. 65 Lupi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale. C. 1529 Rampelli, C.1825 Naccarato, C. 1895 Polverini, C. 1935 Sandra Savino, C. 2020 Guidesi, C. 2406 Lombardi, C. 3164 Cirielli e C. 3396 Greco (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	12

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Atto n. 291 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	12
<i>ALLEGATO (Proposta di parere del relatore)</i>	13
Schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi. Atto n. 293 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	12
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	12

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 24 maggio 2016. — Presidenza
del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 10.45.

DL 42/2016: Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca. Emendamenti C. 3822, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.

Emendamenti C. 2617-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Emendamenti C. 2874-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 10.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 24 maggio 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il viceministro dell'interno, Filippo Bubbico.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Istituzione di una Commissione di inchiesta monocratica sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie.

Doc. XXII, n. 65 Lupi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 maggio 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale.

C. 1529 Rampelli, C.1825 Naccarato, C. 1895 Polverini, C. 1935 Sandra Savino, C. 2020 Guidesi, C. 2406 Lombardi, C. 3164 Cirielli e C. 3396 Greco.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 maggio 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 24 maggio 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Atto n. 291.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 maggio 2016.

Andrea GIORGIS (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere sul provvedimento in oggetto *(vedi allegato)*.

Emanuele COZZOLINO (M5S) si riserva di valutare il contenuto della proposta di parere testé presentata dal relatore, auspicando che vi siano margini per eventuali integrazioni sulla base delle indicazioni provenienti dal suo gruppo.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi.

Atto n. 293.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 maggio 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 24 maggio 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 15.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) (Atto n. 291).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La I Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premessi che:

il decreto in esame costituisce attuazione dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e reca la disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa;

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);

rilevato che l'articolo 1, sotto la rubrica « Libertà di iniziativa privata », individua l'oggetto dello schema di decreto, costituito dalla disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e dalla delimitazione dei relativi regimi amministrativi (comma 1);

evidenziato, con riferimento a tale individuazione, che occorre tuttavia precisare che le uniche disposizioni generali applicabili sono quelle dell'articolo 2, ossia la disciplina per la predisposizione dei moduli unificati e standardizzati per la presentazione da parte dei privati di istanze, segnalazioni, comunicazioni;

sottolineato che, nonostante l'enunciazione del comma 1, peraltro, gli ambiti dei relativi regimi amministrativi non appaiono delimitati da disposizioni dello

schema di decreto e rilevato che il Consiglio di Stato ha segnalato l'opportunità di espungere dal testo il periodo « e delimita gli ambiti dei relativi regimi amministrativi », intendendolo riferito alla ricognizione delle singole attività che viene demandata a successivi decreti legislativi;

rilevato, infatti, che, come stabilito dall'articolo 1, secondo comma, il legislatore delegato ha scelto di attuare la delega prevista dall'articolo 5 con l'adozione di più decreti legislativi, rinviando a questi ultimi la individuazione dei procedimenti da ricondurre ai quattro regimi amministrativi definiti nella norma di delega, ossia: segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990; silenzio assenso di cui all'articolo 20 della medesima legge n. 241 del 1990; comunicazione preventiva e autorizzazione espressa;

ricordato, al riguardo, che nel parere reso nella seduta del 15 marzo 2016 il Consiglio di Stato ha rilevato come, « nonostante sarebbe stato auspicabile che l'attuazione della delega, preferibilmente con un unico decreto legislativo, non prescindesse dalla pur non facile opera di ricognizione e classificazione dei procedimenti », tuttavia il decreto possiede « caratteristiche di autonoma utilità e di indipendente operatività » idoneo a risolvere alcune delle criticità applicative della disciplina in questione ed ha, altresì, invitato il Governo ad introdurre nello schema di decreto in esame l'obbligo di comunicazione ai soggetti interessati dei termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a

rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, che rientra negli oggetti della delega previsti esplicitamente dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 124 del 2015;

preso atto che l'articolo 2, comma 3, stabilisce che sui siti istituzionali delle amministrazioni deve essere indicato lo sportello unico al quale i soggetti interessati possono presentare le istanze, segnalazioni e comunicazioni, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente e che sono ammesse più sedi dello sportello solo in quanto funzionali a garantire più punti di accesso sul territorio;

ricordato, al riguardo, che il Consiglio di Stato ha osservato che andrebbe precisato, in linea con l'evoluzione ordinamentale, che lo sportello unico deve essere, almeno di regola, « telematico », nonché l'opportunità di precisare nel testo che la data di protocollazione dell'istanza, comunicazione o segnalazione non deve essere diversa dalla data di effettiva presentazione della segnalazione o comunicazione;

rilevato che il medesimo articolo 2, comma 3, prescrive inoltre che l'amministrazione rilascia una ricevuta dell'avvenuta presentazione dell'istanza, comunicazione o segnalazione;

sottolineato, al riguardo, che l'articolo 2, comma 3 precisa che la predetta ricevuta non è condizione di efficacia della SCIA;

ricordato che il citato parere del Consiglio di Stato sottolinea l'opportunità di precisare che la ricevuta deve essere rilasciata « immediatamente » e che sarebbe incongruo l'inciso che tale ricevuta possa costituire « comunicazione di avvio del procedimento », in quanto l'ambito di applicazione della norma attiene a procedimenti ad istanza di parte, nonché in quanto priva dell'indicazione di un contenuto minimo obbligatorio;

rilevato che l'articolo 2, comma 4, disciplina i poteri sostitutivi tra diversi livelli amministrativi in caso di omessa pubblicazione dei moduli e della relativa documentazione e, in particolare, stabilisce che in caso di omessa pubblicazione dei documenti da parte degli enti locali, le regioni adottano le misure sostitutive, anche su segnalazione del cittadino nonché in caso di omessa pubblicazione da parte delle regioni, si provvede in via sostitutiva ai sensi (ossia con le modalità) dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003, che ha disciplinato il potere sostitutivo da parte del governo in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione;

preso atto che il Consiglio di Stato ha segnalato al riguardo l'opportunità della previsione di un termine decorso il quale può attivarsi il potere sostitutivo;

evidenziato che l'articolo 2, comma 5, regola le sanzioni per la mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti indicati, nonché per la richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati, stabilendo che tali fattispecie « costituiscono illecito disciplinare punibile con la sospensione da tre giorni a sei mesi »;

evidenziato, altresì, al riguardo, che il parere del Consiglio di Stato sottolinea l'opportunità di evitare automatismi e pertanto, di sostituire le parole « costituiscono illecito disciplinare » con « sono valutabili ai fini dell'illecito disciplinare »;

preso atto che l'articolo 3 dello schema di decreto regolamenta, al comma 1, per la prima volta l'ipotesi in cui per lo svolgimento di un'attività soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, prevedendo che in tali casi l'interessato presenta un'unica SCIA « all'amministrazione indicata nei decreti di cui all'articolo 1 », ossia i decreti di ricognizione dei diversi procedimenti;

osservato che, come rilevato dal Consiglio di Stato, tale rinvio non consente

di comprendere quale sia l'amministrazione competente a ricevere la SCIA unica, specie nel caso in cui per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sia necessaria altra SCIA;

preso atto che, in base alla disciplina dettata al comma 1, l'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette alle altre amministrazioni interessate, al fine di consentire il controllo sulla sussistenza dei presupposti e requisiti di loro competenza senza specificare entro quale termine deve essere fatta la trasmissione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di introdurre le innovazioni della disciplina generale in materia di SCIA prevista dal decreto in esame mediante la tecnica della novella della Legge 7 agosto 1990, n. 241 o, alternativamente, assicurando i necessari coordinamenti con la stessa;

b) per quanto riguarda l'ambito di applicazione del decreto in esame di cui all'articolo 1, comma 1, si valuti l'opportunità di espungere il riferimento alla delimitazione degli ambiti dei procedimenti amministrativi relativi alle attività private in quanto, tali ambiti, non appaiono delimitati dalle disposizioni dello schema di decreto e che le uniche disposizioni generali applicabili sono quelle dell'articolo 2, ossia la disciplina per la predisposizione dei moduli unificati e standardizzati per la presentazione da parte dei privati di istanze, segnalazioni, comunicazioni;

c) con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2, che prevede la predisposizione di moduli unificati e standardizzati che definiscono, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici delle istanze, delle segnalazioni e comunicazioni, come pure della documentazione da allegare, si valuti l'opportunità di assicurare che tali moduli siano effettivamente standardizzati, esau-

stivi ed efficaci ai fini dell'alleggerimento degli oneri burocratici a carico del cittadino;

d) si valuti l'opportunità di chiarire la decorrenza dei termini per la formazione della SCIA e dei termini entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda (silenzio-assenso), che dovrebbero decorrere dalla data di ricevimento, da parte dell'amministrazione, della comunicazione o istanza;

e) per quanto attiene alla comunicazione o istanza del privato, si valuti l'opportunità di chiarirne il contenuto (dichiarazione della sussistenza dei presupposti, dati necessari per verificarli, per es. presso altre amministrazioni, eventuale domicilio digitale presso il quale ricevere le comunicazioni);

f) si valuti l'opportunità di prevedere che, ricevuta la comunicazione o istanza, l'amministrazione provveda alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241;

g) si valuti l'opportunità di prevedere che, nel caso di comunicazione o istanza a ufficio incompetente, questo la trasmetta all'ufficio competente;

h) si valuti l'opportunità di prevedere che il decorso dei termini per la scia e il silenzio-assenso non faccia venir meno la responsabilità del funzionario che non abbia svolto tempestivamente i controlli;

i) per quanto riguarda la previsione di cui all'articolo 3 dello schema di decreto che regola, al comma 1, per la prima volta l'ipotesi in cui per lo svolgimento di un'attività soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche (SCIA plurima) si valuti l'opportunità di definire meglio e chiarire la medesima disciplina in sede di emanazione dei successivi decreti legislativi attuativi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 104, di cui all'articolo 1, comma 2 dello schema di decreto;

j) nel caso si optasse per il mero coordinamento della disciplina prevista dal decreto in esame con la normativa vigente, in luogo della novella della legge 241 del 1990, si valuti l'opportunità di precisare che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di principio desumibili dal presente decreto, ferme restando le competenze previste dai rispettivi statuti speciali e relative norme di attuazione;

k) si valuti l'opportunità di introdurre un congruo termine di adeguamento per le amministrazioni rispetto alle disposizioni del decreto;

l) si valuti l'opportunità di prevedere che non vengano richiesti documenti già in possesso della pubblica amministrazione;

m) si valuti l'opportunità di vietare la possibilità che altri enti richiedano ulteriore documentazione da produrre.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina della sezione autonoma dei consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio. Atto n. 304 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con una osservazione) 17

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 23

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, di attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Atto n. 288 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) 18

ALLEGATO 2 (Proposta di parere) 24

ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere del gruppo MoVimento 5 Stelle) 26

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 29

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina dei partiti politici. Testo unificato C. 2839 ed abb. (Parere alla I Commissione) (Esame e rinvio) 19

SEDE REFERENTE:

Delega al governo per la soppressione delle commissioni tributarie provinciali e regionali e per l'istituzione di sezioni specializzate tributarie presso i tribunali ordinari. C. 3734 Ermini (Seguito dell'esame e rinvio) 22

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. C. 3671-bis Governo (Seguito dell'esame e rinvio) 22

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 24 maggio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante disciplina della sezione autonoma dei consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nel-

l'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio. Atto n. 304.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con una osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 19 maggio 2016.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, di attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Atto n. 288.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 12 maggio 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la relatrice, onorevole Rossomando, ha presentato sul provvedimento in discussione una proposta di parere favorevole con alcune osservazioni (*vedi allegato 2*), mentre il gruppo Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta alternativa (*vedi allegato 3*). Avverte, inoltre, che in caso di approvazione della proposta di parere presentata dalla relatrice, la proposta alternativa di parere del gruppo Movimento 5 Stelle non sarà posta in votazione.

Anna ROSSOMANDO (PD), *relatrice*, con riferimento ai rilievi formulati dal gruppo Movimento 5 Stelle relativi alla necessità di prioritario inserimento nell'elenco nazionale degli interpreti e dei traduttori di soggetti in possesso di titolo di laurea, fa presente che lo schema di decreto non si prefigge lo scopo di modificare le regole per l'inserimento degli albi tenuti presso ogni tribunale, ma, più limitatamente, di mettere a disposizione del giudice delle parti un elenco nazionale, per facilitare il reperimento dei soggetti qualificati a rendere i servizi di interpreta-

riato e traduzione. Quanto alle modifiche proposte al nuovo articolo 51-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, ritiene che le osservazioni dei colleghi del Movimento 5 Stelle siano meritevoli di accoglimento, apparendo opportuno prevedere anche la registrazione della traduzione orale. Relativamente all'utilizzo di tecnologie di comunicazione a distanza, cui si fa riferimento al comma 4 del nuovo articolo 51 *bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, a suo avviso, la sostituzione delle parole: «l'autorità procedente può disporre» con le parole: «l'autorità procedente dispone» non modifica sostanzialmente il tenore della disposizione, dal momento che, comunque, resta fermo il presupposto che si disponga di strumenti tecnici idonei e si fa salva l'ipotesi in cui l'uso degli stessi non sia rispondente a specifiche e concrete esigenze difensive. Con riferimento, infine, alla modifica della retribuzione degli interpreti e traduttori, evidenzia come la relativa osservazione sia del tutto estranea ai contenuti dello schema di decreto legislativo in discussione.

Giulia SARTI (M5S), nel manifestare apprezzamento per la proposta di parere testé presentata dalla relatrice, che accoglie alcuni dei rilievi formulati dai deputati del suo gruppo, rileva, tuttavia, la necessità che siano specificamente previsti nello schema di decreto in discussione i termini e le modalità entro cui ciascun tribunale debba aggiornare l'elenco degli interpreti e dei traduttori e fissare il termine periodico entro il quale debba avvenire la trasmissione al Ministero della Giustizia.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rammenta che l'articolo 68, comma 4, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale già prevede che la revisione dell'albo dei periti sia disposta, ogni due anni, da un apposito comitato istituito presso ogni tribunale, del quale fanno parte, per altro, anche associazioni rappresentative delle categorie di esperti interessate. Suggestisce, pertanto, che nello

schema di decreto in discussione sia inserita una previsione di tenore analogo.

Anna ROSSOMANDO (PD), *relatrice*, all'esito della discussione testé svoltasi, formula una nuova proposta di parere (*vedi allegato 4*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 maggio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.40.

Disciplina dei partiti politici.

Testo unificato C. 2839 ed abb.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Walter VERINI (PD), *relatore*, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il testo unificato recante « Disposizioni in materia di disciplina dei partiti politici. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente. Il provvedimento, come stabilito dall'articolo 1, si propone di promuovere la trasparenza dell'attività dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati e il rafforzamento dei loro requisiti di democraticità, al fine di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita politica.

Nel soffermarsi sui profili strettamente attinenti alla competenza della Commis-

sione giustizia, segnala, in particolare, che l'articolo 2 (norme in materia di partecipazione politica) del testo unificato, al comma 1, prevede che i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti, movimenti o gruppi politici organizzati per concorrere alla formazione dell'indirizzo politico, all'elaborazione di programmi per il governo nazionale e locale nonché alla selezione e al sostegno di candidati alle elezioni per le cariche pubbliche, nel rispetto del principio della parità di genere, in conformità alla Costituzione e ai principi fondamentali dell'ordinamento democratico. Il comma 2 del medesimo articolo dispone che l'organizzazione e il funzionamento dei partiti, movimenti o gruppi politici organizzati sono improntati al principio della trasparenza e al metodo democratico – la cui osservanza, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, è assicurata anche attraverso il rispetto delle disposizioni del provvedimento in discussione – e che è diritto di tutti gli iscritti partecipare, senza discriminazioni, alla determinazione delle scelte politiche che impegnano il partito. Il comma 4 prevede che, salvo diversa disposizione di legge, dello statuto o dell'accordo associativo, l'organizzazione e il funzionamento dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati sono regolati dalle norme che disciplinano le associazioni non riconosciute. Il comma 5, infine, stabilisce che la denominazione e il simbolo usati dai soggetti politici organizzati sono regolati dall'articolo 7 del codice civile. Tale comma stabilisce inoltre che, salvo diversa disposizione dello statuto o dell'accordo associativo il partito, movimento o gruppo politico organizzato ha l'esclusiva titolarità della denominazione e del simbolo di cui fa uso e che ogni modifica e ogni atto di disposizione o di concessione in uso della denominazione e del simbolo è di competenza dell'assemblea degli associati o iscritti.

Fa presente che l'articolo 5 del testo unificato reca disposizioni in materia di trasparenza degli organi, delle regole interne e delle modalità di selezione delle candidature. In particolare, il comma 1 di

tale articolo stabilisce che i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati istituiscono, nei rispettivi siti internet, un'apposita sezione, denominata « Trasparenza », che rispetti i principi di elevata accessibilità, anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità e di semplicità di consultazione. In tale sezione sono pubblicati lo statuto, il rendiconto di esercizio, nonché tutti gli altri dati richiesti dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149. Nella medesima sezione devono essere, inoltre, pubblicati l'elenco di tutti i beni immobili, beni mobili registrati e degli strumenti finanziari di cui siano intestatari i partiti, movimenti o gruppi politici organizzati, e le erogazioni di finanziamenti, contributi e servizi, di importo pari o superiore a 5000 euro, dagli stessi percepite nel corso di ciascun anno. Il comma 2 dell'articolo 5 stabilisce che per i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati non iscritti nel registro dei partiti politici di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, sono pubblicate nella medesima sezione « Trasparenza », le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito, movimento o gruppo politico organizzato, e il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalità della loro elezione e la durata dei relativi incarichi, le modalità di selezione delle candidature nonché l'organo comunque investito della rappresentanza legale. È inoltre pubblicata l'indicazione del soggetto titolare del simbolo del partito, movimento o gruppo politico organizzato. Se il soggetto titolare del simbolo è diverso dal partito, movimento o gruppo politico organizzato, sono pubblicati anche i documenti che abilitano il partito, movimento o gruppo politico organizzato ad utilizzare il simbolo. In caso di inadempimento, totale o parziale, del predetto obbligo, il comma 3 del medesimo articolo dispone che la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici,

istituita dalla legge 6 luglio 2012, n. 96, applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 a 15.000 euro.

Segnala che l'articolo 6 del provvedimento reca disposizioni in tema di trasparenza dei finanziamenti, contributi, beni o servizi. Il comma 1 prevede che nella apposita sezione del sito internet, denominata « Trasparenza », di cui all'articolo 5, di ciascun partito, movimento o gruppo politico organizzato, è pubblicato in maniera facilmente accessibile l'elenco di tutti i beni immobili, dei beni mobili registrati e degli strumenti finanziari, indicati dall'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui siano intestatari i partiti, movimenti o gruppi politici organizzati medesimi. Tale elenco è aggiornato dal partito, movimento o gruppo politico entro il 15 luglio di ogni anno. Il comma 1-bis prevede che in caso di inadempimento totale o parziale dell'obbligo di pubblicazione o in caso di mancato aggiornamento dei dati, la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000. Il comma 2 prevede la dichiarazione congiunta e la sottoscrizione di un unico documento da parte del soggetto che eroga e del soggetto che riceve finanziamenti o contributi di importo che nell'anno sia pari o superiore ad euro 5.000 (sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi) a favore di partiti, movimenti o gruppi politici organizzati nonché delle loro articolazioni politico-organizzative, di gruppi parlamentari, di membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia membri del Parlamento nazionale; di titolari di cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa nei partiti o movimenti politici a livello nazionale, regionale, metropolitano, provinciale e comunale, di candidati alle predette cariche, nonché coloro che sono indicati come capo della forza politica, di consiglieri regionali, metropolitani, provinciali e comunali. Tale obbligo non si applica a tutti i finanzia-

menti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.

Fa presente che l'erogazione dei finanziamenti, contributi o servizi può essere attestata dal solo beneficiario mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nel caso in cui tale erogazione sia stata effettuata a favore dei candidati ovvero sia stata effettuata da parte di soggetti residenti o domiciliati, anche temporaneamente, fuori dal territorio nazionale. Le erogazioni effettuate in favore dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati, realizzate con mezzi di pagamento che consentano di garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identità dell'autore, possono essere dichiarate mediante attestazione del rappresentante legale o del tesoriere del partito, recante l'elenco dei soggetti che hanno effettuato le erogazioni, l'importo corrispondente e, in allegato, la documentazione contabile relativa alle erogazioni medesime.

Rammenta che le dichiarazioni e le attestazioni entro tre mesi dalla percezione dell'erogazione sono depositate presso la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, ovvero a questa indirizzate con raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di erogazioni in favore di uno stesso soggetto che superino l'ammontare di euro 5.000 esclusivamente nella loro somma annuale, le dichiarazioni e le attestazioni di cui al primo periodo sono trasmesse alla Commissione entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nella sezione del sito internet di ciascun partito, movimento o gruppo politico organizzato denominata « Trasparenza », sono pubblicate le erogazioni di finanziamenti, contributi e servizi di importo pari o superiore ad euro 5.000 dagli stessi percepite nel corso di ciascun anno, assicurando distinta evidenza alle erogazioni per le quali sia stata predisposta la dichiarazione congiunta. Per ciascuna erogazione sono riportati il nominativo del soggetto erogante, il relativo ammontare e l'anno in cui la medesima è stata percepita. Le erogazioni di importo complessivo

annuo compreso tra euro 5.000 ed euro 15.000 possono essere pubblicate nella sezione di cui al presente comma esclusivamente previo consenso del soggetto erogante, prestato ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 23, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. La pubblicazione delle erogazioni nella sezione di cui al presente comma perdura sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'erogazione è stata effettuata.

Fa presente che, ai sensi del comma 12, chiunque non adempie agli obblighi di cui sopra ovvero dichiara somme o valori inferiori al vero è punito con la multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dal terzo comma dell'articolo 28 del codice penale. Segnala che mancata la determinazione della durata dell'interdizione, considerato che non può trovare applicazione l'articolo 37, secondo il quale, quando la durata non è fissata dalla legge, la durata si commisura sulla pena detentiva, che nel caso di specie, non è prevista.

Ricorda, infine, che l'articolo 8 ha per oggetto le sanzioni in materia di trasparenza dei bilanci andando a modificare l'articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 (Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, aggiungendo alle sanzioni amministrative ivi previste, consistenti nella decurtazione delle somme spettanti, sanzioni amministrative pecuniarie fissate nel minimo e nel massimo. In sostanza si aggiunge una sanzione amministrativa pecuniaria ad un'altra sanzione pecuniaria.

Piero LONGO (FI-PdL), con riferimento alla fattispecie di reato prevista dall'articolo 6, comma 2, del provvedimento, rileva come la stessa rappresenti un delitto di modesta entità, sanzionato esclusivamente

attraverso l'applicazione di una sanzione pecuniaria, per il quale non hanno ragione di essere evocati i parametri di cui all'articolo 28 del codice penale relativi all'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel rilevare come nel caso di specie non sia applicabile l'articolo 37 del codice penale, rammenta che ai sensi dell'articolo 28 del medesimo codice, l'interdizione dai pubblici uffici non può avere una durata inferiore ad un anno, né superiore a cinque. Nel far presente che la Commissione esprimerà il parere di competenza sul provvedimento in titolo nella giornata di domani, invita i gruppi parlamentari a far pervenire eventuali osservazioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 24 maggio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.50.

Delega al governo per la soppressione delle commissioni tributarie provinciali e regionali e per

l'istituzione di sezioni specializzate tributarie presso i tribunali ordinari.

C. 3734 Ermini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 maggio scorso.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, invita i gruppi parlamentari a far pervenire eventuali richieste di audizione in merito al provvedimento in titolo entro la giornata di martedì 7 giugno prossimo. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.

C. 3671-bis Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 maggio scorso.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la Commissione avvierà l'attività conoscitiva sul provvedimento in titolo mercoledì 8 giugno prossimo. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disciplina della sezione autonoma dei consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio. Atto n. 304.**PARERE APPROVATO**

La Commissione giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto;

sottolineata l'esigenza che il decreto legislativo entri in vigore prima del 31 maggio 2016, che, ai sensi dell'articolo 1, commi 610 e 613, della legge di stabilità per l'anno 2016, costituisce il termine finale della proroga della durata dell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari;

rilevato che, secondo quanto stabilito dall'articolo 2 dello schema di decreto, i magistrati onorari, che lo richiedano, possono essere confermati nell'incarico a seguito della positiva valutazione della domanda di conferma straordinaria nell'incarico, che deve essere presentata entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto

legislativo al Presidente della corte di appello nel cui distretto ha sede l'ufficio giudiziario per la quale è richiesta la conferma;

ritenuto che sia opportuno ridurre da tre mesi ad un mese il termine per la presentazione della domanda di conferma al fine di evitare che il magistrato onorario possa continuare a svolgere le proprie funzioni per un tempo significativo, pur in presenza di una decisione assunta da tempo di rilasciare l'incarico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 2, comma 1, primo periodo, il Governo valuti l'opportunità di sostituire le parole: « entro tre mesi » con le seguenti: « entro un mese ».

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, di attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Atto n. 288.

PROPOSTA DI PARERE

La II Commissione,
esaminato il provvedimento in oggetto;

rilevato che:

lo schema di decreto in discussione reca disposizioni correttive del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, con il quale è stata data attuazione nell'ordinamento nazionale alla direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali;

il provvedimento, come si evince dalla relazione illustrativa, persegue da un lato, la finalità di introdurre specifiche regole per prevenire possibili abusi all'esercizio del diritto all'assistenza dell'interprete, assicurandone al contempo l'effettività; dall'altro, quella di alleggerire le incombenze poste a carico dell'autorità procedente, con particolare riferimento agli adempimenti in tema di traduzione scritta degli atti e alle videoconferenze, attribuendo all'autorità giudiziaria un maggiore margine di decisione in relazione alle peculiarità del caso concreto;

le norme introdotte realizzano un effettivo equilibrio tra il pieno rispetto del diritto di difesa e le esigenze di elasticità e razionalizzazione delle spese nel processo penale;

osservato che:

l'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto introduce il nuovo articolo 51 bis delle disposizioni di attuazione del

codice di procedura penale. In particolare, il comma 2 del nuovo articolo 51 bis, stabilisce che, quando ricorrano particolari ragioni d'urgenza e non sia possibile avere prontamente una traduzione scritta degli atti di cui all'articolo 143, comma 2, del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria dispone, con decreto motivato, se ciò non pregiudica il diritto di difesa dell'imputato, la traduzione orale, anche in forma riassuntiva, redigendo contestualmente verbale. Il comma 3 del medesimo articolo dispone, inoltre, che l'imputato possa rinunciare espressamente, anche a mezzo di procuratore speciale, alla traduzione scritta degli atti, in tal caso venendo il contenuto degli atti tradotto oralmente, anche in forma riassuntiva;

in entrambe le ipotesi appare opportuno prevedere la possibilità che venga disposta, oltre la redazione del verbale, anche la registrazione della traduzione orale;

evidenziato che:

l'articolo 2, comma 2, del provvedimento, nell'introdurre il nuovo articolo 67 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, prevede l'istituzione di un elenco nazionale degli interpreti e traduttori, in formato elettronico, utilizzando i dati aggiornati già disponibili presso gli uffici giudiziari, che sono tenuti a trasmetterli al Ministero della giustizia;

la previsione introdotta mira ad assicurare un giusto temperamento fra

l'esigenza di assicurare il diritto al libero esercizio di una professione non regolamentata e quella di prevedere un sistema efficiente di accesso al servizio di interpretariato attraverso una procedura trasparente di nomina di un ausiliario qualificato;

la direttiva 2010/64/UE impone agli Stati membri un meccanismo di verifica della qualità del servizio offerto dall'assistente linguistico, richiedendo, peraltro, agli Stati membri di assicurare agli indagati o agli imputati « la possibilità di contestare la qualità della traduzione in quanto non sufficiente a tutelare l'equità del procedimento »;

la normativa vigente non contempla espressamente un obbligo per l'autorità giudiziaria di scegliere, almeno prioritariamente, il traduttore o l'interprete tra quelli iscritti all'albo, diversamente da quanto disposto, in linea generale, dall'articolo 221 del codice di procedura penale per la nomina del perito,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, al comma 2 del nuovo articolo 51-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 2, comma 1, capoverso *0a*), dello schema di decreto, che dall'autorità giudiziaria venga disposta, oltre la redazione del verbale, anche la registrazione della traduzione orale;

2) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, al comma 3 del nuovo articolo 51-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 2, comma 1, capoverso *0a*), del provvedimento, che sia effettuata anche la registrazione della traduzione orale;

3) valuti il Governo l'opportunità di prevedere espressamente, all'articolo 2, comma 2, dello schema di decreto, l'obbligo dell'autorità giudiziaria di scegliere, almeno in via prioritaria, l'interprete od il traduttore tra quelli iscritti all'albo, sulla falsariga di quanto previsto dall'articolo 221 del codice di procedura penale per la nomina del perito.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, di attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Atto n. 288.

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE**

La Commissione Giustizia,
esaminato il provvedimento in oggetto;

premessi che:

lo schema di decreto in esame reca integrazioni correttive al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32 (adottato sulla base della delega contenuta nella Legge di delegazione europea 2013, legge 6 agosto 2013, n. 96) con il quale è stata data attuazione nell'ordinamento nazionale alla direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali;

la direttiva 2010/64/UE stabilisce norme relative al diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e nei procedimenti di esecuzione di un mandato di arresto europeo e disciplina un diritto fondamentale dell'imputato, ossia il diritto ad un'assistenza linguistica adeguata e gratuita (considerando n. 17), il quale si articola in due distinte facoltà: quella di ottenere l'interpretazione delle comunicazioni orali (articolo 2) e quella di poter fruire della traduzione scritta di tutti i documenti essenziali per garantire l'esercizio dei diritti difensivi (articolo 3);

la direttiva contempla poi due significativi temperamenti con riguardo al diritto alla traduzione. Il primo è rappresentato dalla specificazione secondo la quale non è indispensabile garantire la

traduzione integrale dei documenti fondamentali, potendosi omettere quei passaggi che « non siano rilevanti allo scopo di consentire agli indagati o agli imputati di conoscere le accuse a loro carico »;

il secondo correttivo è costituito dalla facoltà di sostituire la traduzione scritta del documento fondamentale con una traduzione orale o con un riassunto;

in relazione a tutte e due le facoltà la direttiva statuisce espressamente la natura gratuita del servizio (articolo 4) e la necessità di rispettare *standard* minimi di qualità nell'interpretazione e nella traduzione. A tal fine, da un lato, si prescrive agli Stati membri di istituire un unico registro oppure più registri di traduttori e interpreti indipendenti e debitamente qualificati (articolo 5, paragrafo 2), e, dall'altro di prevedere il riconoscimento del diritto di contestare la qualità della traduzione (articolo 3, paragrafo 5);

le norme stabilite dalla direttiva sono indicate come norme minime, e gli Stati membri sono invitati ad ampliare i diritti previsti al fine di assicurare un livello di tutela più elevato. Il termine di recepimento della direttiva è spirato il 27 ottobre 2013;

il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32 attua la direttiva intervenendo su tre versanti: la modifica del codice di procedura penale (articolo 1), attraverso la riscrittura dell'articolo 143 e l'inserimento

di un comma all'articolo 104, al fine di riconoscere il diritto all'assistenza linguistica nei colloqui con il difensore all'imputato *in vinculis*; l'introduzione di due norme nelle disposizioni di attuazione al codice di rito, al fine di inserire gli esperti in « interpretariato e traduzione » nell'albo dei periti istituito presso ogni tribunale; la modifica del testo unico spese di giustizia, al fine di escludere le spese per l'interprete tra quelle ripetibili;

rilevato che:

L'Atto del Governo n. 288 apporta integrazioni correttive al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32 e persegue due finalità: dettare regole per prevenire abusi all'esercizio del diritto all'assistenza dell'interprete, assicurando nel contempo l'effettività in particolare nei colloqui con i difensori e alleggerire le incombenze poste a carico dell'autorità procedente con riferimento agli adempimenti in tema di traduzione scritta degli atti e alle videoconferenze, attribuendo all'autorità giudiziaria procedente il ruolo di garante della effettività del diritto individuale all'interprete;

L'articolo 2 introduce (intervenendo sull'articolo 2 del decreto legislativo n. 32) due nuovi articoli (articoli 51-*bis* e 67-*bis*) nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale;

il nuovo articolo 67-*bis* delle disposizioni di attuazione del c.p.p. prevede l'istituzione di un elenco nazionale degli interpreti e traduttori, in formato elettronico, utilizzando i dati aggiornati già disponibili presso gli uffici giudiziari, che sono tenuti a trasmetterli al Ministero della giustizia;

la direttiva, come rilevato, impone agli Stati membri un meccanismo di verifica della qualità del servizio offerto dall'assistente linguistico. La previsione introdotta mira, come si afferma nella relazione illustrativa, ad assicurare un giusto temperamento fra l'esigenza da un lato di assicurare il diritto al libero esercizio di una professione non regola-

mentata e, dall'altro, quella di prevedere un sistema efficiente di accesso al servizio di interpretariato e un meccanismo trasparente di nomina di un ausiliario qualificato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che nella stesura dell'albo o degli albi in oggetto, si tenga prioritariamente conto dell'inserimento di soggetti traduttori e interpreti in possesso di titolo di laurea debitamente qualificata;

2) al comma 2 del nuovo articolo 51 *bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 2, comma 1, capoverso 0a), dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che dall'autorità giudiziaria, venga disposta oltre la redazione del verbale, anche la registrazione della traduzione orale;

3) al comma 3 del nuovo articolo 51 *bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 2, comma 1, capoverso 0a), dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di prevedere anche la registrazione della traduzione orale;

4) al comma 4 del nuovo articolo 51 *bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 2, comma 1, capoverso 0a), dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che il giudice debba disporre l'assistenza dell'interprete mediante l'utilizzo delle tecnologie di comunicazione a distanza;

5) valuti il Governo l'opportunità di modificare la retribuzione di interpreti e traduttori prima disciplinata dall'articolo 4 della legge n. 319 del 1980, modificato dal decreto del Presidente della Repub-

blica n. 115 del 2012, raddoppiando quanto previsto per ciascuna vacanza;

6) valuti il Governo l'opportunità di stabilire il termine e le modalità entro cui

ciascun tribunale debba aggiornare l'elenco degli interpreti e dei traduttori e fissare il termine periodico entro il quale debba avvenire la trasmissione al Ministero della Giustizia.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, di attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Atto n. 288.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,
esaminato il provvedimento in oggetto;

rilevato che:

lo schema di decreto in discussione reca disposizioni correttive del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, con il quale è stata data attuazione nell'ordinamento nazionale alla direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali;

il provvedimento, come si evince dalla relazione illustrativa, persegue da un lato, la finalità di introdurre specifiche regole per prevenire possibili abusi all'esercizio del diritto all'assistenza dell'interprete, assicurandone al contempo l'effettività; dall'altro, quella di alleggerire le incombenze poste a carico dell'autorità procedente, con particolare riferimento agli adempimenti in tema di traduzione scritta degli atti e alle videoconferenze, attribuendo all'autorità giudiziaria un maggiore margine di decisione in relazione alle peculiarità del caso concreto;

le norme introdotte realizzano un effettivo equilibrio tra il pieno rispetto del diritto di difesa e le esigenze di elasticità e razionalizzazione delle spese nel processo penale;

osservato che:

l'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto introduce il nuovo articolo 51 bis delle disposizioni di attuazione del

codice di procedura penale. In particolare, il comma 2 del nuovo articolo 51 bis, stabilisce che, quando ricorrano particolari ragioni d'urgenza e non sia possibile avere prontamente una traduzione scritta degli atti di cui all'articolo 143, comma 2, del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria dispone, con decreto motivato, se ciò non pregiudica il diritto di difesa dell'imputato, la traduzione orale, anche in forma riassuntiva, redigendo contestualmente verbale. Il comma 3 del medesimo articolo dispone, inoltre, che l'imputato possa rinunciare espressamente, anche a mezzo di procuratore speciale, alla traduzione scritta degli atti, in tal caso venendo il contenuto degli atti tradotto oralmente, anche in forma riassuntiva;

in entrambe le ipotesi appare opportuno prevedere la possibilità che venga disposta, oltre la redazione del verbale, anche la registrazione della traduzione orale;

evidenziato che:

l'articolo 2, comma 2, del provvedimento, nell'introdurre il nuovo articolo 67 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, prevede l'istituzione di un elenco nazionale degli interpreti e traduttori, in formato elettronico, utilizzando i dati aggiornati già disponibili presso gli uffici giudiziari, che sono tenuti a trasmetterli al Ministero della giustizia;

la previsione introdotta mira ad assicurare un giusto temperamento fra

l'esigenza di assicurare il diritto al libero esercizio di una professione non regolamentata e quella di prevedere un sistema efficiente di accesso al servizio di interpretariato attraverso una procedura trasparente di nomina di un ausiliario qualificato;

la direttiva 2010/64/UE impone agli Stati membri un meccanismo di verifica della qualità del servizio offerto dall'assistente linguistico, richiedendo, peraltro, agli Stati membri di assicurare agli indagati o agli imputati « la possibilità di contestare la qualità della traduzione in quanto non sufficiente a tutelare l'equità del procedimento »;

la normativa vigente non contempla espressamente un obbligo per l'autorità giudiziaria di scegliere, almeno prioritariamente, il traduttore o l'interprete tra quelli iscritti all'albo, diversamente da quanto disposto, in linea generale, dall'articolo 221 del codice di procedura penale per la nomina del perito,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, al comma 2 del nuovo articolo 51-*bis* delle disposizioni di attuazione del

codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 2, comma 1, capoverso *0a*), dello schema di decreto, che dall'autorità giudiziaria venga disposta, oltre la redazione del verbale, anche la registrazione della traduzione orale;

2) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, al comma 3 del nuovo articolo 51-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 2, comma 1, capoverso *0a*), del provvedimento, che sia effettuata anche la registrazione della traduzione orale;

3) valuti il Governo l'opportunità di prevedere espressamente, all'articolo 2, comma 2, dello schema di decreto, l'obbligo dell'autorità giudiziaria di scegliere, almeno in via prioritaria, l'interprete od il traduttore tra quelli iscritti all'albo, sulla falsariga di quanto previsto dall'articolo 221 del codice di procedura penale per la nomina del perito;

4) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, al nuovo articolo 67-*bis*, comma 1, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 2, comma 2, capoverso *a-bis*), dello schema di decreto, che l'aggiornamento dell'elenco nazionale degli interpreti e traduttori abbia luogo con i tempi previsti dall'articolo 68, comma 4, delle medesime disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di una delegazione del Comitato di presidenza del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero (CGIE)

31

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 24 maggio 2016. — Presidenza del presidente Fabio PORTA.

Audizione di una delegazione del Comitato di presidenza del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero (CGIE).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.50.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	32
Sulla pubblicità dei lavori	32
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 3773 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	32
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	35
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	33

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 maggio 2016. — Presidenza della vicepresidente Rosa Maria VILLECCO CALIPARI.

La seduta comincia alle 10.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI, *presidente*, comunica che il 4 maggio 2016 è entrato a far parte della Commissione il deputato Dino Secco. Comunica, altresì, che il 19 maggio 2016 il deputato Andrea Ferro ha cessato di far parte della Commissione e che è entrato a farne parte il deputato Emanuele Lodolini.

Sulla pubblicità dei lavori.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a

circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 3773 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame.

Gianluca FUSILLI (PD), *relatore*, riferisce che il disegno di legge del Governo C. 3773, sul quale la Commissione difesa è chiamata a esprimere il parere alla Commissione affari costituzionali, regola, sulla base dell'intesa stipulata il 27 giugno 2015, i rapporti tra lo Stato Italiano e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai.

Al riguardo rammenta che l'articolo 8, terzo comma, della Costituzione stabilisce che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica siano regolati per legge, sulla base di intese con le relative rappresentanze. In tale materia,

dunque, opera una riserva di legge rinforzata, caratterizzata da aggravamenti procedurali, che non consente la modifica, abrogazione o deroga di tali leggi se non mediante leggi ordinarie che abbiano seguito la stessa procedura bilaterale di formazione.

Rileva, quindi, che l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai conta attualmente oltre 70.000 aderenti e riunisce coloro che in Italia aderiscono e praticano l'insegnamento fondato dal Buddha Nichiren Daishonin. La scuola buddista di Nichiren Daishonin fa parte di quella corrente religiosa che partendo dall'India, attraverso la Cina e la Corea, si è diffusa in Giappone e, in seguito, in Occidente ed è approdata in Italia intorno agli anni settanta del secolo scorso. L'Istituto promuove in Italia i valori della pace, della cultura e dell'educazione coesistenziali alla propria concezione buddista e organizza momenti di riflessione e di approfondimento finalizzati ad elevare la coscienza sui grandi temi dei diritti umani, dell'abolizione delle armi nucleari, del rispetto per la differenza e della protezione dell'ambiente.

Passando al merito del provvedimento, composto da 26 articoli, evidenzia in primo luogo che questo è stato approvato in prima lettura dal Senato lo scorso 20 aprile 2016.

Con riferimento ai contenuti di particolare interesse della Commissione difesa, segnala: l'articolo 4, comma 4, che nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, in attuazione delle disposizioni della legge 14 novembre 2000, n. 331, sancisce il diritto dei ministri di culto dell'Istituto buddista italiano Soka Gakkai, su loro richiesta, ad essere assegnati nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza al servizio civile; l'articolo 4, comma 5, che, in caso di richiamo in servizio per esigenze di mobilitazione generale, su loro richiesta, assegna i ministri di culto che abbiano prestato servizio militare al servizio civile oppure ai servizi sanitari; l'articolo 5, che assicura il diritto all'assistenza spirituale, da parte di propri ministri di culto, agli appartenenti all'Istituto. A tale fine l'Istituto è tenuto a

trasmettere alle amministrazioni competenti l'elenco dei ministri di culto. Sono inoltre previsti, con riguardo ai militari appartenenti all'Istituto, permessi per partecipare alle attività religiose della Soka Gakkai nella sede dell'Istituto più vicina. Infine, in caso di decesso in servizio, il comando militare competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate nel rispetto della volontà del defunto e della sua famiglia.

In conclusione, considerato che l'intesa tra lo Stato italiano e l'Istituto buddista italiano Soka Gakkai reca, con riguardo ai profili di competenza della Commissione difesa, disposizioni analoghe a quelle già previste per altre confessioni religiose nelle intese approvate dal Parlamento nelle passate legislature, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Donatella DURANTI (SEL) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.

C. 3821 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI, *presidente*, sostituendo la relatrice, impossibilitata a prendere parte alla seduta, introduce l'esame, ricordando che il disegno di legge di delegazione europea 2015 (C. 3540) e la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015 (Doc. LXXXVII, n. 4)

sono stati già esaminati dalla Commissione, rispettivamente il 1° marzo e il 6 aprile scorsi.

Rileva, quindi, che la legge europea è – assieme alla legge di delegazione europea – uno dei due strumenti predisposti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234 per adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea.

Ricorda che l'articolo 29, comma 5, della legge n. 234 del 2012 vincola il Governo alla presentazione alle Camere su base annuale del disegno di legge europea, che, per il 2015, è stato presentato al Senato lo scorso febbraio (S. 2228). La 14a Commissione permanente del Senato, durante l'esame in sede referente, ha proposto una serie di modifiche mediante emendamenti al testo governativo e – proprio per effetto di un emendamento approvato in Commissione – anche il titolo del disegno di legge è stato modificato in modo da fa riferimento a un arco temporale più ampio, in quanto il provvedimento detta disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea per il 2015 ed il 2016.

Ricorda, quindi, che l'articolo 30, comma 3, della citata legge n. 234 dettaglia il contenuto della legge europea, precisando che essa può contenere sia disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, sia disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, ma anche disposizioni necessarie per dare attuazione ad atti dell'Unione europea o per assicurarne l'applicazione, nonché disposizioni per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea, nonché ancora disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo esercitabile – ai sensi dell'articolo 117, comma 5, della Costituzione – per l'attuazione ed esecuzione degli ac-

cordi internazionali e degli atti dell'Unione europea al livello regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano, in caso di inadempienza degli enti competenti. In sostanza, nel disegno di legge europea, in linea generale, sono inserite norme volte a prevenire l'apertura – o a permettere la chiusura – di procedure di infrazione nonché, in base ad una interpretazione estensiva del disposto legislativo, anche norme volte a permettere l'archiviazione dei casi EU Pilot, ossia di quelle eventuali infrazioni che tale sistema di comunicazione tra Commissione europea e Stati membri – basato su un sito *Internet* – consente di poter risolvere senza ricorrere alla procedura formale di contestazione prevista dai Trattati.

Passando ai contenuti di merito, rileva che il provvedimento non reca disposizioni riferite a materie di stretta competenza della Commissione. Esso è composto da 37 articoli raggruppati in nove Capi e reca al Capo I (articoli 1-4) disposizioni in materia di libera circolazione delle merci; al Capo II (articoli 5-6) disposizioni in materia di libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento; al Capo III (articoli 7-16) disposizioni in materia di giustizia e sicurezza; al Capo IV (articoli 17-18) disposizioni in materia di trasporti; al Capo V (articoli 19-29) disposizioni in materia di fiscalità, dogane e aiuti di Stato; al Capo VI (articolo 30) disposizioni in materia di occupazione; al Capo VII (articoli 31-32) disposizioni in materia di tutela dell'ambiente; al Capo VIII (articolo 33) disposizioni in materia di energia e, al Capo IX (articoli 34-37) altre disposizioni.

Quindi, preso atto che non vi sono richieste di intervento, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 12 di mercoledì 25 maggio 2016.

La Commissione concorda.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.45.

ALLEGATO

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (C. 3773 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per gli aspetti di propria competenza, il disegno di legge del Governo C. 3773, approvato dal Senato, recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, sulla base dell'intesa stipulata il 27 giugno 2015;

ricordato che l'articolo 8, terzo comma, della Costituzione stabilisce che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica sono regolati per legge, sulla base di intese con le relative rappresentanze, e che in tale materia, dunque, opera una riserva di legge rinforzata che non consente la modifica, l'abrogazione o la deroga di tali leggi se

non mediante leggi ordinarie che abbiano seguito la stessa procedura bilaterale di formazione;

preso atto che gli articoli 4 e 5 dell'intesa garantiscono il diritto dei ministri di culto, nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, ad essere assegnati, su richiesta, al servizio civile e il diritto degli appartenenti all'Istituto impegnati nel servizio militare all'assistenza spirituale da parte di propri ministri di culto e a permessi per partecipare alle attività religiose della Soka Gakkai,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina della sezione autonoma dei consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio. Atto n. 304 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	37
--	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 42/2016: Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca. C. 3822 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	39
ALLEGATO 1 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	62
Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	49
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 3773 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	53
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007. C. 2800 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	54
Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia. Nuovo testo C. 3651 (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	56

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul contenuto della nuova legge di bilancio e sull'equilibrio di bilancio delle regioni e degli enti locali, di cui alla legge n. 243 del 2012 (<i>Deliberazione</i>)	57
ALLEGATO 2 (<i>Programma dell'indagine conoscitiva</i>)	66

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	58
ALLEGATO 3 (<i>Relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009</i>)	68

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 24 maggio 2016. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 10.30.

Schema di decreto legislativo recante disciplina della sezione autonoma dei consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio. Atto n. 304.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame, adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 57 del 2016, che delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per la riforma della magistratura onoraria nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati all'articolo 2 della medesima legge, è corredato di relazione tecnica e reca, all'articolo 7, una apposita clausola di invarianza finanziaria. Esaminando quindi le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In merito agli articoli da 1 a 7, che recano disposizioni sulla conferma del mandato dei giudici onorari in servizio e sulla disciplina delle sezioni autonome per i magistrati onorari nei consigli giudiziari, evidenzia che gli articoli da 3 a 6 dello schema di decreto legislativo in esame – che, come in precedenza evidenziato, risulta assistito da un vincolo generale di neutralità finanziaria – in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *q*), e all'articolo 2, comma 17, della legge n. 57 del 2016,

definiscono la nuova disciplina delle sezioni autonome per i magistrati onorari dei consigli giudiziari, prevedendo in particolare, all'articolo 5, che, in via straordinaria, la penultima domenica ed il lunedì successivo del mese di luglio successivo all'entrata in vigore del provvedimento si svolgano le elezioni dei magistrati onorari componenti tali sezioni. Al riguardo, rileva che la relazione tecnica afferma che per lo svolgimento delle elezioni si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, posto che tutte le attività connesse al loro svolgimento sono tuttora svolte dal personale in servizio presso gli uffici giudiziari interessati, senza la corresponsione di alcun compenso o indennità. Sul punto osserva che la natura straordinaria della tornata elettorale in riferimento sembra configurare tale fattispecie come suscettibile di determinare nuovi oneri, stante la vigente programmazione quadriennale delle elezioni per il rinnovo dei consigli giudiziari. Prende atto di quanto rilevato dalla relazione tecnica circa la possibilità di utilizzare a tal fine le risorse già stanziare in bilancio per tali finalità. Ritiene che andrebbe peraltro confermato che tale utilizzo non incida su impegni di spesa già assunti o interventi già programmati.

Evidenzia, inoltre, che lo schema di decreto legislativo in esame è anche finalizzato, in parziale attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *r*), e all'articolo 2, comma 17, della legge n. 57 del 2016, ad assicurare, agli articoli 1 e 2, il mantenimento in servizio per un quadriennio dei magistrati onorari il cui mandato, per effetto dei commi 610 e 613 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016, verrebbe a scadenza, senza possibilità di ulteriore proroga, il 31 maggio 2016. Sul punto, alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica a sostegno della summenzionata clausola generale di neutralità finanziaria, non ha osservazioni da formulare,

considerato anche che alle citate disposizioni della legge di stabilità non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Il viceministro Enrico MORANDO fa presente che, agli articoli 1 e 2, il mantenimento in servizio per un quadriennio dei magistrati onorari il cui mandato, per effetto dei commi 610 e 613 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016, giungerebbe a scadenza il 31 maggio 2016, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che ai citati commi non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Evidenzia inoltre che allo svolgimento delle elezioni straordinarie dei magistrati onorari componenti delle sezioni autonome dei consigli giudiziari, di cui all'articolo 5, si provvederà, come risulta dalla relazione tecnica, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, potendosi espletare le attività connesse alle predette elezioni con il personale in servizio presso gli uffici giudiziari interessati. Assicura, infine, che l'utilizzo di tali risorse non incide su impegni di spesa già assunti o interventi già programmati.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disciplina della sezione autonoma dei consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio (atto n. 304);

preso atto dei chiarimenti del Governo, da cui si evince che:

agli articoli 1 e 2, il mantenimento in servizio per un quadriennio dei magi-

strati onorari il cui mandato, per effetto dei commi 610 e 613 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016, giungerebbe a scadenza il 31 maggio 2016, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che ai citati commi non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica;

allo svolgimento delle elezioni straordinarie dei magistrati onorari componenti delle sezioni autonome dei consigli giudiziari, di cui all'articolo 5, si provvederà, come risulta dalla relazione tecnica, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, potendosi espletare le attività connesse alle predette elezioni con il personale in servizio presso gli uffici giudiziari interessati;

L'utilizzo di tali risorse non incide su impegni di spesa già assunti o interventi già programmati;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 maggio 2016. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 10.35.

DL 42/2016: Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca.

C. 3822 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Rocco PALESE, *presidente*, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 18 maggio scorso, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VII Commissione competente per il merito. Rammenta, altresì, che nella citata seduta il Governo ha provveduto al deposito della relazione tecnica aggiornata all'atto del passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento. Comunica inoltre che VII Commissione, in data 19 maggio 2016, ha quindi concluso l'esame in sede referente del provvedimento in oggetto, senza peraltro apportare ad esso alcuna modificazione. Avverte che la Commissione bilancio è pertanto chiamata, nella seduta odierna, a pronunciarsi sul testo ora all'esame dell'Assemblea.

Il viceministro Enrico MORANDO, ad integrazione della predetta relazione tecnica aggiornata, deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 1*), contenente ulteriori specificazioni in ordine alle richieste di chiarimento sul testo in esame formulate dal relatore nella predetta seduta del 18 maggio scorso. Segnala inoltre, con particolare riguardo ai profili di copertura finanziaria, che l'utilizzo di risorse disponibili a legislazione vigente previsto da alcune disposizioni del provvedimento in esame, quali ad esempio quelle di cui agli articoli 1-*quinquies*, comma 3, e 2-*quater*, comma 3, che prevedono l'utilizzo del Fondo « La Buona Scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica », non appare suscettibile di pregiudicare la realiz-

zazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3822 Governo, approvato dal Senato, recante conversione in legge del decreto-legge n. 42 del 2016 recante Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento all'articolo 1, la quantificazione della spesa destinabile a legislazione vigente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai servizi di pulizia presso le istituzioni scolastiche, pari ad euro 292,2 milioni, non coincidente con quella indicata nella relazione tecnica al decreto-legge n. 69 del 2013, è stata effettuata moltiplicando gli 11.857 posti accantonati per i collaboratori scolastici per il costo unitario annuo degli stessi – comprensivo del costo di sostituzione del personale assente e del costo per l'obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria – pari ad euro 24.637,11, che l'amministrazione avrebbe dovuto sostenere per garantire il servizio di pulizia con proprio personale;

anche qualora la decorrenza degli effetti giuridici delle assunzioni di personale docente dal 1° settembre 2016, di cui all'articolo 1-*ter*, comportasse maggiori oneri in materia previdenziale, la relativa spesa troverebbe compensazione nelle economie derivanti dal differimento della decorrenza economica delle assunzioni al 15 settembre, in relazione alle quali l'amministrazione scolastica non sconta prudenzialmente effetti di miglioramento da destinare ai saldi di finanza pubblica;

l'attività di attribuzione di un codice al personale supplente viene già svolta con le risorse disponibili a legislazione

vigente, ivi incluse quelle informatiche, pertanto le funzionalità del sistema consentono, a risorse invariate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'attribuzione di un codice identificativo univoco al personale supplente, come previsto dall'articolo 1-*sexies*;

il contributo pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, autorizzato dall'articolo 2, per la stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI), tenuto conto anche della possibilità di reperire ulteriori fonti di finanziamento, è sufficiente a garantire il funzionamento della predetta Scuola, poiché dalla relazione tecnica viene stimato, prudenzialmente, un onere di personale pari a 2,4 milioni di euro annui;

l'articolo 2-*bis* consente l'organizzazione di nuovi corsi di specializzazione da parte degli Atenei mediante le risorse disponibili a legislazione vigente e quindi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che i costi sarebbero in ogni caso coperti dalla contribuzione a carico degli iscritti e che l'allineamento temporale tra le spese e le relative risorse avviene ordinariamente per ciascun corso organizzato dagli Atenei;

all'articolo 2-*quater*, in materia di incremento dei compensi ai commissari del concorso per docenti, l'importo di 3 milioni di euro relativo ai diritti di segreteria, indicato dalla relazione tecnica, atiene ai versamenti all'entrata del bilancio dello Stato effettuati dai partecipanti al concorso, con riferimento ai quali è in corso di predisposizione il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di riassegnazione sul pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo quanto disposto dai commi 111 e 112 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015;

non sussistono interventi già programmati a valere sull'importo di 497.705 euro, iscritto in bilancio, che sarà anch'esso utilizzato per lo svolgimento del citato concorso per docenti;

ai fini della quantificazione degli effetti finanziari relativi a prestazioni che costituiscono diritti soggettivi, derivanti dall'articolo 2-*sexies*, recante modificazioni riferite al calcolo dell'ISEE per i nuclei familiari con componenti disabili, gli elementi riportati nella relazione tecnica redatta dall'INPS sono desunti da specifiche elaborazioni effettuate dal medesimo Istituto sulla platea di nuclei familiari con almeno una persona con disabilità che abbiano presentato una dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE – gli unici interessati dalle modificazioni della relativa disciplina – e, tra questi nuclei familiari, a seconda della prestazione di interesse, sono considerati quelli con almeno tre figli minori (per l'assegno al nucleo familiare) ovvero con un bimbo nato nel 2015 (per l'assegno di maternità di base);

per quanto concerne invece prestazioni che non corrispondono a diritti soggettivi, non sembrano esservi implicazioni finanziarie legate al primo anno di applicazione, il 2016, con riferimento a prestazioni eventualmente già riconosciute ai beneficiari, giacché queste sono fatte salve, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2-*sexies*, fino alla data di adozione dei nuovi atti di regolamentazione delle singole prestazioni sociali erogate, prevista nei trenta giorni successivi all'entrata in vigore della disposizione in oggetto, fermo restando che tali provvedimenti, riferibili ai singoli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate, devono disciplinare la materia nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati;

non appare necessario l'eventuale inserimento di una clausola di salvaguardia nel citato articolo 2-*sexies*, posto che la relazione tecnica, quantificando in euro 800.000 l'onere derivante dal medesimo articolo con riferimento alle prestazioni connesse a diritti soggettivi rispetto alla normativa di cui al DPCM n. 159 del 2013, mantiene una prudenzialità superiore al 20 per cento (circa 200.000 euro) nella determinazione della copertura finanziaria, pari a 1 milione di euro annui, a tutela dei saldi di finanza pubblica;

l'utilizzo di risorse disponibili a legislazione vigente previsto in alcune disposizioni del provvedimento in esame, quali ad esempio quelle di cui all'articolo 1-*quinquies* e 2-*quater*, comma 3, che prevedono l'utilizzo del Fondo « La Buona Scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica », non appare suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente;

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE ».

Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, comunica inoltre che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 delle proposte emendative. Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Bechis 1-*quinquies*.3, che prevede la corresponsione di un contributo pari a 20 milioni di euro annui in favore delle scuole statali e delle scuole paritarie, senza tuttavia specificare né la decorrenza dell'onere né la relativa copertura finanziaria, limitandosi a stabilire in via generica che ad essa provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Chimienti 1-*sexies*.1, che prevede che, in caso di ritardo nel pagamento, pari o superiore a 30 giorni, al personale a tempo determinato operante presso le istituzioni scolastiche sia dovuta un'indennità pari al 20 per cento della somma spettante, senza provvedere alla copertura dell'onere che ne consegue;

Melilla 02.01, che – al fine di consentire una compiuta realizzazione del

processo di autonomia dell'Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) di Pescara – autorizza la spesa di 610.000 euro annui a decorrere dall'anno accademico 2016-2017, provvedendo al relativo onere, peraltro non quantificato per le singole annualità di bilancio, a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze;

Carlo Galli 2-*bis*.02, che è volto a consentire assunzioni di ricercatori nonché di professori di prima e seconda fascia anche in deroga alle limitazioni previste dalla normativa vigente, provvedendo ai relativi oneri, peraltro non quantificati, mediante le maggiori entrate derivanti dalla abrogazione della disposizione che estende fino al 2018 la mancata riduzione del credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori nonché dall'incremento dell'aliquota IRES;

Pannarale 2-*bis*.09, che assegna all'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) un contributo annuale di 12 milioni di euro a decorrere dal 2016, provvedendo al relativo onere mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, che tuttavia non presenta le necessarie disponibilità per l'anno 2016;

Carlo Galli 2-*ter*.01, che reca disposizioni relative allo status giuridico ed economico dei ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca e del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione musicale, artistica e coreutica, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, peraltro non quantificati, a valere sugli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente senza specificare il Ministero competente;

Pannarale 2-*sexies*.11, che è volta a modificare la disciplina relativa al calcolo dell'ISEE dei nuclei familiari con componenti disabili di cui all'articolo 2-*sexies*, estendendo l'ambito dei nuclei familiari con componenti disabili beneficiari delle prestazioni sociali, senza provvedere alla quantificazione dell'onere e alla relativa copertura finanziaria;

Ciraci 2-sexies.05, che è volto ad incrementare di 330.000 euro annui a decorrere dal 2016 lo stanziamento destinato all'accorpamento dell'istituto musicale di Ceglie Messapico al conservatorio statale di musica di Lecce, provvedendo al relativo onere a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che tuttavia non reca le necessarie disponibilità.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Marzana 1.1, che introduce il divieto di esternalizzare i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Prevede inoltre che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indica bandi per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e provveda allo scorrimento di tali graduatorie sino alla copertura totale dei posti accantonati. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Pannarale 1.3, che prevede l'incremento del Fondo unico per l'edilizia scolastica nella misura di 1 miliardo di euro per il 2016 e di 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 provvedendo alla relativa copertura mediante soppressione dell'agevolazione dell'esenzione dalle accise sui carburanti per la navigazione aerea, di cui al punto 2) della Tabella A allegata al decreto legislativo n. 504 del 1995. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa;

Pannarale 1.2, che prevede la predisposizione di un piano nazionale per la bonifica dell'amianto nelle scuole, provvedendo al relativo onere, pari a 150 milioni di euro per il 2016 e a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 me-

dante l'abrogazione dell'articolo 1, comma 234, della legge n. 190 del 2014 in materia di agevolazioni sul gasolio per autotrazione, disposto in favore degli autotrasportatori. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere e della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa;

Borghesi 1.5, che prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca emani una normativa volta a disciplinare definitivamente la materia relativa agli appalti nel settore dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari senza riduzione dell'organico del personale ausiliario. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Pannarale 1.17, che è volta a prevedere la graduale assunzione del personale già occupato che svolge funzioni riconducibili a quelle del personale ATA, provvedendo al relativo onere, pari a 300 milioni di euro per il 2016 e a 463 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 mediante incremento del prelievo unico erariale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa;

Pannarale 1.18, che prevede che i posti per il potenziamento dell'offerta formativa non possono essere coperti, anche presso la scuola dell'infanzia, con personale titolare di contratti di supplenza breve e saltuaria, provvedendo al relativo onere, pari a 150 milioni di euro per il 2016 e a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 mediante l'abrogazione dell'articolo 1, comma 234, della legge n. 190 del 2014 in materia di agevolazioni sul gasolio per autotrazione, disposto in favore degli autotrasportatori. Al riguardo, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa;

Giancarlo Giordano 1.01, che estende all'anno scolastico 2016/2017 la possibilità,

per i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico precedente, di richiedere l'assegnazione provvisoria inter-provinciale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Pannarale 1.010, che prevede, tra l'altro, l'istituzione di 500 nuove sezioni all'anno di scuole dell'infanzia statali, provvedendo al relativo onere valutato in 1,5 miliardi di euro per il 2016 e in 2,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante soppressione dell'agevolazione dell'esenzione dalle accise sui carburanti per la navigazione aerea, di cui al punto 2) della Tabella A allegata al decreto legislativo n. 504 del 1995, nonché incremento del prelievo erariale unico. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa;

Giancarlo Giordano 1.03, che prevede, tra l'altro, l'istituzione di 500 nuove sezioni all'anno di scuole dell'infanzia statali, provvedendo al relativo onere valutato in 1 miliardo di euro per il 2016 e in 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante soppressione dell'agevolazione dell'esenzione dalle accise sui carburanti per la navigazione aerea, di cui al punto 2) della Tabella A allegata al decreto legislativo n. 504 del 1995. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa;

Centemero 1-bis.1 e 1-bis.2, che prevedono misure in tema di mobilità in favore del personale docente, volte a garantire l'assistenza ai familiari disabili e la vicinanza con il nucleo familiare, recando inoltre una specifica clausola di neutralità finanziaria. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione delle proposte emendative senza nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Pannarale 1-ter.1, che anticipa al 31 agosto 2016 le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente della scuola statale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Pannarale 1-ter.01, che sostituisce i commi da 95 a 101 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, relativi, tra l'altro al piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato, provvedendo al relativo onere pari a 1 miliardo di euro per il 2016 e a 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante soppressione dell'agevolazione dell'esenzione dalle accise sui carburanti per la navigazione aerea, di cui al punto 2) della Tabella A allegata al decreto legislativo n. 504 del 1995. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere e della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa;

Pannarale 1-quater.4, che è volta a prevedere che i docenti della scuola dell'infanzia che non accettano la proposta di assunzione di cui al medesimo articolo 1-quater, comma 1, siano assunti a valere sui posti per il potenziamento dell'offerta formativa, provvedendo alla copertura del relativo onere, pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla liquidazione del 5 per mille. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere e all'idoneità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa;

Chimienti 1-quater.7 e Marzana 1-quater.8, che prevedono, tra l'altro, l'avvio di un piano straordinario di immissione in ruolo presso la scuola dell'infanzia. Al riguardo, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative;

Simonetti 1-*quater*.03, che prevede l'istituzione del Fondo per la video-sorveglianza nelle strutture socio assistenziali educative, provvedendo al relativo onere, pari a 10 milioni di euro per il 2016 e a 1 milione di euro a decorrere dal 2017 mediante corrispondente riduzione delle spese rimodulabili di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa;

Labriola 1-*quater*.04, che prevede l'introduzione di test psico-attitudinale per i docenti della scuola dell'infanzia. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione delle proposte emendative senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Brugnerotto 1-*quater*.06, che istituisce il Fondo per il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata ricostruzione di carriera, provvedendo al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 169, della legge n. 190 del 2014, concernente i contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate e le spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa;

Marzana 1-*quinquies*.8 e Vacca 1-*quinquies*.1, che prevedono l'istituzione del Fondo per l'integrazione degli alunni con disabilità, con una dotazione di 12,2 milioni di euro a decorrere dal 2017, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo «La Buona Scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica», di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015. Al riguardo, considera opportuno acquisire

l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura finanziaria prevista dalle proposte emendative;

Pannarale 1-*quinquies*.6, che prevede la possibilità per gli enti locali di procedere al reclutamento del personale di sostegno anche in deroga alle limitazioni imposte dal patto di stabilità, provvedendo al relativo onere, valutato in 250 milioni di euro a decorrere dal 2016, mediante quota parte dei risparmi derivanti dalla soppressione dell'agevolazione dell'esenzione dalle accise sui carburanti per la navigazione aerea, di cui al punto 2) della Tabella A allegata al decreto legislativo n. 504 del 1995. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa;

Giancarlo Giordano 1-*quinquies*.7, che imputa la copertura dell'onere derivante dalla corresponsione del contributo alle scuole paritarie non già al Fondo «La Buona Scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica», come attualmente previsto dal testo, bensì al Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa;

Vacca 1-*quinquies*.01, che modifica la disciplina vigente in materia di credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, di cui all'articolo 1, comma 145, della legge n. 107 del 2015. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa, con particolare rife-

rimento al potenziale ampliamento dei soggetti beneficiari del predetto credito d'imposta;

Giancarlo Giordano 1-*sexies*.2, che prevede che al personale destinatario di incarichi di supplenza breve e saltuaria che abbia ricevuto il pagamento in ritardo sia dovuto un risarcimento pari a 100 euro per ogni mensilità di pagamento corrisposta in ritardo, provvedendo al relativo onere, pari a 4 milioni di euro per il 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo « La Buona Scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica », di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa;

Giancarlo Giordano 1-*sexies*.3 e Ciaraci 2-*sexies*.06, che prevedono che, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano emessi tutti i pagamenti arretrati nei confronti del personale destinatario di incarichi di supplenza breve e saltuaria. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari, in particolar modo sotto il profilo del fabbisogno di cassa, derivanti dall'attuazione delle proposte emendative;

Giancarlo Giordano 1-*sexies*.4, che autorizza per l'anno scolastico 2016/2017 un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale ATA, provvedendo al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per il 2016 e a 200 milioni di euro a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla liquidazione del 5 per mille, di cui all'articolo 1, comma 150, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere e all'idoneità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa;

Centemero 1-*sexies*.01, che rinvia ad un decreto del Ministro dell'istruzione,

dell'università e della ricerca l'emanazione di un regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi di supplenza del personale docente, prevedendo specifici criteri al riguardo. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità che alla disciplina delegata possa comunque darsi attuazione senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Duranti 02.02, che prevede un contributo in favore degli istituti musicali pareggiati provvedendo al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria prevista;

Giancarlo Giordano 2-*bis*.01, che reca disposizioni relative al personale docente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, prevedendo, in primo luogo, una modifica della norma di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, relativa al predetto personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato, al fine di introdurre la possibilità di attribuzione di incarichi anche a tempo indeterminato. Inoltre la proposta emendativa reca disposizioni in materia di progressione di carriera del personale docente di seconda fascia delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Carlo Galli 2-*bis*.03, che è volto a consentire, nel limite massimo di spesa di 1,2 miliardi di euro annui, assunzioni di ricercatori nonché di professori di prima e seconda fascia anche in deroga alle limitazioni previste dalla normativa vigente, provvedendo ai relativi oneri mediante la soppressione dell'esenzione dal-

l'accisa per gli impieghi di prodotti energetici come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da dipartimento e per i voli didattici. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria prevista;

Carlo Galli *2-bis.04*, che è volto a incrementare il Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali di 220 milioni di euro per l'anno 2016, di 540 milioni di euro per l'anno 2017, di 840 milioni di euro per l'anno 2018 e di 1.140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, provvedendo ai relativi oneri mediante la soppressione dell'esenzione dall'accisa per gli impieghi di prodotti energetici come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da dipartimento e per i voli didattici. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria prevista;

Carlo Galli *2-bis.05*, che è volto a incrementare il Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali di 300 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, provvedendo ai relativi oneri mediante incremento del prelievo erariale unico (PREU) su determinati giochi nonché mediante l'abrogazione della norma di cui all'articolo 37, comma *4-bis*, del TUIR, relativa alla determinazione dei redditi dei fabbricati (che tuttavia potrebbe determinare minori introiti rispetto alla legislazione vigente). Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria prevista;

Carlo Galli *2-bis.06*, che è volto a sostituire la disposizione di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b*), della legge n. 240 del 2010, in materia di tipologie di contratto che le università possono stipulare per ricercatori a tempo determinato. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Carlo Galli *2-bis.07*, che incrementa il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), a decorrere dal 2016, di 20 milioni di euro da destinare esclusivamente al finanziamento dei progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale, provvedendo ai relativi oneri mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 578, della legge n. 266 del 2005, volta a garantire continuità alle iniziative di sviluppo tecnologico del Paese e per l'alta formazione tecnologica. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità e alla congruità della copertura finanziaria prevista;

Carlo Galli *2-bis.08*, che prevede un bando per la progettazione e la realizzazione di un'iniziativa nazionale di ricerca scientifica e tecnologica da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. ove necessario previo loro adattamento, disponendo inoltre che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2016, delle somme versate all'Istituto italiano di tecnologia (IIT). Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Carlo Galli *2-bis.010*, che incrementa il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del quadriennio 2016-2019, da destinare esclusivamente al finanziamento dei progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale, provvedendo ai relativi oneri mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 578, della legge n. 266 del 2005, volta a garantire continuità alle iniziative di sviluppo tecnologico del Paese e per l'alta formazione tecnologica. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità e alla congruità della copertura finanziaria prevista;

Chimienti 2-*quater*.1, che è volta a incrementare gli stanziamenti destinati al concorso per docenti da 8 milioni di euro a 24 milioni di euro per il 2016, provvedendo al relativo onere mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 169, della legge di stabilità 2015, relativa a contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate e a spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria prevista;

Chimienti 2-*quater*.2, che è volta a modificare la copertura finanziaria di cui all'articolo 2-*quater*, comma 2, prevedendo che all'onere derivante dall'incremento degli stanziamenti destinati al concorso per docenti di 8 milioni di euro per il 2016, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 169, della legge di stabilità 2015, relativa a contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate e a spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria prevista;

Pannarale 2-*quater*.3, che è volta a prevedere che all'incremento di 8 milioni di euro per il 2017 del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (anziché, come nel testo, del Fondo « La Buona Scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica »). Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria prevista;

Pannarale 2-*quinquies*.2, che è volta ad incrementare a 30 milioni di euro – rispetto a 15 milioni di euro previsti dalla normativa vigente – il limite di spesa per il 2016 per la concessione di un contributo

una tantum di 1.000 euro agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, iscritti ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento, provvedendo al relativo onere mediante soppressione del contributo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2016 assegnato al CONI, con vincolo di destinazione in favore delle attività del Comitato promotore per le olimpiadi « Roma 2024 », nonché, per la parte rimanente dell'onere, mediante riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità e alla congruità della copertura finanziaria prevista;

Grillo 2-*sexies*.1, che è volta a modificare la disciplina relativa al calcolo dell'ISEE dei nuclei familiari con componenti disabili di cui all'articolo 2-*sexies*, provvedendo al relativo onere, valutato in complessivi 2 milioni di euro a decorrere dal 2016, quanto a 2 milioni di euro per il 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali e, quanto a 2 milioni di euro a decorrere dal 2017, a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità dell'onere e della copertura finanziaria prevista;

Pannarale 2-*sexies*.2, Baroni 2-*sexies*.3 e gli identici Di Vita 2-*sexies*.9 e Pannarale 2-*sexies*.10, che sono volte a modificare la disciplina relativa al calcolo dell'ISEE dei nuclei familiari con componenti disabili di cui all'articolo 2-*sexies*, provvedendo al relativo onere, valutato in complessivi 2 milioni di euro a decorrere dal 2016, quanto a 2 milioni di euro per il 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali e, quanto a 2 milioni di euro a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano

nel corso della gestione. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità dell'onere e della copertura finanziaria prevista;

Centemero 2-*sexies*.01, che autorizza le università a procedere alla chiamata di professori di seconda fascia in deroga senza l'applicazione delle limitazioni previste in materia di *turn over*. Al riguardo, ritiene appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Centemero 2-*sexies*.02, che prevede che i collegi universitari non ancora riconosciuti possono chiedere il riconoscimento al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, affidando la relativa valutazione ad apposita commissione ministeriale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, non essendo previsto che ai componenti della predetta commissione ministeriale non siano assegnati compensi o gettoni di presenza;

Pannarale 3.1, che è volta a modificare parzialmente la copertura finanziaria recata dall'articolo 3, prevedendo che agli oneri di cui all'articolo 1, comma 1, si provvede per 49 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa in favore dell'autotrasporto di cui all'articolo 1, comma 150, della legge di stabilità 2015, anziché mediante riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria prevista.

Comunica, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Osserva che ciò sembra potersi riferire anche agli emendamenti Dis.1.1, Dis.1.2, Dis.1.3, Dis.1.6, Dis.1.4, Dis.1.5, nel presupposto che alle citate proposte emendative, che a vario

titolo intervengono sui principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 181, della legge n. 107 del 2015, possa darsi attuazione nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria e del richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, contenuti nel successivo comma 185 della predetta legge.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sulle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore la cui quantificazione o copertura degli oneri appare carente o inidonea.

Con riferimento, invece, alle proposte emendative per le quali il relatore ha ritenuto opportuno acquisire l'avviso del Governo, esprime parere contrario sulle proposte emendative Marzana 1.1, Borghesi 1.5, Giancarlo Giordano 1.01, Centemero 1-*bis*.1 e 1-*bis*.2, Pannarale 1-*ter*.1, Chimienti 1-*quater*.7, Marzana 1-*quater*.8, Labriola 1-*quater*.04, Giancarlo Giordano 1-*sexies*.3, Ciracì 2-*sexies*.06, Carlo Galli 2-*bis*.06, Chimienti 2-*quater*.1 e 2-*quater*.2, Centemero 2-*sexies*.01 e 2-*sexies*.02, in quanto suscettibili di determinare oneri privi di idonea quantificazione e copertura finanziaria. Esprime, inoltre, parere contrario sulle proposte emendative Pannarale 1.3, 1.2, 1.17, 1.18 e 1.010, Giancarlo Giordano 1.03, Pannarale 1-*ter*.01 e 1-*quater*.4, Brugnerotto 1-*quater*.06, Pannarale 1-*quinq*.6, Vacca 1-*quinq*.01, Giancarlo Giordano 1-*sexies*.2 e 1-*sexies*.4, Centemero 1-*sexies*.01, Giancarlo Giordano 2-*bis*.01, Carlo Galli 2-*bis*.03, 2-*bis*.04, 2-*bis*.05, 2-*bis*.07, 2-*bis*.08 e 2-*bis*.010, Pannarale 2-*quinq*.2, Grillo 2-*sexies*.1, Pannarale 2-*sexies*.2, Baroni 2-*sexies*.3, gli identici Di Vita 2-*sexies*.9 e Pannarale 2-*sexies*.10, Pannarale 3.1, in quanto non corredate da apposita relazione tecnica volta a suffragare la congruità della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria di volta in volta individuata. Esprime, altresì, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Simonetti 1-*quater*.03, in considerazione del fatto che il taglio lineare delle spese rimodulabili di parte corrente del Ministero dell'economia

e delle finanze si configura come una modalità di copertura non assentibile, tanto più in ragione del tempo oramai trascorso dall'inizio dell'esercizio finanziario. Esprime, invece, nulla osta sulle proposte emendative Marzana 1-*quinquies*.8 e Vacca 1-*quinquies*.1, in quanto il Fondo « La Buona Scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica » previsto a copertura reca comunque, come già evidenziato per i profili attinenti al testo del provvedimento, le necessarie disponibilità. Esprime, altresì, nulla osta sulle proposte emendative Giancarlo Giordano 1-*quinquies*.7, Duranti 02.02 e Pannarale 2-*quater*.3, posto che il Fondo per le esigenze indifferibili ivi previsto a copertura reca le necessarie disponibilità, ferma rimanendo l'autonoma valutazione delle amministrazioni direttamente interessate circa l'ottimale destinazione delle risorse allocate sul predetto Fondo. Esprime, infine, nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse, contenute nel fascicolo n. 1.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Viceministro Morando, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.17, 1.18, 1-*bis*.1, 1-*bis*.2, 1-*ter*.1, 1-*quater*.4, 1-*quater*.7, 1-*quater*.8, 1-*quinquies*.3, 1-*quinquies*.6, 1-*sexies*.1, 1-*sexies*.2, 1-*sexies*.3, 1-*sexies*.4, 2-*quater*.1, 2-*quater*.2, 2-*quinquies*.2, 2-*sexies*.1, 2-*sexies*.2, 2-*sexies*.3, 2-*sexies*.9, 2-*sexies*.10, 2-*sexies*.11, 3.1, e sugli articoli aggiuntivi 1.01, 1.03, 1.010, 1-*ter*.01, 1-*quater*.03, 1-*quater*.04, 1-*quater*.06, 1-*quinquies*.01, 1-*sexies*.01, 02.01, 2-*bis*.01, 2-*bis*.02, 2-*bis*.03, 2-*bis*.04, 2-*bis*.05, 2-*bis*.06, 2-*bis*.07, 2-*bis*.08, 2-*bis*.09, 2-*bis*.010, 2-*ter*.01, 2-*sexies*.01, 2-*sexies*.02, 2-*sexies*.05, 2-*sexies*.06, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone, altresì, di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale.

C. 2617-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento, recante delega al Governo per la riforma del terzo settore, è stato già approvato dalla Camera e modificato dal Senato e che il testo approvato dalla Camera è corredato di relazione tecnica. Rileva, inoltre, che nel corso dell'esame al Senato sono state trasmesse ulteriori relazioni tecniche riferite agli emendamenti agli articoli 9, 10, di nuova introduzione, e 11.

Con riferimento agli articoli da 1 a 6, recanti finalità e criteri direttivi, rileva che l'articolo 1, comma 6, del testo in esame reca una clausola di neutralità riferita al complesso delle deleghe previste dal provvedimento in esame nonché il richiamo dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, volto ad assicurare la neutralità finanziaria delle deleghe legislative nei casi in cui la quantificazione degli oneri sia rinviata alla fase dell'adozione dei relativi decreti legislativi. Segnala che, stante il rinvio al citato articolo 17, eventuali profili onerosi connessi all'esercizio della delega dovranno essere valutati in occasione dell'esame parlamentare dei rispettivi schemi di decreto legislativo. Evidenzia come, in tale sede, sarà quindi possibile procedere ad una verifica degli effetti delle previsioni contenute nelle norme di delega in esame, il cui impatto

finanziario appare condizionato dalle specifiche soluzioni normative che saranno adottate all'atto della definizione della normativa delegata. Rileva, infatti, che taluni dei principi e criteri di delega enunciati appaiono in linea di principio suscettibili di determinare conseguenze finanziarie che potranno essere verificate soltanto alla luce delle concrete modalità attuative delle deleghe conferite, come, ad esempio l'articolo 3, comma 1, lettera a), relativo alla disciplina per la conservazione del patrimonio degli enti. Tanto premesso, ritiene opportuno che il Governo confermi l'effettiva possibilità di dare attuazione ai principi di delega enunciati dal provvedimento nel rispetto dei criteri, volti ad assicurare la neutralità finanziaria, definiti ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 in esame. Quanto al Consiglio nazionale del Terzo settore, non ha osservazioni da formulare nel presupposto che – considerate le predette clausole e il principio di delega di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), che fa riferimento alle risorse disponibili a legislazione vigente – alla costituzione e al funzionamento del medesimo possa provvedersi senza nuovi oneri e senza quindi la corresponsione di emolumenti o rimborsi ai suoi componenti.

In merito all'articolo 8, in materia di servizio civile universale, trattandosi di norme di delegazione legislativa, assistite anch'esse dalle clausole generali di cui all'articolo 1, comma 6, non ha osservazioni da formulare, rinviando a quanto è stato già rilevato con riferimento agli articoli da 1 a 6 del provvedimento in esame.

Per quanto concerne l'articolo 9 e l'articolo 11, comma 2, recanti misure fiscali e disposizioni finanziarie, segnala che andrebbe chiarito, in merito all'articolo 9, comma 2, il riferimento alle risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 354, della legge n. 311 del 2004. In particolare – considerata la clausola di neutralità nonché il richiamo dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, previsti dall'articolo 1, comma 6, del provvedimento in esame – andrebbero fornite, a suo avviso, indica-

zioni circa l'effettiva portata applicativa della citata disposizione. Inoltre, non appare chiaro se il comma 2 dell'articolo 9 debba intendersi come criterio di delega legislativa aggiuntivo rispetto a quelli elencati al precedente comma 1 ovvero come disposizione volta a dare copertura alle misure previste dal medesimo articolo 9. Sul punto considera opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento alle risorse utilizzate a copertura al fine dell'istituzione del fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), relativamente alla quota di 10 milioni di euro, riguardante l'utilizzo di somme iscritte in conto residui, andrebbero esclusi, a suo avviso, eventuali effetti negativi di cassa, relativi all'utilizzo delle predette risorse per le finalità in esame.

Con riferimento all'articolo 10, in materia di Fondazione Italia Sociale, rileva che la Fondazione Italia Sociale istituita dalla disposizione in esame è finalizzata a sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore. A tal fine, segnala che la disposizione reca uno stanziamento di un milione di euro, riferito al solo esercizio 2016 e riguardante le attività istituzionali della Fondazione. Per gli esercizi successivi, si fa riferimento all'utilizzo di risorse private e di risorse pubbliche; per queste ultime, non sono peraltro precisati, l'ammontare e le relative modalità di reperimento. In proposito ritiene opportuno acquisire chiarimenti. Quanto all'esenzione fiscale per gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione, non ha osservazioni da formulare nel presupposto che gli effetti finanziari di tali previsioni costituiscano rinuncia a maggior gettito. In proposito considera utile una conferma.

In merito ai profili di copertura finanziaria, di cui al comma 7, rileva che la disposizione in commento prevede che alla copertura degli oneri funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione Italia Sociale, pari a 1 milione di euro per il 2016, si provveda mediante corrispondente riduzione del-

l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In proposito, osserva che tale ultima disposizione ha autorizzato la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 140 milioni di euro per l'anno 2016 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. Al riguardo, fa presente che i citati stanziamenti, iscritti sul capitolo 3093 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, presentano le necessarie disponibilità.

Con riferimento all'articolo 11, commi da 1 a 3, recante disposizioni finanziarie e finali, segnala preliminarmente che il comma 1 dell'articolo in commento, non modificato durante l'esame presso il Senato, prevede che all'attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge si provveda — salvo quanto stabilito dai successivi commi 2 e 3 — nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In proposito, rammenta che tale ultima disposizione ha autorizzato la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 140 milioni di euro per l'anno 2016 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale e che i citati stanziamenti risultano iscritti sul capitolo 3093 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Rileva, peraltro, come la disposizione non risulti coordinata con quella introdotta al Senato all'articolo 10, comma 7, che, come detto in precedenza, imputa alla predetta autorizzazione di spesa un onere di 1 milione di euro per l'anno 2016 per la costituzione e il funzionamento della Fondazione Italia Sociale. Sul punto appare opportuno un chiarimento da parte del Governo. Ciò premesso, fa presente che il comma 2 dell'articolo in commento — modificato nel corso dell'esame presso il Senato — autorizza la spesa di 17,3 milioni di euro per l'anno 2016 e di 20 milioni di euro

annui a decorrere dall'anno 2017 al fine di consentire, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g), l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo settore. Il principio e criterio direttivo da ultimo richiamato precisa che il citato Fondo è articolato, solo per l'anno 2016, in una sezione di carattere rotativo, con una dotazione di 10 milioni di euro, ed in una sezione di carattere non rotativo, con una dotazione di 7,3 milioni di euro. Segnala che alla copertura del relativo onere per l'anno 2016 si provvede: quanto a 10 milioni di euro, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 10, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, delle quali si prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016; quanto a 7,3 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle risorse già trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relative alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2015.

Per quanto concerne la copertura di 10 milioni di euro, osserva, in primo luogo, che l'autorizzazione di spesa ivi richiamata fa in realtà riferimento all'utilizzo delle disponibilità — rivenienti da contabilità speciali o capitoli di bilancio relativi a misure di aiuto destinate alle aree sottoutilizzate — accertate e versate alla contabilità speciale del Fondo rotativo per la crescita sostenibile (capitolo 7483 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico), operativa per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Ciò posto, ritiene opportuno acqui-

sire dal Governo un chiarimento circa la effettiva capienza delle predette disponibilità in conto residui rispetto agli oneri oggetto di copertura, nonché una rassicurazione circa il fatto che le richiamate disponibilità, delle quali si prevede l'utilizzo, siano comunque libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento. Andrebbe peraltro acquisito, a suo avviso, un chiarimento del Governo anche in merito alla compatibilità dell'utilizzo di tali risorse, come previsto dal provvedimento in esame, rispetto alle finalità ed ai vincoli di destinazione contemplati dalla citata norma autorizzativa di spesa.

Per quanto concerne, invece, la copertura di 7,3 milioni di euro, segnala, in primo luogo, che le risorse iscritte in bilancio per l'anno 2016 ammontano ad euro 58.026.970 (capitolo 812 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, relativo ad entrate derivanti da trasferimenti dello Stato). Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo, stante il tenore letterale della disposizione, chiarisca se le risorse oggetto di trasferimento siano quelle introitate sulla base del gettito derivante dall'imposta sul reddito delle persone fisiche riferita ai redditi percepiti nel 2015. Ciò posto, appare altresì opportuno, a suo avviso, che il Governo confermi che l'utilizzo di una quota parte delle predette risorse rientri comunque nell'ambito delle finalità previste dalla normativa vigente in materia. In tale quadro, segnala peraltro che è attualmente all'esame della V Commissione bilancio della Camera la proposta di legge A.C. 3828 Boccia ed altri, di riforma del contenuto della legge di bilancio, la quale – al fine di garantire il rispetto delle scelte espresse dai contribuenti – dispone una modifica all'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica, introducendo, tra l'altro, il divieto di utilizzo della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per la copertura finanziaria delle leggi.

Per quel che concerne, infine, la copertura dell'onere a regime, determinato in 20 milioni di euro annui a decorrere dal

2017, segnala che ad essa si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Osserva che tale ultima disposizione, come in precedenza già evidenziato, ha autorizzato la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 140 milioni di euro per l'anno 2016 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. Al riguardo, fa presente che i citati stanziamenti, iscritti sul capitolo 3093 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, presentano le necessarie disponibilità.

Segnala, infine, che il comma 3 dell'articolo in esame – non modificato nel corso dell'esame presso il Senato – dispone che alla stabilizzazione e al rafforzamento delle misure recate dal principio e criterio direttivo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), finalizzato al completamento della riforma strutturale dell'istituto della destinazione del cinque per mille dell'IRPEF in favore degli enti del Terzo settore, si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Osserva che tale ultima disposizione ha autorizzato la spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2015 per la liquidazione della quota del cinque per mille dell'IRPEF e che il relativo stanziamento risulta iscritto sul capitolo 3094 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Viceministro Enrico MORANDO avverte che sul testo del provvedimento è pervenuta la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, la quale risulta tuttavia ancora al vaglio dei competenti uffici della Ragioneria generale dello Stato per la relativa verifica. Alla luce di ciò, ritiene pertanto opportuno disporre un rinvio dell'esame del provvedimento.

Rocco PALESE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 3773 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato, reca norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG), in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, e che tali norme si basano sui contenuti dell'intesa tra la Repubblica italiana e la suddetta confessione religiosa, stipulata il 27 giugno 2015, il cui testo è allegato al provvedimento.

Con riferimento agli articoli da 1 a 5, recanti disposizioni sull'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG), non ha osservazioni da formulare.

In merito all'articolo 6, in materia di insegnamento religioso nelle scuole, non ha osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – che il diritto disciplinato dall'articolo in esame sia esercitabile nell'ambito delle opzioni di insegnamenti alternativi già garantite sulla base della normativa vigente e non comporti, quindi, un aggravio di costi amministrativi.

Per quanto riguarda l'articolo 7, recante disposizioni sulla libertà di insegnamento, considerando i chiarimenti forniti nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, non ha osservazioni da formulare in merito agli aspetti relativi alla spesa. Ritiene che andrebbero verificati eventuali effetti finanziari che potrebbero derivare dal regime fiscale agevolato applicabile alle erogazioni liberali dei privati in favore delle scuole.

Con riferimento all'articolo 8, in materia di edifici di culto, segnala la necessità di acquisire l'avviso del Governo in merito

ai possibili effetti di minor gettito dovuti all'esenzione da qualunque tributo per le affissioni, le pubblicazioni e gli stampati individuati dalla disposizione in esame, indicando, in particolare, se si tratti di effetti di ammontare apprezzabile.

In merito all'articolo 9, recante disposizioni sul trattamento delle salme e dei cimiteri, non ha osservazioni da formulare, considerando i chiarimenti forniti nel corso dell'esame del provvedimento al Senato.

Per quanto riguarda gli articoli da 11 a 16, recante disposizioni in materia di regime tributario, segnala la necessità di acquisire l'avviso del Governo in merito ai possibili effetti di minor gettito connessi alle agevolazioni tributarie indicate all'articolo 13.

Con riferimento all'articolo 17, recante disposizioni sui contributi deducibili agli effetti IRPEF, segnala che la stima fornita dalla relazione tecnica è basata sul dato delle erogazioni liberali effettuate nel 2009, ossia in un periodo d'imposta nel quale il beneficio fiscale non era concesso; la platea dei soggetti interessati potrebbe pertanto risultare maggiore in presenza della possibilità di portare in deduzione l'erogazione liberale effettuata. Ciò anche in considerazione del fatto che, come indicato nella relazione illustrativa (S. 2192), attualmente l'Istituto conta oltre 70.000 aderenti mentre la relazione tecnica considera 19.000 soggetti che hanno effettuato l'erogazione. In proposito andrebbe acquisita la valutazione del Governo. Analogamente, la relazione tecnica, partendo dal dato del 2009 e «considerando la limitazione dell'importo massimo di deducibilità di 1.032,91 euro», fornisce una stima del valore complessivo di erogazioni pari a 2,6 milioni – mediamente circa 137 euro versati da ciascuno dei 19.000 soggetti considerati. Andrebbe verificato se, in presenza dell'agevolazione fiscale in esame, sia possibile ipotizzare, fermo restando l'ammontare complessivo delle erogazioni, un maggior numero di soggetti interessati a fruire del beneficio, con conseguente

possibile maggior perdita di gettito. In proposito appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento all'articolo 18, recante ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF, ritiene che andrebbe confermata l'effettiva possibilità di ricondurre il beneficio in questione entro il limite delle risorse disponibili annualmente per le finalità di carattere sociale e umanitario, cui è attualmente finalizzata la quota dell'otto per mille a diretta gestione statale. Ciò anche in considerazione del fatto che talune norme hanno previsto un'apposita copertura finanziaria pluriennale a valere sulle risorse dell'otto per mille di pertinenza statale.

In merito all'articolo 19, recante disposizioni sulla Commissione paritetica, non ha osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti forniti nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, nel presupposto che gli stessi debbano intendersi riferiti anche agli oneri per l'istituzione della commissione paritetica, o comunque che la commissione paritetica operi senza oneri per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda l'articolo 21, in materia di beni culturali, pur considerando quanto affermato nella Nota presentata al Senato, segnala che la norma in esame prevede un espresso impegno – per ciascuna delle due parti – per le attività di valorizzazione in questione, mentre sembra assumere carattere eventuale la sola costituzione della Commissione mista. Sul punto ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento all'articolo 22, recante disposizioni in materia di festività religiose, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti a suffragare l'effettiva possibilità che il diritto in questione possa essere esercitato senza oneri per la finanza pubblica, con particolare riguardo ai dipendenti pubblici.

In merito all'articolo 26, recante disposizioni in materia di copertura finanziaria, rileva preliminarmente che la norma prevede alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 17 – relativi alla deducibilità ai fini IRPEF delle erogazioni liberali in

denaro in favore dell'IBISG – valutati in euro 1.846.000 per l'anno 2017 ed in euro 1.081.000 a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al bilancio triennale 2016-2018. In proposito, segnala che il predetto accantonamento reca le necessarie disponibilità.

Il viceministro Enrico MORANDO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Rocco PALESE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007.

C. 2800 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 maggio 2016.

Il viceministro Enrico MORANDO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella predetta seduta, osserva che la spesa derivante dagli scambi di docenti e ricercatori comunitari, come da prassi, è stata quantificata in modo onnicomprensivo e forfettario, in euro 120 al giorno per i soggiorni di durata inferiore ad un mese, tenendo in considerazione il numero di giorni del soggiorno, ed in euro 1.300 per i soggiorni di un mese, e che le riunioni della Commissione mista da istituire ai sensi

dell'articolo 14 dell'Accordo si terranno, come da prassi, ogni tre anni alternativamente nei due Paesi contraenti.

Rileva inoltre la necessità di posticipare la decorrenza degli oneri al 2016 e di provvedere al contestuale adeguamento della clausola di copertura finanziaria, imputando conseguentemente gli oneri medesimi al bilancio triennale 2016-2018, in considerazione della natura degli oneri e del tempo ormai trascorso dal momento della presentazione del provvedimento stesso, ora in prima lettera alla Camera.

Conferma altresì la permanenza del maggior onere – relativo in particolare agli «oneri valutati» – a decorrere dal terzo anno dall'entrata in vigore dell'Accordo, cioè a decorrere dal 2018, nel presupposto che la prima riunione della predetta Commissione mista abbia luogo in Tagikistan nel medesimo anno.

Precisa che l'indicazione dei programmi e delle missioni di spesa da utilizzare ai fini dell'eventuale applicazione della clausola di salvaguardia per il caso di scostamento degli «oneri valutati», quale risultante dalla relazione tecnica, dovrà essere aggiornata poiché non più attuale, con riferimento ai programmi e missioni dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), vista la riorganizzazione del medesimo Ministero avvenuta a partire dal triennio 2015-2017.

In particolare, a tal fine la relazione tecnica dovrà essere aggiornata indicando il programma «Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata» della missione «Ricerca e innovazione» e il programma «Sistema universitario e formazione post-universitaria» della missione «Istruzione universitaria e formazione post-universitaria» dello stato di previsione del MIUR.

Evidenzia, infine, che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni interessate.

Rocco PALESE, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2800 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la spesa derivante dagli scambi di docenti e ricercatori comunitari, come da prassi, è stata quantificata in modo onnicomprensivo e forfettario, in euro 120 al giorno per i soggiorni di durata inferiore ad un mese, tenendo in considerazione il numero di giorni del soggiorno, ed in euro 1.300 per i soggiorni di un mese;

le riunioni della Commissione mista da istituire ai sensi dell'articolo 14 dell'Accordo si terranno, come da prassi, ogni tre anni alternativamente nei due Paesi contraenti;

appare necessario posticipare la decorrenza degli oneri al 2016 e provvedere al contestuale adeguamento della clausola di copertura finanziaria, imputando conseguentemente gli oneri medesimi al bilancio triennale 2016-2018, in considerazione della natura degli oneri e del tempo ormai trascorso dal momento della presentazione del provvedimento stesso, ora in prima lettera alla Camera;

si conferma la permanenza del maggior onere – relativo in particolare agli «oneri valutati» – a decorrere dal terzo anno dall'entrata in vigore dell'Accordo, cioè a decorrere dal 2018, nel presupposto che la prima riunione della predetta Commissione mista abbia luogo in Tagikistan nel medesimo anno;

l'indicazione dei programmi e delle missioni di spesa da utilizzare ai fini dell'eventuale applicazione della clausola

di salvaguardia per il caso di scostamento degli «oneri valutati», quale risultante dalla relazione tecnica, dovrà essere aggiornata poiché non più attuale, con riferimento ai programmi e missioni dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), vista la riorganizzazione del medesimo Ministero avvenuta a partire dal triennio 2015-2017;

in particolare, a tal fine la relazione tecnica dovrà essere aggiornata indicando il programma «Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata» della missione «Ricerca e innovazione» e il programma «Sistema universitario e formazione post-universitaria» della missione «Istruzione universitaria e formazione post-universitaria» dello stato di previsione del MIUR;

l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni interessate;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 3 sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 3, 7, 11 e 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in 29.120 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in 33.980 euro annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 5, 6, 7, 9 e 11 del medesimo Accordo, pari a 143.100 euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».

Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia.

Nuovo testo C. 3651.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, fa presente che il provvedimento reca modifiche alla legge n. 228 del 2012, in materia di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia e che oggi è all'esame della Commissione il testo del provvedimento come risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione di merito. Fa presente, altresì, che il testo non è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento all'articolo 1, recante modifiche all'articolo 1, comma 354, della legge n. 228 del 2012, rileva che la novella in esame è volta all'applicazione degli interessi semplici, in luogo di quelli composti, previsti dall'articolo 1, comma 354, della medesima legge n. 228 del 2012, in

applicazione dell'articolo 11, comma 2, del regolamento CE 794/2004. Ciò premesso, per quanto attiene ai profili di rilievo per la finanza pubblica, rileva che il pagamento di interessi semplici in luogo di quelli composti da parte di dette aziende appare suscettibile di determinare minori entrate per l'INPS. In proposito, ritiene che andrebbe verificato che il provvedimento in esame non comporti per l'Istituto oneri per effetto del venir meno di crediti già iscritti nel bilancio. Andrebbe acquisita, inoltre, una valutazione del Governo in ordine a eventuali effetti onerosi per l'INPS derivanti da rimborsi nei confronti di imprese che già dovessero aver provveduto a restituire gli aiuti di Stato illegittimamente percepiti, comprensivi degli interessi composti, calcolati secondo la legislazione vigente.

Il viceministro Enrico MORANDO fa presente che su un testo sostanzialmente coincidente con quello ora in esame è già stata redatta una relazione tecnica positivamente verificata. In proposito, segnala tuttavia una differenza, sia pure marginale, nella formulazione tra il testo bollinato e quello in titolo, consistente nel fatto che quest'ultimo prevede che il calcolo degli interessi semplici abbia luogo secondo una cadenza annuale, e non periodicamente come espressamente stabilito dal precedente testo oggetto di bollinatura. Tanto premesso, ritiene che potrebbe eventualmente valutarsi l'opportunità di ripristinare, attraverso una specifica condizione da apporre nel parere che la Commissione bilancio è chiamata ad esprimere, il testo già verificato positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, anche alla luce degli aspetti testé evidenziati dal Viceministro Morando, si riserva di approfondirne i contenuti al fine di predisporre successivamente una proposta di parere sul testo del provvedimento.

Rocco PALESE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 24 maggio 2016. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE.

La seduta comincia alle 11.10.

Indagine conoscitiva sul contenuto della nuova legge di bilancio e sull'equilibrio di bilancio delle regioni e degli enti locali, di cui alla legge n. 243 del 2012.

(Deliberazione).

Rocco PALESE, *presidente*, ricorda che, nella riunione del 18 maggio 2016, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato di procedere, congiuntamente all'omologa Commissione del Senato della Repubblica, allo svolgimento di un'indagine conoscitiva finalizzata all'acquisizione di elementi di valutazione sul contenuto della nuova legge di bilancio e sull'equilibrio di bilancio delle regioni e degli enti locali, di cui alla legge n. 243 del 2012, definendone il relativo schema di programma. Segnala che, essendo stata raggiunta sul citato schema di programma l'intesa con la Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, è ora possibile procedere alla deliberazione dell'indagine conoscitiva. Pone quindi in votazione la proposta di svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo, sulla base del programma concordato (*vedi allegato 2*).

La Commissione delibera lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sul contenuto della nuova legge di bilancio e sull'equilibrio di bilancio delle regioni e degli enti locali, di cui alla legge n. 243 del 2012.

La seduta termina alle 11.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 maggio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Inter-

viene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.40.

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale.

C. 2617-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta odierna.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, ricorda che nell'odierna seduta antimeridiana il rappresentante del Governo si era riservato di produrre la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009. Chiede pertanto se la stessa sia ora disponibile.

Il viceministro Enrico ZANETTI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 3*).

Chiarisce quindi che l'istituzione del Consiglio nazionale del Terzo settore, come previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera g), dovrà aver luogo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Fa presente che l'articolo 9, recante misure fiscali e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore, come risulta dalla relazione tecnica, non comporta oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le risorse necessarie alla sua attuazione sono quelle già destinate alle imprese sociali secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 3 luglio 2015 e individuate con delibera CIPE del 6 agosto 2015.

Evidenzia che le risorse destinate dall'articolo 11, comma 1, all'attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 1, comma 1, devono intendersi al netto di quelle utilizzate per la costituzione e il funzionamento della Fondazione Italia Sociale, di cui all'articolo 10, comma 7, e che le risorse concernenti i residui relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 10, del decreto-legge n. 83 del 2012, recano le necessarie disponibilità.

Per quanto riguarda le risorse relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF, di cui all'articolo 11, comma 2, segnala che queste si riferiscono all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2015 già trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Sottolinea infine che le predette risorse, unitamente alle ulteriori risorse utilizzate per l'attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera g), ai sensi dell'articolo 11, comma 2, per ragioni contabili, ancorché ciò non sia espressamente previsto dal testo, dovranno essere comunque versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2617-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'istituzione del Consiglio nazionale del Terzo settore, come previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera g), dovrà aver luogo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

l'articolo 9, recante misure fiscali e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore, come risulta dalla relazione tecnica, non comporta oneri a carico

della finanza pubblica, in quanto le risorse necessarie alla sua attuazione sono quelle già destinate alle imprese sociali secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 3 luglio 2015 e individuate con delibera CIPE del 6 agosto 2015;

le risorse destinate dall'articolo 11, comma 1, all'attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 1, comma 1, devono intendersi al netto di quelle utilizzate per la costituzione e il funzionamento della Fondazione Italia Sociale, di cui all'articolo 10, comma 7;

le risorse concernenti i residui relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 10, del decreto-legge n. 83 del 2012, recano le necessarie disponibilità;

le risorse relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF, di cui all'articolo 11, comma 2, si riferiscono all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2015 già trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

le predette risorse, unitamente alle ulteriori risorse utilizzate per l'attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera g), ai sensi dell'articolo 11, comma 2, per ragioni contabili, ancorché ciò non sia espressamente previsto dal testo, dovranno essere comunque versate all'entrata del bilancio dello Stato;

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE ».

Il viceministro Enrico ZANETTI concorda con la proposta di parere del relatore.

Vincenzo CASO (M5S) chiede al rappresentante del Governo di pronunciarsi espressamente su una delle richieste formulate dal relatore, relativa alla conferma che l'utilizzo di quota parte delle risorse dell'otto per mille dell'IRPEF rientri co-

munque nell'ambito delle finalità previste dalla normativa vigente in materia.

Il viceministro Enrico ZANETTI conferma la possibilità di utilizzare parte delle risorse dell'otto per mille per la copertura degli oneri derivanti dal provvedimento in esame.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) ritiene che la destinazione di un milione di euro per il 2016 alla Fondazione Italia Sociale abbia come unica finalità quella di retribuire i componenti dei relativi organi di amministrazione, diminuendo le risorse da utilizzare per la riforma del Terzo settore e contribuendo a creare una situazione di « concorrenza sleale » nei confronti delle altre associazioni che operano nel Terzo settore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, segnala che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Colonnese 5.1, che è volta a prevedere che al finanziamento dei centri di servizio per il volontariato si provveda stabilmente, attraverso una programmazione triennale, con le risorse previste dall'articolo 15 della legge n. 266 del 1991 ed in caso di insufficienza con appositi stanziamenti previsti annualmente nella legge di stabilità;

Di Vita 5.5, 5.13, 7.11 e 10.2, le quali, sostituendo l'articolo 10, nell'istituire, in luogo della Fondazione Italia Sociale, l'Agenzia indipendente per il Terzo settore, provvedono ai relativi oneri, pari a 6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge

n. 190 del 2014, senza prevedere un'apposita clausola di salvaguardia in relazione agli anni valutati;

Lorefice 7.10, che prevede che, ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo sugli enti del Terzo settore, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono destinate risorse adeguate che garantiscano l'efficacia e l'efficienza delle citate funzioni, senza provvedere alla quantificazione del relativo onere e della corrispondente copertura finanziari.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Mantero 1.11, che prevede che le risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge n. 190 del 2014 (per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale), siano destinate prioritariamente ai programmi e progetti di valorizzazione delle diverse esperienze di volontariato operanti all'interno del Terzo settore nonché per la costituzione degli organismi regionali e sovraregionali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *f*). Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Nicchi 8.19, che prevede che, nell'ambito della revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, si provveda all'istituzione e stabilizzazione di contingenti di Corpi civili di pace, destinando all'attuazione di tale previsione 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa;

Grillo 11.2, la quale è diretta a modificare la copertura finanziaria dell'auto-

rizzazione di spesa per l'attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera *g*), volto all'istituzione di un Fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo settore. In particolare all'onere per il 2016 si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge n. 190 del 2014 (anziché, come nel testo, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 10, del decreto-legge n. 83 del 2012). Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. In particolare, tale valutazione si basa sul presupposto che alle proposte emendative in parola, che prevalentemente incidono a vario titolo sui principi e criteri direttivi per l'esercizio delle deleghe e non recano disposizioni di contenuto immediatamente precettivo, possa farsi fronte nel rispetto di quanto stabilito in linea generale dall'articolo 1, comma 6, del presente provvedimento, ai sensi del quale dall'attuazione dei decreti legislativi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Evidenzia che la citata disposizione stabilisce inoltre che – fermo restando che le amministrazioni competenti provvederanno agli adempimenti previsti dai decreti attuativi attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali ad esse assegnate – qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi saranno emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei

provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009.

Il viceministro Enrico ZANETTI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, ad eccezione degli emendamenti Mantero 1.11 e Grillo 11.2, sui quali esprime invece nulla osta, in quanto privi di profili problematici dal punto di vista finanziario. Esprime altresì nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 5.1, 5.5, 5.13, 7.10, 7.11, 8.19 e 10.2, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Il viceministro Enrico ZANETTI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO 1

DL 42/2016: Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca. C. 3822 Governo, approvato dal Senato.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



Roma 23 MAG. 2016

Prot. Nr. 45143/2016
Rif. Prot. Entrata Nr. 44261/2016
Allegati:
Risposta a Nota del:



All'Ufficio Coordinamento Legislativo
All'Ufficio Legislativo Economia
All'Ufficio Legislativo Finanze

Loro Sedi

OGGETTO: AC 3822 Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca. Bozza Dossier - Verifica quantificazioni.

È stata esaminata la bozza del Dossier – Verifica delle quantificazioni - sul testo dell'AC 3822 di cui all'oggetto e, per quanto di competenza, si rappresenta quanto segue.

Articolo 1: Con riferimento alle osservazioni circa la quantificazione della spesa già sostenuta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i servizi di pulizia presso le istituzioni scolastiche (euro 292,2 mln.) non coincidente con quanto indicato nella relazione tecnica al DL n. 69/2013, si rappresenta che la stessa si determina considerando 11.857 posti accantonati per i collaboratori scolastici da moltiplicare per il costo unitario annuo, pari ad euro 24.637,11, che l'amministrazione avrebbe sostenuto per garantire il servizio di pulizia in luogo dei medesimi 11.857 collaboratori. Tale costo unitario viene determinato dal costo annuo di un collaboratore scolastico, rivalutato per il costo di sostituzione del personale assente, per garantire comunque il servizio di pulizia in parola, pari a circa il 3%, e rivalutato ancora dell'1,61% per tener conto del costo per l'obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria previsto per il personale a tempo determinato.

Infatti, l'amministrazione, a legislazione vigente, non potrebbe nominare collaboratori di ruolo ma solo supplenti, mentre nella relazione tecnica del DL n. 69/2013 è stato considerato il costo di un collaboratore scolastico di ruolo a tempo indeterminato.

Articolo 1 - ter: Con riferimento alle osservazioni del Servizio Bilancio della Camera riferite all'A.C. 3822 relativamente all'art. 1-ter, per quanto concerne la conferma che la decorrenza degli effetti giuridici delle assunzioni di personale docente dal 1° settembre 2016 non comporti maggiori oneri in materia previdenziale, si rappresenta che, anche qualora ciò risultasse in concreto, la relativa spesa troverebbe compensazione nelle economie derivanti dal differimento della decorrenza economica delle assunzioni al 15 settembre, in relazione alle quali l'Amministrazione scolastica non sconta prudenzialmente effetti di miglioramento da destinare ai saldi di finanza pubblica.

Articolo 1- sexies: Il Servizio Bilancio rileva che l'attribuzione di un codice amministrativo unico sembra implicare l'adozione di nuove modalità amministrative per la gestione delle pratiche concernenti il personale impiegato saltuariamente. Al riguardo, si rappresenta che l'attività di attribuzione di un codice al personale supplente viene già svolta con le risorse disponibili a legislazione vigente, ivi incluse quelle informatiche. Pertanto, le funzionalità del sistema consentono, a risorse invariate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'attribuzione di un codice univoco al personale supplente. In ogni caso si rinvia al Dipartimento per l'Amministrazione generale del personale e dei servizi.

Articolo 2: Il Servizio Bilancio rileva che la norma afferma espressamente, al comma 2, che la Scuola sperimentale di dottorato internazionale GSSI assume carattere di stabilità, mentre la relazione tecnica prevede che alle spese ulteriori rispetto a quelle relative alle assunzioni (spese per borse di studio, per attività di ricerca e per le altre attività necessarie all'operatività dell'Istituto) si farà fronte, fino al 2018, a valere sullo stanziamento della delibera CIPE e, dopo tale esercizio, con la capacità del GSSI di reperire fondi attraverso la partecipazione a bandi competitivi nazionali e internazionali. È richiesto l'avviso del Governo in merito alla prudenzialità delle forme di finanziamento che appaiono caratterizzate da margini d'incertezza per quanto attiene al *quantum* delle risorse reperibili poiché, come indicato nella relazione tecnica, tra le attività in questione rientrano anche quelle necessarie all'operatività dell'Istituto.

Al riguardo, si rappresenta che l'onere di 3 milioni di euro viene autorizzato a decorrere e che dalla relazione tecnica viene stimato, prudenzialmente, un onere di personale pari a 2,4 milioni

di euro, pertanto le risorse necessarie sono sufficienti a garantire il funzionamento dell'Istituto, tenuto conto anche della possibilità di reperire ulteriori fonti di finanziamento.

Articolo 2 – bis: Il Servizio del Bilancio chiede elementi a conferma della neutralità finanziaria della disposizione in tema di organizzazione di nuovi corsi di specializzazione da parte degli Atenei. Al riguardo, si rappresenta che la norma consente l'organizzazione di detti corsi mediante le risorse disponibili a legislazione vigente, tenuto conto che i costi sarebbero in ogni caso coperti dalla contribuzione a carico degli iscritti e che l'allineamento temporale tra le spese e le relative risorse avviene ordinariamente per ciascun corso organizzato dagli Atenei.

Si rinvia, comunque alle valutazioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Articolo 2 – quater: In ordine alla richiesta di chiarimenti sulla circostanza che l'importo di 3 milioni relativo ai diritti di segreteria, indicato dalla relazione tecnica, rappresenti l'ammontare dei diritti già riscossi, si precisa che tale importo è relativo ai versamenti all'entrata del bilancio dello Stato effettuati dai partecipanti al concorso. Per tali importi è in corso di predisposizione il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di riassegnazione sul pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo quanto disposto dai commi 111 e 112 dell'articolo 1, della legge n. 107 del 2015.

Riguardo all'importo di 497.705 euro, iscritto in bilancio, che sarà anch'esso utilizzato per le finalità in esame, si conferma che non sussistono interventi già programmati al riguardo.

Articolo 2- sexies: Con riferimento alla richiesta di ulteriori elementi informativi rispetto a quelli già contenuti nella relazione tecnica si fa rinvio al competente Ministero del lavoro.

In merito alle prestazioni determinate dal 2016, si precisa che le stesse sono soggette alla disciplina definita dall'articolo in esame e, in tali termini, i relativi effetti sono inglobati nelle quantificazioni contenute nella relazione tecnica.

Circa la disciplina riguardante le prestazioni riferite al periodo precedente (e comunque successivo all'applicazione del DPCM n. 159/2013), fermo restando che, anche con riferimento alle stesse, dal 2016 si applica quanto previsto dall'articolo in esame e i relativi effetti sono inglobati nelle predette quantificazioni, si fa comunque rinvio al competente Ministero del lavoro, segnalando che l'eventuale applicazione della disciplina, come derivante dalle sentenze del Consiglio di Stato, non sarebbe comunque, in questi casi, automatica, ma conseguirebbe ad atti impugnativi di procedimenti amministrativi attuati ai sensi del citato DPCM.

Infine, circa l'opportunità dell'inserimento della clausola di salvaguardia, si evidenzia che la relazione tecnica quantifica in euro 800.000 l'onere derivante dall'articolo 2-sexies, con riferimento alle prestazioni connesse a diritti soggettivi, rispetto alla normativa di cui al DPCM n. 159/2013 (invero la disposizione in esame è comunque diretta ad evitare l'insorgenza di maggiori oneri rispetto a quelli quantificati correggendo l'assetto normativo istituzionale come direttamente scaturente dalle Sentenze del Consiglio di Stato in assenza dell'intervento correttivo di cui all'articolo 2-sexies), mantenendo una prudenzialità superiore al 20% (circa 200.000 euro) nella determinazione della copertura (1 mln di euro annui) e consentendo quindi ampi margini di prudenza a tutela dei saldi di finanza pubblica.

Il Ragioniere Generale dello Stato



ALLEGATO 2

Indagine conoscitiva sul contenuto della nuova legge di bilancio e sull'equilibrio di bilancio delle regioni e degli enti locali, di cui alla legge n. 243 del 2012.

PROGRAMMA DELL'INDAGINE CONOSCITIVA



Programma indagine conoscitiva sul contenuto della nuova legge di bilancio e sull'equilibrio di bilancio delle regioni e degli enti locali, di cui alla legge n. 243 del 2012

L'indagine conoscitiva in oggetto è strettamente collegata all'indagine conoscitiva che la Commissione bilancio della Camera, congiuntamente all'omologa Commissione del Senato, ha svolto lo scorso anno sulle prospettive di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio. Nel corso di quest'ultima indagine è infatti emerso che sia l'applicazione delle disposizioni concernenti il contenuto del nuovo disegno di legge di bilancio, di cui all'articolo 15 della legge n. 243 del 2012, sia l'applicazione di quelle in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e degli enti locali nonché di concorso degli stessi alla sostenibilità del debito pubblico, contenute al Capo IV della medesima legge n. 243, dovrebbero riguardare i bilanci approvati nel 2016 per l'anno successivo.

Inoltre, nel corso della medesima indagine, è stato rilevato, da un lato, che non è stata ancora introdotta nella legislazione ordinaria una disciplina che dia attuazione alle disposizioni sul contenuto nuovo del disegno di legge di bilancio, come richiesto dallo stesso articolo 15 della legge n. 243 del 2012, dall'altro, che le norme dettate dalla medesima legge n. 243, in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e degli enti locali, presentano alcune criticità.

Sulla base di tali presupposti sono stati recentemente presentati tre progetti di legge. Il primo, di iniziativa governativa (S. 2344), che reca modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali, gli altri due, di iniziativa parlamentare

(C. 3828 e S. 2382), che dispongono modifiche alla legge n. 196 del 2009, con particolare riguardo al contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 243 del 2012.

In questo contesto, la presente indagine conoscitiva è quindi finalizzata all'acquisizione di elementi di valutazione sul contenuto della nuova legge di bilancio e sull'equilibrio di bilancio delle regioni e degli enti locali, anche nella prospettiva dell'imminente esame dei predetti progetti di legge.

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva, saranno auditi i seguenti soggetti:

- il Ministro dell'economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan
- rappresentanti dell'ISTAT
- rappresentanti della Corte dei conti
- rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI
- rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
- il Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro.

L'indagine conoscitiva dovrebbe concludersi entro il corrente mese di maggio.

ALLEGATO 3

**Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617-B
Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

**RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO
17, COMMA 8, DELLA LEGGE N. 196 DEL 2009**

10894 
*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO X

Prot. n. 46483/2016
Entrata prot. n. 45727/2016
Allegati: 1
Riferimento a nota n.

Roma, 24 MAG. 2016

All'Ufficio legislativo
Economia
Sede
e p.c.
All'Ufficio del
coordinamento legislativo
Sede
All'Ufficio legislativo
Finanze
Sede

OGGETTO: Atto Camera 2617-B – Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. Relazione tecnica.

E' stata esaminata la relazione tecnica al provvedimento indicato in oggetto, aggiornata alla luce delle modifiche al testo apportate dal Senato della Repubblica.

Al riguardo, si restituisce la stessa positivamente verificata, rappresentando la necessità di apportare una modifica all'articolo 11, comma 2, terzo periodo, del testo del provvedimento, sostituendo le parole "la somma di 10 milioni di euro" con le seguenti: "l'importo complessivo di 17,3 milioni di euro", come indicato nella relazione tecnica nonché desumibile dall'emendamento del relatore n. 10.200 (testo 2) verificata con nota n. 19567 del 9 marzo 2016. Ciò in quanto, devono essere versati all'entrata del bilancio dello Stato, per l'anno 2016, entrambi gli importi indicati al comma 2, secondo periodo, del citato articolo 11.

Nel caso in cui non fosse apportata tale modifica, l'iscrizione della somma di 7,3 milioni di euro nel Fondo rotativo non potrà che avvenire previo versamento del predetto importo all'entrata del bilancio statale.

L'allegato 3 annesso alla relazione tecnica è coerente con quest'ultima indicazione.

Il Ragioniere Generale dello Stato
Giuseppe Tasso

Delega al Governo recante disposizioni per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale

Relazione tecnica

Il disegno di legge, che si compone di dodici articoli, prevede una serie di interventi normativi da attuare attraverso il conferimento al governo di apposite deleghe in materia di disciplina del *Terzo settore*, volti a introdurre misure per la costruzione di un rinnovato sistema, al fine di sostenere la libera iniziativa dei cittadini che si associano per perseguire il bene comune, di elevare i livelli di cittadinanza attiva, coesione e protezione sociale favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, di valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione.

L'**articolo 1** individua l'oggetto dell'intervento normativo e le finalità perseguite. Si prevede che tale intervento verrà realizzato attraverso l'esercizio di apposite deleghe conferite al governo in materia di disciplina del Terzo settore, al fine di sostenere la libera iniziativa dei cittadini che si associano per perseguire il bene comune, di elevare i livelli di cittadinanza attiva, coesione e protezione sociale favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, di valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione.

Dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come specificato al comma 6. Agli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi le Amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Qualora i decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, la loro emanazione è subordinata all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

L'**articolo 2** del disegno di legge fissa i principi e criteri direttivi generali, nel rispetto dei quali sono adottati i decreti legislativi. Trattandosi di disposizione di carattere ordinamentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con l'**articolo 3** si prevede di procedere alla revisione del titolo II del libro primo del codice civile. Anche tale disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4 prevede una delega al governo per il riordino e la revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore mediante la redazione di un codice per la raccolta e il coordinamento delle relative disposizioni. Si prevede che tale intervento possa essere realizzato senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con l'articolo 5 si prevede di procedere al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso. Con riferimento alla disposizione di cui al comma 1, lettera e), concernente la revisione dei centri di servizio per il volontariato, di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, ed in particolare alla previsione di cui al numero 3), si prevede che al loro finanziamento si provveda stabilmente, con le risorse previste dall'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266. Tali risorse derivano da una quota, non inferiore ad un quindicesimo dei proventi degli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, cioè le fondazioni bancarie.

Con riguardo alla previsione di cui al comma 1, lettera f), n. 2), concernente la costituzione di organismi regionali o sovraregionali deputati a revisionare l'attività di programmazione e controllo delle attività e della gestione dei centri di servizio per il volontariato, gli oneri per eventuali emolumenti previsti per gli amministratori e i dirigenti saranno posti a carico, in maniera aggiuntiva, delle fondazioni bancarie finanziatrici.

L'articolo 5 comma 1 punto g) prevede l'istituzione del Consiglio nazionale del terzo settore, quale organismo di consultazione degli enti del terzo settore a livello nazionale.

Si prevede che tali interventi possano essere realizzati senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 6 si compone di una delega al Governo finalizzata al riordino e alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale, in particolare della disciplina dettata dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.

Si prevede che anche tale intervento possa essere realizzato senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 7 prevede che le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sugli enti del Terzo settore, ivi comprese le imprese sociali di cui all'articolo 6, e sulle loro attività, finalizzate a garantire l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ad

essi applicabile, sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione, per quanto di competenza, con i Ministeri interessati e con l'Agenzia delle entrate.

All'attuazione di tali disposizioni le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 8 si compone di una delega al governo al fine di procedere al riordino e alla revisione dell'attuale disciplina in materia di servizio civile, in particolare della disciplina dettata dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 e della legge istitutiva del servizio civile nazionale (legge 6 marzo 2001, n. 64), finalizzata all'istituzione di un servizio civile universale. L'applicazione del principio dell'universalità porterà ad un aumento del numero dei giovani avviati al servizio civile.

Tuttavia l'eventuale aumento dei giovani coinvolti in progetti di servizio civile non è suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto i bandi nazionali di servizio civile sono pubblicati sulla base delle risorse finanziarie preventivamente individuate dal governo e quindi entro limiti finanziari limitati all'origine.

Sulla base delle modifiche introdotte dalla presente legge, il servizio civile universale non sarà più svolto, come quello previsto a legislazione vigente, per un periodo fisso predeterminato, ma avrà una durata che potrà essere modulata in base alle esigenze dei giovani prevedendo, altresì, la possibilità che il servizio sia prestato, in parte, in uno dei paesi dell'Unione europea, nonché, per iniziative riconducibili alla promozione della pace e della cooperazione allo sviluppo, anche nei paesi al di fuori dell'Unione europea.

In ogni caso tali elementi troveranno una puntuale definizione nell'ambito dei decreti delegati e nella programmazione triennale introdotta dalla lettera *b)* dello stesso articolo 8, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 9 prevede una delega al Governo al fine di disciplinare le misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore e procedere al riordino e all'armonizzazione anche della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e tenuto conto di quanto disposto ai sensi della legge 11 marzo 2014, n. 23. Si prevede che la delega sia esercitata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, fatto salvo quanto disposto dalle lettere *c)* e *g)*.

La lettera *c)*, prevede il completamento della riforma strutturale dell'istituto della destinazione del cinque per mille sul reddito delle persone fisiche, al relativo onere si provvede nei limiti delle

risorse di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 190/2014, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

La lettera g) prevede l'istituzione del fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale, attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni rientranti negli enti del Terzo settore, disciplinandone altresì le modalità di funzionamento e di utilizzo delle risorse, anche attraverso forme di consultazione del Consiglio nazionale del terzo settore. Il Fondo è articolato, solo per l'anno 2016, in due sezioni: la prima di carattere rotativo, con una dotazione di 10 milioni di euro, la seconda di carattere non rotativo con una dotazione di 7,3 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2017 il suddetto Fondo, sezione di carattere non rotativo, è pari a 20 milioni di euro annui.

Al relativo onere per l'anno 2016 si provvede, quanto a 10 milioni di euro mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 10, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni e, quanto a 7,3 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle risorse già trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relative alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2015. A tal fine l'importo complessivo pari a 17,3 milioni di euro di cui al secondo periodo è versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016. A decorrere dall'anno 2017 al relativo onere, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il comma 2 prevede che le misure agevolative previste dall'articolo 9 tengano conto delle risorse del Fondo rotativo istituito dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, già destinate alle imprese sociali secondo quanto previsto dal decreto del 3 luglio 2015 del Ministro dello sviluppo economico. Tale disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, in quanto tali risorse sono state individuate con delibera CIPE del 6 agosto 2015. Con tale delibera il Comitato ha assegnato 200 milioni di euro, a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da destinare a un regime di aiuto istituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato il 3 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, n. 224 del 26 settembre 2015, che prevede, all'articolo 3, agevolazioni per imprese sociali, cooperative sociali e società cooperative aventi qualifica di ONLUS.

L'articolo 10 prevede l'istituzione della Fondazione Italia Sociale, fondazione avente lo scopo di sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi posti in essere dagli enti del Terzo settore, caratterizzati dalla produzione di beni e servizi aventi un forte impatto sociale e occupazionale e rivolti, in modo particolare, ai territori e ai soggetti più svantaggiati. È assegnata alla Fondazione, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, una dotazione iniziale pari a un milione di euro per l'anno 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

L'articolo 11 reca disposizioni finanziarie e finali. Il comma 1 prevede che all'attuazione delle deleghe, si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, pari a 139 milioni di euro per l'anno 2016 e a 170 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

Con riferimento ai commi 2 e 3, si veda quanto riportato all'articolo 9, comma 1, lettera c) e g).

L'articolo 12 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmetta entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sulle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo svolte, ai sensi dell'articolo 7, sugli enti del Terzo settore nonché sullo stato di attuazione della riorganizzazione del sistema di registrazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i). La disposizione non comporta oneri finanziari.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

24 MAG. 2016

Il Regioniere Generale dello Stato
E. Tadini

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina dei partiti politici. Testo unificato C. 2839 e abb. (Parere alla I Commissione) <i>(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio)</i>	75
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddhista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 3773 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) <i>(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio)</i>	83
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) <i>(Esame e rinvio)</i>	88

RISOLUZIONI:

7-00976 Pelillo: Modifiche alla disciplina in materia di riscossione <i>(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione)</i>	110
7-00964 Laffranco: Estensione del regime tributario della cedolare secca alle locazioni a uso diverso dall'abitazione <i>(Discussione e rinvio)</i>	110
AVVERTENZA	113

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 maggio 2016. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 10.35.

Disciplina dei partiti politici.

Testo unificato C. 2839 e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuele LODOLINI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla I Commissione Affari costituzionali, il testo unificato, adottato dalla I Commissione il 5 maggio 2016 come testo base, delle proposte di legge C. 2839 Marco Meloni, C. 3004 Fontanelli, C. 3006 Formisano, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3172 Palese, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa, C. 3610 D'Alia, C. 3663 Roccella, C. 3693 Centemero, C. 3694 Carloni, C. 3708 Gigli, C. 3724 Quaranta, C. 3731 Mazziotti Di Celso, C. 3732 Toninelli, C. 3733 D'Atorre, C. 3735 Mucci e C. 3740 Vargiu, recante disciplina dei partiti politici, come risultante dagli emendamenti

approvati dalla Commissione in sede referente.

Osserva in primo luogo come il testo unificato sia finalizzato a promuovere la trasparenza e la partecipazione democratica dei partiti politici, proseguendo nella linea dei due provvedimenti approvati negli ultimi anni: la legge n. 96 del 2012, che ha introdotto diverse norme in materia di trasparenza dei bilanci dei partiti e del decreto-legge n. 149 del 2013, il quale ha abrogato la contribuzione pubblica diretta per la politica e ha proseguito l'opera di trasparenza.

A tale proposito ricorda che il decreto-legge n. 149 del 2013 ha abrogato il finanziamento pubblico diretto dei partiti politici e lo ha sostituito con un nuovo sistema di finanziamento basato sulle detrazioni fiscali delle donazioni private (regolato dall'articolo 11 del decreto-legge n. 149) e sulla destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (regolato dall'articolo 12 del decreto-legge n. 149), con un limite di spesa annuale.

Per quanto riguarda il regime delle detrazioni fiscali per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici, a partire dal 2014 la detrazione spetta per le erogazioni liberali effettuate ai partiti iscritti nella prima sezione dell'apposito registro (di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 149) e per le erogazioni effettuate ai partiti e alle associazioni promotrici dei partiti, prima della loro iscrizione nel suddetto registro, purché essi iscritti entro la fine dell'esercizio.

Per quanto riguarda le persone fisiche, le erogazioni liberali da 30 a 30.000 euro usufruiscono della detrazione del 26 per cento.

Le norme del decreto-legge n. 149 tengono ferma la detraibilità, a decorrere dall'anno di imposta 2007, delle erogazioni in denaro a favore di partiti effettuate esclusivamente tramite bonifico bancario o postale e tracciabili secondo la normativa antiriciclaggio. Detta detraibilità segue le disposizioni dell'articolo 15, comma 1-*bis*,

del Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

Il richiamato comma 1-*bis* dell'articolo 15 del TUIR, modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge n. 96 del 2012, stabilisce che dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014, delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici che abbiano presentato liste o candidature elettorali alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, oppure che abbiano almeno un rappresentante eletto a un consiglio regionale o ai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, per importi compresi fra 50 e 10.000 euro annui, a condizione che siano effettuate mediante versamento bancario o postale.

La precedente formulazione (cioè quella in vigore dal 2007 al 2012) prevedeva una detrazione pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire effettuate mediante versamento bancario o postale.

Le società soggette a IRES possono detrarre dalle imposte sui redditi un importo pari al 26 per cento delle erogazioni liberali per gli importi tra 30 e 30.000 euro.

Sono escluse dall'agevolazione le seguenti tre tipologie di enti:

enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica;

gli enti i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, ovvero le società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, i predetti soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi;

le società concessionarie dello Stato o di enti pubblici, limitatamente alla durata del rapporto di concessione.

I versamenti detraibili devono essere eseguiti mediante banca o ufficio postale, ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento delle imposte con mezzi diversi dal contante previsti a legislazione vigente, ovvero secondo ulteriori modalità, idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'identificabilità dell'autore e a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.

Per quanto riguarda invece il regime del due per mille in favore dei partiti politici il limite massimo di spesa per il due per mille era fissato dal decreto-legge n. 149 in: 7,75 milioni di euro per il 2014; 9,6 milioni per il 2015; 27,7 milioni, per il 2016; 45,1 milioni, dal 2017. La legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 602) ha ridotto per il 2016 e per il 2017 il limite di spesa portandolo a 17,1 milioni nel 2016 e a 25,1 milioni dal 2017. La ripartizione tra i vari partiti del gettito derivante dal due per mille dell'IRPEF relativo alle dichiarazioni del 2015 è indicata nella tabella allegata, redatta dal Dipartimento delle Finanze del MEF.

Con il DPCM del 28 maggio 2014 sono stati definiti i criteri di ripartizione e le modalità attraverso le quali i contribuenti possono destinare il due per mille del proprio IRPEF a una formazione politica. Il meccanismo di finanziamento volontario ha preso il via dalle dichiarazioni dei redditi 2014 (anno d'imposta 2013), in riferimento alle quali è stato predisposto uno specifico modulo con i nomi dei partiti ammessi alla contribuzione. Anche coloro che, pur essendo titolari di reddito, non sono tenuti alla presentazione di Unico Pf o 730 possono presentare soltanto la scheda relativa al due per mille nei termini previsti per la dichiarazione annuale. Dal 2015 (anno d'imposta 2014) esiste uno stampato unico per il 2, il 5 e l'8 per mille.

Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici destinatari della quota del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro della scheda, indicando nell'apposita casella il codice del partito pre-

scelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari.

Per beneficiare di tale forma di finanziamento i partiti devono essere iscritti nel registro nazionale e devono aver avuto almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo nell'ultima consultazione elettorale per il Senato, la Camera o il Parlamento europeo (seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 149 del 2013). Possono essere destinatari del due per mille anche i partiti politici iscritti nel registro cui dichiarare di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, ovvero una singola componente interna al Gruppo misto.

In caso di mancata effettuazione della scelta da parte del contribuente, le risorse restano acquisite all'erario (a differenza di quanto accade nella disciplina dell'otto per mille, destinato alle confessioni religiose). Qualora le somme risultanti dalla ripartizione delle scelte operate dai contribuenti siano complessivamente superiori al limite di spesa annuale, gli importi dovuti a ciascun partito sono proporzionalmente ridotti. Qualora invece tali somme risultino inferiori al limite di spesa, le risorse eccedenti sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge n. 149 del 2013).

Rammenta inoltre che per il 2016 i contribuenti possono destinare il due per mille dell'IRPEF a favore di una associazione culturale iscritta in un elenco appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 1, comma 985, della legge n. 208 del 2015). La nuova opzione, prevista dalla legge di stabilità 2016, non è alternativa al due per mille ai partiti politici, ma si aggiunge ad essa. Nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 aprile 2016, sono stabilite le regole e i criteri di applicazione della norma.

In tale contesto normativo, le nuove disposizioni introdotte dal testo unificato

rendono più stringenti gli obblighi di trasparenza e ne rendono possibile l'applicazione anche nei confronti dei partiti non registrati e che, pertanto, non usufruiscono dei benefici previsti dalla legge.

Passando al contenuto del provvedimento, che si compone di 9 articoli, l'articolo 1 indica le finalità dell'intervento legislativo, che intende promuovere la trasparenza dell'attività di partiti, movimenti e gruppi politici organizzati, onde favorire la partecipazione dei cittadini alla vita politica.

Illustra quindi l'articolo 2, il quale, ai commi 1 e 2, reca norme di principio. In particolare il comma 1, modificato nel corso l'esame in sede referente, sancisce il diritto dei cittadini hanno ad associarsi liberamente in partiti, movimenti o gruppi politici organizzati per concorrere alla formazione dell'indirizzo politico, all'elaborazione di programmi per il governo nazionale e locale, nonché alla selezione e al sostegno di candidati alle elezioni per le cariche pubbliche, nel rispetto del principio della parità di genere, in conformità alla Costituzione e ai principi fondamentali dell'ordinamento democratico.

Il comma 2, anch'esso modificato nel corso l'esame in sede referente, stabilisce che l'organizzazione e il funzionamento dei partiti, movimenti o gruppi politici organizzati sono improntati al principio della trasparenza e al metodo democratico, la cui osservanza è assicurata anche attraverso il rispetto delle disposizioni dell'intervento legislativo. In tale contesto la disposizione sancisce il diritto di tutti gli iscritti a partecipare, senza discriminazioni, alla determinazione delle scelte politiche che impegnano il partito.

Il comma 3 reca disposizioni che integrano le norme recate dal decreto-legge n. 149 del 2013, con particolare riguardo al contenuto necessario degli statuti, con la finalità di rafforzare e valorizzare gli elementi volti ad assicurare una piena democraticità e trasparenza, quali le procedure di iscrizione, i diritti e doveri degli iscritti, le modalità di selezione dei candidati alle elezioni, le regole per l'istituzione e l'accesso all'anagrafe degli iscritti,

i criteri di ripartizione delle risorse tra organi centrali e le eventuali articolazioni territoriali.

Il comma 4, inserito durante l'esame in sede referente, prevede che, salvo diversa disposizione di legge, dello statuto o dell'accordo associativo, l'organizzazione e il funzionamento dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati sono regolati dalle norme che disciplinano le associazioni non riconosciute.

Il comma 5, a sua volta introdotto durante l'esame in sede referente, prevede che la denominazione e il simbolo usati dai soggetti politici organizzati siano regolati dall'articolo 7 del codice civile (il quale disciplina la tutela del diritto al nome, stabilendo il ricorso ai rimedi giudiziali nel caso di contestazioni all'uso del nome o di pregiudizio derivante dall'uso indebito del nome). In tale contesto viene specificato che, salvo diversa disposizione dello statuto o dell'accordo associativo: il partito, movimento o gruppo politico organizzato ha l'esclusiva titolarità della denominazione e del simbolo di cui fa uso; ogni modifica e ogni atto di disposizione o di concessione in uso della denominazione e del simbolo è di competenza dell'assemblea degli associati o iscritti.

L'articolo 3, recante modifiche al testo unico per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, contiene norme di trasparenza in materia di partecipazione alle elezioni della Camera dei deputati.

In particolare esso introduce, al comma 1, lettera *a*), modificata nel corso dell'esame in sede referente, un elemento di novità in materia di obblighi connessi alla presentazione delle liste in competizioni elettorali da parte dei partiti: attualmente la legge prescrive la presentazione, contestualmente a quella del contrassegno, anche dello statuto. Il testo unificato limita questo obbligo solo ai partiti che si sono registrati ai fini dei benefici economici in precedenza illustrati (2 per mille e detrazioni fiscali), previsti dal decreto-legge n. 149 del 2013.

La trasparenza è comunque assicurata da un articolato meccanismo, definito « Elezioni trasparenti », che prevede innanzitutto l'obbligo di presentazione, in assenza dello statuto, di una « dichiarazione di trasparenza » con l'indicazione del legale rappresentante del partito, del soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato del partito, degli organi dello stesso e delle modalità di selezione delle candidature.

La lettera *b)* del medesimo comma 1 disciplinata altresì la procedura per l'integrazione e l'eventuale opposizione nel caso in cui il Ministero dell'interno comunicò la mancanza nella dichiarazione di uno o più degli elementi richiesti, mentre la lettera *c)* stabilisce che in caso di mancato deposito dello statuto, ovvero della suddetta dichiarazione di trasparenza, le liste elettorali presentate dal partito o gruppo politico organizzato siano ruscate dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

Passa quindi a illustrare l'articolo 4, modificato durante l'esame in sede referente, il quale introduce norme volte ad assicurare la piena trasparenza delle elezioni, prevedendo, in particolare, la pubblicazione, in un'apposita sezione del sito internet del Ministero dell'interno denominata « Elezioni trasparenti », dei seguenti elementi: il contrassegno depositato di ciascun partito o gruppo politico organizzato, indicando anche il soggetto che ha conferito il mandato per il deposito; lo statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza di cui all'articolo 3; il programma elettorale, con l'indicazione della persona indicata come capo della forza politica; le liste di candidati presentate per ciascun collegio.

In base all'articolo 5, comma 1, modificato nel corso dell'esame in sede referente, a fini di trasparenza degli organi, delle regole interne e delle modalità di selezione delle candidature prevede la pubblicazione, in un'apposita sezione del sito internet di ciascun partito politico denominata « Trasparenza », che rispetti i principi di elevata accessibilità, anche da parte delle persone disabili, di comple-

tezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità e di semplicità di consultazione, dei seguenti elementi:

lo statuto e il rendiconto di esercizio;

la relazione sulla gestione e la nota integrativa, la relazione del revisore o della società di revisione, ove prevista, nonché il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio da parte del competente organo del partito politico;

i dati relativi alla situazione patrimoniale e di reddito dei titolari di cariche di Governo e dei membri del Parlamento;

l'elenco dei beni immobili, mobili registrati e degli strumenti finanziari del partito, previsto dall'articolo 6, comma 1;

le erogazioni di finanziamenti, contributi e servizi.

Per quanto attiene ai partiti, i movimenti e i gruppi politici organizzati non iscritti nel Registro dei partiti politici che possono accedere ai benefici previsti dal decreto-legge n. 149 del 2013, di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 149, il comma 2, anch'esso modificato durante l'esame in sede referente, stabilisce che la pubblicazione nel rispettivo sito internet riguarda le procedure per l'approvazione degli atti che impegnano il partito, movimento o gruppo, il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, le relative modalità di elezione, la durata, le modalità di selezione delle candidature e l'organo dotato del potere di rappresentanza legale. La disposizione prevede inoltre la pubblicazione del soggetto titolare del simbolo del partito, movimento o gruppo politico organizzato; se il soggetto titolare del simbolo è diverso dal partito, movimento o gruppo politico organizzato, si stabilisce che siano pubblicati anche i documenti che abilitano il partito, movimento o gruppo politico organizzato a utilizzare il simbolo.

Il comma 3, introdotto durante l'esame in sede referente, stabilisce l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria

da 5.000 a 15.000 euro nel caso di inadempimento dell'obbligo di pubblicazione previsto dal comma 2.

L'articolo 6, recante norme in materia di trasparenza dei finanziamenti, contributi, beni o servizi, prevede, ai commi 1 e 9, modificati durante l'esame in sede referente, la pubblicazione nella già richiamata sezione del sito internet di ciascun partito politico, movimento o gruppo politico organizzato, denominata « Trasparenza » l'elenco, aggiornato entro il 15 luglio di ogni anno, dei beni di cui sono intestatari i partiti, comprensivo dei beni immobili, dei beni mobili registrati e, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, degli strumenti finanziari, indicati dall'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998; le erogazioni di finanziamenti, di contributi e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro annui, con l'indicazione del nome del soggetto erogante, del relativo ammontare e dell'anno in cui è stata percepita.

Il comma 1-*bis*, introdotto durante l'esame in sede referente, prevede che, in caso di inadempimento totale o parziale dell'obbligo di pubblicazione di cui al comma 1 o in caso di mancato aggiornamento dei dati, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.

In base al comma 2, per le erogazioni annuali superiori a 5.000 euro è fatto obbligo di effettuare una dichiarazione congiunta da parte del soggetto erogante e di quello ricevente.

In tale ambito, ancora con riferimento ai profili di interesse della Commissione Finanze, richiama l'ultimo periodo del comma 2, il quale specifica che le disposizioni del comma 2 in materia di dichiarazione congiunta non si applicano a tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.

Il comma 3, modificato durante l'esame in sede referente, specifica inoltre che le disposizioni del comma 2 si applicano alle erogazioni effettuate in favore di partiti, movimenti o gruppi politici organizzati, gruppi parlamentari, membri (e candidati) del Parlamento nazionale, membri (e candidati) del Parlamento europeo spettanti all'Italia, consiglieri regionali, provinciali, metropolitani e comunali (e candidati), titolari di cariche di presidenza, segreteria, direzione politica e amministrativa nei partiti e movimenti politici, nonché in favore di coloro che sono indicati come capo della forza politica.

Il comma 4 stabilisce che, nel caso di erogazioni in favore di candidati alle cariche di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale, provinciale, metropolitano o comunale, ovvero effettuate da parte di soggetti residenti o domiciliati all'estero, è possibile sostituire la dichiarazione congiunta con l'attestazione del solo beneficiario mediante autocertificazione.

Per quanto riguarda gli aspetti attinenti alle materie di interesse della Commissione Finanze, segnala il comma 5, in base al quale le erogazioni annuali di importo superiore a 5.000 euro, effettuate in favore dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati, qualora realizzate con mezzi di pagamento che consentano di garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identità dell'autore, possono essere dichiarate mediante attestazione del rappresentante legale o del tesoriere del partito, recante l'elenco dei soggetti che hanno effettuato le erogazioni, l'importo corrispondente e, in allegato, la documentazione contabile relativa alle erogazioni medesime.

In base ai commi 6 e 7, modificati durante l'esame in sede referente, le dichiarazioni congiunte e le attestazioni sono comunicate alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici entro tre mesi dalla percezione dell'erogazione; è altresì previsto che la Commissione garantisca a tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali della Camera il diritto a cono-

scere le erogazioni; la disposizione specifica peraltro che le erogazioni di importo complessivo annuo compreso tra euro 5.000 ed euro 15.000 possono essere oggetto di accesso esclusivamente previo consenso del soggetto erogante.

Il comma 8, modificato nel corso dell'esame in sede referente, integrando la legge n. 2 del 1997, recante norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici, introduce, per le erogazioni di importo inferiore a 5.000 euro, l'obbligo di pubblicazione, nella relazione allegata al rendiconto, sulla base di aggregazioni che diano conto della relativa provenienza.

Il comma 9, anch'esso modificato nel corso dell'esame in sede referente, dispone che, per le erogazioni di importo complessivo annuo compreso tra i 5.000 e i 15.000 euro, la pubblicazione sulla citata sezione del sito internet del partito, movimento o gruppo politico organizzato, può essere effettuata solo previo consenso del soggetto erogante. Viene specificato inoltre che la pubblicazione perdura sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'erogazione è stata effettuata.

I commi 10 e 11 prevedono che, nel caso di mancata comunicazione, entro il 15 luglio di ciascun anno (secondo la modifica apportata durante l'esame in sede referente), alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di un'attestazione, da parte dei rappresentanti legali o tesorieri dei partiti, movimenti o gruppi, dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet delle predette erogazioni, si applica una sanzione pecuniaria pari a 30.000 euro, ovvero, nel caso di pubblicazione parziale, una sanzione pari alla differenza dei due importi.

Inoltre il comma 12 prevede che l'inadempiamento dell'obbligo di pubblicazione sul sito internet, ovvero la dichiarazione di somme o valori inferiori al vero, è punito con una multa e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Il comma 13, inserito durante l'esame in sede referente, precisa che, ai fini degli obblighi di stabiliti dall'articolo 5, comma 2, nonché dai commi 1, 9, 10 e 11 dell'articolo 6, per partiti, movimenti o gruppi politici organizzati si intendono quelli iscritti nel registro dei partiti politici ovvero che abbiano eletto almeno un rappresentante alla Camera dei deputati all'inizio della legislatura o che, nel corso della medesima, abbiano costituito un gruppo parlamentare o una componente politica interna al Gruppo misto.

Il comma 14, anch'esso inserito durante l'esame in sede referente, stabilisce che ciascun partito, movimento o gruppo politico organizzato può essere collegato formalmente a fondazioni o associazioni legate a partiti o movimenti politici, di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 149 del 2013, e che i rapporti tra il partito, movimento o gruppo politico organizzato e le fondazioni o associazioni ad esso formalmente collegate devono conformarsi ai principi di trasparenza, autonomia finanziaria e separazione contabile.

L'articolo 7, modificato durante l'esame in sede referente, contiene disposizioni finalizzate alla promozione dello svolgimento delle attività politiche in favore dei partiti, movimenti o gruppi politici organizzati iscritti nel citato Registro dei partiti politici che possono accedere ai benefici previsti dal decreto-legge n. 149 del 2013, previsto dall'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 149, prevedendo che gli enti territoriali, previa disciplina della materia con apposito regolamento, anche attraverso convenzioni con istituzioni pubbliche e private, possono fornire beni o servizi.

Inoltre è previsto che gli enti territoriali possano stipulare convenzioni per la messa a disposizione di locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica. In tale contesto si prevede che le spese di manutenzione e funzionamento dei predetti locali, per l'utilizzo in tali occasioni, siano a carico dei partiti, secondo tariffari definiti dalle amministrazioni locali.

L'articolo 7-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, modifica l'ambito di applicazione dell'articolo 9 della legge n. 96 del 2012, in materia di trasparenza e controlli sui rendiconti dei partiti e movimenti politici.

In particolare è previsto che l'obbligo di avvalersi a tali fini di una società di revisione si applichi a tutti i partiti e movimenti politici che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera, al Senato o al Parlamento europeo; viene invece eliminato il riferimento ai partiti e movimenti politici che abbiano conseguito almeno il due per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera, nonché il riferimento ai partiti e movimenti politici che abbiano almeno un rappresentante eletto in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 8, modificato durante l'esame in sede referente, interviene sulle sanzioni in materia di trasparenza ed obblighi di rendicontazione dei partiti politici, introducendo la previsione della sanzione amministrativa pecuniaria.

In particolare tale nuova sanzione si applica:

a) nei casi di mancato rispetto degli obblighi di rendicontazione contabile dei partiti, o omessa pubblicazione nel proprio sito internet degli statuti dei partiti, del rendiconto di esercizio corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, della relazione del revisore o della società di revisione, ove prevista, del verbale di approvazione del rendiconto di esercizio da parte del competente organo del partito politico, nonché dei dati relativi alla situazione patrimoniale e di reddito dei titolari di cariche di Governo e dei membri del Parlamento;

b) nei casi di omissione di dati nel rendiconto di esercizio del partito ovvero dichiarazione di dati difformi rispetto alle scritture e ai documenti contabili;

c) qualora una o più voci del rendiconto del partito non siano rappresentate in conformità al modello previsto in materia dalla legge n. 2 del 1997;

d) qualora nella relazione sulla gestione del partito e nella relativa nota integrativa si sia omissa di indicare, in tutto o in parte, le informazioni previste, o queste non siano rappresentate in forma corretta o veritiera.

L'articolo 9 dispone l'abrogazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, di talune norme in materia di trasparenza dei finanziamenti ai partiti politici che risulterebbero superate dalle nuove previsioni in merito recate dall'articolo 6, nonché di una norma in materia di messa a disposizione di locali in favore dei partiti che risulterebbe superata dalle previsioni dell'articolo 7.

Si tratta, in particolare, delle seguenti disposizioni:

a) i commi terzo, quarto, quinto dell'articolo 4 della legge n. 659 del 1981, i quali stabiliscono che i finanziamenti o contributi di importo superiore a 5.000 euro annui, erogati ai partiti politici, loro articolazioni politico-organizzative o gruppi parlamentari, a parlamentari nazionali ed europei, consiglieri regionali, provinciali e comunali e candidati a tali cariche, gruppi interni ai partiti politici e organi di vertice dei partiti stessi a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale, il soggetto erogante ed il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta entro tre mesi, depositata presso la Presidenza della Camera dei deputati;

b) il secondo comma dell'articolo 8 della legge n. 441 del 1982, il quale stabilisce che tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati hanno altresì diritto di conoscere le dichiarazioni previste dal già citato terzo comma dell'articolo 4 della legge n. 659 (di cui la lettera a) dell'articolo 9 propone l'abrogazione);

c) l'articolo 8 della legge n. 96 del 2012, il quale prevede che gli enti locali, anche attraverso convenzioni con gli istituti scolastici e con altre istituzioni pubbliche e private, possono mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti politici,

di cui alla presente legge, locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica;

d) il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 149 del 2013, il quale stabilisce che per i finanziamenti o ai contributi in favore dei partiti politici iscritti nel Registro dei partiti che possono accedere ai benefici previsti di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 149, che non superino nell'anno l'importo di euro 100.000, effettuati con mezzi di pagamento diversi dal contante che consentano di garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identità dell'autore, non si applicano le disposizioni del già richiamato terzo comma dell'articolo 4 della legge n. 659 del 1981 (che la lettera a) dell'articolo 9 propone di sopprimere): in tale caso i rappresentanti legali dei partiti beneficiari delle erogazioni sono tenuti a trasmettere entro tre mesi alla Presidenza della Camera dei deputati l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore, nell'anno, a euro 5.000, e la relativa documentazione contabile. La disposizione di cui si propone l'abrogazione prevede inoltre che l'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi sono pubblicati nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano, nonché nel sito internet del partito politico.

Paolo PETRINI, *presidente*, avverte che, essendo previsto l'inizio della discussione in Assemblea sul provvedimento nella giornata di giovedì 26 maggio, la I Commissione concluderà l'esame in sede referente nella giornata di domani: pertanto la Commissione dovrà esprimere il parere su di esso entro domani.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani, nel corso della quale sarà posta in votazione la proposta di parere che sarà formulata dal relatore.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddhista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 3773 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo PETRINI, *presidente e relatore*, in sostituzione del relatore, Bernardo, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alla I Commissione Affari costituzionali, il disegno di legge C. 3773, approvato dal Senato, recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddhista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Rileva innanzitutto come il disegno di legge intenda regolare i rapporti tra lo Stato Italiano e l'Istituto Buddhista italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, sulla base dell'intesa allegata, la quale è stata stipulata il 27 giugno 2015.

Al riguardo rammenta che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose non cattoliche (o acattoliche) sono regolati dall'articolo 8 della Costituzione, che sancisce il principio di eguale libertà di tutte le confessioni religiose. Viene riconosciuto alle confessioni non cattoliche l'autonomia organizzativa sulla base di propri statuti, a condizione che questi non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano ed è posto il principio che i rapporti delle confessioni con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Il principio della regolazione con Intesa è stato attuato solamente a partire dalla metà degli anni '80 e riguarda alcune delle varie confessioni presenti in Italia rappresentate da: la Tavola Valdese, le Assemblee di Dio in Italia, la Chiesa Cristiana Avventista del 7° giorno, l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, la Chiesa Evangelica Luterana in Italia, la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, la Chiesa Apostolica in Italia, l'Unione Buddhista italiana e l'Unione Induista Italiana.

Attualmente, la disciplina riguardante le confessioni non cattoliche presenti in Italia è diversa a seconda che queste abbiano o meno proceduto alla stipulazione di una intesa con lo Stato. Per le confessioni prive di intesa, tra cui ad oggi l'Istituto Buddista italiano Soka Gakkai, è tuttora applicata la legge sui « culti ammessi » (legge n. 1159 del 1929) e il relativo regolamento di attuazione. Per le confessioni che hanno stipulato un'intesa con lo Stato italiano cessano di avere efficacia le norme della richiamata legge, che sono sostituite dalle disposizioni contenute nelle singole intese.

Passando al contenuto del provvedimento, il quale si compone di 26 articoli, l'articolo 1 stabilisce che la legge di approvazione dell'intesa regola i rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai sulla base dell'intesa, allegata alla legge medesima, stipulata il 27 giugno 2015.

Gli articoli da 2 a 25 riportano il testo della suddetta intesa.

In particolare, l'articolo 2 riconosce, al comma 1, l'autonomia dell'Istituto, liberamente organizzato secondo i propri ordinamenti e disciplinato dal proprio statuto, nonché, al comma 2, la non ingerenza dello Stato nelle nomine dei ministri di culto, nell'esercizio del culto medesimo e nell'organizzazione della comunità religiosa e negli atti disciplinari e spirituali.

Il comma 3 garantisce la libera comunicazione dell'Istituto con la Soka Gakkai internazionale.

L'articolo 3 riconosce e garantisce all'Istituto, agli organismi da esso rappresentati e a coloro che ne fanno parte, la piena libertà religiosa, di riunione e di manifestazione del pensiero, nonché la libertà di svolgimento della sua missione spirituale, educativa, culturale e umanitaria.

L'articolo 4 specifica, ai commi 1 e 2, che i ministri di culto godono del libero esercizio del loro ministero e che l'Istituto rilascia un'apposita certificazione della qualifica di appartenenza.

Ai sensi dei commi da 3 a 5 ai ministri di culto sono riconosciuti il diritto a mantenere il segreto d'ufficio la facoltà di richiedere, qualora fosse ripristinato il servizio obbligatorio di leva, l'assegnazione al servizio civile, ovvero, nel caso di mobilitazione generale, l'assegnazione al servizio civile o ai servizi sanitari.

L'articolo 5 assicura, al comma 1, il diritto all'assistenza spirituale, da parte di propri ministri di culto, agli appartenenti all'Istituto, anche se ricoverati in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali o se detenuti in istituti penitenziari e, conseguentemente, al g, il libero accesso dei ministri del culto a tali strutture. A tale fine il comma 4 prevede che l'Istituto è tenuto a trasmettere alle amministrazioni competenti l'elenco dei ministri di culto.

In tale contesto il comma 5 dispone che i relativi oneri finanziari sono a carico dell'Istituto. È previsto inoltre, al comma 7, con riguardo ai militari appartenenti all'Istituto che, in caso di decesso in servizio, il comando militare competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate nel rispetto della volontà del defunto e della sua famiglia.

In tema di istruzione, l'articolo 6 al comma 1 riconosce agli alunni, come già previsto nelle leggi di approvazione delle intese con altre confessioni religiose, il diritto di non avvalersi degli insegnamenti

religiosi, diritto esercitato dai medesimi alunni e da coloro cui compete la responsabilità su di essi.

Il comma 2 riconosce altresì all'Istituto il diritto di rispondere alle richieste in ordine allo studio e alla conoscenza della dottrina religiosa Soka Gakkai, che possano pervenire dagli studenti o dalle loro famiglie, senza ulteriori oneri a carico dello Stato.

L'articolo 7, comma 1, garantisce all'Istituto il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.

In base al comma 2 alle scuole, cui sia riconosciuta la parità, è assicurata piena libertà nel rispetto delle norme generali sull'educazione, mentre agli alunni è garantito un trattamento equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali.

L'articolo 8 è dedicato alla tutela degli edifici aperti al culto pubblico dell'Istituto, i quali, ai sensi del comma 1 non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti, se non per gravi motivi e previo avviso e accordo con il ministro di culto responsabile dell'edificio.

Inoltre il comma 2 specifica che, salvo casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare negli edifici di culto senza previo avviso e accordo con il ministro di culto responsabile.

Con riferimento agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 3, il quale dispone che, all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle loro pertinenze possono essere affissi e distribuiti pubblicazioni e stampati di carattere religioso, senza ingerenza o autorizzazione da parte dello Stato, così come possono essere liberamente raccolte offerte, esenti da qualsiasi tributo.

Ai sensi del comma 5 l'autorità civile è tenuta a tenere conto delle esigenze religiose dell'Istituto per quanto riguarda la costruzione di nuovi edifici di culto.

Con riguardo al trattamento delle salme, l'articolo 9 dispone al comma 1 il rispetto delle regole della tradizione degli

appartenenti all'Istituto, purché avvenga in maniera conforme alla normativa vigente in materia.

Analogamente a quanto previsto dalle leggi di approvazione di altre intese, il comma 2 prevede che nei cimiteri possono essere previste aree riservate, ai sensi della normativa vigente.

Per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 4, 5 e 8, l'articolo 10 prevede che l'Istituto rilasci apposita certificazione della qualificazione di ministro di culto.

Con riguardo al regime degli enti religiosi, l'articolo 11 disciplina le modalità di riconoscimento come persone giuridiche degli enti aventi fine di religione o di culto aventi sede in Italia, che avviene con decreto del Ministro dell'interno, su domanda, a condizione che l'ente sia rappresentato giuridicamente da un cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea domiciliato in Italia.

L'articolo 12 concerne l'attività di religione o di culto, specificando che agli effetti civili si considerano attività di religione o di culto dirette al rito del Gongyo e al culto del Gohonzon, alle cerimonie religiose, allo studio dei testi buddisti, all'assistenza spirituale, alla formazione dei ministri di culto e alla diffusione dei principi buddisti, mentre si considerano attività diverse le attività di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e quelle commerciali o aventi scopo di lucro.

Sempre con riguardo alle materie di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 13, il quale regola il regime tributario degli enti.

In particolare, il comma 1 prevede che agli effetti tributari gli enti dell'Istituto civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.

Il comma 2 stabilisce che gli enti dell'Istituto, civilmente riconosciuti, possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto. Al riguardo, il comma 3 specifica che le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte da tali enti, sono soggette, nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti, alla normativa europea

e alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

Sempre riguardo al regime degli enti religiosi, l'articolo 14 si occupa della gestione degli enti dell'Istituto, riconoscendo che la gestione ordinaria e straordinaria degli stessi si svolge senza ingerenze dello Stato.

L'articolo 15 concerne l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche degli enti dell'Istituto civilmente riconosciuti, che avviene secondo i termini previsti dalla normativa vigente. Il comma 2 specifica che nel registro devono essere indicate anche le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza del rispettivo ente.

L'articolo 16 disciplina i mutamenti sostanziali con riguardo al fine, al patrimonio e al modo di esistenza degli enti dell'Istituto e ne regola gli effetti ai fini del mutamento, della loro soppressione o della loro estinzione, prevedendo che tali vicende siano civilmente riconosciute con decreto del Ministro dell'interno.

Con riferimento ai profili di interesse della Commissione Finanze, segnala l'articolo 17, il quale riguarda l'applicazione all'Istituto del sistema dei rapporti finanziari tra lo Stato e le confessioni religiose, ai sensi della legge n. 222 del 1985.

In tale contesto, ai sensi del comma 1 la Repubblica prende atto che l'Istituto si sostiene finanziariamente con i contributi volontari dei suoi fedeli.

Il comma 2 consente la deduzione, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), delle erogazioni in denaro a favore dell'Istituto e degli organismi da essa rappresentati, destinate alle finalità istituzionali dell'Istituto e ad attività di religione o di culto previste dall'articolo 12, comma 1, lettera a), del disegno di legge.

In base al comma 3, tale deduzione sarà fruibile a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa e nel limite di 1.032,91 euro con modalità determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Anche l'articolo 18 interviene su materie di competenza della Commissione Finanze, consentendo all'Istituto di concorrere alla ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF, da destinare, oltre che ai fini di cui all'articolo 17, anche ad interventi sociali e umanitari, in Italia e all'estero, nonché ad iniziative per la promozione della pace, del rispetto e difesa della vita in tutte le forme esistenti, nonché per la difesa dell'ambiente.

In merito ricorda che la disciplina dell'otto per mille IRPEF si fonda sulle disposizioni della già richiamata legge n. 222 del 1985, la quale ha stabilito che a decorrere dal 1990 una quota pari all'otto per mille del gettito dell'IRPEF – come determinata sulla base degli incassi relativi all'imposta sui redditi delle persone fisiche, risultanti dal rendiconto generale dello Stato – è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose.

La scelta relativa all'effettiva destinazione viene effettuata dai contribuenti all'atto della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi; in caso di scelte non espresse dai contribuenti, la destinazione viene stabilita in proporzione alle scelte espresse.

Il regolamento che definisce i criteri e le procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale (decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998) è stato di recente pressoché interamente riformulato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 82 del 2013, che ha ridisegnato sia la procedura di concessione e di monitoraggio dei contributi, esplicitando i criteri di distribuzione delle risorse secondo principi di certezza e trasparenza, sia il procedimento di valutazione degli interventi da finanziare e di assegnazione dei contributi medesimi, limitandolo ad un periodo massimo di 170 giorni (in luogo degli oltre otto mesi in precedenza necessari).

Per ciò che concerne la procedura, il termine di presentazione delle domande per l'accesso al contributo è fissato al 30 settembre di ogni anno.

I soggetti che possono accedere alla ripartizione, previa apposita richiesta alla Presidenza del Consiglio, sono: le pubbliche amministrazioni; le persone giuridiche; gli enti pubblici e privati. Sono escluse, dunque, le persone fisiche e i soggetti che operano per fine di lucro.

Per ciò che attiene i criteri di ripartizione, la quota dell'otto per mille di diretta gestione statale è ripartita – di regola, sulla base dei nuovi principi indicati dal predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 82 del 2013 – in cinque quote uguali per le cinque tipologie di interventi ammesse a contributo. Uno specifico criterio di riparto geografico è previsto per la quota dell'otto per mille destinata agli interventi straordinari di conservazione dei beni culturali, al fine di perseguire un'equa distribuzione territoriale delle risorse.

Il riparto delle risorse disponibili è effettuato dalla Presidenza del Consiglio – su valutazione delle domande da parte delle apposite Commissioni tecniche di valutazione, una per ogni tipologia di intervento – con D.P.C.M., da adottare previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Il comma 2 dell'articolo 18 del disegno di legge stabilisce che l'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo l'Istituto verrà indicato con la denominazione «Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG)». Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, l'IBISG dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, utilizzando le relative somme per le stesse destinazioni indicate al comma 1.

Il comma 3 prevede che, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1 del medesimo articolo, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, all'IBISG le somme de-

terminate in base alle modalità stabilite dall'articolo 45, comma 7, della legge n. 448 del 1998 (ai sensi del quale La quota dell'otto per mille dell'IRPEF è determinata sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, risultanti dal rendiconto generale dello Stato), sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente.

Ancora con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze l'articolo 19 prevede che, su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si può procedere alla revisione dell'importo deducibile e alla valutazione della quota IRPEF prevista dagli articoli 17 e 18, ad opera di un'apposita Commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dall'Istituto.

In tale ambito, sempre con riguardo a profili di interesse della Commissione Finanze, segnala l'articolo 20, il quale dispone che l'Istituto trasmetta annualmente al Ministro dell'interno un rendiconto relativo all'effettiva utilizzazione delle somme ricevute grazie alle erogazioni liberali in denaro e alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, di cui agli articoli 17 e 18 del disegno di legge.

L'articolo 21 sancisce il reciproco impegno a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale dell'Istituto e degli enti aventi fine di religione o di culto riconosciuti, anche istituendo a tal fine un'apposita Commissione mista.

L'articolo 22 interviene in materia di festività religiose, prevedendo a favore degli appartenenti all'Istituto, su loro richiesta, la possibilità di osservare le festività religiose del 16 febbraio e del 12 ottobre. La norma dispone che il diritto di osservare tali festività deve essere esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, fatte salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico italiano.

L'articolo 23 prevede che eventuali esigenze emerse nella fase attuativa della legge di approvazione dell'intesa e fatte presenti dall'Istituto dovranno essere te-

nute in considerazione dalle autorità competenti, avviando, se richieste, opportune consultazioni.

L'articolo 24 sancisce che con l'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa cesseranno di avere efficacia ed applicabilità, nei riguardi dell'Istituto e degli enti, opere, istituzioni, associazioni, organismi e persone che ne fanno parte, la legge n. 1159 del 1929, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato, e il relativo regolamento di attuazione, di cui al regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

L'articolo 25 dispone che siano promosse opportune intese tra le parti, in caso di modifiche dell'intesa allegata e in caso di iniziative legislative concernenti i rapporti tra lo Stato e l'Istituto o relative a materie disciplinate dall'intesa stessa.

L'articolo 26 prevede, infine, la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla legge, valutati in 1.846.000 euro per l'anno 2017 e in 1.081.000 euro a decorrere dal 2018. Alla copertura di tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.

C. 3821 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo PETRINI, *presidente e relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, in sede consultiva, il disegno di legge C. 3821, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.

Segnala preliminarmente come, a seguito della riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea operata dalla legge n. 234 del 2012, gli strumenti di adeguamento della normativa italiana all'ordinamento dell'Unione europea, siano costituiti non più dalla legge comunitaria annuale ma da due distinti provvedimenti:

la legge di delegazione europea, il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea;

la legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.

I contenuti propri dei due disegni di legge sono stabiliti dall'articolo 30 della legge n. 234 del 2012.

Per quanto concerne il disegno di legge europea, ai sensi dell'articolo 30 della citata legge n. 234 del 2012, in tale veicolo legislativo sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione, avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, e di infrazione, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea.

A tale proposito ricorda che il sistema EU PILOT (strumento informatico EU pilot – IT application) dal 2008 è lo strumento principale di comunicazione e coo-

perazione tramite il quale la Commissione, mediante il Punto di contatto nazionale – che in Italia è la struttura di missione presso il Dipartimento Politiche UE della Presidenza del Consiglio – trasmette le richieste di informazione agli Stati membri al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione UE e prevenire possibili procedure d'infrazione.

Sotto il profilo procedurale ricorda che l'esame del disegno di legge europea si svolge secondo le procedure dettate dall'articolo 126-ter del Regolamento (per il «disegno di legge comunitaria»), in base alle quali le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione. La Commissione dovrà esprimere sul disegno di legge una relazione, accompagnata da eventuali emendamenti approvati.

La relazione è trasmessa alla XIV Commissione; le eventuali relazioni di minoranza sono altresì trasmesse alla XIV Commissione, dove possono essere illustrate da uno dei proponenti.

L'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento prevede che le Commissioni di settore possano esaminare ed approvare emendamenti al disegno di legge europea, per le parti di competenza. Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.

Passando quindi a illustrare il contenuto del disegno di legge C. 3821, rileva come il testo originario del disegno di legge (A.S. 2228) contenesse 22 articoli, volti alla definizione di 2 procedure di infrazione, di 9 casi di EU Pilot e di una procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato esistenti.

Per effetto delle modificazioni e integrazioni apportate dal Senato, il testo trasmesso alla Camera si compone di 37 articoli (suddivisi in 9 capi), le cui disposizioni sono finalizzate a definire 4 pro-

cedure di infrazione, 10 casi di pre-contenzioso (EU Pilot), una procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato e una procedura di aiuti di Stato. Il provvedimento provvede inoltre all'attuazione di 3 direttive e di una decisione GAI.

In particolare, il disegno di legge modifica o integra alcune disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo e interviene, in particolare, nei seguenti settori:

libera circolazione delle merci (Capo I – articoli da 1 a 4)

libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi (Capo II – articoli 5 e 6)

giustizia e sicurezza (Capo III – articoli da 7 a 16)

trasporti (Capo IV – articoli 17 e 18)

fiscalità, dogane e aiuti di Stato (Capo V – articoli da 19 a 29)

occupazione (Capo VI – articolo 30)

ambiente (Capo VII – articoli 31 e 32)

energia (Capo VII – articolo 33)

Le principali modifiche al disegno di legge introdotte durante l'esame presso il Senato hanno riguardato:

la modifica del titolo, che fa ora riferimento all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea per il biennio 2015-2016;

lo stralcio dell'articolo 3, contenente disposizioni relative all'indicazione del Paese d'origine sull'etichettatura degli alimenti (Caso EU pilot 5938/13/SNCO), che ora costituiscono un autonomo disegno di legge (A.S. 2228-bis);

la modifica testuale di 8 articoli:

l'articolo 1 (Qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini – Caso EU Pilot 4632/13/AGRI);

l'articolo 6 (Disposizioni in materia di tassazione delle vincite da gioco – Caso EU Pilot 5571/13/TAXU);

l'articolo 7 (Disposizioni in materia di obbligazioni alimentari, in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale);

l'articolo 18 (Disposizioni sanzionatorie per i gestori delle infrastrutture e per le imprese ferroviarie);

l'articolo 21 (Aliquote IVA applicabili al basilico, al rosmarino e alla salvia freschi destinati all'alimentazione – Caso EU Pilot 7292/15/TAXU);

l'articolo 24 (Determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime – *tonnage tax*);

l'articolo 33 (Terzo pacchetto energia – Procedura di infrazione 2014/2286);

l'articolo 35 (Procedura aiuti di Stato).

L'inserimento di 16 articoli aggiuntivi relativi alle seguenti materie:

immissione in commercio dei dispositivi medici, in attuazione della rettifica della direttiva 2007/47/CE (articolo 3);

disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1297/2014 sulla classificazione, imballaggio, etichettatura sostanze e miscele (articolo 4);

titolo esecutivo europeo (articolo 8);

permesso di soggiorno individuale per minori stranieri (articolo 10);

indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti in attuazione della direttiva 2004/80/CE (articoli da 11 a 16);

regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, in attuazione delle direttive 2014/86/UE e (UE) 2015/121 (articolo 26);

investimenti delle imprese marittime (articolo 27);

tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, in attuazione della direttiva (UE) 2015/2060 (articolo 28);

trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi (articolo 29);

diritti dei lavoratori a seguito di subentro di un nuovo appaltatore (articolo 30);

finanziamento del Garante per la protezione dei dati personali, nonché funzionamento dell'Arbitro per le controversie finanziarie presso la CONSOB (articolo 36).

Per quanto concerne le norme di interesse della Commissione Finanze, richiama in primo luogo l'articolo 6, il quale prevede che le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate in Italia o negli altri Stati membri dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta. La norma ha lo scopo di adeguare la normativa italiana all'ordinamento dell'Unione europea, in attuazione di una sentenza in materia della Corte di giustizia del 22 ottobre 2014.

La normativa italiana sulla tassazione delle vincite corrisposte da case da gioco attualmente prevede una differenza di trattamento fiscale a seconda che le vincite di gioco siano state ottenute in Italia o in un altro Stato membro; la Corte ha ritenuto tale normativa incompatibile con il principio di libera circolazione dei servizi.

In particolare, nella versione in vigore, il comma 1 dell'articolo 69 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 prevede che i premi e le vincite derivanti da lotterie, concorsi a premio, giochi e scommesse organizzati per il pubblico, derivanti da prove di abilità o dalla sorte, nonché attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali, costituiscano reddito per l'intero periodo di imposta, senza

alcuna deduzione. Tali proventi sono considerati quali redditi diversi (articolo 67, comma 1, lettera *d*), del TUIR).

Il comma 1 dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, in materia di accertamento, assoggetta i premi di importo maggiore a 50.000 lire (circa 25,82 euro) ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Il comma 2 stabilisce l'ammontare della ritenuta nel 10 per cento per i premi delle lotterie, tombole o simili e nel 20 per cento sui premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni o manifestazioni di qualsiasi altro genere. Tuttavia, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 30, la ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate (in Italia) è compresa nell'imposta sugli spettacoli di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972. Le case da gioco tenute al pagamento dell'imposta sugli spettacoli sono escluse dall'obbligo di rivalsa dell'imposta nei confronti degli spettatori, dei partecipanti e degli scommettitori.

La Commissione europea aveva segnalato alle Autorità italiane la possibile violazione del principio di libera circolazione dei servizi di cui all'articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nel settembre 2013. Era stata allora aperta la procedura EU-Pilot 5571/13/TAXU. Il 22 ottobre 2014 una sentenza della Terza sezione della Corte di giustizia, determinata da due ricorsi individuali (casi C-344/13 e C-367/13), ha stabilito l'incompatibilità delle norme citate con l'ordinamento dell'Unione europea. La sentenza ha stabilito inequivocabilmente che gli articoli 52 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che la normativa di uno Stato membro non può assoggettare all'imposta sul reddito le vincite da giochi d'azzardo realizzate in case da gioco situate in altri Stati membri ed esonerare invece dall'imposta redditi simili allorché provengono da case da gioco situate nel territorio nazionale di tale Stato. Né nel caso di specie la disparità di trattamento è stata ritenuta giustificabile

per motivi di ordine, sicurezza o sanità pubblica, come previsto dall'articolo 52 del TFUE.

In tale contesto il comma 1 dell'articolo 6 in primo luogo modifica il comma 1 dell'articolo 69 del TUIR, stabilendo che, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-*bis* del medesimo articolo 69, i premi e le vincite costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione. Il nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 69 del TUIR, introdotto dal medesimo comma 1 dell'articolo 6, dispone un'esenzione per le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate nello Stato italiano e negli altri Stati membri dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo: tali proventi non concorrono dunque a formare il reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta.

In conseguenza delle modifiche recate dal comma 1 il comma 2 dell'articolo 6, abroga il citato comma 7 dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, il quale prevede che la ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate è compresa nell'imposta sugli spettacoli.

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo mediante destinazione di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 16 del disegno di legge in esame, che innalza l'aliquota IVA dei preparati per risotti dal 4 al 10 per cento.

L'articolo 19 modifica il regime della tassa di circolazione per i veicoli di studenti europei in Italia, oggetto di rilievi nel caso EU Pilot 7192/14/TAXU. A tal fine, viene modificato il Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche (decreto del Presidente della Repubblica n. 39 del 1953), per renderlo compatibile con la direttiva 83/182/CEE, la quale prevede franchigie al regime fiscale per l'importazione temporanea, in provenienza da uno Stato membro, di alcuni mezzi di trasporto ad uso privato o professionale, disciplinando espressamente, all'articolo 5, la fattispecie dei veicoli utilizzati da stu-

denti e immatricolati nello Stato membro in cui gli studenti medesimi risiedono normalmente: in tal caso la direttiva prevede che l'importazione temporanea nello Stato membro in cui essi soggiornano al solo scopo di proseguirvi gli studi comporta l'applicazione di una franchigia sia dalle imposte sui consumi che dalla tassa sulla circolazione degli autoveicoli.

A fronte di tali previsioni comunitarie il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 39 del 1953 non contiene alcun riferimento al caso degli studenti dell'Unione europea che utilizzano in Italia un veicolo immatricolato nello Stato membro in cui risiedono abitualmente, prevedendo invece, all'articolo 18, solo una generica esenzione dal pagamento della tassa di circolazione di durata trimestrale per autoveicoli in importazione temporanea, subordinata alla condizione della reciprocità di trattamento; decorso tale periodo di franchigia, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 39, la possibilità di circolazione è condizionata, per soli ulteriori nove mesi, al pagamento di un importo pari ad un dodicesimo della tassa annuale per ciascun mese di soggiorno, a condizione di reciprocità di trattamento da parte dello Stato estero.

In tale contesto normativo la disposizione dell'articolo 20 prevede, dunque, in sostanza, che tali studenti siano esentati da imposte e tasse di circolazione per l'utilizzo in Italia di veicoli immatricolati nello Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo in cui risiedono abitualmente, a condizione che con lo Stato medesimo sussista un adeguato scambio di informazioni.

In particolare, la lettera *a*), numero 1), prevede l'esclusione dalla clausola di reciprocità di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 39 per i veicoli immatricolati in uno Stato membro dell'Unione europea o aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) « con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni », in quanto l'applicazione di tale condizione non appare legittima, poiché in contrasto con gli obiet-

tivi di promuovere la libera circolazione delle persone e delle merci all'interno dell'Unione e di prevenire casi di doppia imposizione.

La lettera *a*), numero 2), stabilisce inoltre, sempre all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 39, l'esenzione esplicita dal pagamento della tassa automobilistica, per l'intero periodo del corso di studi svolto in Italia, del veicolo da turismo utilizzato da uno studente che lo abbia immatricolato nello Stato membro dell'Unione europea o aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE), con cui sussista un adeguato scambio di informazioni, in cui egli risieda abitualmente.

La lettera *b*) precisa, con riferimento all'esenzione trimestrale di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 39, già attualmente prevista per autoveicoli in temporanea importazione, che la condizione di reciprocità di trattamento non è applicabile agli Stati membri dell'Unione europea e aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con cui sussiste un adeguato scambio di informazioni.

L'articolo 20 dispone la cancellazione del diritto fisso e della tassa di circolazione per gli autotrasportatori albanesi, in esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione con l'Unione europea, ratificato con legge n. 10 del 2008, in quanto tali oneri sono considerati incompatibili con il predetto Accordo, il quale, tra l'altro, all'articolo 59 afferma la volontà di garantire « un traffico di transito stradale illimitato attraverso l'Albania e la Comunità intesa globalmente, l'effettiva applicazione del principio di non discriminazione e la progressiva armonizzazione della normativa albanese in materia di trasporti con quella della Comunità » e all'articolo 13 pone il principio del carattere non discriminatorio di imposte, pedaggi e altri oneri applicati ai veicoli stradali delle Parti contraenti.

Al riguardo la relazione illustrativa allegata al disegno di legge originario fa presente che la Commissione europea ha indirizzato all'Italia richieste formali di

chiarimento in materia, che potrebbero sfociare nell'apertura di una procedura di infrazione.

La norma è inoltre volta, sempre secondo quanto indicato nella relazione illustrativa del disegno di legge originario, a eliminare una distorsione dei traffici commerciali segnalata dall'autorità portuale di Ancona, consistente nel fatto che gli autotrasportatori albanesi preferiscono transitare per il porto di Trieste, ove, in base ad un decreto del 1960, non è dovuto il diritto fisso di importazione.

In tale contesto il comma 1 dell'articolo 20 apporta alcune modifiche alla legge n. 10 del 2008, con cui è stato ratificato ed è stata data esecuzione in Italia al citato Accordo di stabilizzazione e associazione tra Albania ed Unione europea.

In particolare la lettera *a)* inserisce un nuovo articolo *2-bis*, in virtù del quale il Ministero dell'economia e delle finanze potrà, con propri decreti, esentare dalle tasse automobilistiche e dal diritto fisso i trattori stradali, gli autocarri ed i relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose. L'esenzione opererà per i veicoli importati temporaneamente dall'Albania ed appartenenti a persone stabilmente residenti in quel paese. Per l'adozione dei decreti il comma 2 dell'articolo 20 pone il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge.

In merito ricorda che la legge n. 1146 del 1959 prevede che «in esecuzione di accordi intervenuti con altri Governi, o di convenzioni internazionali oppure quando sussista reciprocità di trattamento tributario o per esigenze dei traffici, possono essere concesse esenzioni o riduzioni dal pagamento del diritto fisso (...) con decreto del Ministro per le finanze d'intesa con quello per i trasporti». L'articolo 2 della legge n. 820 del 1973, prevede a sua volta che «in esecuzione di accordi intervenuti con altri Stati o di convenzioni internazionali oppure quando sussista reciprocità di trattamento tributario o per esigenze dei traffici, con decreto del Ministro per le finanze, possono essere concesse esenzioni o riduzioni dal pagamento delle tasse automobilistiche (...) a favore degli auto-

veicoli e rimorchi appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero e temporaneamente importati in Italia».

La lettera *b)* del comma 1 inserisce inoltre nell'articolo 3 della citata legge n. 10 del 2008 un nuovo comma *1-bis*, ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dall'abolizione delle tasse automobilistiche e del diritto fisso: il relativo onere è valutato in euro 3.398.072,52 annui a decorrere dal 2016, cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

L'articolo 21, modificato durante l'esame al Senato, innalza dal 4 al 5 per cento l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di basilico, rosmarino e salvia freschi, destinati all'alimentazione. Viene ridotta dal 10 al 5 per cento l'aliquota applicabile alla cessione di piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia. Viene altresì ridotta dal 22 al 5 per cento l'IVA sull'origano a rametti o sgranato.

L'innalzamento dell'aliquota al 5 per cento è finalizzata alla chiusura del caso EU Pilot 7292/15/TAXU, nell'ambito del quale la Commissione europea ha rilevato l'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione del numero 12-*bis*) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. In base a tale ultima disposizione, alle cessioni in questione viene applicata l'aliquota super-ridotta del 4 per cento, in violazione dell'articolo 110 della direttiva 2006/112/CE, che consente di mantenere le aliquote inferiori al 5 per cento per le sole operazioni che al 1° gennaio 1991 già godevano di tale beneficio. Pertanto, al fine di evitare l'apertura di una procedura d'infrazione, il comma 1 dell'articolo 21, alla lettera *a)* abroga il numero 12-*bis*) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

La lettera *b)* del comma 1 inserisce un nuovo numero *1-bis*) nella tabella A, parte II-*bis* allegata al medesimo decreto, che reca l'elenco dei beni e servizi assoggettati ad aliquota IVA ridotta al 5 per cento.

In tal modo, tra i beni sottoposti alla predetta aliquota del 5 per cento sono ricompresi il basilico, il rosmarino e la salvia freschi, destinati all'alimentazione (attualmente sottoposti ad aliquota del 4 per cento), nonché le piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (attualmente sottoposte ad aliquota del dieci per cento, cfr. *infra*). È introdotto nel novero dei beni sottoposti ad aliquota IVA del 5 per cento anche l'origano a rametti o sgranato, attualmente sottoposto ad aliquota IVA ordinaria (22 per cento).

La lettera c) del comma 1 prevede l'abrogazione del numero 38-*bis*) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633, che sottopone le cessioni di piante di basilico, rosmarino e salvia all'aliquota del 10 per cento.

Il comma 2 quantifica gli oneri derivanti dalle norme introdotte dal comma 1 in 135.000 euro a decorrere dall'anno 2016, disponendo che alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, disciplinato dall'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012.

L'articolo 22 innalza dal 4 al 10 per cento l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di preparazioni alimentari a base di riso (cosiddetti preparati per risotti) classificate alla voce 21.07.02 della Tariffa doganale comune in vigore al 31 dicembre 1987, attualmente alla voce 1904.9010 della Nomenclatura combinata vigente. La norma è finalizzata alla chiusura del caso EU Pilot 7293/15/TAXU, nell'ambito del quale la Commissione europea ha rilevato l'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea del numero 9) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nella parte in cui prevede l'applicazione dell'aliquota super-ridotta del 4 per cento ai prodotti in questione, ciò in violazione dell'articolo 110 della direttiva 2006/112/CE, che consente di mantenere le aliquote inferiori al 5 per cento per le sole operazioni che al 1° gennaio 1991 già godevano di tale beneficio.

Al fine di evitare l'apertura di una procedura d'infrazione, il comma 1 dell'articolo 22 prevede pertanto l'abrogazione della voce « ex 21.07.02 » introdotta al numero 9) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che consentiva l'applicazione dell'aliquota al 4 per cento ai preparati per risotto. A seguito di tale abrogazione i prodotti in questione saranno assoggettati all'aliquota ridotta del 10 per cento per effetto di quanto previsto al numero 80) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che contempla le « preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v.d. ex 21.07) ».

L'articolo 23 reca norme volte a sanare la procedura di infrazione in materia di aiuti di Stato n. 11/2010 riguardante la concessione di presunti aiuti ai consorzi agrari in Italia, nell'ambito della quale la Commissione europea ha stabilito che le agevolazioni fiscali di cui godono i consorzi agrari in virtù del riconoscimento operato, a determinate condizioni, dall'articolo 9 della legge n. 99 del 2009, quali società cooperative a mutualità prevalente, costituiscono un aiuto di Stato esistente.

Ricorda che, per le società cooperative a mutualità prevalente (purché aventi le caratteristiche dell'articolo 2511 e seguenti del codice civile, come modificati dalla riforma del diritto societario del 2003) le imposte sui redditi si applicano solo su una quota di utili netti annuali. In particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 460, della legge n. 311 del 2004:

per le cooperative di consumo, la quota è del 65 per cento;

per le cooperative agricole e della piccola pesca, la quota è del 20 per cento;

per le altre cooperative a mutualità prevalente, la quota è del 40 per cento.

A tali quote va aggiunto, per tutte le cooperative senza distinzione legata alla condizione di prevalenza ovvero al settore di attività, un'ulteriore quota del 3 per

cento, derivante dall'assoggettamento ad IRES del 10 per cento delle somme destinate alla riserva minima obbligatoria delle cooperative, ossia il 30 per cento degli utili annuali (articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2002; in precedenza vi era una esenzione totale delle somme destinate alla riserva minima obbligatoria).

In merito rammenta che l'articolo 9 della legge n. 99 del 2009 ha consentito la costituzione dei consorzi agrari in società cooperative a mutualità prevalente ai sensi delle disposizioni del codice civile, indipendentemente dal rispetto dei criteri per la definizione della prevalenza stabiliti dall'articolo 2513 del codice civile, qualora prevedano nei propri statuti: *a)* il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; *b)* il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; *c)* il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; *d)* l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (articolo 2514 del codice civile).

Rammenta che, ai sensi dell'articolo 2512 del codice civile, sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che: 1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi; 2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci; 3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci. Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.

La Commissione europea non ha ritenuto che ricorrano le deroghe previste dal Trattato in materia di aiuti di Stato e, per tale ragione, ha dato avvio alla procedura di cooperazione n. 11/2010, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, intesa alla revisione del regime di aiuti a favore dei consorzi agrari. All'esito della predetta procedura di cooperazione, le Autorità italiane si sono impegnate alla revisione del precedente regime attraverso l'elaborazione della proposta normativa in esame.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 23 modifica il citato articolo 1, comma 460, della legge n. 311 del 2004, portando dal 40 per cento al 50 per cento la quota di utili netti annuali soggetta a tassazione per i consorzi agrari di cui all'articolo 9 della legge n. 99 del 2009. Tale percentuale corrisponderebbe sostanzialmente all'aiuto concedibile ai consorzi agrari nei limiti del *de minimis*.

Il comma 2 stabilisce che le modifiche al regime fiscale dei consorzi agrari citate si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

L'articolo 24, modificato al Senato con l'introduzione dei commi da 11 a 15, novella il regime forfetario di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime (cosiddetta *tonnage tax*) disciplinato dal capo VI del titolo II del TUIR. Tale regime, introdotto con il decreto legislativo n. 344 del 2003 per una durata di dieci anni, è stato giudicato compatibile con il mercato interno dalla Commissione europea (decisione n. 114/2004). Il Governo italiano ha deciso di prorogare per ulteriori dieci anni il regime della *tonnage tax* e pertanto ne ha notificato la richiesta alla Commissione, la quale ha approvato la richiesta con la decisione C (2015) del 13 aprile 2015. A seguito dell'interlocuzione con la Commissione europea, sono state predisposte una serie di modifiche al regime d'imposta sul tonnellaggio per il trasporto marittimo. In particolare è fissato a 5 anni il periodo minimo che deve intercorrere tra l'uscita dal regime d'imposta sul tonnellaggio e la

possibilità di esservi riammessi. In secondo luogo, si intende rafforzare la normativa sulla tassazione delle plusvalenze relative a navi acquistate prima dell'entrata nel regime di imposta sul tonnellaggio. Infine è prevista la possibilità di regolarizzare il mancato pagamento di somme dovute per obblighi formativi del personale, il quale, in alternativa all'imbarco di cadetti, costituisce una condizione per la permanenza nel regime agevolato.

Ricorda che gli articoli da 155 a 161 del TUIR, recano la disciplina (opzionale) per la determinazione della base imponibile di alcune imprese marittime (cosiddetta *tonnage tax*). L'opzione consente la determinazione forfetaria della base imponibile delle navi, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 23 giugno 2005, che reca le relative disposizioni applicative. Tale regime si caratterizza per essere opzionale (durata 10 anni) e commisurato al tonnellaggio delle navi. L'obiettivo di tale normativa è di salvaguardare il settore del trasporto marittimo in Italia e promuovere il rimpatrio da parte degli armatori nazionali delle navi battenti bandiere di comodo.

Il regime forfettario permette di calcolare l'importo giornaliero del reddito: il calcolo di quello annuo avviene quindi semplicemente moltiplicando l'importo giornaliero per i giorni di effettivo utilizzo della nave, escludendo quindi i periodi di manutenzione e di riparazione sia ordinaria che straordinaria, nonché quelli di disarmo temporaneo dello scafo. Dall'imponibile forfettario non è ammessa alcuna deduzione.

In tale contesto la lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 24 amplia il periodo di tempo minimo che deve intercorrere tra l'uscita dal regime e la possibilità di esservi riammessi. La normativa vigente prevede l'opzione per la *tonnage tax* è irrevocabile per 10 anni e può essere rinnovata (articolo 155 del TUIR). Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno l'efficacia dell'opzione esercitata, il nuovo esercizio della stessa non può avvenire prima del decorso del decennio originariamente pre-

visto (articolo 157 del TUIR). Attraverso tale modifica si aggiunge che, nel caso di uscita dal regime, deve comunque decorrenza un periodo di 5 anni per potervi rientrare. In sostanza, la norma opera solo se la causa di decadenza si verifica dopo il quinto periodo d'imposta di permanenza nel regime.

La lettera *b)*, numero 1), del comma 1, modifica il regime di determinazione della plusvalenza da assoggettare a tassazione nel caso di vendita di una nave in regime di *tonnage tax*, già posseduta in periodi antecedenti a quello di ingresso in detto regime (articolo 158, comma 1, del TUIR).

Con tale modifica, al fine di stabilire i debiti di imposta al momento della vendita della nave, è previsto un confronto tra il valore normale della nave al momento dell'entrata nel regime di imposta sul tonnellaggio e il valore fiscale al momento dell'entrata nello stesso regime d'imposta.

In particolare la plusvalenza da assoggettare a tassazione sarà pari al minore importo tra la plusvalenza latente (lorda), data dalla differenza tra il valore normale della nave e il costo non ammortizzato della stessa rilevati nell'ultimo giorno dell'esercizio precedente a quello in cui l'opzione per il regime è esercitata, e la plusvalenza realizzata all'atto della cessione della nave. A tali fini, la plusvalenza realizzata è determinata ai sensi dell'articolo 86 del TUIR (plusvalenze patrimoniali): il costo non ammortizzato è calcolato in base alle risultanze del prospetto della dichiarazione dei redditi (valore fiscale) che deve essere redatto nel rispetto della normativa regolamentare vigente. Viene previsto, inoltre, che l'importo della plusvalenza realizzata non può, in ogni caso, essere inferiore a quello corrispondente alla differenza tra la plusvalenza latente (lorda) e i redditi determinati con riferimento alla nave oggetto di cessione in ciascun periodo di permanenza della stessa nel regime di *tonnage tax* (plusvalenza latente netta). In sostanza, l'importo da assoggettare a tassazione è sempre pari alla plusvalenza latente lorda se questa è inferiore alla plusvalenza realizzata. In caso contrario, soggetta a tassazione è la

plusvalenza realizzata, ma l'importo imponibile non può, in tale caso, risultare inferiore alla plusvalenza latente netta. Tale disciplina comporta che non possano emergere minusvalenze conseguenti alla cessione di una nave nel corso della vigenza del regime della *tonnage tax*.

La relazione illustrativa del disegno di legge indica che tali modifiche si sono rese necessarie in quanto la Commissione europea, tenuto conto del meccanismo di determinazione della plusvalenza da assoggettare a tassazione previsto dall'articolo 158, comma 1, del TUIR nella versione precedente, ha rilevato la sussistenza di un aiuto aggiuntivo rispetto al regime di *tonnage tax* ed ha pertanto richiesto di modificare detto meccanismo assoggettando a tassazione la plusvalenza latente lorda, posto che quest'ultima potrebbe essersi formata anche a causa di ammortamenti dedotti in eccedenza rispetto alla vita utile della nave. Tuttavia, la Commissione europea ha considerato possibile che tale aiuto aggiuntivo possa essere ridotto dei redditi assoggettati a tassazione in regime di *tonnage tax*, in relazione alla stessa nave.

Il Governo ha ritenuto di accogliere le indicazioni della Commissione europea, pur non rinunciando alla tassazione della plusvalenza realizzata, che funge ora da parametro di confronto rispetto alla plusvalenza latente lorda.

La scelta, invece, di assoggettare a tassazione la plusvalenza latente lorda, se inferiore alla plusvalenza realizzata, muove dalla ulteriore opportunità di uniformare, per certi aspetti, il trattamento fiscale previsto per le cessioni di navi possedute prima dell'ingresso in regime di *tonnage tax* con quello previsto dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 158 del TUIR per le cessioni di navi acquistate in regime di *tonnage tax*, in relazione alle quali la plusvalenza/minusvalenza è assorbita dalla determinazione forfetaria del reddito ai sensi dell'articolo 156 del TUIR. È apparso opportuno, infatti, considerare che nell'ipotesi descritta la parte della plusvalenza realizzata che eccede l'importo di quella latente lorda possa essere

considerata anch'essa assorbita nell'importo determinato forfettariamente fino alla cessione della nave.

La relazione illustrativa precisa, inoltre, che per le navi oggetto di cessione e già di proprietà dell'utilizzatore in periodi d'imposta in cui non era efficace l'opzione per il regime della *tonnage tax*, qualora dalla vendita dovesse realizzarsi una minusvalenza, l'importo da assoggettare a tassazione in applicazione delle suddette modifiche sarà pari alla plusvalenza latente lorda diminuita dei redditi relativi alla stessa nave, determinati in regime di *tonnage tax*, fino a concorrenza della stessa plusvalenza latente lorda. Ne deriva che il risultato non potrà mai essere negativo. Le nuove regole, pertanto, non consentono la deduzione di eventuali minusvalenze.

La lettera *b*), numero 2), del comma 1, reca modifiche formali dirette a coordinare il comma 2 dell'articolo 158 del TUIR con le disposizioni modificate del comma 1.

Il comma 2 dell'articolo 24 individua la decorrenza delle modifiche apportate dal comma 1, lettera *a*). Si prevede, in particolare, che la norma relativa al periodo minimo di 5 anni per rientrare nel regime della *tonnage tax* si applica soltanto con riferimento alle cause di decadenza dal regime che si verificheranno a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della disposizione.

Nel caso in cui le cause di decadenza si siano verificate in un periodo d'imposta precedente a quello in corso alla predetta data, l'opzione per il regime di *tonnage tax* potrà essere nuovamente esercitata una volta decorso il decennio originariamente previsto, secondo quanto disposto dall'articolo 157, comma 5, del TUIR, nella versione previgente.

Il comma 3 individua la decorrenza delle modifiche di cui al comma 1, lettera *b*). Viene previsto, in particolare, che il nuovo regime di determinazione della plusvalenza derivante dalla cessione della nave (già di proprietà dell'utilizzatore prima dell'opzione) trova applicazione solo per le opzioni per il regime della *tonnage tax* esercitate a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in

vigore della disposizione. Viene, inoltre, precisato che non costituisce un nuovo esercizio dell'opzione il rinnovo di quelle esercitate precedentemente al periodo d'imposta in corso a detta data.

Nel caso, invece, di rinnovo delle opzioni per la *tonnage tax* esercitate nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge, il comma 4 stabilisce che la plusvalenza derivante dalla cessione della nave (già di proprietà dell'utilizzatore in assenza dell'opzione) deve essere calcolata ai sensi dell'articolo 86 del TUIR (plusvalenza realizzata): il costo non ammortizzato è determinato secondo i valori fiscali individuati sulla base delle disposizioni vigenti in assenza dell'esercizio dell'opzione per la *tonnage tax* (nuovo articolo 158, comma 1, terzo periodo, del TUIR). Tale disposizione trova applicazione anche nell'ipotesi di cessione di navi che costituiscano un complesso aziendale, ovvero nel caso in cui rappresentino l'80 per cento del valore dell'azienda a lordo dei debiti finanziari (articolo 158, comma 3, del TUIR).

La relazione tecnica al riguardo segnala che tale modalità di definizione determinerà l'azzeramento dell'ammontare delle minusvalenze e nel contempo potrebbe comportare un aumento delle plusvalenze con conseguente incidenza sull'importo del reddito imponibile.

Il comma 5 dell'articolo 24 prevede che per le opzioni esercitate precedentemente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della disposizione, continuano ad applicarsi, fino al rinnovo delle stesse, le disposizioni di cui all'articolo 158 del TUIR, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge in esame.

I commi da 6 a 10 intervengono sulla disciplina della modalità indiretta dell'obbligo formativo (versamento a istituzioni formative), connesso al regime della *tonnage tax*.

Ricorda che l'articolo 157 del TUIR individua due ipotesi che comportano la perdita di efficacia dell'opzione:

locazione a scafo nudo (senza equipaggio e forniture tecniche) della maggior

parte delle navi per la maggior parte dei giorni di utilizzazione;

mancato rispetto dell'obbligo di formazione dei cadetti: tale obbligo è assolto, alternativamente, con l'imbarco di un allievo ufficiale per ciascuna delle navi rientranti nell'opzione, ovvero mediante il versamento di un importo annuo versato a favore del Fondo nazionale marittimi o di poli formativi accreditati dalle regioni.

Il comma 6 dell'articolo 24 prevede che non si determina l'automatica decadenza dal regime di *tonnage tax* nel caso in cui l'importo relativo all'obbligo formativo non versato risulti di entità inferiore alla soglia del 10 per cento dell'importo dovuto e comunque inferiore alla soglia di 10.000 euro. Sull'importo dell'omesso versamento si applica la sanzione del 50 per cento.

Il comma 7 disciplina una procedura di regolarizzazione dell'omesso versamento per l'obbligo formativo. Entro un anno dalla scadenza prevista è possibile regolarizzare l'omesso versamento, totale o parziale, dell'importo formativo dovuto con l'aggiunta delle sanzioni (20 per cento) e degli interessi legali. Tale « ravvedimento » è precluso nel caso in cui le violazioni siano già accertate da parte degli uffici finanziari.

Il comma 8 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per definire le modalità attuative dei commi 6 e 7.

Il comma 9 chiarisce la decorrenza delle norme introdotte dai commi da 6 a 8, le quali si applicano ai versamenti dovuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.

Il comma 10 prevede un regime transitorio per gli omessi o tardivi versamenti relativi all'obbligo formativo che risultano alla data di entrata in vigore della legge: essi possono essere regolarizzati entro novanta giorni con le modalità che saranno previste dal decreto ministeriale di cui al comma 8.

Ricorda, in tale contesto, che la legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 725, della

legge n. 190 del 2014) con una norma interpretativa, prevede che ai fini dell'effettuazione della ritenuta sui compensi corrisposti a non residenti prevista dall'articolo 25, comma 4, del TUIR, non trova applicazione, per la sussistenza del requisito della territorialità, quanto previsto dall'articolo 4 del Codice della navigazione, secondo cui i vettori marittimi ed aerei italiani che si trovino in luogo non soggetto ad alcuna sovranità statale, si considerano in territorio italiano. In sostanza, la norma sembra escludere i vettori in questione dalla predetta ritenuta. La disapplicazione della norma illustrata consentirebbe inoltre alle predette navi di accedere al regime agevolato della *tonnage tax*, il quale prevede, tra i requisiti di accesso, l'utilizzo in traffico internazionale.

I commi da 11 a 15 dell'articolo 24, introdotti al Senato, recano una delega al Governo ad adottare un decreto legislativo di riordino degli incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime. Il termine per l'esercizio della delega è fissato al 31 luglio 2016.

La finalità dichiarata della delega è la definizione di un sistema maggiormente competitivo che incentivi gli investimenti nel settore marittimo e favorisca la crescita dell'occupazione e la salvaguardia della flotta nazionale, nel rispetto dei principi fondamentali dell'Unione europea e delle disposizioni comunitarie sugli aiuti di Stato e sulla concorrenza.

I principi e criteri direttivi di delega, definiti nel comma 12, prevedono:

a) la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi per l'accesso e la fruizione dei benefici fiscali da parte delle imprese e dei lavoratori di settore;

b) per le navi traghetto Ro-Ro (traghetti adibiti al trasporto merci) e Ro-Ro/pax (traghetti adibiti al trasporto merci e persone) adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, l'attribu-

zione dei benefici fiscali e degli sgravi contributivi alle sole imprese che imbarchino sulle stesse esclusivamente personale italiano o comunitario.

In merito a tale criterio di delega segnala l'opportunità di valutare se l'attribuzione dei benefici alle sole imprese che imbarchino esclusivamente personale italiano o comunitario sia coerente coi principi dell'Unione europea e costituzionali, in particolare con il principio di ragionevolezza posto che si limita la possibilità delle imprese a godere dei benefici fiscali qualora queste imbarchino lavoratori extracomunitari.

c) la semplificazione e riordino della normativa di settore, assicurandone la coerenza logica e sistematica.

Il comma 13 dell'articolo 24 regola la procedura di esercizio della delega, prevedendo che il relativo decreto legislativo sia adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari.

Il comma 14 prevede la possibilità del Governo di adottare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo entro i ventiquattro mesi successivi alla data sua entrata in vigore.

Il comma 15 reca la clausola di neutralità finanziaria.

L'articolo 25 designa l'Agenzia delle dogane e dei monopoli quale amministrazione doganale competente, responsabile a livello nazionale del sistema informativo doganale, in attuazione della Decisione 2009/917/GAI, sull'uso dell'informatica nel settore doganale, che ha sostituito la Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale del 26 luglio 1995 (cosiddetta « Convenzione SID »).

In merito ricorda che il Sistema Informativo Doganale o SID (*Customs Information System - CIS*) è stato istituito dalla Convenzione SID del 1995 per facilitare lo scambio di informazioni cercando di rinforzare e migliorare la cooperazione fra le

dogane. Il SID costituisce, sostanzialmente, una banca dati centrale collegata ad ogni Stato membro, ove sono inserite diverse informazioni relative a dati analiticamente indicati della Convenzione stessa, utili allo scopo di facilitare la prevenzione, la ricerca ed il perseguimento di gravi infrazioni alle leggi nazionali. L'articolo 10 della citata Convenzione attribuiva a ciascun Stato membro la designazione dell'amministrazione doganale, responsabile del sistema informativo doganale. Tale Convenzione è stata ratificata nell'ordinamento nazionale dalla legge n. 291 del 1998; con decreto ministeriale 23 febbraio 2007, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è stata individuata quale autorità responsabile a livello nazionale del suddetto sistema informativo doganale.

La Convenzione del 1995 è stata sostituita, a decorrere dal 27 maggio 2011, dalla richiamata Decisione 2009/917/GAI, poiché la suddetta Convenzione non risultava sufficiente a conseguire gli obiettivi di prevenzione, la ricerca e il perseguimento di gravi infrazioni alle leggi nazionali. Le istituzioni comunitarie hanno pertanto deciso l'ampliamento dell'accessibilità di tale sistema anche a Europol (l'Ufficio europeo di polizia) ed Eurojust (l'Unità europea di cooperazione giudiziaria), secondo le modalità dettate dalla nuova Decisione.

La decisione n. 2009/917/GAI, all'articolo 10, rimanda agli Stati Membri l'individuazione dell'amministrazione doganale competente, responsabile a livello nazionale del sistema informativo doganale. Il paragrafo 2 dell'articolo 10 prevede, inoltre, che l'amministrazione doganale competente è responsabile del corretto funzionamento del sistema informativo doganale nello Stato membro e adotta le misure necessarie per garantire l'osservanza della stessa decisione.

Il comma 1 dell'articolo 25 designa l'Agenzia delle dogane e dei monopoli quale amministrazione doganale competente, responsabile a livello nazionale del sistema informativo doganale.

Il comma 2 prevede che l'accesso diretto ai dati inseriti nel sistema informativo doganale è riservato, ai sensi dell'ar-

ticolo 7 della citata decisione n. 2009/917/GAI, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in qualità di amministrazione doganale responsabile a livello nazionale, nonché al Corpo della Guardia di Finanza, in qualità di forza di polizia economica e finanziaria a norma del decreto legislativo n. 68 del 2001, il quale attribuisce a tale corpo compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni anche in materia di diritti doganali, di confine e altre risorse proprie nonché di uscite del bilancio dell'Unione europea.

L'articolo 26, introdotto durante l'esame al Senato, intende porre fine alla procedura di infrazione 2016/0106, avviata tra l'altro per il mancato recepimento della direttiva 2014/86/UE in tema di regime fiscale delle società madri e figlie di Stati membri diversi. Si intende altresì recepire nell'ordinamento la direttiva (UE) 2015/121, sempre avente ad oggetto il trattamento fiscale di dette società.

Rammenta che i termini di recepimento delle predette direttive sono scaduti il 31 dicembre 2015. La Commissione europea, con la lettera del 26 gennaio 2016 ha comunicato l'emissione di un provvedimento di messa in mora dell'Italia, per il mancato tempestivo recepimento della direttiva 2014/86/UE.

Ricorda inoltre che la citata direttiva 2014/86/UE ha modificato alcune parti della direttiva 2011/96/UE, che disciplina il regime fiscale applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi. Le norme del 2011 avevano esentato dalle ritenute alla fonte i dividendi e le altre distribuzioni di utili versati dalle società figlie alle proprie società madri, eliminando così la doppia imposizione di tali redditi a livello di società madre.

Tuttavia, il legislatore europeo è intervenuto nel 2014 per evitare che si creassero, in tal modo, situazioni di doppia non imposizione. In particolare, si è inteso evitare che si generassero vantaggi fiscali involontari per i gruppi di società madri e figlie di Stati membri diversi, rispetto ai gruppi di società di uno stesso Stato membro, derivanti da incongruenze nel trattamento fiscale delle distribuzioni di

utili tra Stati membri. A tal fine la direttiva 2014/86/UE prescrive che lo Stato membro della società madre e lo Stato membro della sua stabile organizzazione devono evitare alle suddette società di beneficiare dell'esenzione fiscale applicata agli utili distribuiti, nella misura in cui tali utili siano deducibili per la società figlia.

In tale contesto il comma 1 dell'articolo 26 modifica la vigente disciplina delle imposte sui redditi (contenuta nel TUIR e nelle disposizioni speciali) al fine di evitare vantaggi fiscali per i gruppi di società madri e figlie di Stati membri diversi, rispetto ai gruppi di società di uno stesso Stato membro, derivanti da incongruenze nel trattamento fiscale degli utili distribuiti nelle legislazioni degli Stati membri. Si dispone quindi che le suddette società non beneficino dell'esenzione fiscale sugli utili distribuiti, nella misura in cui tali utili siano deducibili per la società figlia.

In particolare il predetto comma 1 dell'articolo 26 apporta modifiche all'articolo 89 del TUIR, che disciplina il trattamento dei dividendi ed interessi per i soggetti sottoposti a IRES, aggiungendovi i commi 3-*bis* e 3-*ter*.

Rammenta che, in relazione agli utili percepiti da soggetti IRES, l'articolo 89, comma 2, del TUIR prevede l'esclusione dalla formazione del reddito della società o dell'ente del 95 per cento degli utili distribuiti da società ed enti commerciali residenti.

Ai sensi del nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 89 del TUIR, la predetta esclusione da tassazione si applica anche:

ad alcune specifiche remunerazioni su titoli, strumenti finanziari e contratti, limitatamente al 95 per cento della quota non deducibile (ai sensi dell'articolo 109 TUIR), individuate dall'articolo 109, comma 9, lettere *a*) e *b*) del TUIR: si tratta in particolare delle remunerazioni dovute su titoli e strumenti finanziari, comunque denominati (di cui all'articolo 44 TUIR, che individua i redditi di capitale), per la quota che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o

dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi, nonché delle remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione e dai contratti di cointeressenza ad utili e perdite d'impresa (di cui all'articolo 2554 del codice civile), allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi;

alle remunerazioni delle partecipazioni al capitale o al patrimonio e a quelle dei titoli e degli strumenti finanziari del citato articolo 44 del TUIR provenienti da soggetti aventi specifici requisiti di legge: si tratta in particolare dei soggetti individuati dal nuovo comma 3-*ter* dell'articolo 89 del TUIR, ovvero le società che rivestano le forme individuate dall'UE (in particolare, dall'Allegato I, parte A, della citata direttiva 2011/96/UE). Condizione per l'applicazione dell'esclusione è che nella società sia detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento, ininterrottamente per almeno un anno. Inoltre essa:

1) deve risiedere, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell'Unione europea, senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell'Unione europea;

2) deve essere soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, a una delle imposte sulle società elencate nell'Allegato I, parte B, della citata direttiva o a qualsiasi altra imposta sostitutiva delle stesse.

Il comma 2 dell'articolo 26 intende rendere applicabile la clausola generale antiabuso contenuta nello Statuto del contribuente anche alla tassazione delle società madri e figlie, modificando a tal fine in più parti l'articolo 27-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che disciplina il rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti.

Ricorda che, ai sensi del comma 1 del richiamato articolo 27-*bis*, le società che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 20 per cento del capitale della società che distribuisce gli utili hanno diritto al rimborso delle ritenute sugli utili (disciplinate dall'articolo 27) alle seguenti condizioni:

a) se rivestono una delle forme riconosciute dall'allegato della direttiva n. 435/90/CEE (direttiva rifiuta nella più volte citata direttiva 2011/96/UE in tema di tassazione di società madri e figlie; il riferimento sembra dunque doversi intendere effettuato all'Allegato I, parte A della direttiva del 2011);

b) risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell'Unione europea, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell'Unione europea;

c) sono soggette, nello Stato di residenza, senza fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nella predetta normativa UE;

d) la partecipazione è detenuta ininterrottamente per almeno un anno.

Il predetto comma 2, alla lettera *a)* in primo luogo sostituisce il vigente comma 1-*bis* dell'articolo 27-*bis*.

Per effetto di tali modifiche, l'esclusione dalla ritenuta sui dividendi viene estesa anche alle remunerazioni individuate dall'introdotta articolo 89, comma 3-*bis* del TUIR, in misura corrispondente alla quota non deducibile nella determinazione del reddito della società erogante e purché la remunerazione sia erogata a società con i requisiti indicati nel comma 1 dell'articolo 27-*bis*. Il comma 1-*bis*, nella formulazione vigente, estende l'esclusione ad alcuni redditi di capitale individuati all'articolo 44 TUIR, purché la remunerazione e gli utili siano erogati a società aventi i requisiti già illustrati (comma 1 dell'articolo 27-*bis*) che detengono una

partecipazione diretta non inferiore al 20 per cento del capitale della società che, rispettivamente, la corrisponde o li distribuisce.

La lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 26 sostituisce il comma 5 dell'articolo 27-*bis*. Il vigente comma 5 reca norme applicative dell'intero articolo 27-*bis*: in particolare esso trova applicazione per le società, aventi le specifiche caratteristiche di cui al già illustrato comma 1, controllate direttamente o indirettamente da uno o più soggetti non residenti in Stati della Comunità europea, a condizione che dimostrino di non detenere la partecipazione allo scopo esclusivo o principale di beneficiare di tale regime.

La modifica apportata alla disposizione è volta ad attuare la direttiva (UE) 2015/121, la quale ha modificato la già citata direttiva 2011/96/UE allo scopo di evitare eventuali abusi connessi al regime fiscale di favore introdotto per le società madri/figlie. A tal fine è stata quindi inserita una clausola minima comune antiabuso nella direttiva 2011/96/UE per contrastare una costruzione, o una serie di costruzioni giuridico-economiche non genuine, ossia che non rispecchiano la realtà economica. L'articolo 2 della direttiva (UE) 2015/121 prescrive dunque che i benefici derivanti dalla tassazione UE delle società madri e figlie non si applichino a una costruzione o a una serie di costruzioni poste in essere allo scopo principale – o a uno degli scopi principali – di ottenere un vantaggio fiscale in contrasto con l'oggetto o la finalità della direttiva 2011/96/UE. In particolare, una costruzione o una serie di costruzioni è considerata non genuina nella misura in cui non è stata posta in essere per valide ragioni commerciali che riflettono la realtà economica.

Il nuovo comma 5 dell'articolo 27-*bis* dispone quindi l'applicazione delle nuove norme in tema di abuso del diritto, di cui all'articolo 10-*bis* dello Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000), introdotte in attuazione della delega fiscale dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 218 del 2015.

Il comma 3 dell'articolo 26 prevede la decorrenza delle norme introdotte dall'articolo, le quali si applicano alle remunerazioni corrisposte dal 1° gennaio 2016.

Con l'articolo 28, introdotto durante l'esame al Senato, si intende attuare la direttiva (UE) 2015/2060, che ha abrogato la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

Rammenta che la richiamata direttiva 2003/48/CE intendeva garantire che i redditi da risparmio, corrisposti sotto forma di interessi in uno Stato membro a beneficiari effettivi persone fisiche residenti in un altro Stato membro, fossero soggetti a un'imposizione effettiva secondo la legislazione nazionale di quest'ultimo Stato membro, per eliminare le distorsioni dei movimenti di capitali fra Stati membri incompatibili con il mercato interno. L'ambito di applicazione della direttiva riguardava l'imposizione sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi su crediti; essa era applicata agli interessi pagati da un « agente pagatore », ovvero un operatore economico (ad esempio un istituto finanziario, una banca o un fondo di investimento) che pagasse interessi ad un beneficiario effettivo o attribuisse il pagamento di interessi a un beneficiario effettivo residente nel territorio dell'UE. Qualsiasi entità stabilita in un paese dell'UE che effettuasse un pagamento di interessi al beneficiario o attribuisse tale pagamento di interessi direttamente a favore del beneficiario era considerata un « agente pagatore », nel significato inteso dalla direttiva.

La direttiva 2003/48/CE aveva inoltre posto alcuni specifici obblighi informativi: ove il beneficiario fosse residente in un paese dell'UE diverso da quello in cui fosse stabilito l'agente pagatore, si imponeva a quest'ultimo di comunicare all'autorità competente del Paese di stabilimento alcune informazioni minime, come l'identità e la residenza del beneficiario, il nome o la denominazione e l'indirizzo dell'agente pagatore, il numero di conto del beneficiario o, in assenza di tale riferimento,

l'identificazione del credito che producesse gli interessi, nonché informazioni relative al pagamento di interessi.

Inoltre la direttiva imponeva all'autorità competente del paese dell'UE dell'agente pagatore di comunicare le informazioni minime, almeno una volta all'anno, all'autorità competente del paese dell'UE di residenza del beneficiario effettivo.

Sul tema dello scambio di informazioni è poi intervenuta la direttiva 2011/16/UE, che ha previsto uno scambio automatico obbligatorio di determinate informazioni tra gli Stati membri, con graduale estensione del suo ambito d'applicazione a nuove categorie di reddito e di capitale, ai fini della lotta contro la frode e l'evasione fiscale transfrontaliere.

Successivamente la direttiva 2014/107/UE ha modificato la normativa del 2011 per estendere lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a una più ampia gamma di redditi, secondo lo standard globale pubblicato dal Consiglio dell'OCSE nel luglio 2014; in particolare si prevede, per l'autorità competente di uno Stato membro, di comunicare all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro informazioni con riferimento a dividendi, plusvalenze, altri redditi finanziari e saldi dei conti correnti. La direttiva 2014/107/UE, il cui ambito di applicazione è generalmente più ampio di quello della direttiva 2003/48/CE, disponeva che, in caso di sovrapposizione, dovesse prevalere la direttiva 2014/107/UE e che in alcuni casi residui si continuasse ad applicare unicamente la direttiva 2003/48/CE. Ciò si traduceva nell'esistenza di due standard di informativa all'interno dell'Unione, con vantaggi reputati dalle Autorità europee come modesti rispetto ai costi derivanti dal doppio standard.

Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2015 è stata data attuazione – oltre all'accordo FATCA con gli Stati Uniti sullo scambio di informazioni fiscal-finanziarie anche alla predetta direttiva 2014/107/UE.

In tale complesso quadro normativo la direttiva 2015/2060 ha abrogato la direttiva 2003/48/CE, per evitare doppi obblighi

di informativa e ridurre i costi sia per le autorità fiscali che per gli operatori economici, con alcune eccezioni temporanee necessarie per tutelare i diritti acquisiti e con specifiche disposizioni rivolte ai regimi fiscali vigenti in Austria.

Il legislatore europeo ha dunque predisposto delle specifiche modalità per consentire, nonostante l'abrogazione della direttiva 2003/48/CE, che le informazioni raccolte da agenti pagatori, da operatori economici e dagli Stati membri anteriormente alla data di abrogazione siano trattate e trasferite come previsto inizialmente, e che gli obblighi che sorgono anteriormente a tale data siano soddisfatti. Inoltre, in relazione alla ritenuta alla fonte applicata nel periodo transitorio di cui alla direttiva 2003/48/CE, al fine di tutelare i diritti acquisiti dei beneficiari effettivi, gli Stati membri devono continuare ad accordare crediti o rimborsi come previsto inizialmente e rilasciare, su richiesta, certificati che consentano di garantire che non sia applicata la ritenuta alla fonte.

Di conseguenza, il comma 1 dell'articolo 28 abroga il decreto legislativo n. 84 del 2005, col quale è stata attuata la direttiva 2003/48/CE, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Ai sensi del comma 2 fino al 30 aprile 2016 si applicano le seguenti previsioni, contenute nell'articolo 1, rispettivamente ai commi 1 e 3, del predetto decreto legislativo n. 84 del 2005:

le banche, le società di intermediazione mobiliare, le Poste italiane S.p.a., le società di gestione del risparmio, le società finanziarie e le società fiduciarie, residenti nel territorio dello Stato, comunicano all'Agenzia delle entrate le informazioni relative agli interessi pagati o il cui pagamento è attribuito direttamente a persone fisiche residenti in un altro Stato membro, che ne siano beneficiarie effettive; a tal fine le persone fisiche sono considerate beneficiarie degli interessi se ricevono i pagamenti in qualità di beneficiario finale; le suddette comunicazioni sono, altresì, effettuate da ogni altro soggetto, anche persona fisica, residente nel territorio dello Stato, che per ragioni professionali o

commerciali paga o attribuisce il pagamento di interessi alle persone fisiche indicate nel primo periodo; i medesimi obblighi si applicano alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti;

le predette comunicazioni sono effettuate, all'atto della riscossione, anche dalle entità alle quali sono pagati o è attribuito un pagamento di interessi a vantaggio del beneficiario effettivo, se residenti nel territorio dello Stato se diverse da:

- a) una persona giuridica;
- b) un soggetto i cui redditi sono tassati secondo i criteri di determinazione del reddito di impresa;
- c) un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 28, continuano ad applicarsi, per le informazioni relative all'anno 2015, le norme (di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 84) che obbligano i suindicati soggetti pagatori (di cui all'articolo 1, commi 1 e 3) a comunicare al fisco alcuni elementi informativi (indicati all'articolo 5), con le modalità e i termini stabiliti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 luglio 2005.

Il comma 4 chiarisce che le comunicazioni di informazioni relative ai pagamenti di interessi effettuati nell'anno 2015 devono essere effettuate entro il 30 giugno 2016, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84.

Ai sensi del comma 5, fino al 31 dicembre 2016 si applicano gli obblighi di rilascio dei certificati di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 84: si tratta dei certificati, rilasciati dall'Agenzia delle entrate con validità di tre anni, al beneficiario effettivo residente nel territorio dello Stato, che può chiedere la non applicazione della ritenuta alla fonte sugli interessi prelevati da Lussemburgo e Austria (autorizzati a ciò dalla direttiva 2003/48/CE).

Il comma 6 prevede che le norme sul credito d'imposta spettante per l'applicazione della ritenuta prelevata da Austria e

Lussemburgo, disciplinato dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 84, continuino ad applicarsi con riguardo alla ritenuta alla fonte applicata nel 2016 e negli anni precedenti.

Ricorda al riguardo che il citato articolo 10 del decreto legislativo n. 84, per eliminare la doppia imposizione che potrebbe derivare dall'applicazione della ritenuta alla fonte prelevata da Austria e Lussemburgo alle condizioni previste dalla normativa UE (di cui all'articolo 11 della direttiva 2003/48/CE) prevede che, se gli interessi percepiti dal beneficiario effettivo residente nel territorio dello Stato sono stati assoggettati alla suddetta ritenuta, sia riconosciuto al beneficiario medesimo un credito d'imposta, determinato con le modalità previste per il credito d'imposta per redditi prodotti all'estero dall'articolo 165 del TUIR.

L'articolo 29 – introdotto al Senato – interviene sul trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi, sottoponendo a ritenuta i compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi e assoggettando i tartufi all'aliquota IVA del 10 per cento.

Ricorda che l'articolo 1, comma 109, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005) ha previsto, nei confronti dei soggetti che effettuano nell'esercizio d'impresa acquisti di tartufi da raccoglitori dilettanti e occasionali non muniti di partita IVA, l'obbligo di emettere autofattura e di versare all'erario, senza diritto alla detrazione, l'IVA concernente le operazioni autofatturate. In tale quadro si consente agli acquirenti di non dover indicare nell'autofattura le generalità del raccoglitore/cedente, che non è titolare di obblighi contabili.

I cessionari sono inoltre obbligati a comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la quantità del prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base delle risultanze contabili. I cessionari sono obbligati a certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 29 alla lettera *a*) abroga il primo e il secondo periodo del descritto comma 109, eliminando quindi l'obbligo di autofatturazione per gli acquirenti di tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA.

La lettera *b*) del comma 1 elimina inoltre il riferimento al raccoglitore dilettante al terzo periodo del comma 109, ferma restando la disposizione che esenta il cedente raccoglitore occasionale non munito di partita IVA da obblighi contabili.

Il comma 2 inserisce un nuovo articolo 25-*quater* nel decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, volto a sottoporre a ritenuta i compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi.

Ai sensi del comma 1 del nuovo articolo 25-*quater*, gli acquirenti nell'esercizio d'impresa applicano ai compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto una ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa.

La ritenuta si applica all'aliquota fissata dall'articolo 11 del TUIR per il primo scaglione di reddito – pari al 23 per cento – ed è commisurata all'ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito.

Il comma 3 dell'articolo 29 inserisce i tartufi nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, introducendo in tale ambito un nuovo numero 20-*bis*), il quale comprende « tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato »; conseguentemente, è soppressa l'esclusione del tartufo ai numeri 21 e 70 riguardanti gli ortaggi e le piante mangerecce.

Il comma 4 dell'articolo 29 regola la decorrenza delle nuove disposizioni, che si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Il comma 5 reca la copertura finanziaria dell'articolo 29, prevedendo che alle minori entrate, valutate in 2.660.000 euro per l'anno 2017, in 1.960.000 euro per l'anno 2018 e in 2.200.000 euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea.

In merito alle procedure di pre-contenzioso concernenti l'IVA applicabile alla raccolta dei tartufi, ricorda che nell'ambito della procedura EU-pilot 8123/15/TAXU, avviata a dicembre 2015, la Commissione europea intende valutare la conformità al diritto UE del regime IVA applicabile in Italia all'acquisto di tartufi presso raccoglitori dilettanti od occasionali, introdotto con l'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004 (legge finanziaria del 2005).

In base a tale disposizione, i soggetti che nell'esercizio di impresa acquistano tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA sono tenuti ad emettere autofattura con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. I soggetti acquirenti omettono l'indicazione nell'autofattura delle generalità del cedente e sono tenuti a versare all'erario, senza diritto di detrazione, gli importi dell'IVA relativi alle autofatture. D'altro canto, la cessione di tartufo non obbliga il cedente raccoglitore dilettante od occasionale non munito di partita IVA ad alcun obbligo contabile.

I rilievi della Commissione europea riguardano tre profili:

in primo luogo, il cedente, ossia un « raccoglitore dilettante od occasionale non munito di partita IVA », non è un soggetto passivo ai fini dell'IVA e pertanto la cessione non dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/112/CE (cosiddetta direttiva IVA). La misura in questione violerebbe quindi l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della citata direttiva, il quale stabilisce che sono soggette all'IVA le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;

la negazione del diritto a detrazione dell'IVA sarebbe in contrasto con l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma della direttiva IVA, in base al quale « l'IVA, calcolata sul prezzo del bene o del servizio all'aliquota applicabile al bene o servizio in questione, è esigibile previa detrazione dell'ammontare dell'imposta che ha gravato direttamente sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo »;

non esisterebbe un quadro merceologico e fiscale del tartufo nella legislazione italiana, anche se il prodotto è considerato coltivabile secondo la legge n. 752 del 1985, che ne disciplina la raccolta e la commercializzazione. Il tartufo sarebbe esplicitamente escluso dai prodotti agricoli elencati nella tabella A allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, con la conseguenza di essere escluso dal regime speciale per i produttori agricoli. La Commissione europea vorrebbe sapere in quale modo le autorità italiane spiegano questa esclusione.

Nell'ambito dell'articolo 36, introdotto dal Senato, per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione Finanze richiama i commi 2 e 3, i quali autorizzano la CONSOB ad assumere un massimo di 15 unità di personale per lo svolgimento dei compiti connessi all'attuazione della disciplina europea e nazionale in tema di risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori in materia finanziaria e, in particolare, per far fronte alle esigenze connesse all'istituzione dell'apposito organismo, l'Arbitro per le Controversie Finanziarie – ACF.

Più in dettaglio, il comma 2 autorizza le predette assunzioni per dare piena attuazione agli obblighi discendenti dalla predetta direttiva 2013/11/UE e dalla normativa nazionale di recepimento in materia di risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, secondo cui gli Stati membri agevolano l'accesso alle relative procedure, assicurando il regolare svolgimento dei compiti affidati al predetto Arbitro per le Controversie Finan-

ziarie – ACF, che costituisce l'organismo di risoluzione giudiziale delle controversie individuato dall'articolo 2, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto legislativo n. 179 del 2007.

Ricorda che i richiamati commi 5-*bis* e 5-*ter* dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 179 sono stati introdotti dal decreto legislativo n. 130 del 2015, col quale è stata attuata nell'ordinamento italiano la richiamata direttiva 2013/11/UE in tema di risoluzione stragiudiziale delle controversie dei consumatori. Le norme introdotte prescrivono che i soggetti vigilati dalla CONSOB aderiscano a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con gli investitori diversi dai clienti professionali. In caso di mancata adesione, si prevede che siano applicate sanzioni sia alle società e agli enti coinvolti, sia alle persone fisiche consulenti finanziari (di cui all'articolo 18-bis del Testo unico della finanza – TUF di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998,).

Le norme primarie hanno demandato a un regolamento della CONSOB l'individuazione dei criteri di svolgimento delle predette procedure di risoluzione delle controversie e i criteri di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati. Detto regolamento, espletate le dovute procedure di consultazione, è stato emanato il 6 maggio 2016: in tal modo si istituisce e si disciplina l'Arbitro per le Controversie Finanziarie – ACF.

L'Arbitro si occupa delle controversie fra investitori e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie online dei consumatori (oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013). Sono escluse dalla competenza dell'Arbitro le controversie su somme di denaro aventi un importo superiore a 500.000 euro.

Al richiamato scopo di assicurare la funzionalità dell'Arbitro, la CONSOB procede mediante selezione pubblica, nel li-

mite di spesa di 625.000 euro per l'anno 2016 e di 1.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, ad assumere, con corrispondente incremento massimo di 15 unità della relativa dotazione della pianta organica (per mantenere elevati livelli di vigilanza), di personale che, per i titoli professionali o di servizio posseduti, risulti idoneo all'immediato svolgimento dei compiti connessi alle esigenze legate alla risoluzione stragiudiziale delle controversie dei consumatori in materia finanziaria.

Il comma 3 reca la copertura finanziaria degli interventi derivanti dal comma 2, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio della CONSOB, già destinate a finalità assunzionali.

Per quanto concerne invece le disposizioni del disegno di legge non attinenti agli ambiti di interesse della Commissione Finanze, gli articoli da 1 a 4 del disegno di legge riguardano disposizioni in materia di libera circolazione delle merci.

In particolare, l'articolo 1 in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli d'oliva vergini, al fine di definire il Caso EU Pilot 4632/13/AGRI, modifica la legge 13 gennaio 2013, n. 9, con riferimento all'evidenza cromatica dell'indicazione di origine delle miscele degli oli d'oliva e alla previsione di un termine minimo di conservazione degli oli d'oliva. La disposizione conferma l'obbligo di inserire in etichetta la previsione di un termine minimo di conservazione, affidandone l'individuazione ai produttori e rafforzando le sanzioni per le relative violazioni.

L'articolo 2, relativo all'etichettatura del miele, modifica il decreto legislativo n. 179 del 2004 (di attuazione della direttiva 2001/110/CE) onde risolvere il caso EU Pilot 7400/15/AGRI, riguardante confezioni di mieli commercializzati in Italia ma provenienti da altri Stati membri, sulla cui etichetta era indicata la generica nomenclatura « miscela di mieli originari e non originari della CE », al posto dell'indicazione analitica dei singoli Paesi d'origine in cui il miele era stato raccolto. Senza modificare l'impostazione del decreto legislativo n. 179 del 2004, viene

aggiunto all'articolo 3 un nuovo comma 4-bis, volto a escludere dall'obbligo di indicazione analitica dei Paesi di provenienza « i mieli prodotti e confezionati in altri Stati membri nel rispetto delle definizioni e delle norme della direttiva 2001/110/CE ». L'articolo 3, in materia di immissione in commercio dei dispositivi medici, reca due novelle, rispettivamente, al decreto legislativo n. 46 del 1997 e al decreto legislativo n. 507 del 1992, sostituendo la locuzione « costi/benefici » con il riferimento al rapporto « rischi/benefici ». La modifica interviene in attuazione della rettifica della direttiva 2007/47/CE che modifica due direttive precedenti in materia di dispositivi medici, oltre che una direttiva in materia di biocidi.

L'articolo 4 estende le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 186 del 2011 alle violazioni del regolamento (UE) n. 1297/2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

In materia di libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento, l'articolo 5 elimina l'obbligo per le Società Organismi di Attestazione (SOA) che accertano i requisiti degli appaltatori di lavori pubblici, di avere la sede legale in Italia, mantenendo per esse il solo obbligo di avere una sede nel territorio della Repubblica. La norma mira a superare la procedura di infrazione 2013/4212 avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per aver imposto alle SOA l'obbligo di avere la propria sede legale nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 64, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010.

Il Capo III reca disposizioni in materia di giustizia e sicurezza.

L'articolo 7 dispone in materia di obbligazioni alimentari, in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, nonché di accesso e utilizzo delle informazioni da parte dell'autorità centrale. La norma consente al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia l'accesso, attraverso l'assistenza di altre pubbliche am-

ministrazioni, alle informazioni contenute in banche dati pubbliche relative alla situazione economica di soggetti obbligati al pagamento di alimenti in favore di familiari. Tali informazioni potranno poi, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, essere trasmesse all'ufficiale giudiziario che procede in via esecutiva per riscuotere i crediti alimentari.

L'articolo 8 interviene sulle procedure di esecuzione forzata da eseguire in un altro Stato membro dell'Unione europea, prevedendo in particolare che l'atto pubblico certificato come titolo esecutivo europeo è immediatamente applicabile negli altri Stati dell'Unione europea.

L'articolo 9 estende la disciplina sull'accesso al patrocinio a spese dello Stato, prevista per le controversie transfrontaliere in ambito UE, ai procedimenti per l'esecuzione di obbligazioni alimentari e riconosce il diritto al gratuito patrocinio a tutti coloro che presentano domande inerenti alla sottrazione internazionale di minori. Le domande per l'accesso al patrocinio, presentate attraverso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, dovranno essere rivolte al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo nel quale l'obbligo alimentare deve essere eseguito. L'articolo 10 dispone il rilascio di un permesso di soggiorno autonomo ai minori stranieri, anche prima del quattordicesimo anno di età, per dare piena attuazione al regolamento (CE) n. 380/2008 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. A tal fine, la norma reca modifiche al Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (decreto legislativo n. 286 del 1998), nonché al regolamento recante le relative norme di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999).

La sezione II del Capo III, costituita dagli articoli da 11 a 16, è interamente dedicata alla disciplina a favore delle vittime di reati intenzionali violenti.

L'articolo 11, in attuazione della direttiva 2004/80/CE, riconosce, a carico dello

Stato, il diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, facendo salve le provvidenze in favore delle vittime di determinati reati previste da altre disposizioni di legge, ove più favorevoli. Viene demandata a un decreto interministeriale la determinazione degli importi dell'indennizzo, garantendo un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio.

L'articolo 12 delinea le condizioni per l'accesso all'indennizzo.

L'articolo 13 delinea la procedura per la presentazione della domanda di indennizzo. L'articolo 14 rinomina il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, estendendolo alle vittime dei reati intenzionali violenti, attribuendo ad esso anche la copertura dei corrispondenti indennizzi. In favore del Fondo è stanziato un contributo statale annuale, a partire dal 2016, pari a 2,6 milioni di euro.

L'articolo 15 reca modifiche alla disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, di cui alla legge n. 512 del 1999, e del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, di cui alla legge n. 44 del 1999. In particolare, la norma interviene sulla denominazione e la composizione dei Comitati di solidarietà previsti dai citati Fondi, nonché sulle condizioni ostative all'accesso al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura.

L'articolo 16 reca le occorrenti disposizioni finanziarie.

In materia di trasporti, l'articolo 17 modifica il decreto-legge n. 457 del 1997, che ha istituito il Registro internazionale italiano delle navi in regime di temporanea dismissione di bandiera, consentendo l'iscrizione anche per le navi che appartengono a soggetti comunitari.

L'articolo 18 introduce sanzioni nei casi di inosservanza delle prescrizioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) da parte delle imprese ferroviarie, dei gestori delle infrastrutture e degli operatori di settore.

L'articolo 27 dispone la soppressione degli articoli 2 e 3 della legge n. 88 del 2001, in materia di investimenti nelle imprese marittime, al fine di sanare la procedura in materia di aiuti di Stato n. SA 38919. L'intervento si rende necessario in quanto il regime delineato in Italia da tali norme, in materia di aiuti al funzionamento dell'industria della costruzione navale, non è più compatibile con il mercato comune, posto che il regolamento (CE) n. 1540/98 ha stabilito come data finale per la concessione degli aiuti il 31 dicembre del 2000, ed è scaduto il 31 dicembre 2003.

In materia di occupazione, l'articolo 30 interviene sul tema dei diritti dei lavoratori a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, riformulando il decreto legislativo n. 276 del 2003. La disposizione specifica che l'esclusione della natura di trasferimento d'azienda (o di parte d'azienda) è subordinata alla sussistenza di elementi di discontinuità che determinino una specifica identità di impresa ed alla condizione che il nuovo appaltatore sia dotato di propria struttura organizzativa ed operativa.

Sul punto è aperto il caso EU Pilot 7622/15/EMPL per presunta violazione della direttiva 2001/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.

In materia di tutela dell'ambiente, l'articolo 31 introduce l'obbligo per i cacciatori di annotare, subito dopo l'abbattimento, sul tesserino venatorio la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta, a tal fine modificando l'articolo 12 della legge n. 157 del 1992 sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e il prelievo venatorio.

La modifica è volta alla parziale chiusura del caso EU Pilot 6955/14/ENVI. L'articolo 32 modifica in più punti la disciplina nazionale di attuazione della direttiva 2009/31/CE, in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, al fine di superare i rilievi nell'ambito del

caso EU Pilot 7334/15/CLIM. In particolare, le modifiche hanno ad oggetto le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio di biossido di carbonio; il riesame e l'aggiornamento dell'autorizzazione allo stoccaggio di biossido di carbonio e le attività sottoposte a vigilanza e controllo.

Le disposizioni in materia di energia sono contenute all'articolo 33, che reca adattamenti alla normativa nazionale vigente sul « terzo pacchetto energia » (decreto legislativo n. 93 del 2011), al fine di consentire l'archiviazione della procedura di infrazione 2014/2286.

Gli articoli 34 e 35 apportano modifiche alla citata legge n. 234 del 2012, che regola la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

L'articolo 34 interviene sull'articolo 19 della legge n. 234, sostituendo i termini « direttore della Segreteria del CIAE » e « responsabile della Segreteria del CIAE » con il termine « Segretario del CIAE », onde chiarire che a quest'ultimo saranno demandati determinati compiti.

L'articolo 35 interviene invece sul Capo VIII della legge n. 234 (relativo agli Aiuti di Stato, articoli 44-52) con numerose disposizioni che:

modificano la disciplina della notifica alla Commissione europea di eventuali misure di concessione di aiuti di Stato alle imprese;

prevedono una « cabina di regia » unica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il sistema di notificazione elettronica;

disciplinano le azioni di recupero di aiuti di Stato rivelatisi illegali, in quanto non compatibili con il mercato interno.

L'articolo 37 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo un'eccezione esplicita per gli articoli 6, 9, 10, 16, 20, 21, 29 e 36, che dispongono una clausola di copertura autonoma.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

La seduta termina alle 10.55.

RISOLUZIONI

Martedì 24 maggio 2016. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 10.55.

7-00976 Pelillo: Modifiche alla disciplina in materia di riscossione.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 3 maggio 2016.

Il Viceministro Enrico ZANETTI non ritiene di esprimere alcun rilievo sulla risoluzione.

Michele PELILLO (PD), alla luce della valutazione positiva espressa su di essa dal Viceministro, chiede di procedere alla votazione della risoluzione.

La Commissione approva la risoluzione.

7-00964 Laffranco: Estensione del regime tributario della cedolare secca alle locazioni a uso diverso dall'abitazione.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) illustra la propria risoluzione, la quale sottopone all'attenzione del Governo la questione

dell'estensione del regime tributario della cedolare secca alle locazioni a uso diverso dall'abitazione.

Ricorda innanzitutto che, da lungo tempo, nel nostro Paese si è alla ricerca di soluzioni in grado di far fronte all'annosa questione delle abitazioni, cioè di soddisfare la domanda di servizi abitativi da parte non solo degli indigenti, ma anche, ormai, da parte di famiglie e soggetti appartenenti alle classi medie e ai ceti impiegatizi.

Sottolinea quindi come una caratteristica del mercato dell'edilizia residenziale in Italia sia data dal fatto che esso è fortemente spostato sulla proprietà, a discapito dell'affitto. In tale ambito rileva come il confronto con altri Paesi europei, dove la maggioranza della popolazione vive in case di cui non ha la proprietà, faccia ritenere molto spesso come negativa tale peculiarità italiana, poiché l'offerta deficitaria delle abitazioni in affitto ostacola lo sviluppo dell'economia, frenando la mobilità territoriale della forza lavoro e riflettendosi negativamente sul benessere delle famiglie, le quali sono costrette a destinare quote crescenti del loro reddito al pagamento dei canoni.

Ricorda che, tra le varie motivazioni addotte per giustificare la dimensione asfittica del mercato degli immobili residenziali in locazione nel nostro Paese, si richiama in particolare la bassa redditività del capitale investito in quest'attività, insufficiente per attrarre adeguati volumi di risorse finanziarie nel settore, con conseguente lenta crescita dell'offerta di abitazioni in affitto. Date tutte le altre condizioni, un elemento al quale si imputa la scarsa disponibilità degli investitori di professione a riversare risorse nell'edilizia residenziale per l'affitto, nonché la propensione dei risparmiatori a preferire l'allocatione dei loro risparmi in attività diverse da quelle immobiliari, è l'elevato livello di pressione fiscale che graverebbe sui ricavi da canoni.

In merito rammenta che, con il decreto legislativo n. 23 del 2011, in materia di federalismo municipale, è stata istituita la cedolare secca sugli affitti, vale a dire la

possibilità, per i proprietari di immobili concessi in locazione, di optare, in luogo dell'ordinaria tassazione IRPEF sui redditi dalla locazione, per un regime sostitutivo, che assorbe anche le imposte di registro e bollo sui contratti, le cui aliquote sono pari al 21 per cento per i contratti a canone libero ed al 19 per cento per quelli a canone concordato.

Rileva come il principale scopo affidato a questo regime di tassazione dei canoni degli immobili residenziali sia il rilancio del mercato degli affitti: infatti, incentivando i proprietari a locare un maggior numero di alloggi, se ne aumenta l'offerta nel breve periodo, ma, come dimostrato da illustri economisti, la riduzione del carico fiscale sui canoni produce effetti benefici anche nel medio e lungo periodo; infatti, tale misura, oltre a mettere nuovamente in circolazione il patrimonio immobiliare esistente, rende elastica l'offerta di nuove case, poiché la riduzione delle imposte sui canoni di locazione, con il conseguente aumento della redditività netta degli investimenti, spinge verso il mercato dell'edilizia residenziale capitali per la costruzione di nuove abitazioni destinate all'affitto.

L'applicazione della cedolare secca comporta un forte vantaggio fiscale sia per i proprietari dell'appartamento concesso in affitto, sia per gli inquilini stessi, poiché la registrazione del contratto assorbe ben 5 tasse diverse, dall'imposta di bollo e di registro alle addizionali IRPEF sul reddito, ma soprattutto perché gli inquilini avranno da parte loro la certezza di non vedersi aumentare l'affitto nel corso del contratto, in quanto il proprietario che opta per la cedolare secca rinuncia all'adeguamento ISTAT del canone.

Segnala quindi come l'istituzione della cedolare secca abbia comportato notevoli vantaggi anche dal punto di vista economico: i dati mostrano infatti che, in soli tre anni (2011-2013), si è passati da poco più di mezzo milione a più di un milione di locazioni cui si applica la cedolare secca, per un ammontare di imponibile di circa 7,5 miliardi di euro (+26 per cento rispetto al 2012) e un'imposta dichiarata

di 1,5 miliardi di euro. La crescita nel triennio 2011-2013 del meccanismo impositivo della cedolare secca è in particolare dovuta al successo di questa forma di tassazione nelle regioni del Centro sud, dove il numero di chi ha optato per tale regime, stando alle successive rielaborazioni de *Il Sole 24 ore* sui dati del Ministero dell'economia e delle finanze, è più che raddoppiato in Molise, Abruzzo, Basilicata, Sardegna, Calabria e Sicilia, contribuendo in parte all'emersione degli affitti in nero.

Nel complesso, nel 2013, in quasi due casi su tre, i locatori abbiano preferito optare per il regime fiscale della cedolare secca, piuttosto che sommare il reddito da affitto al proprio imponibile IRPEF.

Osserva inoltre come, per ridare movimento agli affari delle imprese sul territorio e soprattutto per stimolare il commercio e il rifiorire dei negozi di vicinato, si potrebbe estendere i positivi esperimenti fatti nel campo dell'affitto residenziale, attraverso la cedolare secca ed il canone concordato, anche al settore commerciale. In proposito un'indagine condotta da Anama-Confesercenti dell'anno scorso mostra come, dopo due anni di dura crisi economica, il commercio italiano sia totalmente in ginocchio, con 300.000 attività chiuse negli anni più bui della recessione, ovvero dal 2012 al 2015. Sebbene molti osservatori e analisti sostengano che la ripresa sia già iniziata, va rilevato come tale mercato porti ancora i segni di un'economia che ha visto chiudere oltre 600.000 negozi, oggi sfitti, e come, a fronte della crescita, negli ultimi 7 anni, del comparto turistico ricettivo e del commercio ambulante, si sia verificata una forte riduzione dei negozi tradizionali.

In uno scenario nel quale circa un negozio su quattro è sfitto, serve dunque un insieme di politiche pubbliche in grado di accompagnare la crescita del Paese: a tal fine nessuna agevolazione potrebbe, meglio di una misura legata all'affitto del locale in cui svolgere la propria attività, aiutare tanti nuovi imprenditori ad affrontare il mercato e avviare la propria attività.

Ritiene quindi che, alla luce degli efficaci risultati derivanti dall'attuazione dello strumento della cedolare secca nel settore residenziale, sia più che opportuno estendere tale misura anche alle locazioni commerciali e istituire contratti a canone agevolato, con relativo sgravio fiscale per il proprietario, ad un comparto, quello aziendale, legato ancora alle normative e alle tipologie contrattuali degli anni Ottanta.

In questo modo si renderebbe senz'altro più interessante per i proprietari privati l'affitto ad aziende e con ogni probabilità si ridurrebbe la grande quantità di immobili commerciali oggi sfitti con la naturale conseguenza dell'aumento del numero di locazioni gestite sul mercato e la riduzione delle tempistiche medie delle trattative.

Alla luce delle considerazioni svolte, la risoluzione impegna il Governo ad assumere iniziative per estendere le norme attualmente in vigore sulla cedolare secca anche alle locazioni ad uso diverso dall'abitazione.

Auspica quindi che il suo atto di indirizzo possa essere oggetto di attenta riflessione da parte della Commissione e del Governo e possa esser approvato quanto prima. In considerazione del carattere politicamente impegnativo della risoluzione, si dichiara altresì disponibile a valutare le eventuali modifiche al testo che si rendessero necessarie per giungere a una soluzione positiva e condivisa della questione.

Il Viceministro Enrico ZANETTI, nel sottolineare come il Governo condivida l'obiettivo di sostenere la ripresa del mercato immobiliare e sia costantemente impegnato a porre in essere misure in tal senso, ricorda come l'introduzione del trattamento fiscale agevolato della cedolare secca a favore del settore residenziale fosse volta innanzitutto a fare emergere il cosiddetto « sommerso » nel settore degli affitti ad uso abitativo. Al riguardo osserva come tale motivazione non possa sostenere l'estensione del regime della cedolare secca agli immobili locati ad uso commerciale, per i quali il fenomeno degli affitti in nero non ha evidentemente una dimensione rile-

vante, posto che tali immobili vengono utilizzati per lo svolgimento di attività imprenditoriali e che sussiste in tali casi un conflitto di interessi, il quale induce a dichiarare i contratti di locazione.

Osserva inoltre come gli effetti finanziari dell'intervento proposto dalla risoluzione risultino, in base a una prima stima, molto rilevanti, essendo quantificabili in circa 1,5 miliardi di euro; si riserva comunque di effettuare un'ulteriore riflessione sulla questione posta dalla risoluzione.

Paolo PETRINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

RISOLUZIONI

7-00553 Pagano: Misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia.

7-00914 Paglia: Modifiche alla disciplina delle mutue di autogestione con finalità di finanza mutualistica e solidale.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina dei partiti politici. Testo unificato C. 2839 Marco Meloni e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	114
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddhista Italiano <i>Soka Gakkai</i> , in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 3773 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	116
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	118
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. C. 1159 Vacca e C. 2386 Ghizzoni	119

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 maggio 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 14.30.

Disciplina dei partiti politici.

Testo unificato C. 2839 Marco Meloni e abb.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, ricorda che il testo trasmesso dalla I Commissione

risulta dall'abbinamento di diverse proposte di legge e dalla conseguente elaborazione di un testo unificato. La materia è quella della disciplina dei partiti politici e delle misure per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica al loro interno. Attualmente, il testo consta di 9 articoli che tentano di dare risposta a problemi che si sono posti con varia intensità e con intermittente interesse da parte della dottrina politica e giuridica, oltre che dell'opinione pubblica, sin dagli anni immediatamente successivi all'entrata in vigore della Costituzione. Com'è noto, l'articolo 49 della Carta stabilisce che tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Nel disegno del costituente, tale disposizione si colloca nel solco di un'idea di sovranità che favorisce al massimo grado la partecipazione organizzata dei cittadini alle decisioni che concernono l'interesse e la cosa pubblici.

L'articolo 1 della Costituzione stabilisce che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione; l'articolo 2 riconosce e garantisce i diritti dell'uomo anche nelle formazioni sociali; l'articolo 18 prevede il diritto di libera associazione. L'approdo di questo filo rosso, che passa per l'articolo 49, è evidentemente la seconda parte della Costituzione, dove sono disciplinate le istituzioni rappresentative. Sottolinea che una legge organica sui partiti politici non sia, in realtà, mai stata approvata. Essi sono rimasti, a fini giuridici, enti non riconosciuti, disciplinati dagli accordi tra gli associati, ai sensi del codice civile. Nella legislazione vi sono state e vi sono ancora, tuttavia, ampie tracce di un riconoscimento formale del loro ruolo: si pensi alle diverse leggi sul finanziamento pubblico dei partiti. Ricorda che con il decreto-legge n. 149 del 2013, convertito nella legge n. 13 del 2014, è stato abolito definitivamente il contributo pubblico diretto ai partiti politici. Con l'occasione, è stata contemplata la possibilità per i partiti politici di ricevere contributi volontari da parte di terzi, che consente a costoro un regime fiscale agevolato; inoltre, è stato confermato il riparto tra i partiti politici di una quota del 2 per mille delle dichiarazioni a fini IRPEF. Per poter accedere a tali benefici, i partiti devono essere iscritti in un apposito registro e devono, altresì, rispettare diverse condizioni di trasparenza, quali per esempio la presentazione periodica del bilancio e la sua certificazione da parte di una società di revisione. Nel medesimo decreto-legge n. 149, è altresì previsto che – per poter godere di questi benefici – i partiti debbano dotarsi di uno statuto, redatto per atto pubblico, i cui contenuti prescrivano meccanismi di partecipazione democratica interna.

Il testo trasmesso dalla I Commissione, viceversa, vuole dare una vera e propria attuazione dell'articolo 49, a prescindere dal nesso con i benefici testé illustrati. L'articolo 2, infatti, è rubricato « Norme in materia di partecipazione politica » e, ai primi due commi, dice chiaramente che tutti i cittadini hanno diritto di associarsi

liberamente in partiti, con la finalità sia di elaborare programmi per il governo nazionale e locale, sia anche di selezionare i candidati per le elezioni a cariche pubbliche. Vi si stabilisce, altresì, che l'organizzazione e il funzionamento dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati sono improntati alla trasparenza e al metodo democratico. L'articolo 3 del progetto di legge reca « Norme di trasparenza per la partecipazione alle elezioni della Camera dei deputati » e prescrive che non sia sufficiente presentare liste di candidati agli uffici elettorali e il contrassegno al Ministero dell'Interno, ma che i partiti debbano depositare anche lo statuto o una dichiarazione, dalla quale emergano il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato, nonché quali siano gli organi del partito e con quali modalità siano stati selezionati i candidati inseriti nella lista. Gli articoli 4 e 5 sono volti a introdurre principi di trasparenza sia per le elezioni stesse, sia per le regole interne ai partiti sulle modalità di selezione delle candidature. Osserva che in realtà nel testo unificato non sono confluite disposizioni che avrebbero potuto radicare uno specifico interesse della Commissione cultura. Sulla base di quanto esposto, propone in conclusione che la Commissione esprima un nulla osta.

Simona Flavia MALPEZZI (PD), pur rilevando che il testo unificato non contempla questioni che rientrano negli ambiti di competenza della Commissione, rimarca come esso riguardi tutti gli appartenenti a partiti e movimenti politici che oggi siedono in Parlamento. Sottolinea l'importanza dei contenuti dell'articolo 49 della Costituzione, alla cui stesura l'Assemblea costituente ha dedicato numerose e dense sedute. Reputa però che la sua applicazione fino ad oggi non sia stata accompagnata da regole di trasparenza che trovano invece espressione in questo provvedimento che offre finalmente, senza ledere l'autonomia del singolo esponente politico, regole che valgono per tutti, salvaguardando le basi individuali di demo-

crazia e che si traduce in una garanzia per gli elettori.

Gianluca VACCA (M5S) premette di non voler entrare nel merito del provvedimento, ma reputa più opportuno che la Commissione si astenga dalla formulazione di qualsiasi parere, tenuto conto che il suo contenuto non investe la sfera di competenza della Commissione.

Rocco BUTTIGLIONE (AP) rileva la mancanza nel provvedimento di norme di raccordo tra queste proposte di legge e la normativa europea in materia di partiti politici. Con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 6, comma 14, relativa alle fondazioni, ivi comprese quelle culturali, i cui organi direttivi sono nominati in tutto o in parte dai partiti, ritiene che potrebbe essere interessante in questa sede un riferimento con le norme europee in materia.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 3773 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Laura COCCIA (PD), *relatrice*, illustra come il disegno di legge in esame si inquadri nell'ambito dell'articolo 8 della Costituzione che sancisce il principio di eguale libertà di tutte le confessioni religiose. Com'è noto, mentre l'articolo 7 della Costituzione regola i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, l'articolo 8 prevede invece che i rapporti con le altre confessioni religiose siano regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Le

intese vengono pertanto concluse su base bilaterale dallo Stato italiano, e per esso dal Governo, con gli enti rappresentativi delle confessioni. Ricorda che, di recente, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 52 del 2016, ha stabilito che la stipula delle intese rientra nella discrezionalità politica del Governo e quindi l'avvio delle trattative per la conclusione dell'intesa è necessariamente rimessa alla valutazione dell'opportunità politica da parte dell'Esecutivo. In particolare, la Corte ha ritenuto che non sia configurabile nel nostro ordinamento una pretesa soggettiva all'avvio delle trattative preordinate alla conclusione di un'intesa *ex* articolo 8, terzo comma, della Costituzione. A tale pretesa osta, innanzitutto, il riferimento al metodo della bilateralità, immanente alla ratio del terzo comma dell'articolo 8 della Costituzione, che pretende una concorde volontà delle parti, non solo nel condurre e nel concludere una trattativa, ma anche, prima ancora, nell'iniziarla.

Il disegno di legge in esame intende, ai sensi dell'articolo 1, intendere regolare i rapporti tra lo Stato Italiano e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG) sulla base dell'allegata intesa stipulata il 27 giugno 2015.

Fa presente che sulla bozza della predetta intesa è stato acquisito il parere favorevole della Commissione consultiva per la libertà religiosa, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. La sua approvazione consente all'IBISG di rientrare tra le confessioni religiose con le quali lo Stato italiano ha un rapporto conforme al dettato dell'articolo 8 della Costituzione. Tra queste ricordiamo le Chiese rappresentate dalla Tavola Valdese, le Assemblee di Dio in Italia, la Chiesa Cristiana Avventizia del 7° giorno, l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, la Chiesa Evangelica Luterana in Italia, la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, la Chiesa Apostolica in Italia, l'Unione Buddhista italiana, l'Unione Induista Italiana. L'Istituto Buddista Italiano Soka

Gakkai riunisce coloro che in Italia aderiscono e praticano l'insegnamento fondato dal Buddha *Nichiren Daishonin* e che si riconoscono nei principi e negli scopi della *Soka Gakkai*, fondata a Tokyo il 18 novembre 1930. La corrente religiosa cui aderisce l'Istituto è nata in India e si è diffusa in Italia intorno a partire dagli anni settanta. L'IBISG è nato il 27 marzo 1998: esso ha tra le sue finalità la promozione dei valori della pace, della cultura e dell'educazione coesistenziali alla propria concezione buddista. La sede nazionale è a Firenze dove si trova la redazione de *Il Nuovo Rinascimento*, l'organo ufficiale dell'Istituto. Nella sede di Roma si trova il Centro elaborazione dati e la redazione di *Buddismo e Società*, il mensile di approfondimento buddista. L'Istituto attualmente conta oltre 70.000 aderenti. Il disegno di legge consta di 26 articoli che riportano il testo dell'intesa. Gli articoli da 2 a 5, in ossequio ai principi sanciti dalla Carta costituzionale, riconoscono all'Istituto piena libertà nello svolgimento della sua missione religiosa, spirituale, educativa, culturale e umanitaria garantendo, a tal fine, la libertà di riunione e di manifestazione del pensiero, il libero esercizio del ministero ai ministri di culto e la possibilità per gli appartenenti all'IBISG di ricevere le forme previste di assistenza spirituale, qualora impegnati nel servizio militare, ricoverati in strutture sanitarie ovvero detenuti in istituti penitenziari. Gli edifici dell'IBISG dedicati al culto vengono tutelati attraverso le disposizioni che ne escludono la requisizione, l'occupazione, l'esproprio o la demolizione e che limitano, salvo casi di urgente necessità, la possibilità per la forza pubblica di entrarvi (articolo 8).

Gli articoli da 11 a 13 prevedono la possibilità che ad altri enti eventualmente costituiti dall'IBISG, con sede in Italia e che perseguono le medesime finalità religiose dell'Istituto, venga riconosciuta, con decreto del Ministro dell'interno, la personalità giuridica agli effetti civili e, agli effetti tributari, ne riconoscono l'equiparazione agli enti di beneficenza o di istruzione.

L'articolo 17 prevede la possibilità della deduzione agli effetti IRPEF delle erogazioni liberali in denaro a favore dell'IBISG, mentre l'articolo 18 stabilisce che esso concorre, secondo le disposizioni vigenti, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF.

L'articolo 22, facendo salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico italiano, garantisce agli appartenenti all'IBISG il diritto di osservare le festività del 16 febbraio e del 12 ottobre che celebrano le ricorrenze riconosciute dalla dottrina religiosa della *Soka Gakkai*. Il disegno di legge reca una clausola di copertura finanziaria in relazione agli oneri recati dall'articolo 17 per le previste deduzioni fiscali (articolo 26). Con specifico riguardo alle competenze della Commissione Cultura, sottolinea che l'articolo 6, nel sancire che la Repubblica garantisce agli alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi degli insegnamenti religiosi, prevede che l'IBISG possa fruire delle possibilità offerte dalla legislazione vigente di promuovere, su richiesta degli alunni e delle loro famiglie, la conoscenza e lo studio della dottrina religiosa della *Soka Gakkai*, con oneri a carico dell'IBISG.

In conformità al principio costituzionale della libertà della scuola e dell'insegnamento, l'articolo 8 garantisce all'IBISG il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, nonché l'equipollenza del trattamento scolastico a quello degli studenti delle scuole pubbliche alle scuole cui sia riconosciuta la parità. Sempre con specifico riguardo alle competenze della Commissione Cultura, rileva che l'articolo 21 reca l'impegno da parte dello Stato e dell'IBISG alla collaborazione per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale dell'Istituto e degli altri enti da esso costituiti, eventualmente anche istituendo a tal fine un'apposita Commissione mista.

Ricorda che l'articolo 9 del Codice dei Beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 prevede che per beni culturali di interesse religioso appartenenti

ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con le rispettive autorità. Il medesimo articolo stabilisce, altresì, che devono essere osservate le disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984. Preannuncia quindi l'intenzione di proporre un parere favorevole.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.

C. 3821 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rocco BUTTIGLIONE (AP), *relatore*, rileva che il provvedimento, analogamente al disegno di legge di delegazione europea – sul quale la Commissione ha formulato una relazione favorevole con osservazione lo scorso 18 febbraio e il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive comunitarie – risulta sottoposto all'esame del Parlamento dall'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Si tratta della legge che ha radicalmente modificato la legge n. 11 del 2005, introducendo una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, anche in ragione delle modifiche apportate all'assetto dell'Unione europea dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Considerato che – secondo le procedure previste dall'articolo 126-ter del Regolamento – l'esame della legge europea presso ciascuna Commissione riguarda i

solli ambiti di propria competenza, si può preliminarmente affermare che in questo documento non ve ne sono di diretto interesse della Commissione cultura. In materia culturale, l'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea contempla in modo esplicito le politiche europee volte a contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri, in ciò ponendosi in una linea di sostanziale continuità con l'articolo 9 della nostra Costituzione, il cui primo comma prevede appunto la complessiva promozione dello sviluppo della cultura.

Alla luce di tali rilievi, l'esame della legge europea può fungere da occasione e da stimolo per sollecitare – ai sensi dell'articolo 127-ter del Regolamento – una proficua interlocuzione con l'omologa Commissione del Parlamento europeo, al fine di acquisire utili elementi informativi in ordine alle politiche da questa condotte nelle materie di competenza della VII Commissione. Rende noto che nell'attuale agenda dei lavori di tale organo europeo, sono calendarizzate attività connesse alle politiche per le industrie culturali e creative, alla valutazione della strategia per la gioventù 2013-2015, all'attuazione dei programmi Europa per i cittadini, Europa creativa e *Erasmus Plus*, nonché al quadro strategico per la cooperazione in materia di istruzione e formazione (ET2020). Tenuto conto del rilievo dei temi in corso di esame presso tale Commissione, ritiene opportuno promuovere un momento di confronto con esso, attraverso la sua Presidente, che è attualmente la deputata europea di elezione italiana, l'on. Silvia Costa, in modo da favorire un fecondo scambio di informazioni, in grado di attivare dinamiche virtuose di cooperazione a livello nazionale ed europeo, sia nella fase ascendente, sia in quella discendente del diritto dell'Unione. Svolge in conclusione rilievi sullo stato dell'Unione europea in questo momento: se Jean Monnet fosse vivo oggi, probabilmente, promuoverebbe la fondazione dell'Europa iniziando dalla cultura e non dall'economia. L'elemento culturale è fondamentale, essendo le differenze su questo terreno molto più

dure da superare che altre. Se settori dell'opinione pubblica italiana invocano la rimozione delle sanzioni alla Russia, probabilmente non colgono che tali sanzioni tengono il luogo di conflitti molto più violenti e quindi possono essere rimosse solo in un quadro di pace e di sicurezza dell'Europa orientale, ciò di cui l'opinione pubblica polacca (per esempio) è, invece, ben avvertita; quest'ultima invece comprende di meno la portata del problema degli sbarchi nel Mediterraneo che viceversa tocca da vicinissimo l'Italia. In definitiva, non vede spazi per la presentazione di emendamenti al provvedimento da parte della Commissione Cultura e propone l'espressione di un nulla osta.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, se non vi sono obiezioni, trasmetterà il nulla osta alla Commissione Politiche per l'Unione europea, nominando relatore

presso tale Commissione il deputato Buttiglione e restando, altresì, inteso che i gruppi manifestano la volontà di non presentare proposte emendative.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 14.55.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 24 maggio 2016.

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari.

C. 1159 Vacca e C. 2386 Ghizzoni.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.55 alle 15.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	120
Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. C. 68-110-1945-B Realacci, approvata dalla Camera e modificata dal Senato. (<i>Esame e rinvio</i>)	120

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

In merito al 10° Rapporto sull'attuazione del Programma sulle infrastrutture strategiche .	122
ALLEGATO (<i>Nota di sintesi</i>)	123

SEDE REFERENTE

Martedì 24 maggio 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 9.

Variazione nella composizione della Commissione.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che la deputata Giuseppina Castiello cessa di far parte del gruppo Forza Italia – Popolo della libertà ed entra a far parte del gruppo Lega Nord e Autonomie.

La Commissione prende atto.

Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. C. 68-110-1945-B Realacci, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che la Commissione avvia l'esame di un progetto di legge già approvato dalla Camera e modificato dal Senato. Al riguardo ricorda che l'articolo 70, comma 2, del Regolamento dispone che, riguardo ai progetti di legge già approvati dalla Camera e rinviati dal Senato, la Camera deliberi soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato e sugli emendamenti ad esse conseguenti.

Filiberto ZARATTI (SEL), *relatore*, comunica che la Commissione è chiamata nuovamente ad esaminare, in sede referente, la proposta di legge C. 68-110-1945-B, approvata con modificazioni dal Senato, che disciplina l'istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente. Segnala che, in sintesi, il provvedimento prevede una connotazione « a rete » del Sistema nazionale delle agenzie ambientali (costituito dall'ISPRA e dalle agenzie regionali e

delle province autonome per la protezione dell'ambiente), finalizzata ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale, di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica. Il Sistema nazionale, concorre, inoltre, al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo del suolo, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali, nonché alla piena realizzazione del principio di derivazione europea « chi inquina paga ». Il Sistema nazionale ha la funzione di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi di attività garantite in modo omogeneo a livello nazionale dal Sistema nazionale medesimo. Quanto all'ISPRA, dotato di autonomia e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente, si prevede che esso svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente. L'ISPRA svolge, inoltre, funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale, tra le quali si prevede, tra l'altro, l'elaborazione di criteri e di standard uniformi per lo svolgimento dell'attività conoscitiva nell'ambito della difesa del suolo e della pianificazione di bacino, il rilevamento, l'aggiornamento e la pubblicazione della carta geologica nazionale, attività di ricerca e controllo nella prevenzione dei rischi geologici, con particolare attenzione al dissesto idrogeologico. Con riferimento alle agenzie ambientali, ricorda che il provvedimento stabilisce che le leggi regionali e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA, e del programma triennale delle attività del Sistema nazionale, come predisposto dall'ISPRA, e adeguano le leggi regionali istitutive delle

agenzie alle previsioni della legge entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore. Le agenzie svolgono le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza. Possono svolgere ulteriori attività, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA. Nel caso di attività svolte in favore di soggetti pubblici o privati (sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni e applicando le tariffe definite con decreto del ministro dell'ambiente), viene altresì previsto che tali attività devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo. Fa quindi presente che, salvo per l'introduzione al Senato della clausola di invarianza finanziaria in merito all'attuazione del provvedimento in esame (nuovo articolo 17) e per una modifica formale all'articolo 5 (al fine di sostituire il riferimento normativo relativo al regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente), il provvedimento è rimasto identico al testo unificato delle proposte di legge di iniziativa parlamentare n. 68, 110 e 1945, come approvato il 17 aprile 2014 in prima lettura dalla Camera dei deputati. Più specificatamente, l'articolo 5 prevede il trasferimento all'ISPRA delle funzioni, individuate con decreto del Ministro dell'ambiente, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, degli organismi collegiali già operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui all'articolo 12, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012. È previsto altresì che l'ISPRA assicuri l'adempimento di tali funzioni nell'ambito dei compiti e delle attività di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, in materia di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Considerato che il succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2009 è stato abrogato a decorrere dal 21 ottobre 2014, dall'ar-

articolo 26, comma 1, lettera *a*) del nuovo regolamento di organizzazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 142 del 2014, il Senato ha provveduto a sostituire il riferimento normativo alla norma abrogata con l'articolo 2, comma 6, del nuovo regolamento di organizzazione citato. Il nuovo articolo 17, finalizzato a recepire la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione Bilancio del Senato, introduce una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Chiara BRAGA (PD), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, auspica la rapida approvazione definitiva, seppure con qualche ritardo, del provvedimento in esame, del quale condivide pienamente lo spirito. Evidenzia quindi la stretta correlazione del provvedimento con le disposizioni di cui alla legge n. 68 del 2015, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, considerato che la rivisitazione del sistema dei controlli ambientali è fondamentale per dare attuazione alla legge sugli ecoreati.

Filiberto ZARATTI (SI-SEL) concorda con le osservazioni testé formulate dalla collega Braga, ritenendo il provvedimento in esame strettamente connesso con la citata legge n. 68 del 2015 in materia di delitti contro l'ambiente. Auspica, quindi, che la riforma del sistema delle agenzie ambientali concorra a incrementare la credibilità e l'efficacia delle verifiche e dei controlli ambientali.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel ricordare l'esiguità delle modifiche apportate al Senato rispetto al testo unificato

delle proposte di legge di iniziativa parlamentare n. 68, 110 e 1945, approvato in prima lettura, all'unanimità, dalla Camera dei deputati, ricorda che il provvedimento in esame persegue l'obiettivo di accrescere la credibilità del sistema delle agenzie ambientali, superandone, in un'ottica di semplificazione e di garanzia della certezza del diritto, la disomogeneità a livello territoriale. Nell'auspicare, infine, una rapida calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti per venerdì 27 maggio alle ore 12.

La Commissione consente.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 24 maggio 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 9.10.

In merito al 10° Rapporto sull'attuazione del Programma sulle infrastrutture strategiche.

Ermete REALACCI, *presidente*, rende comunicazioni sul 10° Rapporto sull'attuazione del Programma delle Infrastrutture strategiche, i cui contenuti sono efficacemente evidenziati nella nota di sintesi del Rapporto medesimo (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 9.20.

ALLEGATO

**10° Rapporto sull'attuazione del Programma
sulle infrastrutture strategiche.**

NOTA DI SINTESI

1. <i>L'evoluzione del Programma e i nuovi scenari di riferimento</i> .	123
2. <i>La programmazione delle infrastrutture strategiche 2001-2015</i> .	123
3. <i>Il Programma delle Infrastrutture Strategiche 2015</i>	125
3.1. <i>Le opere prioritarie</i>	128
3.2. <i>Le opere non prioritarie deliberate dal CIPE</i>	132
3.3. <i>Le altre opere non prioritarie</i>	134
4. <i>Il mercato delle opere pubbliche 2014-2015</i>	135

1. L'evoluzione del Programma e i nuovi scenari di riferimento.

Il nuovo Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha innescato una fase di profondo cambiamento negli appalti pubblici e nelle concessioni, che investe anche la definizione delle strategie infrastrutturali e la realizzazione delle opere pubbliche.

Con l'entrata in vigore del nuovo Codice è stata abrogata la cd. « legge obiettivo » e con essa la disciplina speciale con cui sono state programmate, progettate e realizzate le infrastrutture strategiche dal 2001. Conseguentemente anche la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, che saranno individuati nell'ambito della nuova programmazione, saranno regolate dalla disciplina ordinaria dei lavori pubblici sulla quale il nuovo Codice interviene con modifiche sostanziali.

Nella prospettiva della nuova programmazione, che dovrà essere definita nel Documento pluriennale di pianificazione (DPP), la cui adozione è prevista

entro un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 50, si procederà a una ricognizione di tutti gli interventi inclusi negli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti alla data del 19 aprile 2016, allo scopo di procedere a una revisione dei progetti (*project review*) e a una valutazione finalizzata alla selezione delle infrastrutture prioritarie.


Considerato che il processo di ridefinizione e revisione interessa la programmazione delle infrastrutture strategiche, il Rapporto di quest'anno, in continuità con le precedenti edizioni, analizza gli esiti del monitoraggio sullo stato della programmazione e della realizzazione delle infrastrutture strategiche alla data del 31 marzo 2016.

2. La programmazione delle infrastrutture strategiche 2001-2015.

Il quadro di riferimento, che rappresenta l'intera base dei dati oggetto di monitoraggio come ricostruita con il 10° Rapporto, prende in considerazione 418 infrastrutture inserite nella programma-

zione delle infrastrutture strategiche nel | aggiornato al 31 marzo 2016, ammonta a
 periodo 2001-2015, il cui costo presunto, | 362 miliardi 413 milioni di euro.

Schema 1 – LA PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE 2001-2015
 Quadro di riferimento dei costi al 31 marzo 2016 – Importi in miliardi di euro



Fonte: Elaborazione CRESME Europa Servizi su dati CIPE, MIT, ANAS Spa, RFI Spa, DPS, Regioni, altri soggetti attuatori.

L'ingresso di nuove opere e la fuoriuscita degli interventi nel passaggio tra i vari documenti programmatici ha, infatti, determinato nel corso degli anni l'opportunità di costruire un quadro di riferimento che tenesse conto di tutte le opere inserite nella programmazione infrastrutturale strategica, anche di quelle non confermate.

Rispetto al 9° Rapporto (che recava dati aggiornati a dicembre 2014), escludendo i procedimenti interrotti e a parità di numero di infrastrutture, il costo complessivo del Programma si è ridotto di 21.445 milioni di euro (-5,6 per cento) a seguito, principalmente, della revisione dei progetti esistenti di alcune infrastrutture stradali del Mezzogiorno.

Dei 362,4 miliardi 278,9 miliardi sono relativi a opere prioritarie, individuate dall'Allegato infrastrutture al DEF 2015 e

confermate con l'Allegato « Strategie per le infrastrutture di trasporto e logistica » al DEF 2016, e a opere non prioritarie presenti nella tabella 0, Programma delle infrastrutture Strategiche, dell'11° Allegato Infrastrutture alla nota di aggiornamento del DEF 2013, che è l'ultimo documento sul quale si è perfezionato l'iter di approvazione in conformità di quanto previsto dall'abrogata disciplina sulla programmazione delle infrastrutture strategiche. Su tale Allegato, infatti, è stata sancita l'intesa della Conferenza unificata ed è stata approvata la delibera del CIPE n. 26 del 2014. I restanti 83,5 miliardi sono riferiti a opere escluse da tale perimetro e non presenti nei documenti programmatici trasmessi dal Governo nel corso degli ultimi anni, ma che continuano ad essere oggetto di monitoraggio in quanto consentono di fornire

un quadro completo rispetto alla programmazione storica delle infrastrutture strategiche.

Rispetto al costo totale delle infrastrutture strategiche programmate tra il 2001 e il 2015, il 42 per cento, 151,2 miliardi, è relativo al costo degli interventi del perimetro CIPE, ovvero delle opere deliberate dal CIPE al 31 marzo 2016. Tale percentuale era del 40 per cento (153,2 miliardi su 383,9) nel 2014.

Con il 10° Rapporto l'analisi si concentra sullo stato di attuazione del Programma delle Infrastrutture Strategiche formato dalle opere prioritarie, individuate dall'Allegato infrastrutture al DEF 2015, e dalle opere non prioritarie presenti nell'11° Allegato infrastrutture. Tale perimetro, per una più agevole esposizione dei dati, è denominato PIS 2015. Si tratta di un universo diverso da quello presentato nel 9° Rapporto, che considerava, oltre agli interventi dell'11° Allegato, i nuovi inserimenti del 12° Allegato infrastrutture ed escludeva alcuni interventi del perimetro delle opere prioritarie come ricostruito nel 10° Rapporto.

3. Il Programma delle Infrastrutture Strategiche 2015.

Il PIS 2015, in termini di costo, rappresenta il 77 per cento, 278,9 miliardi, del costo delle opere programmate tra il 2001 e il 2015, pari a 362,4 miliardi. Rispetto ai valori del 9° Rapporto, considerando le opere prioritarie dell'Allegato Infrastrutture 2015 e le altre opere non prioritarie presenti nella tabella 0 dell'11° Allegato infrastrutture, si rileva una riduzione di 20,3 miliardi (-6,8 per cento). Le ragioni di tale riduzione sono da attribuire, principalmente, alla revisione dei progetti esistenti di alcune infrastrutture stradali del Mezzogiorno (A3 Salerno-Reggio Calabria, SS 106 Jonica e SS 131 Cagliari-Sassari).

Il 32 per cento del costo del PIS 2015, pari a 90,1 miliardi, è relativo alle 25 opere prioritarie, che, sulla base delle indicazioni dell'Allegato al DEF 2016, dovrebbero confluire nel primo Documento

pluriennale di pianificazione (DPP). Le venticinque opere prioritarie, come ricostruite nel 10° Rapporto, includono tutti gli interventi ad esse riconducibili inseriti nel PIS 2015, inclusi gli interventi ultimati. Tale scelta, oltre all'opportunità di considerare l'opera nella sua interezza, è determinata dall'impossibilità di identificare puntualmente gli interventi il cui costo concorre a formare l'ammontare complessivo delle opere prioritarie indicato negli allegati ai DEF 2015 e 2016. Per tali opere, infatti, gli elenchi riportati nei predetti allegati non forniscono un dettaglio degli interventi, ma solo i costi aggregati per singola opera. Il costo delle opere prioritarie, come ricostruito nel 10° Rapporto, non è quindi in parte confrontabile con quello riportato negli Allegati Infrastrutture ai DEF 2015 e 2016.

Il restante 68 per cento, pari a 188,8 miliardi, è riconducibile a opere non prioritarie inserite nell'11° Allegato infrastrutture. L'analisi di tali opere continua a rivestire interesse per la presenza di opere deliberate dal CIPE e di interventi in corso, anche tenuto conto dell'attenzione che la nuova disciplina riserva agli interventi con obbligazioni giuridicamente vincolanti, « ovvero gli interventi in relazione ai quali sia già intervenuta l'approvazione del contratto all'esito della procedura di affidamento della realizzazione dell'opera » (articolo 200, comma 3 del decreto legislativo n. 50 del 2016).

Il 53 per cento dei costi dell'intero PIS 2015, circa 148,6 miliardi, riguarda, infatti, opere esaminate dal CIPE al 31 marzo 2016, in conformità alle procedure della « legge obiettivo », la metà dei quali riguarda opere prioritarie, circa 75,1 miliardi. Un altro 3,6 per cento (circa 10 miliardi) riguarda opere non esaminate dal CIPE di competenza del Commissario Straordinario per la realizzazione degli itinerari ferroviari Napoli-Bari e Palermo-Catania-Messina, sulla base delle procedure definite dall'articolo 1 del decreto legge n. 133 del 2014 (cosiddetto decreto « sblocca Italia »), e il restante 43 per cento (circa 120 miliardi) altre opere presenti nell'ultimo aggiornamento del PIS.

Le disponibilità finanziarie ammontano complessivamente a 140,1 miliardi, mentre il fabbisogno finanziario residuo ammonta a 138,8 miliardi includendo nel calcolo eventuali fondi residui. Le risorse disponibili consentono quindi una copertura finanziaria pari al 50,2 per cento del costo (era il 46,4 per cento nella rilevazione precedente, considerando le opere prioritarie dell'Allegato Infrastrutture 2015 e le altre opere non prioritarie presenti nella tabella 0 dell'11° Allegato infrastrutture). Per il 31,3 per cento sono rappresentate da finanziamenti pubblici (era il 28,6 per cento) e per il 18,9 per cento da finanziamenti privati (era il 17,8 per cento). Le risorse assegnate nell'ultimo anno, sulla base dei risultati del monitoraggio, sono pari a circa 5,1 miliardi di cui circa 4,6 miliardi a valere sulle risorse della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) e 473 milioni sulle risorse del Contratto di programma 2015 dell'Anas.

Rispetto alla distribuzione sul territorio, le infrastrutture strategiche localizzate nelle regioni del Centro-Nord hanno un costo di 190,9 miliardi (costavano 192 miliardi al 31 dicembre 2014, considerando gli interventi presenti nella tabella 0 dell'11° Allegato infrastrutture e le opere prioritarie dell'Allegato Infrastrutture 2015) contro 86,2 miliardi del Mezzogiorno (104 miliardi al 31 dicembre 2014) e 1,9 miliardi di opere non ripartibili.

In termini percentuali, si tratta di quote del 68,4 per cento (era il 64,2 per cento) per il Centro-Nord contro il 30,9 per cento per il Mezzogiorno (era il 34,9 per cento), con uno 0,7 per cento di opere non ripartibili (era lo 0,9 per cento), a fronte di una superficie pari, rispettivamente, al 59,2 per cento e al 40,8 per cento, e ad una distribuzione della popolazione residente pari al 65,6 per cento e al 34,4 per cento in base ai dati demografici Istat sulla popolazione residente aggiornati al 1° gennaio 2015.

Riguardo alle opere localizzate nelle regioni del Centro-Nord, nell'ultimo anno, l'attenzione è stata posta principalmente sulle infrastrutture ferroviarie per il completamento e la connessione della rete

AV/AC nazionale con quella europea. Nel Mezzogiorno, invece, l'attenzione è stata posta principalmente nella revisione dei progetti di completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria e delle strade SS 106 Jonica e SS 131 Cagliari-Sassari, nonché nell'approvazione dei progetti per la realizzazione degli itinerari ferroviari Napoli-Bari e Palermo-Catania-Messina con le nuove procedure del decreto cosiddetto « sblocca Italia ».

Quanto all'avanzamento fisico delle infrastrutture comprese nel PIS 2015, rispetto al precedente Rapporto, si osserva, in termini di costo, una maggiore incidenza delle opere ultimate, o la cui ultimazione è prevista entro il 31 marzo 2016, di quelle con lavori in corso o con contratto approvato e lavori non avviati e delle opere aggiudicate, a fronte di un ridimensionamento delle quote delle opere in fase di progettazione o in gara.

L'analisi dello stato di avanzamento presentata nel 10° Rapporto prende in considerazione 1.038 lotti, tra opere, interventi, sottointerventi e ulteriori dettagli. Per 1.008 lotti, che rappresentano il 99,3 per cento del costo (276.948 milioni su 278.936 milioni totali), è stato individuato uno specifico livello di attuazione compreso tra la prima fase progettuale dello studio di fattibilità e l'ultimazione dei lavori.

I 147 lotti con lavori in corso di esecuzione insieme ai 40 lotti con contratto approvato e in attesa di avviare i lavori, che dovrebbero rappresentare gli interventi con obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV), hanno un valore di circa 70 miliardi (pari al 25 per cento del costo complessivo del PIS 2015 al 31 marzo 2016): 49,4 miliardi riguardano interventi riferiti a opere prioritarie e 20,7 miliardi interventi riconducibili a opere non prioritarie. In particolare, il valore dei lotti in corso di costruzione ammonta complessivamente a circa 46,7 miliardi di euro, il 17 per cento del totale (46,5 miliardi un anno prima, il 16 per cento), mentre 23,4 miliardi fanno riferimento a lotti con con-

tratto approvato e in attesa di avviare i lavori. Si tratta dell'8,4 per cento del costo totale al 31 marzo 2016.

Il costo dei 317 lotti ultimati risulta essere pari a circa 28,8 miliardi, il 10 per cento del totale (un anno prima era di circa 23,9 miliardi, l'8 per cento).


I lotti aggiudicati, in via definitiva o provvisoria, hanno un valore di 4,5 miliardi di euro, corrispondenti all'1,6 per cento dei costi totali. Quelli in gara hanno un valore di 18,6 miliardi di euro, corrispondenti a circa il 7 per cento dei costi totali. Il restante 56 per cento dei costi, pari a circa 155 miliardi, riguarda invece interventi in fase di progettazione. Rappresentavano il 59 per cento (circa 177 miliardi) a dicembre 2014.

Lo schema 2, sulla scorta di quanto delineato nella figura 19 contenuta nel-

l'Allegato al DEF 2016 denominata « la roadmap verso il primo DPP », reca il quadro delle opere che potrebbero confluire nel primo DPP. Nello schema sono evidenziati, oltre ai costi complessivi delle opere prioritarie e non, le quote di tali costi riconducibili a interventi con obbligazioni giuridicamente vincolanti in cui, come già rilevato, dovrebbero essere inclusi i lotti con contratti approvati, e in attesa di avviare i lavori, e con lavori in corso. Nell'ambito delle attività necessarie ai fini della predisposizione del primo DPP, l'Allegato al DEF 2016, da un lato, ricomprende la revisione dei progetti (project review) già inclusi nelle precedenti programmazioni e, dall'altro, la valutazione sulla base delle Linee guida standardizzate per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche.

Schema 2 – IL PIS 2015 SECONDO IL 10° MONITORAGGIO

Opere che potrebbero confluire nel primo DPP in base alle indicazioni dell'Allegato al DEF 2016 – Importi in miliardi di euro



Fonte: Elaborazione CRESME Europa Servizi su dati CIPE, MIT, ANAS Spa, RFI Spa, DPS, Regioni, altri soggetti attuatori.

(a): compresi lotti in progettazione, in gara e aggiudicati in via definitiva e provvisoria nonché i lotti con uno stato di avanzamento « misto », quelli con contratto risolto e quelli per i quali non si dispone di informazioni sullo stato di avanzamento.

Per quanto riguarda la tipologia di opere, il PIS 2015 comprende prevalentemente strade, ferrovie e metropolitane. A queste infrastrutture per il trasporto è riconducibile il 93 per cento dei costi del PIS; il restante 7 per cento dei costi riguarda altre infrastrutture. Le strade rappresentano oltre la metà del costo del programma, circa 141 miliardi. Le opere ferroviarie e le metropolitane rappresentano, invece, rispettivamente il 34,8 per cento, pari a 97 miliardi, e il 7,8 per cento, pari a circa 22 miliardi. Una quota del 2,0 per cento, pari a circa 5,5 miliardi, spetta al Mo.S.E. e il restante 4,9 per cento, 13,6 miliardi, alle altre opere. Rispetto alla tipologia di opera, si rileva un maggiore stato di avanzamento, nelle diverse fasi di realizzazione, per le ferrovie metropolitane: il 65,9 per cento del costo è relativo a lotti in corso o ultimati; i lotti senza contratto, ovvero quelli in fase di progettazione o in gara, rappresentano poco meno del 26 per cento; il restante 8,0 per cento riguarda lotti con contratto e lavori non avviati.

3.1. Le opere prioritarie.

Nel 10° Rapporto è stata posta particolare attenzione alle 25 opere prioritarie elencate nell'allegato al Documento di economia e finanza 2015 che, come già evidenziato, rappresentano una prima selezione delle opere che dovrebbero confluire nel Documento pluriennale di pianificazione (DPP). Merita, altresì, segnalare che sull'Allegato al DEF 2015 è stata avviata, nel mese di agosto 2015, la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).

Il costo delle 25 opere prioritarie, come ricostruito nel 10° Rapporto, è pari a 90,1 miliardi, il 32 per cento del costo del « Programma delle Infrastrutture Strategiche 2015 » (278,9 miliardi). Rispetto ai valori del 9° Rapporto si rileva una riduzione di 17,7 miliardi (-16,4 per cento). Tale risultato è dovuto all'aggiornamento dei costi, prevalentemente in riduzione, di alcuni progetti. Le riduzioni di costo più significative riguardano la A3 Salerno-Reggio Calabria e la SS 106 Jonica. In

particolare, il costo complessivo dell'ammodernamento e messa in sicurezza dell'A3 Salerno-Reggio Calabria passa da 10,6 miliardi (costo al 31 dicembre 2014) a 9,1 miliardi (costo al 31 marzo 2016). Più rilevante la riduzione rilevata per ammodernare e mettere in sicurezza la SS 106 Jonica, il cui costo si riduce da circa 20 miliardi a 4,2. Tali riduzioni di costo sono in parte imputabili alla nuova strategia di ANAS per completare e mettere in sicurezza la rete stradale nazionale, che privilegia gli interventi di sistemazione e messa in sicurezza della rete stradale esistente rispetto alle nuove opere. Altre riduzioni di costo significative riguardano la tratta AV/AC Verona-Padova, il cui costo si riduce di 649 milioni, da 6.051 milioni (costo indicato nel Contratto di programma 2012-2016, parte investimenti) a 5.402 milioni (costo indicato nell'Accordo, tra MIT e RFI Spa, per l'aggiornamento del Contratto di programma 2012-2016 di dicembre 2014) e la Galleria di Base del Brennero, il cui costo si riduce di 465 milioni (da quasi 4,9 miliardi a 4,4). In quest'ultimo caso la variazione di costo è dovuta, in base a quanto riportato nella delibera CIPE 44/2015, alla revisione del progetto, ai ribassi d'asta consuntivati a fronte delle gare di appalto già esperite e alle risultanze a consuntivo degli appalti già conclusi, nonché all'aggiornamento dei coefficienti inflattivi annui previsionali.

L'83 per cento dei costi (circa 75 miliardi) riguarda opere esaminate dal CIPE. Un altro 11 per cento (circa 10 miliardi) riguarda opere non esaminate dal CIPE di competenza del Commissario straordinario per la realizzazione degli itinerari ferroviari Napoli-Bari e Palermo-Catania-Messina, e il restante 6 per cento (circa 5 miliardi) riguarda altri interventi. Fanno parte di quest'ultimo gruppo alcuni lotti della SS 106 Jonica e del collegamento stradale Grosseto-Siena, il sistema tranviario fiorentino e il completamento della linea 1 della metropolitana di Torino.

Rispetto al costo delle opere prioritarie, le disponibilità finanziarie ammontano complessivamente a 60,2 miliardi di euro, mentre il fabbisogno residuo ammonta a

29,9 miliardi includendo nel calcolo eventuali fondi residui. Le risorse disponibili consentono quindi una copertura finanziaria pari al 66,8 per cento del costo: per il 57,2 per cento, 51,5 miliardi, sono rappresentate da finanziamenti pubblici e per il 9,6 per cento, 8,7 miliardi, da finanziamenti privati.

Le risorse assegnate nell'ultimo anno, sulla base dei risultati del monitoraggio, sono pari a 4,4 miliardi di euro di cui circa 4,1 miliardi a valere sulle risorse della legge di stabilità 2015 (3 miliardi per consentire l'avvio di nuovi cantieri dell'alta velocità nella tratta Milano-Venezia, 570 milioni per il 3° lotto costruttivo della Galleria del Brennero, 400 milioni per il 3° lotto costruttivo del Terzo valico dei Giovi e 137 milioni per la prosecuzione dei lavori del Mo.S.E.) e 265 milioni sulle risorse del Contratto di programma 2015 dell'Anas (237 milioni per i lotti 4 e 9 del collegamento stradale Grosseto-Siena, 17 milioni per due lotti della SS 106 Jonica e 11 milioni per un lotto della A3 Sa-Rc).

In occasione della seduta del CIPE del 1° maggio 2016, dopo il termine del monitoraggio, sono state esaminate tre opere prioritarie: il Servizio Ferroviario Metropolitano (SFM) di Bologna, la Linea AV/AC Milano-Verona e la Galleria di base del Brennero. Per quest'ultima opera il CIPE ha approvato l'avvio della realizzazione del 4° lotto costruttivo del valore complessivo di 1,25 miliardi di euro e ha assegnato a RFI Spa circa un miliardo di euro, di cui 681 milioni a valere sulle risorse della legge di stabilità 2016 e 355 milioni a valere sulle risorse nazionali già stanziare per i primi tre lotti costruttivi e rese disponibili dall'ottenimento di cofinanziamenti europei *Connecting Europe Facility* (CEF) per il quadriennio 2016-2019. Il CIPE ha preso atto, tra l'altro, che sono stati assegnati dall'Unione europea, per il suddetto 4° lotto costruttivo, risorse CEF per 214,185 milioni di euro. Per quanto riguarda le altre due opere prioritarie, l'esame del CIPE ha riguardato l'approvazione del progetto definitivo del 1° lotto funzionale del SFM di Bologna e la reiterazione, per la seconda volta, del

vincolo preordinato all'esproprio sugli immobili interessati dalla realizzazione della Linea ferroviaria AV/AC Milano-Verona.

Tra le opere prioritarie vi sono sei opere ferroviarie, del costo complessivo di 41,4 miliardi, pari al 46 per cento del costo totale delle 25 opere prioritarie e al 43 per cento del costo delle opere ferroviarie del PIS 2015. Si tratta di opere finalizzate al potenziamento del sistema ferroviario ad Alta Velocità/Alta Capacità per lo sviluppo dei corridoi europei TEN-T nelle regioni del Nord e del Mezzogiorno.

Il costo delle opere prioritarie per completare la rete ad Alta Velocità/Alta Capacità al Nord è pari a 26,6 miliardi di cui 18,6 miliardi contrattualizzati (collegamento ferroviario AV/AC Treviglio-Brescia-Verona-Padova, Terzo valico dei Giovi, lotti costruttivi 1 e 2 della Galleria di base del Brennero e il cunicolo esplorativo della Maddalena intervento propeedeutico alla realizzazione del tunnel di base del collegamento ferroviario Torino-Lione). I restanti 8 miliardi sono relativi alla tratta in territorio italiano del collegamento Torino-Lione (4,4 miliardi di cui 2,6 miliardi con progetto definitivo approvato dal CIPE nella seduta del 20 febbraio 2015) e ai lotti costruttivi dal 3° al 6° della Galleria di Base del Brennero (3,6 miliardi su un costo totale di 4,4 miliardi). Riguardo allo stato di avanzamento, le prime delibere del CIPE, inerenti opere ferroviarie prioritarie localizzate al Nord, sono del 2003 e i lavori hanno avuto inizio nel 2011 nella tratta Treviglio-Brescia. L'entrata in esercizio delle opere è previsto tra il 2016 (Treviglio-Brescia) e il 2029 (Torino-Lione).

Il costo per estendere la rete ferroviaria ad Alta Velocità/Alta Capacità nelle regioni del Mezzogiorno, invece, è pari a 14,8 miliardi (6,2 miliardi per l'itinerario Napoli-Bari e 8,6 per l'itinerario Palermo-Catania-Messina). Riguardo allo stato di avanzamento, per la quasi totalità degli interventi risulta disponibile il progetto preliminare. Al fine di accelerare la realizzazione della rete ferroviaria ad Alta Velocità/Alta Capacità nelle regioni del Mezzogiorno, nel 2015 ha inizio l'at-

tuazione delle nuove procedure dell'articolo 1 del decreto legge n. 133 del 2014 (cd. «sblocca Italia»), che prevedono un accentramento dei poteri e delle funzioni in capo all'amministratore delegato di RFI che diviene Commissario straordinario per la realizzazione degli itinerari ferroviari Napoli-Bari e Palermo-Catania-Messina. Tra dicembre 2014 e marzo 2016 sono state emanate diciannove ordinanze, di cui quindici relative all'approvazione di progetti.


Le dieci opere stradali hanno un costo di 28,4 miliardi, pari al 31,5 per cento del costo totale delle 25 opere prioritarie e al 20 per cento del costo delle opere stradali del PIS 2015. Si tratta di quattro tratte autostradali, del costo complessivo di 9,7 miliardi, da realizzare con il 76 per cento di risorse private, localizzate in Lombardia (Pedemontana lombarda e Tangenziale est esterna di Milano) e nel nord est (Pedemontana Veneta e A4 Venezia-Trieste). Le restanti sei opere stradali, del costo complessivo di 18,6 miliardi da realizzare con risorse pubbliche, sono localizzate nelle regioni del Centro (Grosseto-Siena e Quadrilatero Marche-Umbria) e del Mezzogiorno (A3 Salerno-Reggio Calabria, SS 106 Jonica Taranto-Reggio Calabria, SS 640 Agrigento-Caltanissetta e itinerario Sassari-Olbia).

Nel seguente cartogramma è riportata la localizzazione territoriale delle 25 opere prioritarie elencate nell'allegato al Documento di economia e finanza 2015 come ricostruite nel 10° Rapporto. Nel cartogramma, che risponde alla sola esigenza di localizzare le opere prioritarie sul territo-

rio, sono riportati i confini dei 611 sistemi locali, i tracciati delle reti autostradale e ferroviaria esistente, i collegamenti ferroviari e stradali di lunga percorrenza di cui fanno parte le 16 opere prioritarie stradali e ferroviarie e le città interessate dalle altre opere prioritarie, il Mo.S.E. e le reti metropolitane delle città di Torino, Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Palermo e Catania.

Uno dei focus, curato dall'ISTAT, analizza i collegamenti ferroviari e stradali di lunga percorrenza per la mobilità delle merci e delle persone, di cui fanno parte le sedici opere prioritarie stradali e ferroviarie, utilizzando la griglia dei sistemi locali recentemente aggiornati dall'Istituto e costruiti utilizzando i flussi degli spostamenti luogo di residenza/luogo di lavoro (pendolarismo giornaliero) rilevati in occasione dei censimenti della popolazione. L'analisi contenuta in tale focus evidenzia che: nei sistemi locali considerati, di prima e seconda fascia, abitano 40 milioni di abitanti, su 22,3 milioni di occupati a livello nazionale, 14,4 milioni insistono su territori interessati dalle opere prioritarie di cui 9,7 milioni nei sistemi locali di fascia centrale e 4,7 in quelli di seconda fascia; il totale del valore aggiunto prodotto dalle imprese ammonta a circa 475 miliardi di euro a fronte di un dato nazionale che si attesta sui 711 miliardi di euro. Inoltre queste aree incidono sull'export nazionale per il 72,1 per cento: infatti nel complesso il valore dell'export è stato di 265 miliardi di euro a fronte di un valore nazionale di 368 miliardi di euro.

Cartogramma 1 – OPERE PRIORITARIE SECONDO IL 10° MONITORAGGIO
La localizzazione territoriale delle 25 opere prioritarie



Fonte: Elaborazione Cresme Europa Servizi da fonti varie.

Le opere prioritarie per il potenziamento del trasporto ferroviario metropolitano nelle grandi città sono otto ed hanno un costo complessivo di 14,9 miliardi, pari al 16,5 per cento del costo totale delle 25 opere prioritarie e al 68 per cento del costo delle reti metropolitane del PIS 2015. Il 68 per cento del costo totale, pari a circa 10,1 miliardi, riguarda le reti metropolitane delle città di Milano, Roma e Napoli, dove risiedono più di 5 milioni di persone. Il restante 32 per cento, pari a 4,8 miliardi, compete alle reti metropolitane delle città di Torino, Bologna, Firenze, Catania e Palermo, dove risiedono circa 2,7 milioni di abitanti.

A ferrovie, strade e metropolitane si aggiunge il Mo.S.E., opera prioritaria del costo complessivo di 5,5 miliardi, finanziata per il 96 per cento con risorse pubbliche, con uno stato di avanzamento dei lavori dell'84 per cento e ultimazione programmata per giugno 2018.

In relazione alla distribuzione territoriale, nelle regioni del Centro-Nord si concentrano opere per un valore pari al 60 per cento (circa 54,5 miliardi) e in quelle del Mezzogiorno per il restante 40 per cento (circa 35,6 miliardi).

Riguardo all'avanzamento fisico delle opere prioritarie al 31 marzo 2016, con-

siderando che l'analisi tiene conto dello stato di avanzamento di 221 lotti, tra opere, interventi, sottointerventi e ulteriori dettagli, i lotti con lavori in corso di esecuzione insieme a quelli con contratto approvato e in attesa di avviare i lavori, che dovrebbero rappresentare gli interventi con obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV), hanno un valore di circa 49 miliardi, pari al 55 per cento del costo complessivo delle 25 opere prioritarie al 31 marzo 2016. In particolare, i lavori in corso di esecuzione hanno un costo di 32,3 miliardi, pari al 35,9 per cento del costo complessivo delle opere prioritarie e al 69,3 per cento del valore dei lavori in corso del PIS 2015 (46,7 miliardi). Un altro 19 per cento del costo, pari a circa 17,1 miliardi, riguarda lotti con contratto approvato e lavori non avviati (vi rientrano, tra gli altri, alcuni lotti dei collegamenti ferroviari AV/AC Milano-Venezia e Genova-Milano). Rispetto ai lavori con contratto del PIS 2015 rappresentano una quota del 72,9 per cento. I lotti in progettazione hanno un costo di 28,2 miliardi e rappresentano circa un terzo del costo delle opere prioritarie e il 18,2 per cento delle opere in fase di progettazione del PIS 2015. Rientrano in questo gruppo, tra gli altri, i collegamenti ferroviari Torino-Lione, Napoli-Bari, Palermo-Catania-Messina e i lotti costruttivi dal 3° al 6° del valico del Brennero. I lotti con gara in corso o aggiudicata rappresentano meno del 2 per cento (1,4 miliardi). L'11,8 per cento, circa 10,7 miliardi, riguarda i lotti ultimati tra i quali sono inclusi, tra gli altri, alcuni lotti della A3 Salerno-Reggio Calabria, della SS 106 Jonica, le tratte T6A e T7 della Linea C della metropolitana di Roma e la tratta Garibaldi-Bignami della linea 5 della metropolitana di Milano. Rispetto ai lotti ultimati del PIS 2015 rappresentano il 37,1 per cento. Infine lo 0,4 per cento (354 milioni) riguarda lotti con contratto risolto.

3.2. *Le opere non prioritarie deliberate dal CIPE.*

Il costo delle 154 opere non prioritarie esaminate dal CIPE, tra ottobre 2002 e

marzo 2016, è di 73,5 miliardi, pari al 26 per cento del costo del PIS 2015 (278,9 miliardi), di cui tre opere, del costo di 755 milioni, esaminate nel 2015: il raddoppio della tratta Termoli-Chieti-Lesina della linea ferroviaria Pescara-Bari, esaminato nella seduta del 28 gennaio 2015; il 3° lotto, da San Pelino allo svincolo di Marana, della SS 260 Picente, esaminato il 20 febbraio 2015; l'adeguamento e la messa in sicurezza della SS 131 « Carlo Felice » nel tratto tra il Km. 108 e il Km. 209 (risoluzione nodi critici 1° e 2° stralcio), esaminati il 23 dicembre 2015. Rispetto al 9° Rapporto, il costo delle 154 opere si riduce di 654 milioni (da 74.147 milioni a 73.493, -0,9 per cento). La variazione di costo più rilevante, dovuta alla revisione del progetto esistente, riguarda l'opera stradale « Variante di Formia ». La soluzione alternativa al progetto definitivo approvato da ANAS Spa nel 2010, del costo di 735 milioni, prevede un costo di 160 milioni.

Rispetto al costo delle opere, le risorse disponibili ammontano a 44,3 miliardi e consentono una copertura finanziaria pari al 60 per cento. Rispetto al precedente monitoraggio risultano aumentate le risorse pubbliche e ridotte quelle private. Tale riduzione è dovuta principalmente all'aggiornamento delle disponibilità del collegamento stradale SS 372 « Caianello-Benevento » (Telesina) a seguito della delibera CIPE n. 45 del 29 aprile 2015, con la quale la proposta del promotore per la realizzazione dell'opera in project financing è stata valutata come giuridicamente non percorribile e finanziariamente non sostenibile.

Per le opere non prioritarie esaminate dal CIPE il contributo privato rappresenta il 60,6 per cento delle disponibilità, pari a circa 27 miliardi. Il restante 39,4 per cento riguarda risorse pubbliche, pari a circa 17 miliardi. Le risorse assegnate nell'ultimo anno, sulla base dei risultati del monitoraggio, sono pari a 608 milioni di cui 485 milioni a valere sulle risorse della legge di stabilità 2015 – 260 milioni alla BreBeMi e 225 alla linea ferroviaria Genova-Ventimiglia, tratta Andora-Finale Ligure – e 122,5 milioni da risorse del Contratto di

programma 2015 Anas. Queste ultime risorse sono state assegnate a: SS 11 « Padana Superiore », 1° stralcio da Magenta a Vigevano (118 milioni); « Variante di Formia » (1,5 milioni per la redazione del nuovo progetto definitivo che, come sopra anticipato, prevede una soluzione alternativa al progetto definitivo approvato da ANAS Spa nel 2010, con un costo che si riduce da 735 milioni a 160 milioni); « Direttrice Terni-Rieti », tratto Terni (loc. San Carlo)-confine regionale (3 milioni per maggiori esigenze per lavori in corso).

Riguardo all'avanzamento fisico al 31 marzo 2016 delle opere non prioritarie esaminate dal CIPE, considerando che l'analisi tiene conto dello stato di avanzamento di 392 lotti, si rileva, in termini di costo, una alta incidenza dei lotti in fase di progettazione. Il costo dei lotti in fase di progettazione è di circa 35 miliardi, pari a poco meno del 50 per cento del costo totale (73,5 miliardi). In questo ambito, il fabbisogno finanziario residuo è elevato in quanto le disponibilità coprono meno del 20 per cento del costo. I lotti in gara rappresentano il 18,2 per cento (13,4 miliardi) del costo totale e quelli aggiudicati il 3,7 per cento (2,7 miliardi). I lotti con lavori in corso di esecuzione insieme a quelli con contratto approvato e in attesa di avviare i lavori, che dovrebbero rappresentare gli interventi con obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV), hanno un valore di circa 13,5 miliardi, pari al 18,4 per cento del costo complessivo delle 154 opere non prioritarie deliberate dal CIPE al 31 marzo 2016. In particolare, i lavori in corso rappresentano il 12,9 per cento (9,5 miliardi), mentre quelli contrattualizzati e con lavori non avviati rappresentano il 5,5 per cento (4 miliardi). Un altro 11,8 per cento spetta ai lotti ultimati (8,7 miliardi). Infine, quote marginali spettano ai lotti con contratto risolto e a quelli per i quali non è stato possibile individuare lo stato di avanzamento al 31 marzo 2016.

Il 58 per cento del costo complessivo, 43 miliardi su 73,5 miliardi totali, riguarda 61 opere stradali del costo medio di oltre 700 milioni. Le opere stradali con lavori non contrattualizzati, ovvero in fase di

progettazione, in gara o aggiudicati, costano 30,6 miliardi, il 71 per cento del costo totale delle opere stradali non prioritarie esaminate dal CIPE. L'avanzamento procedurale, finanziario e fisico di alcuni nuovi collegamenti autostradali in fase di progettazione di rilevante impegno finanziario, sia privato che pubblico, risulta condizionato dall'esigenza di rivalutare i progetti, in base al calo dei volumi di traffico, registrato negli ultimi anni con il perdurare della crisi economica. Rientrano tra questi il collegamento Orte-Mestre, l'Autostrada Medio Padana Veneta e il collegamento Via del Mare (A4-Jesolo e litorali), il collegamento A31 Trento-Rovigo (Valdastico Nord), il collegamento Roma-Latina e Cisterna-Valmontone. L'esigenza di rivalutare i progetti e i piani economico-finanziari condiziona anche l'avanzamento di alcuni progetti con convenzione sottoscritta: Campogalliano-Sassuolo (convenzione del 4 dicembre 2014), Porto di Ancona-grande viabilità (convenzione del 18 dicembre 2013) e Ragusa-Catania (convenzione del 7 novembre 2014). Il costo complessivo di tali collegamenti è pari a 1,9 miliardi su 3 miliardi totali di costo dell'insieme dei progetti con contratto sottoscritto e lavori non avviati.

Il costo delle opere stradali in corso di costruzione al 31 marzo 2016 è di circa 4,2 miliardi, pari al 9,7 per cento del costo totale delle opere stradali non prioritarie esaminate dal CIPE. Le ultime invece costano 5,1 miliardi (il 12 per cento del totale).

Riguardo alle altre tipologie di opere, le opere ferroviarie hanno un costo di circa 19 miliardi (il 26 per cento del costo totale, meno della metà delle opere stradali) e oltre il 90 per cento riguarda lotti in fase di progettazione con un elevato fabbisogno finanziario residuo. Fanno parte di questo gruppo, tra le altre, la tratta nazionale della linea ferroviaria Torino-Lione, da Chiusa San Michele a Settimo Torinese, il quadruplicamento Fortezza-Verona, la tratta Andora - Finale Ligure della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia, il completamento della linea ferroviaria Pontremolese.

Le reti metropolitane hanno un costo di 3,8 miliardi (il 5 per cento del costo totale) di cui 1,2 miliardi relativi a lavori ultimati. Altri 1,2 miliardi spettano a lavori in corso o con contratto approvato e i restanti 1,4 miliardi alle metropolitane in fase di progettazione.

Il costo delle restanti tipologie di opere è di circa 8 miliardi di cui 1,7 miliardi (il 21 per cento) relativo a opere non contrattualizzate.

Rispetto alla distribuzione territoriale, nelle regioni del Centro-Nord è localizzato l'80 per cento del costo delle opere non prioritarie esaminate dal CIPE. Si tratta di 58,7 miliardi, dei quali 46,3 miliardi (79 per cento) relativi a opere senza contratto. Nelle regioni del Mezzogiorno è localizzata una quota del 19 per cento (14,1 miliardi) e il restante 1 per cento è relativo al Programma grandi stazioni.

3.3. Le altre opere non prioritarie.

Il costo delle altre opere non prioritarie del PIS è di 115,3 miliardi, il 41,5 per cento del costo del PIS 2015 (278,9 miliardi). Rientrano in questo gruppo di opere, tra le altre, due opere esaminate dal CIPE nella seduta del 1° maggio 2016, dopo il termine del monitoraggio. Si tratta del collegamento viario « Pedemontana Piemontese » tra la A4 e la A26 (Santhià-Biella-Gattinara-Ghemme) e il completamento della SS 291 della Nurra, Lotto 1°, da Alghero a Olmedo in località bivio cantoniera di Rudas, per il quale è stato deciso di rinviare a nuova istruttoria il perfezionamento del progetto. Si tratta di interventi inseriti nel Piano pluriennale degli investimenti 2015-2019 di Anas SpA e finanziati, in parte, con le risorse previste dall'articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto-legge 133 del 2014 (cd. « Sblocca Italia »).

Rispetto al 9° Rapporto, il costo delle opere si riduce di quasi 2 miliardi (da 117.309 milioni a 115.350, -1,7 per cento) a seguito, principalmente, dell'azzeramento del costo del progetto di adeguamento di un tratto, di circa 100 Km, della

SS 131 Cagliari-Sassari, tra il km. 108+300 e 209+482 (2° e 3° lotto omogeneo). L'elevato costo delle opere (circa 1,4 miliardi) e la necessità di urgenti interventi di messa in sicurezza dei tratti più critici ha indotto l'Anas a sviluppare nuove soluzioni progettuali di minore impegno finanziario. La soluzione individuata è stata quella di estendere l'intervento « svincoli e messa in sicurezza tra i km 146+800 e km 209+600 », già presente nel PIS approvato dal CIPE con delibera 26/2014, al tratto tra il km 108+300 e il km 146+800. Tale progetto complessivo è stato esaminato dal CIPE nella seduta del 23 dicembre 2015.

Le risorse disponibili, per la realizzazione delle altre opere non prioritarie del PIS, ammontano a 35,7 miliardi e consentono una copertura finanziaria pari al 30,9 per cento del costo. In questo ambito il contributo pubblico rappresenta il 51,5 per cento delle disponibilità e quello privato il restante 48,5 per cento. Nell'ultimo anno, i nuovi finanziamenti ammontano a circa 85 milioni e provengono tutti dal Contratto di Programma 2015 di Anas SpA. Le opere destinatarie di tali risorse sono: la SS 182 delle Serre (54,8 milioni); la SS 291 « della Nurra » (19 milioni); l'asse stradale di collegamento tra gli svincoli di Prato est e Prato ovest, ex completamento raddoppio di viale Leonardo da Vinci (11,0 milioni).

Riguardo all'avanzamento fisico delle altre opere non prioritarie del PIS, considerando che l'analisi tiene conto dello stato di avanzamento di 425 lotti, il 79,5 per cento del costo, quasi 92 miliardi di euro, riguarda opere in fase di progettazione. I lotti in gara o aggiudicati rappresentano meno del 5 per cento del costo totale (5,6 miliardi). I lotti con lavori in corso di esecuzione insieme a quelli con contratto approvato e in attesa di avviare i lavori, che dovrebbero rappresentare gli interventi con obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV), hanno un valore di circa 7,2 miliardi, pari a poco più del 6 per cento del costo complessivo delle altre opere non prioritarie del PIS al 31 marzo 2016. In particolare, i lavori in corso rappresentano una quota del 4,3 per cento

(4,9 miliardi), mentre quelli contrattualizzati e con lavori non avviati rappresentano il 2,0 per cento (circa 2,3 miliardi). I lavori ultimati rappresentano l'8,2 per cento (9,4 miliardi) e i misti l'1,1 per cento (circa 1,3 miliardi). Infine, una quota marginale dello 0,1 per cento spetta ai lotti per i quali non è stato possibile individuare lo stato di avanzamento al 31 marzo 2016.

Per quanto riguarda la tipologia di opere, il 60 per cento del costo delle altre opere non prioritarie del PIS 2015 fa riferimento a opere stradali. Si tratta di circa 70 miliardi di euro dei quali 60 non contrattualizzati (l'86,6 per cento). Riguardo alle altre tipologie di opere, le opere ferroviarie hanno un costo di 36,7 miliardi (il 32 per cento del costo totale) di cui quasi 30 non contrattualizzati. Il costo delle reti metropolitane è pari a 3,2 miliardi (il 61,6 per cento risulta senza contratto) e altri 4,7 miliardi riguardano altre tipologie di opere (in prevalenza opere portuali), quasi tutti relativi a lotti senza contratto. Il costo delle restanti tipologie di opere (in prevalenza reti idriche) è di circa 1 miliardo, di cui 793 milioni (il 76,2 per cento) relativo a opere non contrattualizzate. Riguardo alla copertura finanziaria dei costi, fatta eccezione per le opere portuali, tutte le altre tipologie di opere hanno disponibilità inferiori al 50 per cento del costo.

Rispetto alla distribuzione territoriale, nelle regioni del Centro-Nord è localizzato oltre il 67 per cento del costo. Si tratta di 77,7 miliardi dei quali 62,5 miliardi, l'80 per cento, relativi a lotti in fase di progettazione. Nelle regioni del Mezzogiorno è localizzata una quota del 32 per cento (36,5 miliardi di cui 29,2, l'80 per cento, in fase di progettazione), mentre il restante 1 per cento riguarda opere non ripartibili a livello di macro area (Programma piccoli interventi ANAS, Programma interventi RFI e Programma Seimila campanili). Per le opere localizzate nelle regioni del Centro-Nord le disponibilità ammontano al 31,3 per cento del costo. Si tratta di circa 24,4 miliardi, di cui 7,6 miliardi (31 per cento) da risorse pubbliche e 16,8 miliardi (69 per cento) da risorse private che, per

la quasi totalità, sono contributi delle concessionarie autostradali. Più bassa l'incidenza delle disponibilità sul costo per le opere da realizzare nel Mezzogiorno. Si tratta di circa 10,1 miliardi, pari al 27,8 per cento del costo, di cui circa 9,6 (95 per cento) da risorse pubbliche e i restanti 500 milioni da risorse private (5 per cento).

4. Il mercato delle opere pubbliche 2014-2015.

Negli ultimi due anni il mercato delle opere pubbliche è cambiato. Si passa da una domanda sostenuta da un limitato numero di grandi contratti per la realizzazione di nuove infrastrutture strategiche a una domanda sostenuta da un numero maggiore di opportunità piccole, medie e grandi per la manutenzione del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente. Nel biennio 2014-2015, infatti, dopo dodici anni di riduzione, riprende ad aumentare il numero dei bandi di gara, con tassi di crescita, rispetto al biennio 2012-2013, del 21 per cento per il mercato nel suo complesso e segnatamente del 2,4 per cento con riguardo ai contratti complessi e del 27 per cento relativamente agli appalti tradizionali; piccoli, medi e grandi contratti crescono con tassi superiori al 20 per cento. Rispetto agli importi, si osservano tassi di crescita del 46 per cento per l'intero mercato, del 50 per cento con riguardo ai contratti complessi e del 43 per cento per gli appalti tradizionali. I medesimi trend di crescita interessano anche le aggiudicazioni, con percentuali di incremento, rispetto al biennio 2012-2013, del 4 per cento per numero e del 12,8 per cento per importo.

I cambiamenti del mercato, i cui primi segnali si avvertono a partire dalla seconda metà del 2013, diventano più chiari nel biennio 2014-2015 e riguardano: la crescita delle opere medie e piccole, dopo dodici anni di valori contraddistinti da una progressiva riduzione; la crescita delle grandi opere di importo superiore a 50 milioni di euro, dopo un biennio 2012-2013 di forte riduzione (-27 per cento il

numero di opportunità e -32 per cento l'importo, rispetto al biennio 2010-2011); la rilevanza della manutenzione e della riqualificazione del patrimonio pubblico, che arriva a rappresentare il 74 per cento del mercato (non superava il 47 per cento tra il 2002 e il 2011); la crescita degli appalti di sola esecuzione e delle concessioni di servizi; l'aumento della dimensione degli appalti per la manutenzione e la gestione dei patrimoni pubblici; la riduzione di oltre il 50 per cento del numero e dell'importo dei bandi delle concessioni di lavori, soprattutto di quelle grandi e piccole nei settori più « tradizionali » delle autostrade, dei cimiteri, dei parcheggi e degli impianti sportivi; la riduzione della dimensione degli appalti integrati; il mancato ricorso agli affidamenti a contraente generale (gli ultimi bandi di gara risalgono al 2009); l'imputazione del 65 per cento del valore del mercato in gara a comuni, aziende speciali, Ferrovie e Consip (era il 48 per cento nel biennio 2012-2013); la crescita del mercato diffusa sul territorio; la prosecu-

zione dell'interesse per il PPP, ma per iniziative più piccole. Ulteriori cambiamenti potrebbero derivare dall'attuazione delle norme del nuovo Codice dei contratti pubblici.

La fase di cambiamento e di evoluzione, che interessa il quadro regolatorio, si inserisce in un contesto di progressiva riconfigurazione del mercato delle opere pubbliche, non solo a motivo dei mutamenti sopra evidenziati, ma anche dei processi evolutivi, che riguardano l'innovazione di prodotti, materiali e componenti, e la digitalizzazione, peraltro prevista nella nuova normativa sugli appalti pubblici e sulle concessioni. In tale contesto, il processo di revisione, che sta interessando la programmazione e la realizzazione delle infrastrutture, si incrocia con l'esigenza, richiamata in più occasioni nel corso dell'esame della nuova normativa sugli appalti pubblici e affermata anche nell'ambito della nuova strategia europea per il rilancio degli investimenti, della qualità e della centralità del progetto.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di aggiornamento per l'anno 2015 del contratto di programma 2012-2016 – parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana Spa. Atto n. 299 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	137
AVVERTENZA	142

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 24 maggio 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 14.

Schema di aggiornamento per l'anno 2015 del contratto di programma 2012-2016 – parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana Spa.

Atto n. 299.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di aggiornamento all'ordine del giorno.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Matteo MAURI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare lo schema di Aggiornamento 2015 del Contratto di programma 2012-2016 – Parte investimenti, sottoscritto tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e società RFI Spa. Sottolinea che l'Atto di aggiornamento, di cui la Commissione avvia oggi l'esame, trova il suo fondamento nel comma 2 dell'articolo 3 del Contratto di programma medesimo che prevede che, a decorrere dall'anno successivo alla sottoscrizione, su richiesta di ciascuna parte contraente, a seguito di interventi legislativi che integrino o modifichino i contenuti sostanziali del contratto stesso, le parti stipulino uno specifico atto di aggiornamento. Ricorda che il Contratto di programma è lo strumento che individua gli investimenti necessari allo sviluppo e al mantenimento in efficienza dell'infrastruttura ferroviaria, definendo, in particolare, gli interventi e le opere da realizzare, il loro ordine di priorità, il costo degli interventi e delle opere nonché le risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato. Lo schema di decreto mini-

steriale contenente il Contratto di programma 2012-2016 – Parte investimenti è stato trasmesso alle Camere il 12 gennaio 2015, e la Commissione Trasporti ha espresso su tale schema il proprio parere nella seduta del 19 marzo 2015. Pertanto l'Aggiornamento in esame è il primo che viene discusso dalla Commissione. Secondo quanto richiesto dal CIPE nella delibera n. 112 del 2015, entro un mese dall'efficacia dell'aggiornamento che stiamo esaminando, dovrà essere presentato il nuovo schema di Aggiornamento del Contratto di programma 2012-2016 – Parte investimenti.

Rileva che la struttura dell'Aggiornamento 2015 del Contratto di programma ricalca quella del Contratto stesso. L'Aggiornamento è accompagnato da una relazione informativa e da una sintesi delle principali variazioni predisposte dalla Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Contiene poi un'articolata premessa nella quale sono riportate le disposizioni normative e gli atti che hanno avuto incidenza sul contenuto del Contratto di programma e successivamente le variazioni al quadro finanziario. Seguono gli interventi sugli articoli del Contratto di programma. Rileva che in questo primo Aggiornamento sono presenti due articoli. L'articolo 1 stabilisce che le tabelle e le tavole contenute nel contratto di programma vengono modificate da quelle allegate all'Aggiornamento. L'articolo 2 modifica l'articolo 8, recependo i pareri parlamentari, con riferimento alle sanzioni da irrogare nelle ipotesi di scostamenti di RFI rispetto agli obiettivi di performance superiori al 15 per cento, rilevati mediante l'apposito indicatore di misurazione sintetico di risultato descritto al medesimo articolo 8. Sono stati in particolare incrementati gli importi sanzionatori del 20 per cento per ciascuna delle ipotesi di scostamento. Si trovano infine le tabelle e le tavole alle quali occorre far riferimento in merito agli aspetti contenutistici fondamentali dell'Ag-

giornamento e la relazione di Rete ferroviaria italiana che dell'Aggiornamento è parte integrante.

Passando ad una breve sintesi del contenuto dell'Aggiornamento 2015 al Contratto di programma 2012-2016, segnala che esso prevede significative modifiche al quadro finanziario, in particolare nuovi finanziamenti, per un valore complessivo di 9.976 milioni di euro a fronte di riduzioni di risorse per 1.005 milioni di euro. Pertanto si registra un saldo incrementale pari a 8.971 milioni di euro. Il valore del portafoglio progetti dell'Aggiornamento 2015 del Contratto di programma 2012-2016 passa a 73.636 milioni di euro, in crescita di 3.237 milioni euro rispetto ai 70.399 milioni di euro del Contratto di programma 2012-2016. Il differenziale discende dal saldo incrementale sopra ricordato (+8.971 milioni di euro) ridotto delle risorse relative alle opere ultimate (pari a 2.460 milioni di euro: il totale delle opere ultimate incluse nel contratto di programma divengono così pari a 30.797 milioni di euro) e del trasferimento delle risorse relative al progetto della linea Torino-Lione (pari a 3.275 milioni di euro) non più di competenza di RFI.

Riguardo a questo punto, ricorda che nel mese di febbraio del 2015 l'Italia e la Francia hanno dato vita ad un nuovo soggetto promotore incaricato – oltre che del completamento degli studi e della progettazione – anche della realizzazione della Nuova Linea Ferroviaria Torino-Lione. Il soggetto promotore, denominato TELT Sas, è una società di diritto francese partecipata non più da RFI S.p.A. bensì da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Pertanto rispetto alla realizzazione di tale opera verrà redatto un separato Contratto di programma. La legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 678) ha già disposto il trasferimento delle risorse destinate alla realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione, pari a 3.273 milioni di euro, da RFI a Ferrovie dello Stato italiane.

Passando all'analisi dell'Aggiornamento, premettendo che, di volta in volta, segnalerà gli interventi che hanno recepito il parere che la Commissione aveva reso

con riferimento al Contratto di programma 2012-2016 – parte investimenti, segnala che le fonti normative che hanno determinato le modifiche al quadro finanziario che esaminiamo sono fondamentalmente il decreto-legge n. 133 del 2014 (« sblocca-Italia »), e, soprattutto, la legge di stabilità per il 2015. A questi due provvedimenti normativi va ricondotto oltre il 95 per cento delle ulteriori risorse messe a disposizione per il finanziamento delle opere inserite in questo Aggiornamento 2015.

Analizzando le opere oggetto di rifinanziamento, rammenta che rientrano nel perimetro del contratto i progetti e i programmi iscritti nella tabella A « Portafoglio investimenti in corso e programmatici », solo per le parti già dotate di integrale copertura finanziaria, e gli investimenti da realizzarsi per lotti costruttivi non funzionali iscritti nella tabella B. Con riferimento agli incrementi di finanziamento per gli interventi di cui alla tabella A innanzitutto, in coerenza con la richiesta di incrementare le risorse destinate alla sicurezza ferroviaria, espressa dalla Commissione nel parere reso sullo schema di Contratto di programma 2012-2016 – Parte investimenti, segnala l'appostamento di 1.200 milioni di euro al fine di rafforzare la sicurezza ferroviaria (tabella A01). In particolare (in attuazione delle priorità indicate dal decreto-legge n. 133 del 2014) si prevedono interventi per 60 milioni di euro di soppressione e automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria, individuati, con priorità per la tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce e 29 milioni di euro sono assegnati per la messa in sicurezza dell'asse ferroviario Cuneo-Ventimiglia. Anche con riguardo all'efficientamento della circolazione e agli interventi previsti a tal fine nel settore tecnologico si rinvergono ulteriori risorse per 465 milioni di euro (tabella A02). La quota più rilevante di tali risorse (180 milioni di euro) è destinata al potenziamento tecnologico di alcune direttrici e nodi (in particolare linee Torino-Padova; Bologna-Padova; Bari-Lecce-Taranto; Palermo-Mes-

sina; Messina-Catania-Siracusa; Tirrenica; Adriatica; area veneta e nodi di Napoli e Palermo).

Con riferimento agli interventi relativi al superamento dei colli di bottiglia nelle aree metropolitane, nei corridoi merci e in quelli passeggeri (tabella A03) è previsto un cospicuo incremento di risorse pari a 1.502 milioni di euro. L'Aggiornamento prevede in particolare un incremento di 751 milioni di euro relativamente agli interventi nelle aree metropolitane (di cui 411 milioni di euro per piano stazioni e ulteriori interventi per lo sviluppo delle aree metropolitane), in ottemperanza a quanto richiesto nel parere parlamentare che richiedeva un'adeguata interconnessione tra rete ad alta velocità e reti locali in modo da evitare la formazione di colli di bottiglia, di 264 milioni di euro relativamente ai corridoi merci e di 487 milioni di euro relativamente ai corridoi passeggeri.

I principali interventi sui nodi urbani che hanno visto incrementi di finanziamento riguardano il nodo metropolitano di Roma, per il quale si prevede un incremento di risorse per 165 milioni di euro riferito anche al collegamento Valle Aurelia-Vigna Clara, che era stato indicato nel parere reso dalla Commissione IX sullo schema di Contratto di programma 2012-2016. Altri incrementi riguardano il finanziamento degli interventi per il nodo metropolitano di Firenze (70 milioni di euro), il nodo di Milano (46 milioni di euro), il nodo di Torino (30 milioni di euro) e il nodo di Bologna (30 milioni di euro). Per quanto concerne i corridoi merci il principale intervento riguarda l'aggiornamento del corridoio Reno-Alpi, per il quale sono destinate risorse ulteriori per 130 milioni di euro.

Con riferimento ai corridoi viaggiatori, infine, le ulteriori risorse (salvo 65 milioni di euro che incrementano le risorse per gli interventi diffusi) sono assegnate per interventi nuovi: l'aggiornamento tecnologico linea direttissima Firenze-Roma (200 milioni di euro), l'aggiornamento infrastrutturale e tecnologico della linea storica Milano-Bologna (70 milioni di euro), l'aggiornamento tecnologico linea Genova-

Ventimiglia (50 milioni di euro) e l'aggiornamento infrastrutturale e tecnologico linee Roma-Napoli, Rete AV/AC e convenzionale (102 milioni di euro). Anche con riferimento al potenziamento e allo sviluppo infrastrutturale delle reti convenzionale e ad alta capacità, l'Aggiornamento destina un significativo incremento di risorse: 1.294 milioni di euro (di cui 314 milioni di euro per interventi diffusi). Con riferimento agli interventi nelle aree metropolitane le nuove risorse assegnate sono pari a 504 milioni di euro. Il più significativo incremento di risorse assegnate è destinato al potenziamento del nodo di Firenze: 420 milioni di euro quasi integralmente destinati al potenziamento della linea Pistoia-Lucca-Viareggio/Pisa, per la quale si prevede un incremento di risorse pari a 415 milioni di euro. Incrementi di risorse sono destinati anche ad interventi sul nodo di Milano (34 milioni di euro), di Roma (27 milioni di euro, di cui 10 milioni per il potenziamento dei collegamenti ferroviari con l'aeroporto di Roma-Fiumicino, come richiesto in sede parlamentare), di Genova (21 milioni di euro, quasi integralmente destinati al potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole), di Catania (9 milioni di euro), e di Venezia e Verona (3 milioni di euro per il potenziamento del collegamento con l'aeroporto di Venezia). Le risorse sono per lo più destinate a potenziare i collegamenti con le sedi aeroportuali. Con riferimento alla rete dei Corridoi *core* si registra un incremento di risorse per il Corridoio Reno-Alpi (59 milioni di euro destinati a potenziamento infrastrutturale della Bergamo – Seregno, gronda merci est di Milano). Con riferimento al Corridoio Mediterraneo si registrano 50 milioni di euro di risorse ulteriori assegnate al potenziamento della linea Venezia-Trieste e riduzioni di risorse pari a 41 milioni di euro (22 milioni di euro per la tratta Ronchi dei Legionari – Trieste, 17 milioni di euro per la tratta Trieste – Divazza e 2 milioni di euro per la tratta Venezia – Ronchi dei Legionari).

Per quanto riguarda il Corridoio Scandinavia – Mediterraneo, nella parte continentale si registrano alcuni defanzia-

menti, il più significativo dei quali riguarda il definanziamento per 200 milioni di euro, dell'intervento relativo all'abbassamento del piano binari nel tratto urbano della stazione di Reggio Calabria determinato da due delibere della medesima regione Calabria. Il definanziamento discende infatti dalle rimodulazioni effettuate dalla regione Calabria delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione, attribuite alla regione medesima dalla delibera CIPE n. 62 del 2011. In particolare, con la delibera n. 396 del 2013, la regione Calabria ha provveduto dapprima a ridurre a 50 milioni di euro l'entità delle risorse destinate al progetto, riduzione poi confermata dalla delibera n. 106 del 2014, e, successivamente, con la delibera n. 109 del 2015, ha totalmente definanziato il progetto che risultava essere « ancorato al livello di studio di fattibilità » ritenendo che potesse « essere richiesta la riassegnazione per diverse finalità dell'intera posta destinata al suddetto intervento ».

Per la tratta Brennero – Napoli si prevedono definanziamenti per 28 milioni di euro con riferimento alle linee di accesso al Brennero e alla circonvallazione di Trento (12 milioni di euro). Nel tratto insulare è invece previsto un aumento di 33 milioni di euro destinati al finanziamento del raddoppio della tratta Giampieri-Fiumefreddo. Sempre con riferimento alle opere relative alle reti del *core network* l'intervento principale è rappresentato dall'allocazione di 225 milioni di euro per la tratta Andora-Finale Ligure, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge di stabilità per il 2015, riportato in tabella A secondo quanto richiesto dal CIPE, nella delibera n. 112 del 2015. Infine, con riferimento alle tratte regionali, gli interventi più significativi riguardano le linee regionali della Calabria e della Sardegna (100 milioni di euro per ciascuna regione in linea con quanto richiesto dai pareri parlamentari) le linee del Piemonte e della Valle d'Aosta (79 milioni di euro), la Linea Pontremolese e dell'Emilia Romagna (41 milioni di euro).

Con riferimento alla Tabella B, riguardante le grandi opere finanziabili per lotti

costruttivi non funzionali, è previsto un rifinanziamento dei lotti costruttivi della tratta Milano-Verona, Verona-Padova per 3.000 milioni di euro; un rifinanziamento pari a 864 milioni di euro destinati al finanziamento del nuovo valico del Brennero e un rifinanziamento del terzo Valico dei Giovi pari a 600 milioni di euro (provenienti in parte dalle risorse destinate dal decreto-legge Sblocca Italia e in parte dalla legge di stabilità per il 2015).

Con riguardo ai definanziamenti, segnala che per i 550 milioni di euro di definanziamento previsti dalla legge di stabilità per il 2015 e per ulteriori 140 milioni di euro definanziati in altre forme sono state appostate, a valere sulle medesime disponibilità di cui alla legge di stabilità, risorse corrispondenti, che non hanno portato pertanto ad incidere sul portafoglio degli investimenti riguardanti gli interventi in questione. Pertanto dei 1005 milioni di euro di definanziamento l'effettiva riduzione di risorse si limita a 315 milioni di euro, in massima parte riguardanti l'intervento relativo alla stazione di Reggio Calabria (intervento che come detto, corrisponde a 200 milioni di euro) ed è stato determinato dall'adozione delle delibere della regione sopra richiamate.

Dà in conclusione conto di alcuni elementi, contenuti nella relazione ministeriale che accompagna lo schema, relativi a quella parte del parere che conteneva impegni che non si traducevano in puntuali iniziative di finanziamento. La Commissione aveva richiesto in prima istanza che la ripartizione dei finanziamenti relativi alle opere in corso, fosse effettuata tenendo prioritariamente conto della necessità di concentrare le risorse sulle opere in fase di più avanzata realizzazione. Secondo quanto riportato dalla relazione, ciò è stato fatto in sede di aggiornamento. La Commissione aveva altresì richiesto iniziative per attrezzare le aree di pertinenza delle stazioni con appositi stalli per la sosta delle biciclette. Secondo quanto indicato nella relazione di accompagnamento all'Aggiornamento 2015 è previsto l'attrezzaggio di circa 180 stazioni a livello nazionale, nell'ambito del

progetto 500 stazioni, con stalli dedicati per il parcheggio delle biciclette. La Commissione aveva inoltre richiesto interventi per la realizzazione di ulteriori tratti di raddoppio della direttrice Orte-Falconara. Rispetto a tale richiesta la relazione di accompagnamento all'Aggiornamento segnala che sono in corso i lavori relativi ai raddoppi Spoleto-Campello (10 km) e Castelplanio-Montecarotto (6 km), le cui attività sono pianificate nel 2017.

Quanto all'inclusione della tratta ferroviaria Ancona-Foggia nel tracciato del corridoio Scandinavo-Mediterraneo, nella relazione ministeriale si segnala che è già stato proposto nelle competenti sedi tale intervento ma che, al momento, tale richiesta non è stata accolta. Si ribadisce l'impegno del Governo a riproporre la richiesta nei prossimi Forum di Corridoio. Era stato richiesto che i dati utilizzati per alimentare il sistema di Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) fossero forniti in formato aperto. La relazione all'aggiornamento al riguardo si limita a precisare che il Gestore dell'infrastruttura provvede costantemente ad alimentare il sistema MOP, con i dati relativi agli investimenti di propria competenza e che tale obbligo risulta richiamato anche nel vigente Contratto di programma – parte investimenti 2012-2016.

L'ultima condizione prevista dalla Commissione richiedeva al Governo di assumere iniziative affinché alcuni progetti strategici di sviluppo della rete ferroviaria presenti nel Contratto o nei relativi aggiornamenti potessero essere inclusi tra quelli finanziati dal Fondo europeo per gli investimenti strategici previsto dal Piano Juncker. La relazione segnala che alcuni progetti previsti nel Contratto di Programma 2012-2016 – parte investimenti sono ricompresi nel piano Juncker. Tra questi si evidenziano, tra gli altri, il collegamento ferroviario dell'aeroporto di Venezia, la linea Napoli-Bari, il Terzo valico dei Giovi, la linea Messina-Catania-Palermo, la linea AV/AC Milano-Venezia.

Ritiene che per una valutazione puntuale delle opere previste nell'Aggiornamento del contratto di programma e dell'assegnazione delle risorse che in esso è

effettuata potrà essere molto utile l'audizione dell'Amministratore delegato di RFI Spa, già fissata per la giornata di domani. Fa presente infine che, sulla base degli elementi che emergeranno nel corso dell'audizione, nonché, più in generale, del dibattito in Commissione, procederà alla predisposizione della proposta di parere.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE LEGISLATIVA

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti.

C. 2520 Quintarelli ed altri.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Luc Triangle, segretario generale aggiunto di IndustriAll Europe in rappresentanza della CES (Confederazione dei sindacati europei), nell'ambito dell'esame in sede di atti dell'Unione europea della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Acciaio: mantenere occupazione sostenibile e crescita in Europa (COM(2016) 155) 143

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla XIV Commissione) (*Esame e rinvio*) 143

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 24 maggio 2016.

Audizione di Luc Triangle, segretario generale aggiunto di IndustriAll Europe in rappresentanza della CES (Confederazione dei sindacati europei), nell'ambito dell'esame in sede di atti dell'Unione europea della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Acciaio: mantenere occupazione sostenibile e crescita in Europa (COM(2016) 155).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.40 alle 11.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 maggio 2016. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

La seduta comincia alle 11.25.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.

C. 3821 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, comunica che, la Commissione avvia oggi l'esame del disegno di legge europea 2015-2016. La Commissione esaminerà le parti di propria competenza del predetto disegno di legge europea, assegnato in sede referente alla Commissione Politiche dell'Unione europea, e concluderà tale esame con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che potrà partecipare alle sedute della XIV Commissione. L'esame del disegno di legge si svolge secondo le procedure dettate dall'articolo 126-ter del regolamento (per il « disegno di legge comunitaria »), in base alle quali le Commissioni in sede consul-

tiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della Commissione medesima. L'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento prevede che le Commissioni di settore possano esaminare ed approvare emendamenti al disegno di legge, per le parti di competenza. Gli emendamenti eventualmente approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Sottolinea che possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente; in secondo luogo, per quanto riguarda l'ammissibilità, l'articolo 126-ter, comma 4, del regolamento della Camera stabilisce che, fermi i criteri generali di ammissibilità previsti dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio dei disegni di legge, come definito dalla legislazione vigente (articolo 30 della legge n. 234 del 2012). In particolare, segnala che, secondo la prassi seguita per il disegno di legge europea, sono considerati inammissibili per estraneità al contenuto proprio gli emendamenti recanti modifiche di discipline vigenti, anche attuative di norme europee o previste da leggi comunitarie, per le quali non si presentino profili di incompatibilità con la normativa europea. In ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso

la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.

Rileva che, per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto ad una assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento. Questi emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

Comunica infine che, al fine di consentire la conclusione dell'esame da parte della Commissione entro il prossimo martedì 7 giugno, il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge europea in esame, per le parti di competenza della X Commissione, è fissato alle ore 16 di martedì 31 maggio 2016.

Marco DONATI, *relatore*, osserva preliminarmente che legge europea contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea che hanno dato luogo a casi di pre-infrazione, avviati dalla Commissione europea nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, e a procedure di infrazione, ai sensi degli articoli 258 e 260 TFUE, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi in sede europea. Ricorda che la legge europea è stata introdotta nel 2012 dalla legge n. 234 sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'at-

tuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Si tratta, com'è noto, dello strumento normativo che ha sostituito la legge comunitaria annuale, unitamente al disegno di legge di delegazione europea. Ad oggi sono state emanate tre leggi europee, di cui due riferite all'anno 2013 – legge europea 2013 (n. 97 del 2013), e legge europea 2013-*bis* (n. 161 del 2014) ed una all'anno 2014 (legge europea 2014 (n. 115 del 2015) – che hanno garantito l'avvio di un percorso virtuoso di riduzione del contenzioso pendente nei confronti del nostro Paese che, con le ultime decisioni della Commissione europea, scende al livello (minimo) di 80 procedure di infrazione.

Il disegno di legge europea 2015-2016, presentato dal Governo il 3 febbraio 2016, è stato approvato, con modificazioni, dal Senato lo scorso 10 maggio. Per effetto delle modificazioni e integrazioni apportate dal Senato, il provvedimento che mi accingo ad illustrare consta di 37 articoli suddivisi in 9 capi, ciascuno riferito a specifiche e distinte materie. Il testo trasmesso alla Camera è stato oggetto di modificazioni significative in sede di esame parlamentare: il provvedimento è stato infatti integrato con l'aggiunta di sedici nuovi articoli, che includono una apposita sezione relativa alle vittime di reati intenzionali violenti; inoltre, otto articoli sono stati oggetto di variazioni testuali. Da ultimo, segnalo che si è proceduto allo stralcio dell'articolo 3 recante norme in materia di etichettatura di prodotti alimentari e che il titolo del disegno di legge è stato integrato, facendo ora riferimento all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea per il biennio 2015-2016. Sinteticamente, ricordo che il provvedimento mira a consentire la definizione di 10 casi EU Pilot, 4 procedure d'infrazione, 1 procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato e 1 procedura di aiuti di Stato; inoltre, con esso si dà attuazione a 3 direttive e a 1 decisione GAI.

Illustra quindi le disposizioni che, direttamente o indirettamente, interessano le competenze della Commissione Attività produttive.

L'articolo 3 (Attuazione della rettifica della direttiva 2007/47/CE in materia di immissione in commercio dei dispositivi medici) – inserito dal Senato – reca due novelle di normative di recepimento di direttive europee in materia di dispositivi medici. Le novelle si limitano a sostituire la locuzione « costi/benefici » con il riferimento al rapporto « rischi/benefici », a seguito di un'omologa rettifica, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 30 settembre 2015 e concernente la direttiva 2007/47/CE che modifica due direttive precedenti in materia di dispositivi medici, oltre che una direttiva in materia di biocidi.

L'articolo 4 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1297/2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele), aggiunto dal Senato, inserisce il comma 2-*bis* all'articolo 8 del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186, estendendo la sanzione amministrativa pecuniaria del suo comma 2 (somma da 10.000 euro a 60.000 euro a carico di chiunque utilizza imballaggi contenenti una sostanza o una miscela pericolosa che non ottemperano ovvero ottemperano in modo errato o parziale alle prescrizioni previste dall'articolo 35, paragrafi 1 e 2, del regolamento in materia di etichettatura e imballaggio) anche a chi viola le disposizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1297/2014. Si tratta di un adeguamento all'evoluzione della normativa europea, che ha introdotto requisiti aggiuntivi con un apposito allegato, tra l'altro con riferimento al detergente liquido per bucato destinato ai consumatori contenuto in un imballaggio solubile monouso.

L'articolo 24 (Modifiche al regime di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime. Decisione C (2015) 2457 del 13 aprile 2015. Delega al Governo per il riordino delle disposizioni

legislative in materia di incentivi in favore delle imprese marittime), modificato al Senato, novella il regime forfetario di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime (c.d. *tonnage tax*) disciplinato dal capo VI del titolo II del TUIR. I commi da 11 a 15, introdotti al Senato, recano una delega al Governo ad adottare un decreto legislativo di riordino degli incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime. Il regime forfetario, introdotto con il decreto legislativo n. 344 del 2003 per una durata di dieci anni, è stato giudicato compatibile con il mercato interno dalla Commissione europea (decisione n. 114/2004). Il Governo italiano ha deciso di prorogare per ulteriori dieci anni il regime della *tonnage tax* e pertanto ne ha notificato la richiesta alla Commissione, la quale ha approvato la richiesta con la decisione C (2015) del 13 aprile 2015. A seguito dell'interlocuzione con la Commissione europea, sono state predisposte le modifiche di seguito indicate al regime d'imposta sul tonnellaggio per il trasporto marittimo. In particolare è fissato a 5 anni il periodo minimo che deve intercorrere tra l'uscita dal regime d'imposta sul tonnellaggio e la possibilità di esservi riammessi. In secondo luogo, si intende rafforzare la normativa sulla tassazione delle plusvalenze relative a navi acquistate prima dell'entrata nel regime di imposta sul tonnellaggio. Infine è prevista la possibilità di regolarizzare il mancato pagamento di somme dovute per obblighi formativi del personale, il quale, in alternativa all'imbarco di cadetti, costituisce una condizione per la permanenza nel regime agevolato. I commi da 11 a 15, introdotti al Senato, recano una delega al Governo ad adottare un decreto legislativo di riordino degli incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime. Il termine per l'esercizio della delega è fissato al 31 luglio 2016. La finalità dichiarata della delega è la definizione di un sistema maggiormente competitivo che incentivi gli investimenti nel settore marittimo e favorisca la crescita dell'occupazione e la salvaguardia della

flotta nazionale, nel rispetto dei principi fondamentali dell'Unione europea e delle disposizioni comunitarie sugli aiuti di Stato e sulla concorrenza.

L'articolo 27 (Modifiche alla legge 16 marzo 2001, n. 88, in materia di investimenti nelle imprese marittime. Procedura aiuti di Stato n. SA 38919) dispone la soppressione degli articoli 2 e 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, in materia di investimenti nelle imprese marittime. La disposizione è volta a sanare la procedura in materia di aiuti di Stato n. SA 38919. L'articolo 2 della legge n. 88 del 2001, di cui si dispone la soppressione, reca disposizioni in materia di incentivazione degli investimenti nelle imprese marittime. Si tratta, in particolare, dei contratti di costruzione e trasformazione navale stipulati dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 come previsto dall'articolo 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, recante misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel settore navale, ove si indica la concessione di contributi in misura non superiore rispettivamente al 9 per cento ed al 4,5 per cento del valore contrattuale prima dell'aiuto. L'articolo 3 della legge n. 88 del 2001, altresì oggetto di soppressione, reca disposizioni in materia di modalità d'intervento sui finanziamenti, prevedendo altresì misure di sostegno al finanziamento a favore delle imprese armatoriali che effettuano gli investimenti previsti dalla normativa in questione. La Commissione ha ritenuto che il regime delineato in Italia dagli articoli 2 e 3 della legge n. 88 del 2001, in materia di aiuti al funzionamento dell'industria della costruzione navale, non è più compatibile con il mercato comune, richiedendo all'Italia l'abrogazione di tali disposizioni quale base giuridica del regime di aiuti.

L'articolo 32 modifica in più punti la disciplina nazionale di attuazione della direttiva 2009/31/CE, in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, al fine di superare i rilievi nell'ambito del caso EU Pilot 7334/15/CLIM. In particolare, le modifiche hanno ad oggetto le condizioni per il rilascio dell'autorizza-

zione allo stoccaggio di biossido di carbonio. La lettera a) del comma 1, introduce due modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 162 del 2011, che detta le condizioni per il rilascio e il trasferimento delle autorizzazioni allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio (CO₂). Una nuova condizione stabilisce che, in caso di più siti di stoccaggio nella stessa unità idraulica, le potenziali interazioni di pressione siano tali che tutti i siti rispettino simultaneamente le prescrizioni del medesimo decreto legislativo n. 162 del 2011. Tale modifica è conseguente al mancato recepimento del punto 1), lettera c), dell'articolo 8 della direttiva 2009/31/CE, che elenca le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni allo stoccaggio di biossido di carbonio, e che, nel caso specifico, prevede, in caso di più siti di stoccaggio nella stessa unità idraulica, che le potenziali interazioni di pressione siano tali che entrambi i siti possono rispettare simultaneamente le prescrizioni della direttiva medesima. La seconda modifica recata dal punto 2) della lettera a) prevede che per ciascuna unità idraulica può essere rilasciata un'unica autorizzazione. La relazione illustrativa al disegno di legge ascrive a motivi di sicurezza l'introduzione del comma in esame, in analogia a quanto previsto dalla normativa mineraria che disciplina la produzione di idrocarburi e lo stoccaggio di gas naturale in sotterraneo.

La lettera b) del comma 1 aggiunge il comma 2-*bis*), all'articolo 17 del decreto legislativo n. 162 del 2011, che disciplina i casi per la modifica, il riesame, l'aggiornamento, la revoca e decadenza dell'autorizzazione allo stoccaggio di biossido di carbonio (CO₂).

La lettera c) del comma 1 modifica l'articolo 21 del decreto legislativo n. 162 del 2011, che prevede la disciplina per la vigilanza e il controllo di tutte le attività di esplorazione, realizzazione degli impianti, iniezione di biossido di carbonio (CO₂) e gestione dei siti, regolate ai sensi del decreto legislativo medesimo, attraverso lo svolgimento di ispezioni periodiche ed occasionali. L'aggiunta del nuovo periodo al

comma 6 dell'articolo 21 si rende necessaria al fine di garantire la completa trasposizione dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2009/31/CE che in materia di ispezioni periodiche specifica che le medesime ispezioni riguardano le strutture di iniezione e monitoraggio e tutta la serie di effetti significativi del complesso di stoccaggio sull'ambiente e sulla salute umana.

L'articolo 33 (Disposizioni per la corretta attuazione del terzo pacchetto energia. Procedura di infrazione 2014/2286) reca adattamenti alla normativa nazionale vigente sul « terzo pacchetto energia » (decreto legislativo n. 93 del 2011), al fine di consentire l'archiviazione della procedura di infrazione 2014/2286. Nonostante le modifiche al decreto legislativo n. 93 del 2011 – introdotte con l'articolo 26 della legge europea 2014 (legge n. 115 del 2015) – il Governo rende noto – nella relazione introduttiva al disegno di legge – che « in ragione di più recenti colloqui con i servizi della Commissione europea » è emersa l'esigenza di apportare ulteriori adattamenti alla normativa nazionale vigente sul « terzo pacchetto energia », al fine di assicurare la definitiva chiusura della procedura di infrazione 2014/2286. Si tratta di una procedura che, allo stadio, versa in situazione di messa in mora *ex* articolo 258 TFUE: la Commissione lamenta ancora il non corretto recepimento nell'ordinamento italiano di alcune disposizioni della direttiva 2009/72/CE e della direttiva 2009/73/CE, recanti norme comuni per il mercato interno rispettivamente dell'energia elettrica e del gas naturale.

L'articolo 33 mira, pertanto, ad apportare ulteriori modifiche al suddetto decreto legislativo. In particolare, il comma 1, lettera a), ritorna sulla delimitazione di competenze tra l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGI) e il Ministero dello sviluppo economico nella definizione delle condizioni di accesso alle infrastrutture transfrontaliere. L'obbligo introdotto dalla direttiva 2003/54/CE per gli Stati membri – di istituire regolatori dotati di competenze specifiche – è stato infatti declinato dalle direttive

2009/72/CE e 2009/73/CE nel senso di salvaguardare il valore dell'indipendenza e della discrezionalità degli organi regolatori, rispetto alla pubblica amministrazione alle dipendenze dell'Esecutivo nazionale. Per i considerando 33 e 29, rispettivamente, «l'esperienza (...) dimostra che l'efficacia degli interventi dei regolatori è spesso limitata dal fatto che essi non sono sufficientemente indipendenti rispetto alla pubblica amministrazione e che non sono dotati delle competenze e del potere discrezionale necessari». Pertanto, il potere di indirizzo, che il Ministero dello sviluppo economico può esercitare sull'AEEGI, è ora delimitato alla sola necessità di assicurare il rispetto di atti e di accordi internazionali stipulati tra l'Italia e altri Stati terzi, diversi da quelli appartenenti all'Unione. Il Governo ritiene, infatti, che in tale ambito non operi la primazia del diritto dell'Unione, il quale invece (secondo i poteri di armonizzazione della materia conferiti all'Unione) prevale quando si tratti di atti e accordi internazionali stipulati con altri Stati membri dell'Unione.

Il comma 1, lettera *b*), affronta la questione dell'affidamento della gestione delle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati membri; ciò allo scopo di prevenire l'effetto – su società diverse da Terna – di scoraggiamento allo sviluppo di interconnettori, mediante una modifica all'articolo 39 del decreto legislativo n. 93 del 2011. Rispetto al testo del Governo, la norma è stata modificata dal Senato, per cui la possibilità – per i soggetti che realizzano linee di interconnessione con altri Stati membri – è subordinata alla loro certificazione quali gestori della linea stessa. Vi provvede l'Autorità di settore, secondo le procedure vigenti (alle quali è stato aggiunto un riferimento a quelle per il caso in cui il richiedente sia controllato da soggetti di un Paese terzo), in rapporto di notifica e di informazione con la Commissione dell'Unione europea. Ciò avverrebbe limitatamente al periodo di durata dell'esenzione dall'obbligo di accesso a terzi: l'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/

2009, recante condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, prevede infatti che le autorità di regolamentazione possano, su richiesta, esentare gli interconnettori per corrente continua per un periodo limitato, alle condizioni ivi previste. In sede referente è stata aggiunta una clausola di salvaguardia dell'obbligo per tali imprese di rispettare tutte le condizioni affinché il gestore del sistema elettrico di trasmissione nazionale possa effettuare la gestione in sicurezza di tutte le porzioni della rete elettrica di trasmissione nazionale (che è di sua competenza, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79); analogo obbligo vale nei confronti del gestore del sistema elettrico nazionale dello Stato membro confinante interessato dalla interconnessione.

La lettera *c*) del comma 1 modifica l'articolo 45 del decreto legislativo n. 93 del 2011, che nell'attuale versione appare caratterizzato da una tipicità limitata in ordine ai regolamenti delegati o atti di attuazione del diritto dell'Unione, tale da non garantire che essi siano assistiti da sanzione in caso di violazione. In effetti, mentre le violazioni di obblighi riconducibili a deliberazioni dell'autorità di regolamentazione – adottate ai sensi della legge n. 481 del 1995 – sono puntualmente elencate, ai fini dell'esercizio del potere sanzionatorio in capo all'autorità nazionale di regolazione, la Commissione europea non riscontrava l'esistenza di analogo potere anche per le violazioni dell'articolo 20 (Comunicazione di informazioni e riservatezza) e dell'allegato I (Gestione e assegnazione della capacità disponibile di trasmissione sulle linee di interconnessione tra sistemi nazionali) del regolamento (CE) n. 714/2009 e degli articoli 13 (Tariffe per l'accesso alle reti), 20 (Registrazione delle informazioni da parte dei gestori dei sistemi) e 21 (Regole sul bilanciamento e oneri di sbilancio) e dell'allegato I (Orientamenti SU) del regolamento (CE) n. 715/2009. La versione proposta con la novella dell'articolo 45, comma 1,

del decreto legislativo n. 93 del 2011, tipizza le ulteriori violazioni assistite da sanzione.

Il comma 2 interviene a sanare una sovrapposizione tra due istituti diversi, quello della « vulnerabilità » del cliente e quello di cliente protetto nel settore del gas, di cui all'articolo 2 del Regolamento n. 994/2010. La Commissione europea, in particolare, ha ricordato che l'articolo 3 paragrafo 3 della direttiva richiede che la vulnerabilità tuteli con misure appropriate i clienti finali nelle zone isolate, esemplificandole nella considerazione della povertà energetica e nel divieto di interruzione delle forniture; al contrario, l'eccessiva ampiezza dell'attuale definizione di cliente vulnerabile prevista dall'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 164 del 2000, ricomprenderebbe anche soggetti che non necessitano di particolare protezione. Il Governo, nella relazione introduttiva del disegno di legge, ha ricostruito le due categorie come insiemi in cui la minore – i clienti protetti, il cui disagio economico è tutelato da apposite norme che destinano loro misure di sostegno economico (cosiddetto *bonus gas*) – è ricompresa nella maggiore (i clienti vulnerabili) ma non la esaurisce: « nell'ordinamento italiano, infatti, il concetto di vulnerabilità dei clienti del mercato del gas è stato piuttosto inteso nel senso del divieto di interruzione delle forniture in momenti critici per il sistema nazionale del gas ». Alla luce della richiesta europea, comunque, il comma 2 sostituisce all'articolo 22, comma 2 citato l'attributo « vulnerabili » con « protetti » e, con un nuovo comma 2-*bis*, introduce una definizione di clienti vulnerabili ai sensi della direttiva 2009/73/CE: si tratta dei clienti domestici di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come identificati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2008. Per essi vige l'obbligo di assicurare, col più alto livello di sicurezza possibile, le forniture di gas naturale

anche in zone isolate, in momenti critici o in situazioni di emergenza del sistema del gas naturale.

L'articolo 35 interviene sul Capo VIII (« Aiuti di Stato », articoli 44-52) con numerose disposizioni che modificano la disciplina per la notifica alla Commissione europea di eventuali misure di concessione di aiuti di Stato alle imprese; prevedono una « cabina di regia » unica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il sistema di notificazione elettronica; disciplinano le azioni di recupero di aiuti di Stato rivelatisi illegali, in quanto non compatibili con il mercato interno. Come è noto, sono incompatibili con l'ordinamento dell'Unione europea, nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli Stati membri, « gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza » (articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, TFUE).

Il comma 1 modifica la disciplina per la notifica alla Commissione europea di eventuali misure di concessione di aiuti di Stato alle imprese. La comunicazione diretta da parte delle singole amministrazioni interessate, accompagnata da una mera informativa al Dipartimento per le politiche europee, viene sostituita con una procedura centralizzata in base alla quale le misure con le quali le amministrazioni centrali e territoriali intendono concedere aiuti di Stato alle imprese sono trasmesse al Dipartimento cui è affidato il compito di verificare, in tempi certi, la completezza della documentazione contenuta nella notifica. L'articolo 45, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nella versione vigente, prevede invece che le amministrazioni – centrali o locali – notificano di regola in prima persona alla Commissione europea progetti volti a istituire o a modificare aiuti di Stato, trasmettendo contestualmente una scheda sintetica della misura notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee. Solo per le informative in merito a presunti aiuti di Stato non

notificati il comma 2 prevede il tramite della Presidenza del Consiglio. Nella relazione illustrativa del disegno di legge si affermava che la disomogeneità delle procedure di notifica ha determinato un notevole rallentamento dei tempi di risposta della Commissione europea. Per questo motivo il comma 1, lettera a), dell'articolo 35 in esame riformula il comma 1 dell'articolo 45 della legge n. 234 del 2012 ed aggiunge un nuovo comma 1-*bis*.

Il nuovo comma 1 modifica la procedura di notifica mediante la previsione di una « cabina di regia » unica che garantisca la completezza delle informazioni da trasmettere alla Commissione europea.

I commi da 2 a 4 introducono modifiche alla legge n. 234 del 2012 volte a disciplinare le azioni di recupero di aiuti di Stato rivelatisi illegali, in quanto non compatibili con il mercato interno, a seguito di una decisione della Commissione europea. Tali modifiche – per effetto del

disposto del comma 4 – sarebbero destinate a trovare applicazione alle decisioni di recupero notificate a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Prende atto del significativo ed approfondito intervento sul testo condotto dall'altro ramo del Parlamento, ritiene che una rapida approvazione del disegno di legge consentirebbe al nostro Paese di ridurre ulteriormente il carico di contenzioso tuttora pendente, rafforzando i risultati positivi raggiunti con gli strumenti legislativi recati dalla legge n. 234 del 2012. Ciò confermerebbe il costante impegno del legislatore italiano per un corretto e tempestivo adempimento degli obblighi posti dalla normativa dell'Unione europea.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.30.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina dei partiti politici. Nuovo testo unificato C. 2839 e abbinate (Parere alla I Commissione) (*Esame e rinvio*) 151

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 maggio 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.05.

Disciplina dei partiti politici.

Nuovo testo unificato C. 2839 e abbinate.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 19 maggio 2016, l'espressione del parere di competenza alla I Commissione avrà luogo nella seduta di domani 25 maggio.

Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Gribaudo, per la sua relazione introduttiva.

Chiara GRIBAUDO (PD), *relatrice*, rilevato preliminarmente che il testo unificato consta di dieci articoli, segnala che l'articolo 1 individua le finalità del provvedimento, che è volto a promuovere la tra-

sparenza dell'attività di partiti, movimenti e gruppi politici organizzati e a rafforzare i loro requisiti di democraticità, al fine di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita politica.

Osserva che l'articolo 2 reca disposizioni in materia di partecipazione politica e prevede, in particolare, che i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti, movimenti o gruppi politici organizzati per concorrere alla formazione dell'indirizzo politico, all'elaborazione di programmi per il governo nazionale e locale. La norma prevede che l'organizzazione e il funzionamento dei partiti, movimenti o gruppi politici organizzati siano improntati al principio della trasparenza e al metodo democratico e dispone, inoltre, una modifica dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2014, riguardante il contenuto dello statuto dei partiti o della dichiarazione di trasparenza, in materia di modalità di partecipazione e garanzia degli iscritti e di ripartizione delle risorse tra organi centrali e periferici. Si prevede altresì che, salvo diversa disposizione di legge, dello statuto o dell'accordo associativo, l'organizzazione e il funzionamento dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati sono regolati dalle norme che disciplinano le associazioni non riconosciute.

Passa, quindi, all'articolo 3, recante norme di trasparenza in materia di partecipazione alle elezioni della Camera dei deputati. Esso, in particolare, modificando il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, prevede specifici requisiti di trasparenza, puntualmente dettagliati dalla norma, per i partiti o gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati nei collegi plurinominali.

Segnala che l'articolo 4 prevede l'istituzione di un'apposita sezione del sito *internet* del Ministero dell'interno, denominata « Elezioni trasparenti », nella quale, nell'imminenza di elezioni, per ciascun partito o movimento sono pubblicati il contrassegno, lo statuto o la dichiarazione di trasparenza, il programma elettorale nonché le liste di candidati presentate per ciascun collegio.

Il successivo articolo 5 dispone l'obbligo per i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati di istituire nei rispettivi siti *internet* una sezione, denominata « Trasparenza », in cui sono pubblicati lo statuto, il rendiconto di esercizio e tutti gli altri dati richiesti dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, nonché specifiche informazioni di carattere patrimoniale e finanziario. Nella medesima sezione, i partiti, i movimenti e i gruppi politici organizzati non iscritti nel registro dei partiti politici sono tenuti alla pubblicazione di ulteriori informazioni.

Rileva che l'articolo 6 riguarda la trasparenza dei finanziamenti, contributi, beni o servizi e dispone, al comma 1, che nella citata sezione del sito *internet* denominata « Trasparenza », ciascun partito, movimento o gruppo politico organizzato sia tenuto a pubblicare l'elenco di tutti i beni immobili, dei beni mobili registrati e degli strumenti finanziari di cui sia intestatario. I commi 2 e 3 prevedono l'obbligo di una dichiarazione congiunta del soggetto erogatore e del soggetto ricevente, per i finanziamenti e i contributi

di importo pari o superiore a 5.000 euro ricevuti sotto qualsiasi forma da soggetti politici puntualmente indicati dalla norma, che reca un elenco più ampio di quello previsto dalla legislazione vigente. Tali dichiarazioni sono accessibili a tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali. Le disposizioni, che prevedono forme di pubblicità nei rendiconti dei partiti delle erogazioni di importo inferiore ad euro 5.000, stabiliscono l'obbligo per ciascun partito, movimento o gruppo politico organizzato di pubblicare nella sezione del sito *internet* denominata « Trasparenza » le erogazioni di finanziamenti, contributi e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro percepite nel corso di ciascun anno. Le erogazioni di importo compreso tra 5.000 e 15.000 euro possono essere pubblicate esclusivamente previo consenso del soggetto erogante. Si prevede altresì che i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati possano essere collegati formalmente a fondazioni o associazioni con rapporti basati su principi di trasparenza, autonomia finanziaria e separazione contabile.

L'articolo 7 prevede la possibilità per gli enti territoriali di fornire beni o servizi ai partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che siano iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2014. Gli enti territoriali, attraverso apposite convenzioni, possono mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti politici locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica, a fronte del rimborso delle spese di manutenzione e di funzionamento dei locali utilizzati.

L'articolo 7-bis modifica la disciplina in materia di controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, mentre l'articolo 8 introduce modifiche alla disciplina in tema di sanzioni in materia di trasparenza dei bilanci.

Il successivo articolo 9 reca le abrogazioni connesse alle modifiche apportate con le precedenti disposizioni del provvedimento.

Conclusivamente, nel rilevare che la proposta di legge non reca disposizioni incidenti sulle materie di competenza della Commissione, propone sin d'ora di esprimere nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.15.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro con una delegazione della Conferenza consultiva politica nazionale del popolo cinese 154

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. C. 2617-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato 154

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 3773 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 154

Disciplina dei partiti politici. Testo unificato C. 2839 Marco Meloni e abb. (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 156

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI

Martedì 24 maggio 2016.

Incontro con una delegazione della Conferenza consultiva politica nazionale del popolo cinese.

L'incontro informale si è svolto dalle 9.35 alle 10.35.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 24 maggio 2016.

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.

C. 2617-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 maggio 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 14.15.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 3773 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, ricorda che il disegno di legge C. 3773, approvato dal Senato (S. 2192) lo scorso 21 aprile, intende regolare i rapporti tra lo Stato Italiano e l'Istituto Buddista italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costi-

tuzione, sulla base dell'allegata intesa stipulata il 27 giugno 2015 e sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri, Matteo Renzi, e dal Presidente dell'Istituto Buddhista Italiano Soka Gakkai, Tamptsu Nakajima.

I rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose non cattoliche sono regolati dall'articolo 8 della Costituzione che sancisce il principio di eguale libertà di tutte le confessioni religiose. Viene riconosciuta alle confessioni non cattoliche l'autonomia organizzativa sulla base di propri statuti, a condizione che questi non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano ed è posto il principio che i rapporti delle confessioni con lo Stato siano regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Il principio della regolazione con Intesa è stato attuato solamente a partire dalla metà degli anni Ottanta e riguarda alcune delle varie confessioni presenti in Italia rappresentate da: la Tavola Valdese, le Assemblee di Dio in Italia, la Chiesa Cristiana Avventista del 7 giorno, l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, la Chiesa Evangelica Luterana in Italia, la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, la Chiesa Apostolica in Italia, l'Unione Buddhista italiana e l'Unione Induista Italiana. Attualmente, la disciplina riguardante le confessioni non cattoliche presenti in Italia è diversa a seconda che queste abbiano o meno proceduto alla stipulazione di una intesa con lo Stato. Per le confessioni prive di intesa, tra cui ad oggi l'Istituto Buddhista italiano Soka Gakkai (IBISG), è tuttora applicata la legge sui « culti ammessi » (legge n. 1159 del 1929) e il relativo regolamento di attuazione. Per le confessioni che hanno stipulato un'intesa con lo Stato italiano cessano di avere efficacia le norme richiamate che sono sostituite dalle disposizioni contenute nelle singole intese.

Il provvedimento, salvo l'articolo 1 e l'ultimo articolo recante la copertura finanziaria per 1.846.000 euro nel 2017 e 1.081.000 a decorrere dal 2018, riproduce

il contenuto dell'intesa ed è composto di 26 articoli. Precisa che si limiterà a segnalare le poche disposizioni che presentano profili di interesse per la XII Commissione.

Fa presente, quindi, che l'articolo 4 prevede che, nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto, soggetti all'obbligo del servizio militare, sono assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza, al servizio civile. In caso di richiamo in servizio per esigenze di mobilitazione generale i ministri di culto, che abbiano prestato servizio militare, sono assegnati, su loro richiesta, al servizio civile o ai servizi sanitari, in relazione alle esigenze di servizio.

L'articolo 5 dispone che gli appartenenti all'IBISG hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto anche quando siano impegnati nel servizio militare, oppure siano ricoverati in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali. Gli interessati o i loro congiunti comunicano alle competenti amministrazioni le informazioni necessarie per reperire i ministri di culto richiesti. A tali ministri è assicurata la libertà di accesso a tali strutture affinché possano garantire l'assistenza spirituale. Gli eventuali oneri finanziari per l'assistenza spirituale sono in ogni caso a carico dell'IBISG.

L'articolo 9 stabilisce che agli appartenenti all'IBISG è assicurato il rispetto delle regole della propria tradizione per quanto riguarda il trattamento delle salme, in conformità alle norme vigenti in materia. Possono essere previste nei cimiteri aree riservate ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione individuale rilasciata all'IBISG dai suoi appartenenti di voler essere cremato è equiparata alle dichiarazioni ritenute valide, dalle leggi vigenti, ai fini delle autorizzazioni alla cremazione.

Segnala che, diversamente da altre, tale ultima disposizione relativa alla cremazione non è contenuta nelle ultime intese approvate dal Parlamento italiano, quelle con l'Unione Buddhista italiana e l'Unione Induista Italiana.

In conclusione, propone alla Commissione di esprimere parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

Donata LENZI (PD) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del presidente e relatore Maraziti.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina dei partiti politici.

Testo unificato C. 2839 Marco Meloni e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Teresa PICCIONE (PD), *relatrice*, ricorda che la XII Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla I Commissione sul nuovo testo unificato della proposta di legge n. 2839 e abbinata, recante disposizioni in materia di disciplina dei partiti politici, per le parti di competenza.

Il provvedimento si compone di dieci articoli; l'articolo 1 ne individua le finalità, date dalla promozione della trasparenza dell'attività di partiti, movimenti e gruppi politici organizzati e dal rafforzamento dei loro requisiti di democraticità, al fine di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita politica.

L'articolo 2 contiene disposizioni in materia di partecipazione politica, prevedendo che i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti, movimenti o gruppi politici organizzati per concorrere alla formazione dell'indirizzo politico, all'elaborazione di programmi per il governo nazionale e locale. In particolare, si prevede che l'organizzazione e il funzionamento dei partiti, movimenti o gruppi politici organizzati siano improntati al principio della trasparenza e al metodo democratico. Si dispone, inoltre, una modifica dell'articolo 3, comma 2, del

decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2014, riguardante il contenuto dello statuto dei partiti o della dichiarazione di trasparenza, in materia di modalità di partecipazione e garanzia degli iscritti e di ripartizione delle risorse tra organi centrali e periferici. Si prevede altresì che, salvo diversa disposizione di legge, dello statuto o dell'accordo associativo, l'organizzazione e il funzionamento dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati sono regolati dalle norme che disciplinano le associazioni non riconosciute.

Per quanto riguarda, poi, l'articolo 3, rileva che tale disposizione, modificando il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, prevede specifici requisiti di trasparenza per i partiti o gruppi politici organizzati che intendano partecipare alle elezioni della Camera dei deputati.

Osserva, altresì, che l'articolo 4 prevede l'istituzione di un'apposita sezione del sito *internet* del Ministero dell'interno, denominata «Elezioni trasparenti», nella quale, nell'imminenza di elezioni, per ciascun partito o movimento sono pubblicati il contrassegno, lo statuto o la dichiarazione di trasparenza, il programma elettorale nonché le liste di candidati presentate per ciascun collegio.

Il successivo articolo 5 dispone l'obbligo per i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati di istituire nei rispettivi siti *internet* una sezione, denominata «Trasparenza», in cui sono pubblicati lo statuto, il rendiconto di esercizio e tutti gli altri dati richiesti dall'articolo 5, comma 2, del suddetto decreto-legge n. 149 del 2013, nonché specifiche informazioni di carattere patrimoniale e finanziario. Al riguardo, si richiede che tale pubblicazione rispetti i principi di elevata accessibilità, anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità e di semplicità di consultazione.

Nella medesima sezione, i partiti, i movimenti e i gruppi politici organizzati

non iscritti nel registro dei partiti politici sono tenuti alla pubblicazione di ulteriori informazioni.

L'articolo 6 riguarda la trasparenza dei finanziamenti, contributi, beni o servizi e dispone, al comma 1, che nella citata sezione del sito internet denominata « Trasparenza », ciascun partito, movimento o gruppo politico organizzato sia tenuto a pubblicare l'elenco di tutti i beni immobili, dei beni mobili registrati e degli strumenti finanziari di cui sia intestatario. I commi 2 e 3 prevedono l'obbligo di una dichiarazione congiunta del soggetto erogatore e del soggetto ricevente, per i finanziamenti e i contributi di importo pari o superiore a 5.000 euro ricevuti sotto qualsiasi forma da soggetti politici puntualmente indicati dalla norma, che reca un elenco più ampio di quello previsto dalla legislazione vigente. Tali dichiarazioni sono accessibili a tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali. In particolare, le erogazioni di importo compreso tra 5.000 e 15.000 euro possono essere pubblicate esclusivamente previo consenso del soggetto erogante. Si prevede altresì che i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati possano essere collegati formalmente a fondazioni o associazioni con rapporti fondati su principi di trasparenza, autonomia finanziaria e separazione contabile.

L'articolo 7 prevede la possibilità per gli enti territoriali di fornire beni o servizi ai partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che siano iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del suddetto decreto-legge

n. 149 del 2013. In particolare, gli enti territoriali, attraverso apposite convenzioni, possono mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti politici locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica, a fronte del rimborso delle spese di manutenzione e di funzionamento dei locali utilizzati.

Fa presente, poi, che l'articolo 7-bis modifica la disciplina in materia di controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, mentre l'articolo 8 introduce modifiche alla disciplina in tema di sanzioni in materia di trasparenza dei bilanci.

Il successivo articolo 9 reca le abrogazioni connesse alle modifiche apportate con le precedenti disposizioni del provvedimento.

In conclusione, rileva che il provvedimento in oggetto non reca disposizioni volte ad incidere sulle materie di competenza della XII Commissione, ad eccezione di quella recata dall'articolo 5, richiamata nel corso dell'esposizione, che fa riferimento ai criteri per garantire l'accessibilità delle informazioni pubblicate, con particolare riferimento alle persone con disabilità.

Propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.30.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	158
Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia. Nuovo testo C. 3651 Venittelli (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	158
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	159

RISOLUZIONI:

7-00497 Gallinella: Sulle competenze e sulle funzioni svolte da AGEA (<i>Seguito discussione e rinvio</i>)	167
7-00736 Zaccagnini: Sulle competenze e sulle funzioni svolte da AGEA (<i>Discussione e rinvio</i>)	167
7-00993 Antezza: Sulle competenze e sulle funzioni svolte da AGEA (<i>Discussione e rinvio</i>)	167

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 maggio 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia. Nuovo testo C. 3651 Venittelli.
(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, rileva che la proposta di legge C. 3651 modifica i criteri di calcolo e di decorrenza, degli interessi sulle somme dovute

per gli aiuti dichiarati incompatibili con la normativa europea dalla Commissione europea, con decisione 2000/394/CE, concessi in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia, sulla base di quanto disposto dall'articolo 27 del decreto-legge n. 669 del 1996 e dall'articolo 5-bis del decreto-legge n. 96 del 1995, recanti sgravi contributivi e degli oneri sociali per assunzioni in aziende operanti in determinati territori.

Nell'indicare le ragioni dell'intervento legislativo, la Relazione illustrativa ricorda in primo luogo che la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 settembre 2015 prevede che la determinazione dei criteri da applicare per il calcolo degli interessi sulle somme da recuperare in caso di aiuti incompatibili con la normativa europea, nel caso in cui la decisione di recupero sia stata notificata anteriormente all'entrata in vigore del regolamento (CE) 794/2004 (nella questione relativa a Venezia e Chioggia la decisione è stata notificata nel 1999), sia rimessa al legislatore nazionale.

L'intervento legislativo, quindi, in linea con l'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che impone agli Stati membri di adottare ogni misura idonea a un recupero effettivo e immediato degli aiuti, è volto a rendere sostenibile, e quindi possibile, il recupero degli aiuti concessi alle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia, modificando i criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme da recuperare. La proposta di legge in esame si compone di un articolo che, attraverso una modifica dell'articolo 1, comma 354 della legge n. 228 del 2012, definisce nuovi criteri per il calcolo degli interessi sulle somme da recuperare.

Il testo è stato modificato nel corso dell'esame in XI Commissione al fine di superare talune criticità della formulazione originaria del comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge, ferma restando l'applicazione di interessi semplici e non composti, come previsto dalla legislazione vigente.

È stato trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del prescritto parere, anche in vista di una possibile richiesta di trasferimento in sede legislativa della proposta di legge, qualora sussistano i requisiti prescritti dall'articolo 92, comma 6, del Regolamento.

Luca SANI (PD), *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.

C. 3821 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione)

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto degli atti in titolo.

Luca SANI, *presidente*, avverte che la Commissione esaminerà le parti di propria competenza del predetto disegno di legge europea, assegnato in sede referente alla Commissione politiche dell'Unione europea, e concluderà tale esame con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che potrà partecipare alle sedute della XIV Commissione.

Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento, le Commissioni di settore possono esaminare ed approvare emendamenti al disegno di legge, per le parti di rispettiva competenza. Possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore; nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente. Gli emendamenti eventualmente approvati dalla Commissione saranno trasmessi, unitamente alla relazione, alla XIV Commissione, mentre gli

emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea. Invita quindi la relatrice a svolgere la relazione introduttiva.

Laura VENITTELLI (PD), *relatrice*, rileva che il disegno di legge in esame è stato approvato dal Senato, con modificazioni, nella seduta del 10 maggio 2016.

Per effetto delle integrazioni apportate dal Senato nel corso dell'esame parlamentare, il testo del disegno di legge trasmesso alla Camera (C. 3821) si compone di 37 articoli (suddivisi in 9 capi), le cui disposizioni sono finalizzate a definire 4 procedure di infrazione, 10 casi di pre-contenzioso (EU Pilot), una procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato e una procedura di aiuti di Stato. Il provvedimento provvede inoltre all'attuazione di 3 direttive e di una decisione GAI. Per quanto riguarda il settore agricolo, numerose sono le norme di interesse.

L'articolo 1 modifica la legge 13 gennaio 2013, n. 9 (Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini), onde risolvere il caso EU Pilot 4632/13/AGRI, con particolare riferimento all'evidenza cromatica dell'indicazione di origine delle miscele degli oli d'oliva e alla previsione di un termine minimo di conservazione degli oli d'oliva.

Le contestazioni della Commissione europea toccavano in particolare due punti della legge n. 9/2013. Il primo è il disposto di cui all'articolo 1, comma 4, come modificato dall'articolo 18 della legge n. 161/2014 (legge europea 2013-*bis*), laddove si prevede che l'indicazione d'origine delle miscele di oli d'oliva originari di più di uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese terzo debba essere stampata « con diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni ed alla denominazione di vendita ». A giudizio della Commissione, l'indicazione d'origine in

un colore diverso rispetto a quello delle altre indicazioni, anziché garantire condizioni eque di concorrenza per l'industria e fornire un'informazione più completa ai consumatori, risulta discriminatoria nei confronti delle restanti indicazioni e contraria alle regole armonizzate in materia di leggibilità, dettate dal regolamento (UE) n. 1169/2011 (relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori), e in particolare dall'articolo 13.

Il secondo è il disposto di cui all'articolo 7, comma 1, laddove si fissa in 18 mesi dalla data di imbottigliamento il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini conservano le loro proprietà specifiche in adeguate condizioni di trattamento. La Commissione ritiene, infatti, indimostrata una correlazione diretta tra la qualità dell'olio e la durata di conservazione. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, è inoltre ritenuta contraria al regolamento (UE) n. 1169/2011 in quanto esso non prevede alcuna disposizione di ordine generale in merito al periodo entro il quale l'olio d'oliva conserva le sue proprietà e deve essere preferibilmente consumato, demandando agli operatori del settore alimentare la responsabilità di scegliere la data di durata minima.

Il comma 1, lettera *a*), dell'articolo 1 interviene sull'articolo 1, comma 4 della legge n. 9 del 2013, nel senso di prevedere che l'indicazione dell'origine delle miscele di oli d'oliva originari di più di uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese terzo sia stampata in modo da essere visibile, chiaramente leggibile e indelebile e non possa essere in nessun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire. Viene, così, espunto ogni riferimento a una diversa rilevanza cromatica dell'indicazione d'origine stessa, optando per un dettato conforme a quello dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Il comma 1, lettera *b*), interviene invece sull'articolo 7, comma 1, della legge n. 9/

2013 nel senso di ribadire l'obbligo di inserire in etichetta la previsione di un termine minimo di conservazione, lasciando, tuttavia, l'individuazione effettiva alla responsabilità dei produttori.

Il comma 1, lettera *c*) modifica infine il comma 3 dell'articolo 7 della legge n. 9 del 2013, nel senso di prevedere, ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa vigente a carico di altri operatori, una sanzione amministrativa da 2000 a 8.000 euro, accompagnata dalla confisca del prodotto, nei confronti dei titolari del pubblico esercizio, in caso di mancata indicazione in etichetta di un termine minimo di conservazione per l'olio d'oliva.

L'articolo 2 modifica l'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179 (di attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e commercializzazione del miele) onde risolvere il caso EU Pilot 7400/15/AGRI, originato da alcuni sequestri amministrativi di confezioni di mieli commercializzati in Italia ma provenienti da altri Stati membri, sulla cui etichetta era indicata la generica nomenclatura « miscela di mieli originari e non originari della CE », al posto dell'indicazione analitica dei singoli Paesi d'origine in cui il miele era stato raccolto.

La Commissione, senza contestare la liceità della scelta del Legislatore italiano, volta a privilegiare l'indicazione analitica dei singoli Paesi di provenienza dei mieli, ha chiesto un intervento legislativo volto a chiarire come tale indicazione non sia obbligatoria in caso di (miscele di) mieli prodotti in altri Stati membri e immessi sul mercato nel rispetto della direttiva 2001/110/CE. Si ricorda, infatti, che l'articolo 2 della direttiva recita: « Il Paese o i Paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto devono essere indicati sull'etichetta. Tuttavia, se il miele è originario di più Stati membri o Paesi terzi, l'indicazione può essere sostituita da una delle seguenti, a seconda del caso: « miscela di mieli originari della CE »; « mi-

scela di mieli non originari della CE »; « miscela di mieli originari e non originari della CE ».

Pertanto l'articolo 2, senza modificare l'impostazione del decreto legislativo n. 179 del 2004, aggiunge all'articolo 3, un nuovo comma *4-bis*, volto a escludere dall'obbligo di indicazione analitica dei Paesi di provenienza, di cui al comma 2, lettera *f*), del medesimo articolo: « i mieli prodotti e confezionati in altri Stati membri nel rispetto delle definizioni e delle norme della direttiva 2001/110/CE ».

L'articolo 21, modificato durante l'esame al Senato, innalza dal 4 al 5 per cento l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di basilico, rosmarino e salvia freschi, destinati all'alimentazione.

Viene ridotta dal 10 al 5 per cento l'aliquota applicabile alla cessione di piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia.

Viene altresì ridotta dal 22 al 5 per cento l'IVA sull'origano a rametti o sgranato.

Nella formulazione originaria della norma proposta, le modifiche all'aliquota riguardavano solo la cessione di basilico, rosmarino e salvia freschi, destinati all'alimentazione, con un innalzamento della tassazione dal 4 al 10 per cento.

La Commissione europea, nell'ambito della procedura EU Pilot 7292/15/TAXU, contesta all'Italia la violazione dell'articolo 110 della direttiva 2006/112/CE, in base al quale gli Stati membri possono mantenere aliquote ridotte, inferiori all'aliquota minima del 5 per cento, se esse erano già applicate al 1° gennaio 1991.

Ad avviso della Commissione, la violazione consisterebbe nell'aver introdotto il 13 maggio 1999, con l'aggiunta del numero *12-bis* alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, un'aliquota IVA super ridotta del 4 per cento per basilico, rosmarino e salvia freschi, destinati all'alimentazione (articolo 6, comma 7, lettera *b*) della legge 13 maggio 1999, n. 133. « Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale »).

La modifica introdotta dal Governo è dunque volta a sanare la violazione contestata, abrogando l'aliquota super ridotta per le piante aromatiche sopra richiamate.

L'articolo 22 innalza dal 4 al 10 per cento l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di preparazioni alimentari a base di riso (cosiddetti preparati per risotti) classificate alla voce 21.07.02 della Tariffa doganale comune in vigore al 31 dicembre 1987, attualmente alla voce 1904.9010 della Nomenclatura combinata vigente.

La norma è, anch'essa finalizzata alla chiusura del caso EU Pilot 7293/15/TAXU, nell'ambito del quale la Commissione europea ha rilevato l'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea del numero 9) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui prevede l'applicazione dell'aliquota super-ridotta del 4 per cento ai prodotti in questione, ciò in violazione dell'articolo 110 della direttiva 2006/112/CE, che consente di mantenere le aliquote inferiori al 5 per cento per le sole operazioni che al 1° gennaio 1991 già godevano di tale beneficio.

La violazione è stata rilevata alla luce della circostanza che il numero 9) sopra citato è stato modificato, come nel caso precedente, per prevedere l'applicazione di detta aliquota, in data successiva al 1° gennaio 1991; in particolare, tale modifica è stata approvata con l'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507.

Pertanto, al fine di evitare l'apertura di una procedura d'infrazione, il comma 1 dell'articolo in commento prevede l'abrogazione della voce « ex 21.07.02 » introdotta al numero 9) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che consentiva l'applicazione dell'aliquota al 4 per cento ai preparati per risotto.

A seguito di tale abrogazione i prodotti in questione saranno assoggettati all'aliquota ridotta del 10 per cento, per effetto di quanto previsto al numero 80) della

tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che contempla le « preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v.d. ex 21.07) ».

Si segnala infine che l'articolo 6, comma 3, del disegno di legge in esame sulla tassazione delle vincite da gioco provvede alla copertura dei relativi oneri mediante destinazione di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione in commento.

L'articolo 23 è volto a sanare la procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato n. 11/2010 riguardante la concessione di presunti aiuti ai consorzi agrari in Italia, nell'ambito della quale la Commissione europea ha stabilito che le agevolazioni fiscali di cui godono i consorzi agrari in virtù del riconoscimento operato, a determinate condizioni, dall'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99, quali società cooperative a mutualità prevalente, costituiscono un aiuto di Stato esistente.

Si rammenta che, per le società cooperative a mutualità prevalente (purché aventi le caratteristiche dell'articolo 2511 e seguenti del codice civile, come modificati dalla riforma del diritto societario del 2003) le imposte sui redditi si applicano solo su una quota di utili netti annuali. In particolare (articolo 1, comma 460, della legge n. 311 del 2004, come modificato dal decreto-legge n. 138 del 2011): per le cooperative di consumo, la quota è del 65 per cento; per le cooperative agricole e della piccola pesca, la quota è del 20 per cento; per le altre cooperative a mutualità prevalente, la quota è del 40 per cento.

A tali quote va aggiunto, per tutte le cooperative senza distinzione legata alla condizione di prevalenza ovvero al settore di attività, un'ulteriore quota del 3 per cento, derivante dall'assoggettamento ad Ires del 10 per cento delle somme destinate alla riserva minima obbligatoria delle cooperative, ossia il 30 per cento degli utili annuali (articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2002, modificato dal decreto-legge n. 138 del 2011; in prece-

denza vi era una esenzione totale delle somme destinate alla riserva minima obbligatoria).

L'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99 ha consentito la costituzione dei consorzi agrari in società cooperative a mutualità prevalente ai sensi delle disposizioni del codice civile citate, indipendentemente dal rispetto dei criteri per la definizione della prevalenza stabiliti dall'articolo 2513, qualora prevedano nei propri statuti: *a)* il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; *b)* il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; *c)* il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; *d)* l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (articolo 2514).

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 2512 sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che: 1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi; 2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci; 3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci. Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.

La Commissione europea non ha ritenuto che ricorrano le deroghe previste dall'articolo 107 del TFUE e, in particolare, dei paragrafi 2 e 3, lettere *a)*, *c)*, *d)*, e, per tale ragione, ha dato avvio alla procedura di cooperazione n. 11/2010, a norma dell'articolo 17 del regolamento

(CE) n. 659/1999 del Consiglio, intesa alla revisione del regime di aiuti a favore dei consorzi agrari.

L'articolo 107, paragrafo 1 del Trattato di funzionamento dell'UE stabilisce che salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Una misura nazionale costituisce pertanto un aiuto di Stato quando è finanziata dallo Stato ovvero mediante risorse statali, e selettiva, incide sugli scambi tra Stati membri e comporta un pregiudizio alla concorrenza.

La Commissione ha ritenuto che la norma in commento presenta elementi che alterano il modello cooperativo mutualistico, soprattutto in virtù del fatto che più del 50 per cento della cifra d'affari o delle attività del consorzio agrario può essere generata o essere svolta con soggetti che non sono membri dello stesso, senza far venire meno l'applicazione del regime fiscale preferenziale riservato alle cooperative a mutualità prevalente. Ad avviso della Commissione, quindi, i consorzi agrari sembrano trovarsi in una situazione giuridica e fattuale analoga a quella di altre società che svolgono attività economiche simili.

All'esito della predetta procedura di cooperazione, le Autorità italiane si sono impegnate alla revisione del precedente regime attraverso l'elaborazione della proposta normativa in esame.

In particolare, il comma 1 dell'articolo in commento è volto a modificare l'articolo 1, comma 460, della legge n. 311 del 2004, portando dal 40 per cento al 50 per cento la quota di utili netti annuali soggetta a tassazione per i consorzi agrari di cui all'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Tale percentuale corrisponderebbe sostanzialmente all'aiuto concedibile ai consorzi agrari nei limiti del *de minimis*.

Il comma 2 stabilisce che le modifiche al regime fiscale dei consorzi agrari citate si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

L'articolo 29, inserito dal Senato, interviene sul trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi, sottoponendo a ritenuta i compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi e assoggettando i tartufi all'aliquota IVA del 10 per cento.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) ha previsto, nei confronti dei soggetti che effettuano nell'esercizio d'impresa acquisti di tartufi da raccoglitori dilettanti e occasionali non muniti di partita IVA, l'obbligo di emettere autofattura e di versare all'erario, senza diritto alla detrazione, l'IVA concernente le operazioni autofatturate.

Dall'altro lato, le medesime disposizioni hanno consentito agli acquirenti di non dover indicare nell'autofattura le generalità del raccoglitore/cedente, che non è titolare di obblighi contabili.

I cessionari sono inoltre obbligati a comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la quantità del prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base delle risultanze contabili. I cessionari sono obbligati a certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione.

Nell'ambito della procedura EU Pilot 8123/15/TAXU, avviata a dicembre 2015, la Commissione europea intende valutare la conformità al diritto UE del regime IVA applicabile in Italia all'acquisto di tartufi presso raccoglitori dilettanti od occasionali, introdotto con l'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004 (legge finanziaria del 2005).

In base a tale disposizione, i soggetti che nell'esercizio di impresa acquistano tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA sono tenuti ad emettere autofattura con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. I soggetti acquirenti omettono l'indicazione nell'autofattura delle generalità del cedente e sono tenuti a versare all'erario, senza diritto di detrazione, gli importi dell'IVA relativi alle autofatture. D'altro canto, la cessione di tartufo non obbliga il cedente raccoglitore dilettante od occasionale non munito di partita IVA ad alcun obbligo contabile.

I rilievi della Commissione europea riguardano tre profili: in primo luogo, il cedente, ossia un «raccoglitore dilettante od occasionale non munito di partita IVA», non è un soggetto passivo ai fini dell'IVA e pertanto la cessione non dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/112/CE (cd. direttiva IVA). La misura in questione violerebbe quindi l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della citata direttiva, il quale stabilisce che sono soggette all'IVA le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale; la negazione del diritto a detrazione dell'IVA sarebbe in contrasto con l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma della direttiva IVA, in base al quale «l'IVA, calcolata sul prezzo del bene o del servizio all'aliquota applicabile al bene o servizio in questione, è esigibile previa detrazione dell'ammontare dell'imposta che ha gravato direttamente sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo»; in terzo luogo, non esisterebbe un quadro merceologico e fiscale del tartufo nella legislazione italiana, anche se il prodotto è considerato coltivabile secondo la legge 16 dicembre 1985, n. 752, che ne disciplina la raccolta e la commercializzazione. Il tartufo sarebbe esplicitamente escluso dai prodotti agricoli elencati nella tabella A allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, con la conseguenza di essere escluso dal regime speciale per i produttori agricoli. La Commissione europea vorrebbe sapere in quale modo le autorità italiane spiegano questa esclusione.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 29 abroga il primo e il secondo periodo del descritto comma 109, eliminando quindi l'obbligo di autofatturazione per gli acquirenti di tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA (lettera *a*)).

Viene inoltre eliminato il riferimento al raccoglitore dilettante al terzo periodo del comma 109, ferma restando la disposizione che esenta il cedente raccoglitore occasionale non munito di partita IVA da obblighi contabili (lettera *b*)).

Il comma 2 inserisce il nuovo articolo 25-*quater* nel decreto IVA (decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973), volto a sottoporre a ritenuta i compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi.

Ai sensi del comma 1 del nuovo articolo 25-*quater*, gli acquirenti nell'esercizio d'impresa applicano ai compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto una ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa.

La ritenuta si applica all'aliquota fissata dall'articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) per il primo scaglione di reddito – pari al 23 per cento – ed è commisurata all'ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito.

Il comma 3 dell'articolo in commento inserisce i tartufi nella tabella A, parte III, allegata al decreto IVA, relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento; il nuovo numero 20-*bis*) comprende «tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato»; conseguentemente, è soppressa l'esclusione del tartufo ai numeri 21 e 70 riguardanti gli ortaggi e le piante mangerecce.

Il comma 4 prevede che le nuove disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Ai sensi del comma 5, alle minori entrate, valutate in 2.660.000 euro per l'anno 2017, in 1.960.000 euro per l'anno 2018 e in 2.200.000 euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea (articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012).

L'articolo 31 introduce l'obbligo per ciascun cacciatore di annotare, subito dopo l'abbattimento, sul proprio tesserino venatorio la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta, a tal fine modificando l'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio».

Secondo la relazione illustrativa allegata al disegno di legge la disposizione in commento è finalizzata alla chiusura di una parte del caso EU Pilot 6955/14/ENVI, avviato dalla Commissione europea nell'ottobre del 2014, con una richiesta di informazioni sull'attività di monitoraggio del prelievo venatorio in Italia e sull'impatto che tale prelievo esercita, in particolare con riferimento alle specie in cattivo stato di conservazione.

L'articolo 12 della legge n. 157 del 1992 prevede che l'attività venatoria possa essere esercitata: dai maggiorenni; muniti di licenza di porto di fucile per uso di caccia; con polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, nonché con polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria.

La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità su tutto il territorio nazionale e consente l'esercizio venatorio nel rispetto della legge 157/1992 e delle norme emanate dalle regioni.

Al comma 12 si prevede che per l'esercizio dell'attività venatoria è necessario, altresì, il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché le forme di esercizio dell'attività venatoria previste al comma 5 (con l'arco o con il falco, vagante in zona Alpi, da appostamento fisso e

nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla legge n. 157 e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata) e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività venatoria.

Per l'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di residenza è necessario che, a cura di quest'ultima, vengano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopramenzionate.

Nell'ambito del sistema EU Pilot, la Commissione europea ha inviato all'Italia una richiesta di chiarimenti sulla non corretta applicazione di alcune disposizioni della direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici (caso EU Pilot 6955/14/ENVI).

In particolare, le attività venatorie praticate in diverse regioni italiane non sarebbero compatibili con la normativa dell'UE dal momento che alcune specie di uccelli selvatici sarebbero cacciate in fase di migrazione pre-nuziale e diverse specie di uccelli in cattivo stato di conservazione sarebbero cacciate in assenza di piani di gestione o di conservazione.

L'articolo 7 della direttiva 2009/147/CE stabilisce, infatti, che alcune specie di uccelli (indicate all'allegato II alla direttiva) possano essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale. Gli Stati membri devono, tuttavia, fare in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione. Essi provvedono in particolare a che le specie alle quali si applica la legislazione sulla caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli né, per quanto riguarda le specie migratrici, durante il ritorno al luogo di nidificazione. Per quanto riguarda le specie in cattivo stato di conservazione, nella Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva sulla conservazione degli uccelli selvatici, la Commissione europea raccomanda che la caccia sia autorizzata nell'ambito di un piano di gestione adeguato, che preveda anche la

conservazione degli habitat nonché altre misure in grado di rallentare e di invertire la tendenza al declino della specie in questione.

Per quanto riguarda la caccia in fase di migrazione pre-nuziale, a seguito dei rilievi della Commissione europea e su sollecitazione del Governo, alcune regioni hanno modificato il calendario venatorio, anticipando la chiusura della caccia al 20 gennaio invece che al 31 gennaio al fine di rispettare le date indicate nel documento *Key Concepts* per la riproduzione e la migrazione pre-nuziale delle specie in oggetto. Nei confronti delle regioni che non hanno ritenuto di modificare i calendari venatori 2014/2015, il Governo ha esercitato i poteri sostitutivi, anticipando la chiusura della caccia; tuttavia, le regioni hanno comunicato di non volersi uniformare a tale decisione e di voler continuare ad autorizzare la caccia fino al 31 gennaio, rilevando la necessità di un aggiornamento del *Key Concepts* sulla base di dati scientifici più attendibili e più aggiornati.

Sulla base di tali elementi, la Commissione europea, pur apprezzando l'esercizio del potere sostitutivo straordinario da parte del Governo, ritiene preferibile un intervento normativo che modifichi l'articolo 18 della legge n. 157/1992, fissando al 20 gennaio invece che al 31 gennaio la chiusura della caccia per le specie in questione.

Benché in un primo momento fosse stato preannunciato l'inserimento di tale intervento normativo nel disegno di legge europea 2015, il 15 gennaio 2016 il Consiglio dei ministri ha invece preferito deliberare, anche per il calendario venatorio 2015/2016, l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti delle regioni Toscana, Calabria, Liguria, Marche, Puglia, Lombardia e Umbria, disponendo la modifica del loro calendario venatorio sulla base dei rilievi della Commissione europea.

Per quanto riguarda la caccia delle specie in cattivo stato di conservazione, secondo la Commissione europea le informazioni fornite dal Governo italiano avrebbero confermato che 19 specie sono

cacciate in assenza di piani di gestione e che il prelievo venatorio così come disciplinato dalla regioni non consente la raccolta di dati sui carnieri realizzati né altri dati per consentire di valutarne la consistenza. Su tale argomento la Commissione europea condivide i principi e le restrizioni proposti nella sua Guida alla stesura dei calendari venatori dall'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale), che peraltro ha espresso in più casi parere contrario ai calendari venatori sottoposti dalle regioni. La soluzione proposta dalla Commissione europea è quella di rendere vincolanti i pareri dell'ISPRA sui calendari venatori regionali, in particolare per quanto riguarda le specie in cattivo stato di conservazione. Di contrario avviso il Governo, perché così facendo si attribuirebbe ad un organo tecnico scientifico indipendente, a sostegno di un'amministrazione pubblica, un potere decisionale non compatibile con la sua natura giuridica. Il Governo ha invece sollecitato l'ISPRA a produrre piani di gestione per le specie in questione.

Un'ulteriore criticità rilevata dalla Commissione europea riguarda la diversa regolamentazione applicata dalle regioni per l'annotazione dei capi abbattuti nel tesserino venatorio, a seconda che si tratti di specie stanziali (annotazione prevista subito dopo l'abbattimento) o di specie migratorie (annotazione prevista alla fine della giornata di caccia). La Commissione europea ritiene che tale differenziazione (come avrebbe rilevato anche l'ISPRA) renda più difficili le operazioni di controllo e riduca l'affidabilità dei dati raccolti. Pertanto ha richiesto di modificare il testo della legge n. 157/92, prevedendo per tutte le specie l'annotazione dopo l'abbattimento, e di raccogliere in maniera tempestiva e completa tutti i dati sui carnieri realizzati. Su tale aspetto il Governo ha convenuto con la richiesta della Commissione europea, da un lato inserendo con il presente articolo la modifica proposta, e dall'altro sollecitando le regioni a trasmettere i dati.

In considerazione dei rilievi avanzati dalla Commissione europea, la modifica

introdotta dal Governo interviene a risolvere soltanto una parte del caso EU Pilot in questione. Si riserva quindi di predisporre una proposta di relazione all'esito del dibattito in Commissione.

Luca SANI (PD), *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

RISOLUZIONI

Martedì 24 maggio 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.25.

7-00497 Gallinella: Sulle competenze e sulle funzioni svolte da AGEA.

(Seguito discussione e rinvio).

7-00736 Zaccagnini: Sulle competenze e sulle funzioni svolte da AGEA.

(Discussione e rinvio).

7-00993 Antezza: Sulle competenze e sulle funzioni svolte da AGEA.

(Discussione e rinvio).

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Ricorda che la discussione della risoluzione è iniziata il 25 febbraio 2015. Sono poi state svolte le audizioni del direttore dell'AGEA, Stefano Antonio Sernia, e dei rappresentanti del Sistema informatico nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura (SIN). Avviso, inol-

tre, che sono state presentate le risoluzioni 7-00736 Zaccagnini e 7-00993 Antezza, aventi il medesimo oggetto. Propone pertanto che, se non vi sono obiezioni, le risoluzioni siano trattate congiuntamente.

La Commissione approva.

Maria ANTEZZA (PD), visto che le ultime audizioni sull'argomento risalgono al 2015, chiede di procedere a un nuovo ciclo di audizioni.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) concorda con la collega Antezza, ritenendo utile ascoltare in audizione anche il Ministro Martina.

Luca SANI, *presidente*, fa presente che tali richieste saranno esaminate nel corso del prossimo ufficio di presidenza della Commissione. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi. Atto n. 293 (*Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio*) 169

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Conferenza dei rettori delle Università italiane (CRUI), sui temi della semplificazione dell'amministrazione universitaria 171

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 24 maggio 2016. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi.

Atto n. 293.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Bruno TABACCI, *presidente*, comunica che, come concordato in sede di Ufficio di presidenza, nella seduta di oggi il relatore, on. Montroni, illustrerà lo schema e si potrà svolgere un primo scambio di opinioni, sulla base del quale il relatore potrà

approntare una proposta di parere da votare la prossima settimana.

Dà quindi la parola all'on. Montroni.

Il deputato Daniele MONTRONI (PD), *relatore*, illustra i contenuti dello schema di decreto legislativo, adottato in base alla delega contenuta nell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Riassume quindi la storia normativa della conferenza di servizi, nata come modalità di organizzazione del procedimento amministrativo, intesa ad una valutazione comparativa di più interessi, a fini di coordinamento di poteri e raccordi di competenze. Questa storia è contrassegnata da una notevole stratificazione normativa e da frequenti rivisitazioni dell'istituto, che ne hanno mutato i connotati: da strumento eccezionale e rigorosamente improntato a criterio unanimistico, secondo il disegno della legge n. 241 del 1990, che per prima lo disciplinò come « ordinario » modulo dell'attività amministrativa, è diventato uno strumento procedimentale ordinario ed in taluni casi obbligatorio, con meccanismi di

superamento dei dissensi che in essa siano emersi.

Dopo aver ricordato i due tipi di conferenza di servizi – istruttoria e decisoria – previsti dalla legge, riassume il contenuto dello schema, che consta di 8 articoli, volti ad introdurre alcune innovazioni rispetto all'odierno funzionamento della conferenza di servizi. Le principali modifiche introdotte dall'unico articolo di cui si compone il titolo I, che ridisegna la disciplina generale della conferenza di servizi, sono così sintetizzabili:

la riduzione dei tempi, nonché lo svolgimento con modalità semplificate;

una partecipazione delle amministrazioni statali alla conferenza di servizi tramite un rappresentante unico per tutte, con facoltà per l'amministrazione che sia in disaccordo di formalizzare il proprio parere negativo, non già di incidere sulla volontà del rappresentante unico (salva la richiesta di un intervento in autotutela);

l'inversione dell'onere della mediazione tra posizioni prevalenti e posizioni dissenzienti qualificate, prevedendosi che siano queste ultime a doversi muovere per attivare il procedimento di opposizione avverso la decisione presa in sede di conferenza di servizi.

Tali modificazioni sono introdotte mediante novelle che riscrivono gli articoli da 14 a 14-*quinquies* della legge n. 241 del 1990 (così l'articolo 1 dello schema).

Seguono, nel titolo II, disposizioni di coordinamento con le discipline settoriali della conferenza di servizi, in materia di edilizia (articolo 2); sportello unico per le attività produttive (articolo 3); autorizzazione unica ambientale (articolo 4); valutazione dello studio di impatto ambientale, autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione all'installazione di stabilimenti nuovi, e più in generale il corpo delle norme ambientali contenuto nel decreto legislativo n. 152 del 2006 (articolo 5); autorizzazione paesaggistica (articolo 6).

Infine lo schema reca una disposizione transitoria, ormai superata – relativa al-

l'affidamento in concessione di lavori pubblici – in attesa si perfezioni il recepimento di direttiva dell'Unione europea sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (articolo 7).

L'ultimo articolo dello schema (articolo 8) contiene una clausola di coordinamento.

Dà quindi conto dei pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, soffermandosi in particolare su quest'ultimo, che mette in evidenza una questione di fondo già posta dall'attuale presidente *pro tempore* Alessandro Pajno nella sua audizione presso la Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa e amministrativa: la conferenza di servizi, nata per garantire un unico luogo di confronto tra le istituzioni sulle posizioni e gli interessi riguardanti un dato procedimento amministrativo, ha dovuto spesso «supplire alla impossibilità (o talvolta alla incapacità) del regolatore di definire gerarchie di finalità e di interessi, tentando di rimediare a tale mancanza con meccanismi procedurali». Del parere del Consiglio di Stato intende tenere conto nella predisposizione della propria proposta di parere, che si riserva di formulare all'esito del dibattito, anticipando comunque le 4 questioni sulle quali a suo giudizio occorre richiamare l'attenzione del Governo:

prevedere in modo espresso la facoltà del richiedente di partecipare come osservatore alla conferenza preliminare, onde avere pieno accesso ai relativi atti e come attualmente disposto dall'articolo 14-*ter*, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990;

verificare se la generalizzata procedura di opposizione innanzi al Presidente del consiglio dei ministri da parte delle amministrazioni dissenzienti (articolo 14-*quinquies*) sia funzionale anche in caso di conferenze di servizi in cui risultano coinvolte solo amministrazioni infraregionali;

introdurre una disciplina transitoria riguardante l'incidenza della nuova disciplina sui procedimenti pendenti;

assicurare gli opportuni coordinamenti con la normativa vigente.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il relatore e nel dare la parola al Sottosegretario Rughetti osserva come il rilievo formulato dal Consiglio di Stato circa la necessità di una semplificazione sostanziale ponga un obiettivo che dà il senso della complessità del sistema, che lo schema cerca comunque di affrontare agendo sulle procedure.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI esprime piena sintonia con il relatore, invitando la Commissione a tenere conto, nella valutazione dello schema, del disegno complessivo della riforma e degli altri atti di attuazione in corso di approvazione, a partire dallo schema di decreto legislativo riguardante la segnalazione certificata di inizio attività e il silenzio assenso. Sintetizza quindi gli obiettivi di semplificazione perseguiti con lo schema in esame, concentrandosi sulla individuazione di un unico rappresentante in conferenza per tutte le amministrazioni statali e sulla procedura di opposizione in sede di Consiglio dei ministri, la cui solennità è volta

a limitarne il ricorso ai casi più significativi. Si augura che le misure previste facilitino i rapporti tra le Amministrazioni, per consentire un più agile percorso della conferenza di servizi.

Bruno TABACCI, *presidente*, giudica corrette e positive le considerazioni del Sottosegretario Rughetti, invitando il relatore a formulare la propria proposta di parere raccordandosi con il Governo. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione di rappresentanti della Conferenza dei rettori delle Università italiane (CRUI), sui temi della semplificazione dell'amministrazione universitaria.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 15.05.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, del bilancio preventivo relativo all'esercizio finanziario 2016 e del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario 2015 delle spese ordinarie degli Organismi di informazione per la sicurezza

172

*Martedì 24 maggio 2016. — Presidenza
del vicepresidente Giuseppe ESPOSITO.*

La seduta comincia alle 16.

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, del bilancio preventivo relativo all'esercizio finanziario 2016 e del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario 2015 delle spese ordinarie degli Organismi di informazione per la sicurezza.

I deputati FERRARA (SI-SEL) e GUERINI (PD) proseguono nell'illustrazione del documento in titolo formulando osservazioni e proposte. Intervengono il vicepresidente ESPOSITO (Area Popolare NCD-UDC), i senatori CASSON (PD) e CRIMI (M5S) e l'onorevole VILLECCO CALIPARI (PD).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	173
Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione Amici della Zizzi Onlus e dell'Associazione Volontari Capitano Ultimo Onlus (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	173

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 24 maggio 2016. – Presidenza della vicepresidente Sandra ZAMPA.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Sandra ZAMPA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Amici della Zizzi Onlus e dell'Associazione Volontari Capitano Ultimo Onlus.

(Svolgimento e conclusione).

Sandra ZAMPA, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Avverte che per l'Associazione Amici della Zizzi Onlus è presente all'odierna audizione il presidente, Riccardo Ripoli. Comunica poi che i rappresentanti dell'As-

sociazione volontari Capitano Ultimo Onlus hanno comunicato l'impossibilità a partecipare all'odierna audizione.

Riccardo RIPOLI, *presidente dell'Associazione Amici della Zizzi Onlus*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni le senatrici Ornella BERTOROTTA (M5S), a più riprese, Rosetta Enza BLUNDO (M5S) e Sandra ZAMPA, *presidente*.

Riccardo RIPOLI, *presidente dell'Associazione Amici della Zizzi Onlus*, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Sandra ZAMPA, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione di un ex militare commilitone di Emanuele Scieri (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	174
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	174
Comunicazioni della Presidente	174

AUDIZIONI

Martedì 24 maggio 2016. — Presidenza della presidente Sofia AMODDIO.

La seduta comincia alle 20.25.

Audizione di un ex militare commilitone di Emanuele Scieri.

(Svolgimento e conclusione).

Sofia AMODDIO, *presidente*, apprezza le circostanze, propone di procedere all'audizione odierna in seduta segreta.

La Commissione delibera quindi all'unanimità di procedere in seduta segreta (*i lavori procedono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica*).

Sofia AMODDIO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 21.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 21.30 alle 21.40.

Martedì 24 maggio 2016. — Presidenza della presidente Sofia AMODDIO.

La seduta comincia alle 21.40.

Comunicazioni della Presidente.

Sofia AMODDIO, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato nella odierna riunione, nel mese di giugno, di norma la Commissione tornerà a riunirsi il martedì e il mercoledì, al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea; il giovedì alle ore 8.30, per lo svolgimento di audizioni di ex militari commilitoni di Emanuele Scieri; martedì 7 giugno 2016, al termine della seduta di audizioni, avrà luogo, in sede di Comunicazioni della Presidente, l'esame del « Documento riassuntivo sugli atti parlamentari inerenti la morte di Emanuele Scieri » (Rel. Prestigiacomò).

La Commissione prende atto.

Sofia AMODDIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 21.45.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 1^a Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (Atto n. 297)	3
Audizione informale di rappresentanti di Confindustria e Confservizi (Asstra e Utilitalia) nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (Atto n. 297)	3

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

SEDE REFERENTE:

Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016). C. 3594 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 42/2016: Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca. Emendamenti C. 3822, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	10
Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. Emendamenti C. 2617-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	11
Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale. Emendamenti C. 2874-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	11

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	11
Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie. Doc. XXII, n. 65 Lupi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale. C. 1529 Rampelli, C.1825 Naccarato, C. 1895 Polverini, C. 1935 Sandra Savino, C. 2020 Guidesi, C. 2406 Lombardi, C. 3164 Cirielli e C. 3396 Greco (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	12

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Atto n. 291 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	12
<i>ALLEGATO (Proposta di parere del relatore)</i>	13
Schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi. Atto n. 293 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	12
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	12

II Giustizia**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante disciplina della sezione autonoma dei consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio. Atto n. 304 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con una osservazione</i>)	17
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	23
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, di attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Atto n. 288 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	18
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere)</i>	24
<i>ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere del gruppo MoVimento 5 Stelle)</i>	26
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	29

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina dei partiti politici. Testo unificato C. 2839 ed abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	19
--	----

SEDE REFERENTE:

Delega al governo per la soppressione delle commissioni tributarie provinciali e regionali e per l'istituzione di sezioni specializzate tributarie presso i tribunali ordinari. C. 3734 Ermini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	22
Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. C. 3671-bis Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	22

III Affari esteri e comunitari**COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE****AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione di una delegazione del Comitato di presidenza del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero (CGIE)	31
---	----

IV Difesa**SEDE CONSULTIVA:**

Variazione nella composizione della Commissione	32
Sulla pubblicità dei lavori	32
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 3773 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	32
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	35

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	33
--	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina della sezione autonoma dei consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio. Atto n. 304 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	37
--	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 42/2016: Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca. C. 3822 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	39
---	----

ALLEGATO 1 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	62
--	----

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	49
---	----

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 3773 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	53
--	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007. C. 2800 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	54
--	----

Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia. Nuovo testo C. 3651 (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	56
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul contenuto della nuova legge di bilancio e sull'equilibrio di bilancio delle regioni e degli enti locali, di cui alla legge n. 243 del 2012 (<i>Deliberazione</i>)	57
--	----

ALLEGATO 2 (<i>Programma dell'indagine conoscitiva</i>)	66
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	58
---	----

ALLEGATO 3 (<i>Relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009</i>)	68
---	----

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina dei partiti politici. Testo unificato C. 2839 e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	75
--	----

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 3773 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	83
---	----

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	88
RISOLUZIONI:	
7-00976 Pelillo: Modifiche alla disciplina in materia di riscossione (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione</i>)	110
7-00964 Laffranco: Estensione del regime tributario della cedolare secca alle locazioni a uso diverso dall'abitazione (<i>Discussione e rinvio</i>)	110
AVVERTENZA	113
VII Cultura, scienza e istruzione	
SEDE CONSULTIVA:	
Disciplina dei partiti politici. Testo unificato C. 2839 Marco Meloni e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	114
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddhista Italiano <i>Soka Gakkai</i> , in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 3773 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	116
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	118
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. C. 1159 Vacca e C. 2386 Ghizzoni	119
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
SEDE REFERENTE:	
Variazione nella composizione della Commissione	120
Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. C. 68-110-1945-B Realacci, approvata dalla Camera e modificata dal Senato. (<i>Esame e rinvio</i>)	120
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
In merito al 10° Rapporto sull'attuazione del Programma sulle infrastrutture strategiche .	122
<i>ALLEGATO (Nota di sintesi)</i>	123
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di aggiornamento per l'anno 2015 del contratto di programma 2012-2016 – parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana Spa. Atto n. 299 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	137
AVVERTENZA	142
X Attività produttive, commercio e turismo	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di Luc Triangle, segretario generale aggiunto di IndustriAll Europe in rappresentanza della CES (Confederazione dei sindacati europei), nell'ambito dell'esame in sede di atti dell'Unione europea della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Acciaio: mantenere occupazione sostenibile e crescita in Europa (COM(2016) 155)	143

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	143
--	-----

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina dei partiti politici. Nuovo testo unificato C. 2839 e abbinate (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	151
---	-----

XII Affari sociali

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro con una delegazione della Conferenza consultiva politica nazionale del popolo cinese	154
---	-----

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. C. 2617-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato	154
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 3773 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	154
Disciplina dei partiti politici. Testo unificato C. 2839 Marco Meloni e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	156

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	158
Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia. Nuovo testo C. 3651 Venittelli (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	158
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	159

RISOLUZIONI:

7-00497 Gallinella: Sulle competenze e sulle funzioni svolte da AGEA (<i>Seguito discussione e rinvio</i>)	167
7-00736 Zaccagnini: Sulle competenze e sulle funzioni svolte da AGEA (<i>Discussione e rinvio</i>)	167
7-00993 Antezza: Sulle competenze e sulle funzioni svolte da AGEA (<i>Discussione e rinvio</i>)	167

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi. Atto n. 293 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	169
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Conferenza dei rettori delle Università italiane (CRUI), sui temi della semplificazione dell'amministrazione universitaria	171
--	-----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, del bilancio preventivo relativo all'esercizio finanziario 2016 e del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario 2015 delle spese ordinarie degli Organismi di informazione per la sicurezza	172
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	173
-----------------------------------	-----

Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Amici della Zizzi Onlus e dell'Associazione Volontari Capitano Ultimo Onlus (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	173
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI

AUDIZIONI:

Audizione di un ex militare commilitone di Emanuele Scieri (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	174
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	174
---	-----

Comunicazioni della Presidente	174
--------------------------------------	-----

